APOLOGIA
ACCADEMICA E FORENSE
PER L'ABATE
GIOVANNI TOSI
IN UNA CAUSA DI AUCUPIO
DI PETTIROSSI A CIVETTA.

IN FIRENZE, MDCCXLVIII.

Nella Stamperia di Gio: Batista Stecchi, all' Insegna di S. Ignazio Lojola,
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

APOLOGIA ACCADEMICA E FORENSE.

Uova materia di ragionare, ILLUSTRISSIMI GIUDICI, ne somministra un nuovo genere di Questione. Conciossiachè tutt'altro si sarebbe aspettato l' Abate Giovanni Tosi, e con esso ogni discreta persona, fuorchè di dover' esser' egli quel mal sortito, che in un caso quale adesso qui s' esporrà, avesse avuto a sofferire il primo a memoria di Fatti, ne' Tribunali della sua Patria, un' impegnoso Processo, per delitto preteso d' un genere d' Aucupio, il più minuto il più semplice, voglio dire di Pettiroffi a Civetta, e questo anche di più quasi per colmo d' uno strapazzo a di parole e di fatti sconvenientissimo, come vedrem poco dopo. Fu tragli esempi di rara severità, riposta dal Mondo antico (*Cic. 7. in Verrem in princ. Val. M. lib. 6. de Sever. cap. 3*) la punizione d' un Cacciator Siciliano, il quale presentato al Pretore di quella Provincia, Lucio Domizio, un Cignale di sformata grandezza, ne ricevette in vece di guiderdone inaspettatissimamente un crudo gastigo. Ma questi alla fine, nell'atto d' uccider la Fiera, avea pur violato una legge giustissima, universale, e vegliante. Ma può forse dirsi altrettanto dell' Abate Giovanni Tosi?

Io qui però, prima che proceda il discorso, stimo doversi preporre tutta la serie del fatto, il quale ha dato cagione a questo disturbo, non tanto perchè senza di essa, riescirebbe oscuro e difficile il ragionare, quanto ancora perchè io confido, che tutte le sue circostanze sieno per giovare mirabilmente alla Causa.

Il dì 24. d' Ottobre prossimamente passato 1747. l' Abate Giovanni Tosi Cittadino Fiorentino, e Studente nell' Università di Pisa, andando per suoi affari, e massimamente per rivedere i suoi Effetti, posti nel Marchesato di Capraja, passava per la Via pubblica, la quale per mezzo di detto Marchesato conduce a varie diversi luoghi, e anche Città. Nell' esser per detta Strada maestra, luogo detto, sotto la Villa di Poggio del Sig. Cav. Mannelli, s' incontrò in una brigata di circa dieci, o

dodici persone, e passando il detto Tosi a suo viaggio, e cavatosi civilmente il cappello, si vedde venire avanti un uomo di circa sessant'anni, in abito di Cacciatore, il quale senza fare alcun atto di rendergli il saluto, gli disse: Chi è ella? Il Tosi stette sospeso alquanto, pensando fra se, non poter'esser lì persona alcuna, che avesse questa autorità di fare ad un passeggiere questa interrogazione, nulladimeno per un certo tratto di convenienza rispose: io sono il Tosi. Aveva il Tosi per avventura, e per suo divertimento colon seco la Civetta e i panioni, quali si faceva portare a un ragazzetto. La facoltà di civettare? rispose Colui che stava interrogandolo, io non ne so nulla. Io, replicò il Tosi, obbedisco alle Leggi del Principe, volendo proseguire, le quali so che non mi vietano questa sorte d'uccellatura, ma appena egli ebbe proferite le tre già dette parole, si sentì gettare in faccia dal medesimo: Voi siete un bel C.. .... Ad un'escita sì impropria ed inaspettata, fatem due, disse il Tosi. Temerario, impertinente, arrogante, soggiunse l'altro, e alzato il bastone, vi darò, disse, due bastonate, ma porto rispetto a questi Signori, e vi manderò a casa senza Civetta, e il Tosi: La dia, eccomi qui, padrone, e allontanato tre o quattro passi, ci rivedremo, disse, a Firenze, significando in questo dire, di voler dar parte a chi presiede del cattivo trattamento che si sentiva fare. In questo, la medesima persona s'accostò nuovamente al Tosi, e dicendogli B... F.. briaco, lei le vuole, seguirò, quattro bastonate, e chiamata una Guardia, che era lì poco distante, le disse che portasse via la Civetta, il che fu tosto eseguito da essa Guardia con violenza, dando un'urtone nel petto, e offendendo il Tosi d'una piccola ferita in un dito, mentre esso era accorso al mentovato ragazzo, perchè la Guardia non gli rapisse i detti arnesi. Dal discorso, e dall'accennata maniera, il Tosi si è accorto, che la persona, la quale lo strapazzò di parole e di fatti, con farlo spogliar del suo in mezzo a una Strada maestra, mentre egli andava a dirittura a suo viaggio, fosse il Marchese di Capraja. Così letteralmente nella Comparsa, di cui si prosegue a dar qui adesso immediatamente contezza per ciò che ne avvenne.

Di tanta ingiuria, come fin nell'atto di riceverla, secondo quello, che abbiam veduto di sopra, si era proposto, datosi dall'Abate Tosi, d'intelligenza, e coll'approvazione di chi presiede, il soprascritto libello al Tribunale degli Otto, fu da quello incominciato a formarsi il Processo, e già coll'esame giurato dell'Offeso, coll'evidenza della ferita da esso riportata, e col deposto d'un Testimone presente, uniforme in tutto e per tutto all'esposto dell'ingiuriato, si era posto in chiaro il delitto, e poco men che convinto il Delinquente. Ma mentre si attendeva l'esame d'altri Testimoni fatti richiedere dallo stesso Tribunale per compir gli atti di questa Causa, piacque all'Imperial Consiglio di Reggenza d'avocare a se la medesima, e di delegarla per quella volta, alla Camera Granducale, come apparisce da un Biglietto, in cui furono partecipati su tal proposito al Sig. Auditor Fiscale, gli ordini sempre giusti, e sempre venerati del Supremo predetto Consiglio.

Ma il Marchese di Capraja, se non pur tutto il suo Papiniano, a cui per la chiamata massimamente d'una delle sue Guardie al Tribunale degli Otto, non potè essere ignoto il Processo, che ivi si fabbricava contro di lui, contemporaneamente alla Delegazione detta di sopra, se con sottile accorgimento comparir quella Guardia medesima, che di suo ordine aveva fatto sulla persona dell'Abate Giovanni Tosi la magnanima esecuzione, e riportatene l'ampie spoglie, acciò, sebbene dopo due settimane di silenzio, querelasse il detto Tosi, come il querelò, d'averlo trovato colla Civetta in una strada della Bandita del suo Padrone, cioè del Signor di Capraja.

La Camera adunque fatto quel caso, che le parve di dover fare, di questa nuova querela, tutta si rivolse a provarne il dedotto, esaminando ciascuno di quei Testimoni, che in essa erano stati nominati, per concludere la pretesa trasgressione, e la difesa insieme, che avea pensato

di

di prepararsi il Marchese di Capraja, dalla vegliante contro di se Causa criminale d'ingiurie.

Questi Testimoni però, ancorchè aderenti tutti al Marchese, tutti almeno di quel tempo suoi mercenarj, tutti pasciuti da lui, ancorchè esaminati a diverso effetto, ancorchè non interrogati delle ingiurie predette [giacchè sebbene avesse fatto istanza l'Abate Giovanni Tosi, che si sentissero i medesimi Testimoni sull'esposizion del fatto precisamente da esso narrato, si tralasciò d'interrogarli, essendo solo bastato, d'aver già avuto da' loro deposti quello che intorno alle dette ingiurie era piaciuto loro di raccontare incidentemente] questi Testimoni in dico, chi 'l crederebbe? non poterono fare a meno di non dar debito al Marchese stesso di gravissime ingiurie proferite da lui contro l'Abate Giovanni Tosi, come sarebbe C........ temerario, impertinente (benchè le altre contumeliose parole sieno da loro taciute) e d'averlo insieme minacciato di bastonate.

Tutto questo però, che unito a quella parte di Processo fabbricato, come accennammo, nel Tribunale degli Otto, e riprodotto davanti la Camera, ognuno, ancorchè mediocremente versato in tali materie, vede bene quanto esuberasse per una pruova convincentissima di tuttociò, che aveva esposto l'Abate Tosi nel suo libello, e conseguentemente delle ingiurie ivi dedotte, ad altro non è servito, che a far crescere il Processo contro l'Abate Tosi, e finalmente ad inquisire specialmente non il Marchese di Capraja per l'ingiurie riferite di sopra, non la sua Guardia per l'offesa cagionatagli nella persona, cose quanto chiaramente ree e contenenti delitto, altrettanto esose alle leggi tutte, ed in ogni Foro punibili, ma bensì l'Abate Giovanni Tosi per la trasgressione pretesa di Caccia.

La qual risoluzione, per quanto sia obbligato l'Abate Tosi a qualificar per ingiusta, come ingiustissima fino nel primo aspetto può sembrare ad ognuno, sol che rifletta, che qualunque diritto potesse competersi all'Accusatore, come certamente competer non si poteva, di querelare l'Abate Giovanni Tosi, doveva prima conoscersi della violenza usata con esso lui, secondo la chiara disposizione del Testo *nella L. Qui cœtu 5. §. Si de vi D. ad l. Iul. de vi publ.*, stima nulladimeno superfluo di dire, che questa ingiustizia non si risonde punto sulla persona de' Giudici, per li quali professa un sommo rispetto, sapendo benissimo che coloro i quali benchè siano più illuminati, son nondimeno capaci, colpa di nostra inferma natura, di non torcere al diritto e destinato segno della giustizia „ *Il est superflu de dire que cette injustice ne rejallit point sur la personne des Juges, puisque ceux qui sont les plus éclairés, sont capables avec les meilleures intentions, de faire une injustice* „ così appresso *M. de Pitaval Caus. celebr. & interess. pag.* 103 *tom.* 4.

Il tenore adunque dell'Inquisizione, formata contro l'Abate Giovanni Tosi, è il seguente.

En officio, ed a querela di Domenico Tonelli Guardia della Bandita di Capraja
„ del Sig. Marchese Frescobaldi, e per
„ atti, ed indizj dell' Informativo resul-
„ tanti si fa, e procede contro
Il Sig. Giovanni Tosi perchè fino della
„ mattina del dì 24. Ottobre p. p. porta-
„ tosi nella Bandita di Capraja con Civet-
„ ta, Gabbione, e Panioni nel venire per
„ detta Bandita dalla Via detta Cerro piano
„ verso i Cantelli, portando l'Inquisito i
„ Panioni, ed un Ragazzo che era in sua
„ compagnia, la Civetta, Gabbione con
„ CINQUE PETTIROSSI dentro, e due
„ Panioni, quali animali aveva preso in det-
„ ta Bandita, e nell' essersi quì incontrato
„ con il Sig. Marchese Frescobaldi, da cui
„ richiestagli la facoltà per poter esercita-
„ re in detta Bandita risposto si da esso,
„ che obbediva alle Leggi del Principe, FA-
„ BENDO A DETTO SIG. MARCHESE CONCIO'
„ LI FOSSE MANCATO DI RISPETTO, ordinasse
„ alla sua Guardia, che si ritrovava poco
„ distante, gli fosse levata la Gabbia con
„ detti Pettirossi, Civetta, e Panioni con-
„ forme seguì, come mancante di detta
„ facoltà, ed in conseguenza contravve-
„ nisse alla Legge, che però avendo ope-
„ rato detto Inquisito quanto sopra do-
„ losamente, ed appensatamente con-
„ tro, &c., però contro, &c., super
„ quib. & super aliis, &c. omni, &c.
„ L'Anno del Nostro Signore 1747 Indi-
„ zio-

„ zione XI., & il dì 22. Marzo 1748.
„ Inziata.

Contestatasi la fatta Inquisizione all' Abate Giovanni Tosi, e comunicatane al suo Procuratore la Copia, fu da questo domandato ripetersi i Testimonj Fiscali sopra alcuni interrogatorj, che a tale effetto furono in scrittura, secondo il solito nel Tribunal presentati. Ma che? quasi non fosse stato bastante l'aver tralasciato d'esaminar nell' Informativo i detti Testimoni sul fatto narrato dall' Abate Giovanni Tosi, ancorchè egli fin d'allora lo avesse domandato negli atti *Proc. a c. 40. terg.*, come abbiamo accennato di sopra, si vollero oltre di ciò resecare (a riserva di pochi, e quelli ancora di più, resi dimezzati e tronchi) gl' interrogatorj da farsi per la già detta repetizione.

Il Decreto di questa risecazione, come è stato notato, tralle altre molte e varie eccezioni allegato negli atti, contiene tali e tante irregolarità, che non possiam dispensarci, benchè di mala voglia, e contro il nostro istituto, del farne almen di passaggio qualche menzione, riepilogando, o per dir meglio trascrivendo quello, che su questo punto negli atti stessi della Causa si legge, affinchè il Pubblico in tanto di qui conosca, che quando ancora si fosse trattato d'un Reo di Peculato, di Parricidio, di Maestà, con quella sorte d'atti alla mano, conveniva mandarlo del tutto impunito.

Si rigetta adunque la ripetizione del Sig. M. A. G., perchè Testimone nominato dall' Abate Tosi nella sua querela, quando per questa ragione dovea rigettarsi la ripetizione di tutti, poichè l'Abate Giovanni Tosi nominò pure generalmente tutti quei, che si eran trovati presenti al caso, e chiese, che fossero esaminati. Ma la verità è, che della testimonianza del Sig. M. A. G., non men che degli altri Testimoni si era servito il Tribunale per inquisire, nel qual caso non poteva mai rigettarsi la sua ripetizione „ *hæc repetitio facienda est non solum quando immediate, & directe contra delatum Testes deponunt, verum etiam si indirecte, & quomodocumque illum afficiant* „ *De Rosa prax. crim. cap. 6. numer.* 11. 12. Che più? Avea conosciuto il Tribunal medesimo che questo Testimone, egualmente che tutti gli altri esaminati in Processo, dovea ripetersi, poichè nella nota de' Testimoni Fiscali comunicata da esso insieme colla copia dell' Inquisizione all' effetto appunto della repetizione, si legge a chiare note il nome del Sig. M. A. G.; ed in fatti da quando in qua il Testimon Fiscale, perchè nominato dal Reo nell' Informativo, e quel che è più ad un effetto tutt' affatto diverso dall' intenzione del Delatore, non può ripetersi? Ma la sostanza è questa, doveasi coll' interrogazione del Sig. M. A. G. far manifesta una circostanza di difesa dell' Abate Giovanni Tosi, e per questo si potò, si recise di netto, tutto quello, che riguardava la repetizione di esso.

Tra gli altri interrogatorj levati, uno ve ne è, a cagion d'esempio, con cui si domanda al Testimone, se prima dell' Infeudazion di Capraja, si andasse liberamente, e senza contradizion delle Guardie per quella Bandita a Civetta; qualcosa può darsi, che sia più propria e più confacevole alla nostra questione? ove di più un Testimon Fiscale nell' Informativo era arrivato a dire, di aver veduto lo stesso Abate Giovanni Tosi andar negli altri anni a uccellar colla Civetta nella detta Bandita *Proc. a c. 6.* e pur non può credersi essere stato tolto di mezzo questo interrogatorio, con altro motivo che con quello, col quale si leggono troncati molti altri, cioè come fuor di proposito „ cioè „ *non faciunt ad rem* „. O cieli! *non faciunt ad rem*? forse ciò volle dirsi per altri, ma però „ *haud id est* „ quanto bene ne porge qui Plauto dall' Asinaria c. 3. 71. il concetto e le parole, *haud id est ab re aucupis*; e quanto fortemente ciò importi al nostro uccellatore, il faremo vedere appresso. Un altro interrogatorio generale sopra le condizioni personali dell' Abate Gio. Tosi, per due Testimoni si ammette, per tutti gli altri si toglie via; e così discorrendo di tutti i predetti interrogatorj recisi, de' quali troppo lungo sarebbe il fare un esame particolare, dandoci fretta il più che possiamo, d'escire coll' orazione da queste tenerescenoli secche, e di dibrigarci da questi spinai.

Si decreta sopra questa risecazione senza l'istan-

l'istanza della Parte avversa di visitarsi, e risecarsi i già detti interrogatorj, il che fa sì, che sebbene avessero direttamente riguardato le pruova dell'intenzion del Reo, come non è così certamente, dovean nulladimeno essere ammessi *Zaff. de legit. proc. lib. 3. quest. 154. num. 4. 5.*

Si resecano questi interrogatorj senza citazione alcuna dell'Inquisito, quando è regola di pratica, e di teorica, che la resecazione di tali interrogatorj dee con precedente sue citazione manifestarsi al Reo, affinchè abbia luogo di contradire „ *Cum interrogatoria*, così il precitato *Zaff. quest. 110. num. 1.* e' seguenti, *sint quadam pars defensionis Reo competentis, utique Judex non potest illam tollere, Vermigl. cons. 26 &c. quapropter Reus resecatis interrogatoriis potest de repetitionis nullitate dicere, cum quia ad illam resecationem debet ipsi Reus citari, quemadmodum de jure etiam quod Judicio cessionis sationem facere possint, tamen illa ipsi Reo patefacienda Abb. in cap. per tuas, &c. & ibidem Felin. ubi etiam inquit, resecationem palam esse faciendam, quia propterea infirmatur Partis facultas contradicendi, &c.* „

Prefentati dagli essi questi interrogatorj il dì 2. d'Aprile sigillati secondo il costume, il dì 8. si fa il già lodato Decreto, e il dì eg. s'incomincia l'esame de' Testimoni, che sono in Firenze. Quindici giorni adunque almeno stenno aperti senza cagion veruna, e pure è costume inalterabilmente osservato de tutti i Tribunali, che si tengano segretissimi fino al segno di non aprirli, ove manchi medesimamente l'accennata istanza della parte, se non nell atto dell'esame del Testimone. Non vi è egli un probabil sospetto, che questi interrogatorj sieno stati in mano alla parte avversa, o almen dalla Parte avversa veduti, la quale si sa, che non ha certamente tralasciato d'assistere a questa Causa?

Si fa finalmente la repetizione su quei pochi interrogatorj non tolti affatto, ma così difformemente dalla pratica di tutti i Tribunali, dall'insegnamento di tutti i Dottori, dallo stile comunemente approvato, che chiunque la legge, vede che tutt altro contiene, che repetizione di Testimoni Fiscali; basta dire, che dove il Testimone dovea alla lettura da farsegli dal Processante ripeter l esame da esso fatto, confermandolo o rigettandolo, approvandolo, o correggendolo, aggiugnendovi, o levandovi, si truove scritto „ *In Causa fuerunt, &c. Supra i generali e sua prosecut, &c. in reliquis rite, & recte respondit* „. Sopra di che è da vedersi il *Foll. in prax. verb. repetantur testes curiæ num. 13*, *Zaff. lib. 1. quest. 77. num. 4. e' seg.*, dove specialmente il *num. 11.* dice così „ *lectura suum depositionum necessaria omnino est, aliter legitimatio invalida redderetur* „. Quindi essendo nulla per questo, e per tanti altri capi la già detta ripetizione, e per conseguenza la legittimazione del Processo, nulli, ed invalidi, come è ben noto ad ogni più disgreziato Notajo, rimangono gli atti tutti, dacchè mancando la legittimazione validamente fatta, invalido, ed inefficace esser per se medesimo l'informativo niuno ha finqui dubitato giammai. Scontasi il *Zaffo lib. 1. quest. 68. num. 8 30., e 34.* ivi „ *Verum quia prædictus processus sic pro informatione fabricatur nullam habet validitatem ad effectum procedendi contra delinquentem, inventus fuit de jure aliud alius modus fabricandi Processum, qui dicitur repetitionem eorum, qua in Informativo deducta fuere, &c. Nam depositiones testium non afficiunt Inquisitum, nisi deveniret legitimatio, at ex se patet, ita testis, hoc est depositiones testium non legitimata, nullum vim habeant, &c.. Sicut stipulatio corroborat pactum, ita legitimatio confirmat, sive reddit efficaces depositionis testium, &c. quia sine legitimatione nihil valent* „.

Ma per non lasciare sotto silenzio una cosa assai rimarcabile in questi nuovi esami, due Testimoni interrogati sopra l'ottavo interrogatorio, cioè se comparissero alla Camere citati, oppure spontanei, rispondono, Il Marchese de Capicia era vestito da caccia. *Proc. a 154. terg. 64 terg.* e 76. O questo in coscienza facit ad rem? *Palisbaa provocatus, Alexandra loquatur ipsi*, graziosa frase di *S. Girolamo adv. errores Jo: Hier.*, ma che ci spiega a tempo troppo ben la cagione di stravaganza tale,

Poi-

Poichè è da sapere, che gli altri Testimoni rispondendo al predetto ottavo interrogatorio, dicono tutti, esser comparsi alla Camera senza citazione, e per avviso della Parte avversa *Proc. a car. 61. 65. 72.*, ed uno di essi di più aggiugne, che ricevè un ambasciata dal Procuratore del Marchese di Capraja, *quale*, son parole del Testimone, *mi mandò a dire per il Canin* [questo è un altro Testimone] *che se io avessi avuto un precetto dagli Otto, non ci fossi venuto, ma bensì fossi venuto direttamente senza precetto alla Camera Granducale, come feci, Proc. a c. 72. 72. terg.* Ora per non avere una riprova maggiore d' un fatto, da cui, e certamente non senza scandolo, risultava, che un privato, quasi in disprezzo della Pubblica Podestà, prevaleva colle sue insinuazioni a' precetti stessi d' un Tribunale, tornava perciò in acconcio, che il Testimone rispondesse tutt' affatto fuor di proposito, e non si scoprisse così rinnuvellato l' esempio qui addotto di colui, che citato in Palestina andava a rispondere in Egitto.

Con tutto questo però l' Abate Giovanni Tosi, avendo riguardo non tanto a difender se, e la causa sua, quanto a non lasciar indifesa l' innocenza, e la verità, per render viepiù manifesto lo sbaglio dell' Accusatore, e la fievolezza, o diremo insussistenza dell' accusa, tra gli altri documenti da esso esibiti in atti, indusse il giurato deposto di più e più Testimoni, i quali a una voce asseriscono, che nella Bandita di Capraja, e per quanto essa ancora più largamente si stende in territorio riservato tuttavia immediatamente all' AUGUSTISSIMO NOSTRO SOVRANO son sempre andati a civettare liberamente, nè mai incontrando anche talvolta nell' atto stesso le Guardie, hanno ricevuto molestia, o contradizione veruna, nè hanno perciò domandato alcuna licenza, e che sempre è anche stato, quanto a memoria d' uomini sia, universale, e certa oppinione per quei contorni, che nella detta Bandita il civettare era lecito a tutti.

Ma mentre si attendeva, che l' Accusatore compisse le parti sue, e sopra tutto, che interrogasse i nominati Testimoni, il cui deposto era stato al medesimo a questo fine dal Tribunal reso noto, mentre si stava aspettando il risultato, e l' effetto dell' assegnazion del termine, che ad esso Accusatore era stato domandato prescriversi, mentre si andavan facendo ricerche per intendere almeno, se l' Avversario voleva, o nò, interrogare i già detti Testimoni, ecco che senza alcuna dichiarazione sopra i medesimi, senza sapersi, che il Processo fosse davanti i Giudici, come essere non dovea, perchè ancora pendenti gli atti, senza esser finalmente dato luogo all' Abate Giovanni Tosi, non dirò di esporre le sue molte e varie ragioni, e con quel vigor con quell' ordine, che ad una causa di tale impegno si conveniva, ma nemmeno di dir parola a' suoi veneratissimi Giudici, benchè per altro dovean abbastanza per lui aver perorato, e gli atti del Processo, e le Leggi tutte, ecco dico, vien gli di repente notificata una Sentenza, in cui *è stato condannato in pena di scudi dieci d' oro, e perdita degl' Instrumenti della caccia*, son le parole istesse della Sentenza.

Da questa Sentenza adunque, che la sola sola serie del fatto da noi narrato mostra senza più evidentemente, e nulla, ed ingiusta, ha reclamato l' Abate Giovanni Tosi chiedendone la revisione, e si è posto in animo di mostrare con quale e quanta ragione, si sia egli mosso a quella domanda.

Ma poichè dagli atti indelebili del Processo si vede, che al passato giudizio, ed all' esito particolarmente di esso, tal quale noi l' abbiam divisato, ha dato norma un certo legal consiglio, che Scrittura volgarmente si appella, il quale del Processo medesimo forma una parte, ove un Dottore anonimo, o vogliamo dire un Dottor senza nome, pruova [sia detto per ora *honoris caussa* così] e che l' Abate Giovanni Tosi è Reo di violate Leggi di Caccia, e che il M. di C. nulla affatto è colpevole del delitto d' ingiurie, e quel che più anche sorprende, vi si minaccia un altro, non so se Premio, o per la Legge Cornelia processo d' ingiurie contro l' Abate Giovanni Tosi atrocemente ingiuriato, *O' miseri quod genus hoc hominum! &c. Ahai*, con quanta ragione direbbe qui Seneca [*De*

ira

tra lib. 2. cap. 7] *Alius dilatur venit ejus crimine, cujus manifestus reus est*, noi faremo perciò costretti a ripararci ora, (ciò che non si è potuto far per l' avanti) colle più vive in qualunque genere, e forti cagioni, che la nostra debolezza ci detterà, non tanto dal presente gravame, ma da' minacciati, e già pendenti colpi sopra di noi, e questo tanto men freddamente, quanto il discorso nostro verrà diretto, non dirò in persona incerta e fcura del tutto, quale è questo Postulatore fiscale, ma contro gli sbagli ed i vizj della Scrittura „ *Ego autem nominem nomino, quare irasci mihi nemo poterit, nisi qui ante de se voluerit confiteri* „ *Cic. pro leg. Man.* E S. Girolamo più chiaramente cassinando in assioma Cristiano i sentimenti del tanto una volta suo Cicerone, nell' Apol. contro Ruffino „ *quando sine nomine contra vitia scribitur, qui irascitur accusator sui est* „ .

E giacchè egli non tanto guernisce e fa belle i suoi scritti coll' umane testimonianze, ma de' Divini detti altresì, quasi di fiori immortali, e colti in paradiso a foggia di vaghe tappezzerie, d' arazzi, e di fiuore, gli ricama e gl' ingemma, e noi pure ci proveremo in questo, se in altro non ci dà l' animo, d' imitarlo, e di tener dietro a' suoi laudabili esempli, ricorrendo di tanto in tanto agli Oracoli delle sacrosante Carte, per venir così, se non con valore e coraggio, almeno con arme del pari, al cimento; ben consapevoli dell' avviso dell' Epico nostro impareggiabil Poeta, che a petto d' armi di lega celeste, mal reggerebbero sole, armi di tempra terrena . *Ger. Liber. C. 7. St. 93.*

Noi dunque divideremo tutta l' Apologia in due parti, nella prima si parlerà della trasgressione pretesa, nella seconda cagioneraffi sul punto di queste ingiurie.

E quanto alla prima, noi dovremmo innanzi ad ogni altra cosa richiamare ad esame, e fare a parte a parte avvertire l' eccezioni tutte, i difetti, oltre i notati di sopra, de' quali talmente abbonda e nell' ordine, e nelle pruove il Processo, che questo solo era più che bastevole, come accennammo, per assicurar la vittoria ad un Reo non d' immaginario contrabbando, ma di delitto il più atroce, il più enorme; ma queste, ed altra cotali cose, noi lasciam che i nostri Onoratissimi Giudici e le osservino, e le considerino nel rivolgere il Processo medesimo; e come se niuna di esse s' attraversasse all' intenzione dell' Avversario, esamineremo in primo luogo, se Egli abbia giustamente supposto, e giustamente pretenda, che la già detta specie di Aucupio cada sotto proibizione di legge, dipoi venendo più specificatamente alla Causa, porrem sotto l' occhio, e sotto il giudizio del Pubblico, l' innocenza dell' Abate Giovanni Tosi, e farem quasi toccar con mano, che a riguardare il fatto con occhi purgati, e a lume d' intera giustizia, non solo non è l' Abate Giovanni Tosi meritevole di Processo e di pena, ma per lo contrario di approvazione e di lode .

Preghiamo intanto gli amici ed ingenui Leggitori a riflettere, che quanto si voglia mai forti anche fossero i termini de' quali ci faremmo potuti valere, non giugnerebbero mai per la millesima parte a contrappesare l' aggravio e la disistima, la quale ridonda nell' Abate Giovanni Tosi, solo solo da' pubblici e sempiterni atti criminali fabbricati contro di lui, pe' quali il suo per altro intero e limpido nome, vien rinvolto in un fascio, e posto nel numero de' mesti Rei, e lo costrigne (dura veramente, e in animo gentile sensibil necessità) a purgarsi da questa macchia, secondo la dichiarazione del Testo *nella L. Is qui reus 5. D. publ. Jud.* e più letteralmente la *Glossa*, per non veder, quasi dirò, divenuto a se stesso, il celebre notturno Uccello, qual si fu un giorno agl' infelici Ateniesi, marcati in fronte da' Samj per nota d' indelebil rossore, colla figura e col segno della loro amata Civetta. Secondochè abbiamo da *Plut. in Pericle*, e da altri antichi e moderni Scrittori.

Or dunque quanto al primo capo, noi ripartiamo il discorso in tre articoli, nel primo si cerca così brevemente, come inspezione, la quale non c' interessa con tanto impegno, se presso altre Genti, o in altre età, l' uccellagione, della quale si tratta, sia stata vieta-

ta, nel secondo con maggior cura, se di presente reste proibita nelle Bandite di Toscana; nel terzo finalmente, che debba sentirsi della Bandita precisa dal Signor di Captaja, e quivi in ultimo luogo aggiugneremo le universali ragioni, per cui vengono gli Scrittori concordemente nelle Sentenza, la quale in consido potersi da me provare.

Per quanto adunque riguarda l' articolo primo, per ristrignere in giusti confini un' argomento che per se stesso sarebbe oltre modo ampio e diffuso, non ci pare di dover rivolgere il guardo, se non che a quei tempi, o a quei luoghi, a quali a noi sono, o più vicini, o più somiglievoli, e questo ancor molto più, perchè volendo portarsi col ragionata in lontananze assai più remote, saremmo al certo meritamente ripresi d' avere e tempo e fatica vanamente speso, quando si sa, che all' antichità più alta erano sulla scorta del gius delle Genti, o affatto ignoti quali divari, e molto più per tal fine il divario d' Aucupio, e di Caccia, o che i paesi da noi più di lungi pochissima, o niuna forza recar potrebbero agli usi nostri. Le Leggi per tanto, di cui gran pario, e dell' origine sua anche maggiore, si fu il Gius nostro (chiamo gius nostro il gius civil de' Romani, senza prendermi qui altra briga di decidere il gran contrasto, se possa veramente dirsi cosi, ciò qui nulla monta) questa leggi lo dicevo, che son le Greche, ci dimostrano palesemente la libertà, cha sin dallora ere nel Mondo dell' Aucupio „ *Ancept* „ è *Platone*, che ne riporta le sacra parole nel settimo *de Leg. & legumi.* „ *ancept per incultos agros montesque vagari permittatur* „ così la traduzion del *Fic.*

E sebben quest' Aucupio, per esser, dirò così, un certo sollazzo di leggiero momento, fosse tenuto da quelle leggi in vil conto, questo alla Causa nostra non è di scapito alcuno, anzi, come più sotto vedremo, giova non poco. Dopo di questo si prendano in mano le leggi Romane, e nella *L. Injuriarum* §. *ult. D. de injur.* si vedrà a note chiare non potersi senza oltraggio, e senza ingiustizia „ *quem prohibert aucupari* „. Nelle Leggi de' Longobardi *L. ult. de venat.* è proibito il tender lacci solamente a uso di Caccia grossa, congiunta la *L. 2. eod.*, non già l' uccellagione. Negli usi de' Feudi *De pace ten. & ejus viol.* §. *nemo retia*, sono vietate le reti ad i lacci, ed altri istrumenti *ad capiendas venationes*, osserviamo; non dice neanche *feras*, perchè forse si sarebbe potuto stendere anche agli uccelli, ma *venationes*, che appunto il contraddistingue da Aucupio, oltre di cha sarebbe stata un' inezia se l' Imperador Federigo I. avesse qui voluto intendere di vietar gli stromenti di mero Aucupio, il soggiugner poi subito nel §. stesso „ *nisi ad ursos, apros, vel lupos capiendos* „, sapendosi benissimo, che nè le Pantuzze, nè gli Archetti, nè la Civetta sono ordigni da prender si fatti Animali. Si son trovati bensì, e Legislatori e Sovrani, i quali o per una cagione, o per l' altra, hanno mostrato talento e vaghezza de' volanti ancora o più piccioletti e più vili, o più squisiti e più rari, come d' alcuni Re barbari cel fa sapere *Cel. Rod. lib.* 5 *cap.* 2., e dell' Imper. Alesf. Sev. lo abbiam da *Lampridio*, e d' Antonino Geta, da *Elio Spart.*, per quei suoi spectosissimi pranzi, a niuno però, per quanto sappiamo da' libri della ragion comune, è venuto fatto giammai di pubblicarne divieto, o d' intimar pena a chi ne volessa far preda, ciocchè sia d' alcun lume, che abbiamo da privati Scrittori, sopra di che ascolteremo più sotto i loro pareri. Tra' Capitolari di Carlo M. presso il *Bal. cap. de villis num.* 40. si leggono è vero distintamente descritte alcune specie d' Uccelli da aversi in singolare riguardo, ma questi altri non sono, che Pavoni, Fagiani, Pernici, ed alcuni più, per grandezza o per gusto simili a questi.

Ma per venir più allo stretto, e scender così trascorrendo a contemplar quella leggi, e quelle consuetudini, le quali oggidì comunemente s' osservano nelle Genti, anche dopo trovato e messo ad effetto il diritto privativo di Caccia, guardiamo che cosa ce ne attestano gli Scrittori. Della consuetudine delle Germanie, ne fanno fede *Arnoldo Vinn.*, e *Gior. Adamo Struv.*, Scrittori di quel paese, nel quale si sa con quale studio e con

e con qual gelosia si serbino le Bandite per una certa in quei Popoli naturale, e da' magnanimi loro Antenati ereditata inclinazione alla Caccia, al dir di *Cesare* (checchè altri abbia detto di questo Autore) *De Bello Gall. lib. 6 n. 5.* Il primo di questi adunque sul §. *Illud* 23. *Inst. tit. de rer. div.* dopo di avere parlato della proibizion della Caccia, „ *Aucupii*, dice, *laxior libertas* „ indi passando a un sol genere d' Aucupio che per un certo suo particolare riguardo quasi è riserbato in Bandite cioè „ *longa amite* „ ci da chiaramente a vedere che tutto il resto non è vietato. Il secondo poi *Lib.* 2 *tit.* 1. *Jurisprud. Rom. Germ. num.* 41. chiama la preda degli uccelletti minuti „ *possessio juris reliquata* „ vale a dire di quel gius per cui „ *Feræ bestiæ, & volucres, & pisces, & omnia animalia, quæ mari cœlo & terra nascuntur, simul atque ab aliquo capta fuerint, jure gentium statim illius esse incipiunt* „ §. *Feræ* 12. *Instit. tit. de rer. div. L.* 1. *in pr. D. de acquir. vel amitt. poss.* E comecchè egli discenda per fino a parlare di alcune specie d' Uccelli di mezzana qualità, pur come ho detto la Caccia de volatili di minor pregio sulle parole della legge, che egli quivi riporta, ce la fa comparire per libera a tutti.

Il *Crusser* Spagnuolo ci rende testimonianza delle costumanze e de Bandi di quei Regni, 2 *part. relect. reg. peccatum* §. 8. *num* 3. dove contando i divieti della Caccia, fatti più a riguardo degli stromenti e delle stagioni, che d' altro, ci afferma esser proibito il solo Aucupio delle Pernici; e questo ancora non sempre, ma in certi tempi.

Bartol. Cæpe. ad consuet. Burg. tit. de For. §. 7 tragli animali che in quelle Provincie possono cader sotto bando rammenta solo „ *Capreolos*, *Lepores*, *Perdices* „.

Degli Angli *Polid. Verg. de Inv. rerum lib.* 3. *cap.* 5. scrive così che non può nemmeno cadere in dubbio se l' Aucupio vi sia permesso o no, dacchè le Bandite di quell' inclita Gente consistono in Parchi chiusi, e in Serragli fatti da ciascheduno sul proprio, della qual cosa come anco usata fre essi ne' tempi antichi ne abbiamo riprouove anche in *Cæs. de B. G. lib.* 5. *num.* 5. Questa si che è una foggia di far bandite, contro di cui ne la Giurisprudenza, ne la Teologia troverà mai un neo da riprendere. E le più moderne leggi, le quali appresso questa Nazione tuttora si osservano, oltre che per lo più trattano esse pure di Parchi, di Conigliere, e d altri luoghi destinati precisemente all uso della Caccia dal Padron del terreno, in cui le Fiere per si fatta guisa si conservano e si custodiscono, ristringono altresì la penal proibizione e 'l divieto a' soli Animali più scelti; cioè singolermente a' Cervi, alle Lepri, a' Conigli, a' Fagiani, alle Pernici, agli Aironi, all' Anatre, e a' Cigni, prede tutte nobili e grosse. Vedasi il Dizionario di *Chambers* modernamente tradotto alla parola „ *Cacciagione* „ Tom. 2.

Arnaldo Reyger poi in *Thes. Juris V. venatio num* 41. pigliando l' affare in più alti principj, e riducendo co' Dottori da esso citati questo diritto a una specie di Regalia, lo limita altresì al genere delle Fiere maggiori.

Conviene letteralmente il *Loyseau* nel Trat. *de gen. prim. juris*, cap. 15. n. 16. e anche più precisamente insegna, che all' Imperadore, e agli altri Magnati, a' quali ei lo concede, compete il gius „ *venandi majores Feras* „.

Venendo alle nostra Italia, sentiamo gli Autori, i quali scrivevano in due de' più fioriti e celebri Stati, vale a dire di Napoli, e di Milano. Quanto al primo *Matt. de Affl.* sul Libro 3 de' Feudi *de pace ten. &c.* §. *Nemo retia*, ci avvisa che in quelle Monarchia sol non è lecito l' uccellare a' Fagiani, e alle Pernici. Quanto al secondo il *Bossi. de regal. num.* 42. tralle qualità degli Animali selvatichi, che posson venire in bando nomina „ *Lepores*, *Perdices*, & *hujusmodi* „.

Ma questo non è il più importante del nostro discorso, e tutti questi ridunar si porrebbe; sicchè basterà l' avergli dato così quasi in trascorso un' occhiata, il più importente si è, venire all' esame delle leggi di questi Stati, dacchè quantunque le leggi altrui, e possano cresser peso ed altre di pari argomento, e quando per avventura fosser men chiare, porger soggetto di verisimile inter-

petrazione e di lume, nulladimeno resterà sempre il punto della Questione dubbioso, finchè non determini una legge propria e vegliante della Città nella quale si ventila il caso.

Ma prima di passare a recare in mezzo, ed osservar queste leggi, mi par necessario il preporre, quasi per fondamento del mio ragionare, che tutti concordemente i Dottori Teologi a Giureconsulti, anche i più facili ed a sì fatta proibizioni meno contrarj, convengono in questo principio, che la proibizion delle Cacce, tra universali ragionevoli e giuste cagioni, separatamente può avere. La prima, perchè si mantengano, o per dir meglio, perchè non si spengano affatto le specie degli Animali salvatichi a fieri, permessa indistintamente a tutti la caccia, massimamente in certe stagioni, e con certi ordigni. La seconda, perchè gli uomini presi da questo profitto, e da questo piacere, non abbandonino gli esercizj e i mestieri, per cui l'umana vita, il commercio e la società comodamente e con agio si mantiene. La terza, che poi si dirama variamente e si parte, l'onesta e profittevole ricreazion de' Sovrani, di cui ritornerà in altro luogo, occasione più acconcia di far parole. Questo principio solo, e questa verità sarebbe, per mio avviso, idonea e sufficiente a disgombrar qualunque dubbiezza e ambiguità da tutte le leggi di Caccia, senz'altro più, per provare che niuna di esse può darsi, la quale in vietando le Cacce, intender si debba comprendere la proibizion dell'Aucupio, del quale trattiamo, conciossiacosachè non possa intervenire giammai, che quand'anche di tempo in tempo si pigliasser così tutti i Pettirossi, che compariscono nel Paese, e vanno e tornano, e perciò migratori quasi latinamente son detti, nulladimeno non potrebbe mai dirsi a ragione, che per questo farsi di preda, fosse mira per devastar la regione, *ἔρημον ποιῆσαι*, anzi neppure che fosse per sofferire un menomo che di diminuzione la razza ferina; nè altresì potrebbe per tutto questo a ragione supporsi, che questa sorta di occupazione a di trattenimento gli uomini dietro a sè perdutamente tirasse, nè che in parte alcuna venisse per questo scemato a' Sovrani il sollazzo ad il frutto di andare a Caccia, i quali non avere l'intendimento loro a così fatte leggierissime cose rivolto, ed un giusto pensare ce lo persuade, e la sperienza medesima manifestamente il dimostra. Ciò però nonostante, per rendere i Avversarj più soddisfatti a più pago, e per dare alla Causa uno spiegamento più amplo, venghiamo alle leggi nostre.

Io dunque osservo nella Legge general delle Cacce dell'anno 1622. quella con cui viviamo, quanto prolissa per dire il vero, altrettanto inviluppata e perplessa, sicchè coll'andar del tempo, convenne poi farne un'altra per dichiararla, come vedremo, osservo (dico) che posti e pubblicati i Territorj eretti in Bandita, si fanno in essa dua distinzioni, una di Animali, l'altra di Stromenti. Gli Animali si ripartono in due classi, di proibiti, e di non proibiti. Gli Stromenti altresì si dividono in vietati del tutto nelle Bandite, e in vietati solamente *ad certum usum*. Gli Stromenti vietati del tutto, e solo permessi per modo di passo, sono gli Archibusi e le Balestre, quali non possono in esse, in forza di detta legge, stata però ultimamente corretta, nè ritenersi, nè usarsi in conto alcuno, ancorchè fosse ad Animali non proibiti *cap. 1. §. Che parimente non sia lecito*, co' due seguenti. Gli Stromenti proibiti solo *ad certum usum* sono Frugnoli, Lacci, Reti, e ordigni simili (tra' quali però neppure per ombra si nomina mai la Civetta.) atti a pigliare gli Animali proibiti. §. *Che in dette Bandite*. Gli Animali proibiti si dichiara tassativamente, che sono Porci salvatichi, Cervi, Daini, Caprei, Lepri, Fagiani, Starne, Francolini, Coturnici, e Colombi di Colombaja, e niun'altro più. §. *Dichiarando in prima*, non proibiti ogni altra specie di essi.

Da questi due testi, che sono i sommi capi di questa legge, ne viene per chiara ad aperta conseguenza la libertà dell'AUCUPIO DE' PETTIROSSI A CIVETTA. Avvengachè la Bandita, o sia il gius privativo della Caccia e dell'Uccellagione, non essend' altro, che una proibizion di pigliare una o più specie di

Fie-

Fiere, o di valersi di alcuni ordigni, dentro a una certa e determinata circoscrizione di Paese, ove nè l'Animale, nè l'Istromento è vietato, siccome nella presente controversia interviene, ben si raccoglie dall'addotte poc'anzi distinzione di Animali e di Ordigni, e meglio successivamente si proverà, la trasgressione non può aver luogo giammai Breve, ed al caso. Per contraffare alla legge generale delle Bandite, è necessario che intervenga o presa effettuata o tentata di Animal proibito con qualsivoglia stromento, o uso di stromento per se medesimo proibito a qualsivoglia Animale. L'argomento fin qui è stringentissimo, e non par che lasci scampo da escirne, molto più, che così anche unirò e insegnò *Seb. Med.* nel Tratt. *de Venat.* estendo le medesime nostre leggi, quest. 10. num. 5.

Ma quantunque nella predetta legge, o in quant'altre fin qui si sono vedute, non apparisca giammai quella interdizione della Civetta, ha però giudicato il Difensor dell'accusa di averla trovata e dedotta da una generalità di parole, che in essa legge si osserva, e vigorosamente per ciò ci si è posto a fronte con un par di obietti.

Il primo, che essendo stato dalle predetta legge descritti alcuni stromenti, come permessi agli Uccelli non proibiti, non si vede tra essi noverata la Civetta. L'altro, che non essendo la Civetta uno degli ordigni non eccettuati resta compreso nella proibizione. Così per adesso allego io i sentimenti di questo Dottore, per dar maggior campo alla difesa; qualchè altra cosa di più la sentiremo trà poco.

Per rispondere a questi obietti con ordine chiaro, prima convien proporsi avanti agli occhi tutto il sistema, e tutta l'idea dalla legge; quindi ponendo mano alle regole di ragione più ferme, tirar da essa il suo diritto e legittimo senso.

Adunque per qual che appartiene al primo, non serve che questo istromento di cui si tratta, non sia espressamente permesso, ma bisogna che sia espressamente proibito. La ragion di questo è ben chiara, perchè trattandosi della natural libertà, in cui son tutti gli uomini, anche per espressa ordinazione Divina, di prendere, e di far sue le Fiere selvagge, perchè libertà così fatta venga lor tolta ci vuole, qualora si prendono a distinguere e numerare a una a una la specie di questa proibizione, come se questa legge, ci vuole, dico, una proibizione individua e precisa, sicchè ciò che è per avventura espresso in un senso, non nuoce ad altro diverso, ove non milita per lo meno la stessa parità di ragione. Ma che dissi la stessa parità di ragione? Anzi io doveva dire, trattando il nostro argomento, ove si truova una tale disuguaglianza, che spegne affatto le ragion della legge. Onde se sono espressamente permessi i boschetti, le frasconaje, le ragne, ed altre reti §. *Dichiarando medesimo*, che sono stromenti di maggior pericolo per gli Animali proibiti, e di far prede molto maggiori, a chi poteva mai venire in capo il dubitare se fosse permessa la Civetta? E' espressamente permesse l'uccellatura de' Tordi e delle Merle §. *detto*, chi potea mai darsi ad intendere, che dovesse rivocarsi in questione se si concedeva o no, l'uccellatura de Pettirossi e degli Scriccioli? Certo disconveniva alla maestà della legge, lo stendere a minutezze si fatte, quando essa di più, dopo di avere nominato in individuo come permessi, le Merle e i Tordi, soggiugne immediatamente „ *e altri Uccelli non proibiti* „ di che, prego, di che intende la legge in queste parole? Ma il caso più notabile è, secondochè appresso più manifestamente sporrò, che solo intese, e in pratica ricevute, come vietate sono quelle maniere che come tali in individuo ed a nome proposte e descritte ci sono del Bandi, e niun'altra mai. Sen per appunto il solo Aucupio a Civetta, ha avuto a talento degli Avversarj questa disgrazia, o privilegio che dir vogliamo, di costituire da se un proprio e singolar genere di divieto, restandosene così in mezzo aria ed in mezzo, escluso per una parte dal ringo e dalla serie degli strumenti vietati per volontà del Legislatore, che tra vietati noi noverò, e non ricevuto per l'altra tra quegli stromenti, che pur'essendo d'una medesima qualità, d'una stessa natura, negati non sono, nè mai il sono stati.

La

La legge, nel numerare gli stromenti permessi agli Uccelli non proibiti, solo fece menzione di quegli, su' quali poteva cadere dubbiezza, attesa la lor qualità capace di far grosse prede, e massimamente di servire a prendere anche gli Uccelli difesi, come per esempio sono i Paretai, o le Reti, e non ostante gli dichiarò permessi. Degli altri ordigni poi incapaci affatto per natura loro di stendersi a prender gli Uccelli vietati, come son la Civetta, gli Archetti, e altri simili, de' quali meglio discorreremo più sotto, di quasi dico era del tutto importuno, se non assurdo il farne menzione. E la ragione è chiarissima; poichè a chi legge il Bando, apparisce tosto, che l' intenzione ed il fine del Legislatore, era solo il mantener salvi e sicuri dall' esser presi i Fagiani, i Francolini, le Coturnici, le Lepri, ed altri di questi più grossi Animali, posti nel genere de' difesi, a perciò interdisse gli Stromenti adattati a questa sorte di preda, su' pericolosi, su dubbj, ne fece la propria determinazione, degl' inetti e degl' improporzionati non ne fe motto. Qual cosa più piana e più andante di questa? In una parola, il vero ultimo fin della legge è la conservazione il mantenimento degli Animali prescelti; l' interdizione degli Strumenti è il mezzo. Quegli arnesi che parvero alla legge medesima potere opporsi a questo fine gli espresse, e gli proibì. Chi vuole adesso soptaggiugner qui, e con una, stetti per dire, dissipita giunta, alterare e mettere sottosopra tutta la sua e costante economia, tutta la consonanza di quell' Editto, sopra la quale, come vedrem meglio appresso, tutto consiste e si regge?

Quanto al secondo obietto, la risposta quanto è più facile, tanto è altresì più efficace a più forte, come raccolta dalla stessa lettera della legge, e avvalorata da tutti i generi di una interpetrazione autorevole poderosa e fondata. Dice la legge, esser punibile chi fosse trovato per le Bandite a cacciare, e chi fosse trovato a uccellare, o in atto di tali cose con Balestre, Reti, Lacci, e generalmente „ *altri ordigni proibiti*, e *non eccettuati* „

Chiarissimo è dunque, che due insaparabili condizioni si richieggono in questi ordigni così generalmente proferiti e proposti, vale a dire, e che sieno del genere da' proibiti, e unitamente e insieme non eccettuati; l' una qualità senza l' altra non è, secondo la letterale letteralissima disposizione del Testo, da per se sola bastante. Ma lo Scrivente Avversario che ha fatto? Vedendo, che queste qualità o condizioni, che dir vogliamo, non concorrevano nell' Aucupio della Civetta, cha certamente in tutta quanta la legge non si vede per le Bandite interdetto mai, ha preso la particella congiuntiva per la disgiuntiva, e facendo forza alla lettera, e strappandola dal suo proprio e nativo significato, ha stravolto il sentimento del Bando, e contro alle regole non dirò di grammatica, ma di *lingua, che chiami mamma e babbo*, e contro a tutti i principj, e agli assiomi più celebri e più praticati di ragione, ha steso così, ha dilatato a capriccio la causa favorabilissima della libertà, a tutti gli uomini in sì fatte cose spettante, con far quest' onore alla causa comune, ed allo stessa legge, che dov essa intesa pel suo diritto è una costruzione non indiscreta non dura, intesa secondo il cervello dell Avversario, doventa un aspro, e ruvido domma, talchè un Villanello, che tende sull' aja una pagliuzza impaniata, per pigliare una passera, è reo della trasgressione, e cade nella pena del Bando. Ma che dissi una pagliuzza impaniata? Se per incorrere nella censura della legge, bastano solo ordigni non eccettuati, senza che sieno insieme dalla legge medesima espressamente proibiti, un fischio, un quagliere, che si truovi in mano qualchè disgraziato, passando per una Bandita, una formica o una mosca, che egli abbia addosso, di quelle, con cui si adescan gli uccelli [e gli porrebbe su questo esser anche citato contro, un *S. Agost.* il quale nel Tratt. 2. *in Jo* cap. 1. in occasion del discorso del Manicheo perfido e furbo, che tese belbello la trappola all' Ortodosso, descrisseci queste mosche come un' arnese ben proprio e fin' a que' tempi noto, d' Aucupio] son bastantissimi a farlo reo della violazion della legge, la quale sì fatti ordigni è ve-

vero che non proibisce, me è altrettanto certo, che non eccettua. Ma in un' Avvocato o Difensor di un' accusa di queste sorta, questo non due fai molta specie „ *similem habent labra lactucam* „ fu, el dir di *Lucilio*, il motto leggiadro, che trasse le risa a Quel famoso ἀγέλαστος, imbattutosi un giorno per avventura in un Somiero, il qual pasceva sloppioni.

Ma questo è ancor poco. Che ha fatto adunque di più costui per provarsi a rinchiudere e *Δαβίαστας ἢ ἄνευ*, nella proibizion, le Civette? Dove il Testo della legge dice, come io qui sopra l' ho addotto „ *e altre ordigni proibiti*, e *non eccettuati* „ egli affigurando e guastando, e quento ella disposizione, e quanto al sentimento le parole, ha allegato il Testo medesimo così „ *e altri ordigni proibiti*, *e non proibiti*, *e non eccettuati* „. O endate ora voi a raccapezzare, se vi de l' enimo, la risposta a questa tessitura di voci, a un nidio di queste rezza, e uscire, se ne tineate col filo la eia, de queste Cretica mole. Che dite? La Civetta è degli ordigni proibiti, eccoci già chiaramente dati nel laccio. Che è de' non proibiti? Eccoci pur nelle medesime torbici, perchè ancha il non proibito è proibito „ *Periclitamur responsione*, *& quasi inter duos scopulos*, *& quandam necessitatis συμπλεγάδας*, *hinc atque inde causa naufragium sustinemus* „. Con simil frase spiegava un dì *S. Girolamo* i suoi più belli ed eruditi lamenti contra l' inverecondo questioni di Gioviniano nel libro 1. Succede qui ell' Avversario mirabilmente, tutto l' opposto di quello che succedette una volta, in un' accusa di simil natura, a un certo Eruzio. Perocchè dice Costui, al dire di *Cic. pro Sex. Rosc.* „ *in maledica*, *nugatoriaque accusatione*, *quomodo crimen commenticium confirmaret*, *non inveniebat*; questo buono Avvocato non s' è perduto sì d' enimo, me ben, nella foggia qui dimostrata, ha saputo trovarlo, onde a me poi malavventurosamente interviene ciò che intervenne e Cicerone medesimo „ *in Causa optima* „, sicchè seguitando il contesto della eloquenza Tulliene mi convien confessare al pari „ *Ego nec tam leves qua ratione infirmem ac diluam*, *reperire non possum* „ Or

su dunque sien punibili pure tutti coloro, che adopran nelle Bandite gli strumenti proibiti, e i non proibiti; noi cediam volentieri le causa all' Avversario, me lasciamo al giudizio del Pubblico il formere il carattere di quest' Uomo, al quale interviene di mettere in atti pubblici, ed in stampa tramandare memorie alterazioni di questa sorte, οὐ τραγικὰ, in fede mia, οὐ τραγικά ἔτι ταῦτα, ἀλλὰ παρατραγῳδά. *Dion. Long. de subl.* sez. 3.

Non era al certo, non era el goffo e fuori di se, chi compilò quest' Editto, che volesse proporci in vece di un Bando, non dirò un ditteto da Licofrone o da Eraclito, dirò bensì, un deimin da Oreste, o un enimme da Antifane, o da Panarci, ὃ, τι φέρων τι, μὴ φέρει. *Lignum non lignum*, *avis non avis*, *vir non vir*, *saxum non saxum* „ *Athen.* lib. 10. cap. 16. e 17. Il nostro *Dante* „ *egli è*, *non è* „, nè noi grazie el Cielo si goffi siemo (quantunque non Edipi) ne tanto sunti di noi, che non abbiamo occhi da scernere e combinare quattro parole in piano vulgare. E questa è la base primeria sopra di cui s appoggia l' Inquisizione formata contra l' Abate Giovanni Tosi. Ma non finiscon già qui gli equivoci di questo solenne Legale; imperciocchè non considerando egli tutta l' armonia, tutto il contesto della legge, ma imbattendosi lì nell' addotto §., e quasi el primo alloggio fermato, ha preso la disposizione di esso, per una vastissima indefinita determinazione, adattabile a un genere universal di divieto, e come cosa nata di nuovo lì, quando realmente e chi rivolge tutto l' Editto si fe subito manifesto, che questo §. è una limitatissima parte del Bando, nel quale si stabilisce e si pone una certa e particolare emenda, per una trasgressione particolare e certa, sopra di cosa già detta, e ad altr' effetto toccare altrove.

Ora perchè meglio si renda noto il senso, e la disposizion delle legge, in ordine ai detti de me, convien qui recarsi alla mente la distinzion mentovata poc' anzi degli Animali, e degli stromenti, che dalla legge si fa. Gli stromenti, altri son proibiti in tutto e per tutto [ripetiamo la stessa cosa per facilitare il discorso]

corso] altri sol per lo tale, o lo tal' uso. Or quanto agli stromenti del primo genere, se parliamo degli Archibusi, non appartengono a questa parte del Bando, perchè di essi dalla legge si tratta in proprj e separati luoghi, con distinguerne tutti i casi, di uso con effetto, di uso senza effetto, di delazione, di ritenzione, e di qualità di Animali uccisi §. *Che dentro*, §. *Che non sia lecito*, col §. seguente. Se parliamo delle Balestre, queste siccome saggiamente non parve al Legislatore di mandarle al pari con gli Archibusi, ne di trattarne in altro luogo unicamente separatamente ed apposta, per quel che porta il disposto di questo §. furono rigettate ed annessa qua, tra gli stromenti minori.

Gli ordigni del secondo genere, son anch' essi proibiti prima così in complesso, ma poi in parte eccettuati, in parte no. Non eccettuati, quanto agli Animali proibiti, eccettuati quanto a' non proibiti, vale a dire, per pigliar Merle, Tordi, e altri simili Uccelli §. *Dichiarando nondimeno*. In oltre Porci salvatichi, Cervi, e Daini ne' proprj beni a cultura, §. *Dichiarando ancora*. In questi adunque in quanto eccettuati non sono s' avverano letteralmente i termini della legge, perchè contengono in se unitamente l' una e l' altra qualità di proibiti e di non eccettuati, e in conseguenza in questi, e non in altri cade qui la proibizion dell' Editto, voglio dire non tanto nelle Balestre per la sopraddetta ragione, nelle Reti e ne' Lacci, che nel §. opposto distintamente s' esprimono, ma anche nelle Buche cieche, ne' Frugnoli, nelle Tagliuole ec. che sotto le parole generiche si comprendono, e de' quali pure in altri luoghi si era dal Placito già fatta menzione, ma per un fine diverso.

Assiste a questo discorso la regola e la dottrina insegnata su questo punto dal gran Comentatore *Andr. de Isern.* sulla citata Stat. di Federigo, si celebre in questa materia, e dietro ad esso dall' *Afflit. lib. 3. de Feud. de pace ten. &c* vale a dire, che ne' casi simili al nostro, quando gli Editti vietano con parole generiche gli stromenti di Caccia, sotto questa generalità, non s' intendon compresi, se non gli stromenti simili a quegli, che in altri luoghi il Bando ha espressamente per avventura vietato. Ecco le parole dell' insigne Dottore. „ ALIA *instrumenta intelligantur ibi* SIMILIA, *idest retibus & laqueis, non poterit quis facere foveam, ne ibi cadant Cervi & alia Animalia, ex quo ista fovea aequiparantur retibus & laqueis* „, meglio non poteva al certo egli dire, ne più preciso, se egli avesse avuto davanti per comentarlo il §., di cui si ragiona adesso. Ora qual' avvi in tutta la estension della legge, stromento vietato, che simile o pari a ragion dir si possa, alla Civetta? Non gli Archibusi, non le Balestra, non la Tagliuola, non la Bucha cieche, non i Frugnoli, non i Lacci, non i Copertoi, non gli Escatr, non il Bucine, non il Bue, non i Cani. Altro di proibito non so ritrovar io nel Bando, ne so per altra parte in tutta questa schiera d' arnesi, ritrovare un vestigio, una larva della Civetta e de' Panioni, co' quali a Pettirossi s' uccella, onde per la rassomiglianza agli stromenti proibiti, presumer si possa il divieto anch' in essi. Ne muova il ricorrere il ritornare che fa la legge a vietar di nuovo, o per dir meglio a indicare ad a ripigliare ciò che era già altre volta da essa stato vietato. Primo, perchè egli è ben noto, non esser inusitato, che nella Sanzione, in quella parte cioè della legge, ove si pone la pena si ripetano così in epilogo le proibizioni, ad effetto di far cadere sopra di esse con determinazione e con evidenza più certa l' intimazion del gastigo. Secondo, perchè conveniva qui distinguere e separare dagli altri questo genere di cose interdette, a riguardo della punizione medesima, che vi s' impone, distinta e separata dalle altre. Nella qual cosa consiste tutto il disposto di questo §. come già ho accennato, secondo lo stile, che anco si tiene in una lunghissima filza di altri immediatamente precedenti, non di crear di nuovo come in sostanza una proibizione diversa. E così per intelligenza maggiore, chi fosse trovato in atto (questo è il disposto, questo è il caso preciso del §. addotto) di far Bucha cieche, di tender Lacci, o Tagliuola a Cervi, Porci, Daini fuori de' proprj Beni, cade in questa parte dal

del Bando, come adopranti stromenti proibiti per se medesimi ed in complesso, e quanto al detto caso non eccettuati. Che fosse colto in atto d'andare a Frugnolo, di tender coperto a qualche genere d'uccelli proibiti, e specialmente a contemplazione della Balestre, d'andare in cerca e di tener dietro anche a' non proibiti, si fa per l'istessa ragione violator della legge. Della qual cosa si vede ancora quanto impropriamente si voglia adattato all' Abate Giovanni Tosi, il disposto di questo §., che non in atto di cacciare o uccellare, ma per una Via pubblica andante a suo viaggio fu soprafatto e trovato; caso qui appunto in questo §. stesso letteralmente eccettuato anche negli stromenti espressamente negati. Per metter più in chiaro questo discorso, veggo ben io, che sarebbe assai confacevole il por qui sotto gli occhi di chi leggerà questi fogli, tutta distesamente la legge, ma come ha di grazia da farsi? Si tratta d'un volume di sessantadue carte. Badi per tanto l'averla or qua or là così sparsamente indicata; poichè non essendo sì rara, potrà ciascheduno riscontrarla a talento suo, il che massimamente io confido, che avranno la sofferenza di fare gl' Illustrissimi Giudici.

Ma io mi contento, starei per dire, che tutto il ragionato fin qui in leggiero conto si tenga, e che si sospenda tuttora il giudicar dell' assunto, finchè non ci si rappresenti in una più limpida ancora a più luminosa sembianza.

Vediamo adunque se questo discorso riceve per altre parti qualche maggior luce, onde possa meglio apparire il vero senso di questa legge, e se ha fondamento non tanto stabile e fermo, quant' anche evidente e sensibile agli occhi d'ognuno.

Scenda da tre principj, quasi da tre gran fonti, lo schiarimento, e la sana autorevole interpetrazion d' una legge; o da un'altra novella legge, la qual sorga dopo, qual giorno a diradarne la tenebre *L. Cum de novo jure*, 10. *C. de Leg. & const. Pr.*, o dalla costumanza e dall' uso, *L. Si de interpretatione* 37. *D. de Leg. & S. C.*, o dal sentimento de' Prudenti, *§. Responsa prudentum, Inst. tit. de jur. nat. &c.*, e ciascheduno da queste capi è per se solo bastevolissimo a farne sicuri nell' intelligenza di qualsivoglia Domma o Statuto. Or nel caso nostro, non una di queste spezie, ma tuttetre concorrono con ammirabile consentimento a favoreggiare la Causa.

Venga per tanto in mezzo, venga primieramente una legge fatta apposta, come nel proemio di esse si dice, per dichiarare la Legge generale dell' Anno 1642. parlo del Bando sopra le Carte e Pesche promulgato il dì 12. d'Aprile l' Anno 1681. rinnovato letteralmente il dì 20. Maggio 1695. il quale al §. secondo, ove si tratta degli stromenti vietati di minor qualità, sopra di cui la Legge generale già detta appariva confusa e dubbiosa, gli dichiara, gli tassa e gli espone così „ *Non si possa ancora da nessuno tendere nelle prefate Bandite di S. A. S. pendole, lacci, gabbie, gabbione, lastre, schiacce o altri ordigni atti a pigliare o ammazzare Storne o Coturnio, o altri animale proibiti sotto la pena &c.* „. Ora supposto e stabilito qui, che la Civetta, nè in questa, nè in altra legge sia alpressamente giammai vietata, e che per ciò non si possa intendere proibita se non che sotto la generale parola „ *o altri ordigni atti a pigliare o ammazzare Storni o Coturnio, o altri animali proibiti* „ uno de' due conviene qui confessare; o che la Civetta e i panioni sono ordigni atti a pigliare le Storne, le Coturnici, i Fagiani, i Francolini, le Lepri, i Caprioli, e i Cignali, che sono gli animali proibiti secondo il già detto, o che la Civetta e i panioni non sono in questa quasi tanta e generale interdiziona compresi. Ce ne appelliamo per tanto al giudizio sobrio e svegliato dell' Avversario medesimo, il quale tostochè sull' evidenza di ciò che comunemente interviene avrà deciso, noi avremo in pronto da suggerirgli Scrittori gravissimi, i quali ci affermano, che l'uccellagione della Civetta non è ritrovata, nè a usa per suo destino [e questo è il caso nostro, perchè questo è lo scopo della legge], che per le minutissime spezie degli uccelli. Se non fosse per avventura la Coccoveggia magica d'Ittino, la quale in un girar d'occhi gli faceva cascar morti tutti, e piccoli e

gros-

grossi, secondo la descrizione che fecene *Aus.* nell' Idill. 9. Ecco adunque il Filolofo nel Lib. della Storia degli Animali, che tanta cure e tanta spesa costò, al cap. 1, il quale scrivendo dell' uso, che par l'uccellatura si fa delle Civette, e della preda la nomina costantemente più volte „ [illegible] „ *aviculas*. *Aviculas* altresì le disse *Gio: Jonst* nella Stor. Nat. lit. 7. cap. 1 congiunto il cap. 5. Ed il *Tasso nell'* Isseut come ascolteremo meglio dopo „ *parvas volucres* „. Il suo Volgarizzatore, secondo il gusto vago e gentile di nostra favella, con diminutivo diminuito „ *uccellinuzzi* „ *Pauf.* in *Arcad.* o sia libro 8. [illegible] *Casa*, *Sonetto* 19 „ *Augellin* „. Della Civetta per tanto, delle paniuzze, degli archetti non poteva neppure venire in idea al Savio Legislatore di far qui menzione, quando è sì noto e sì manifesto ad ognuno, che tali ordigni non si sono adoperati giammai contro al fine da lui preteso. Se fosse ei non avesse con ciò voluto, non so s' io mi dica, ridere o autenticare il caso strano e curioso dell'Orso preso alla pania, che io dipoi narrerò. Ne fece bensì menzione nel §. immediatamente seguente in queste parole „ *Si prohibisce ancora, che nessuno non solo dentro le otto miglia, ma etiam dentro le sedici miglia della Città di Firenze non possa ne* DENTRO, *ne fuora delle Bandite in modo alcuno o sotto qualsivoglia pretesto appressarsi alle Ragnaje, che non sieno sue, ne in esse entrare di giorno e di notte a caccia con Archibuso e Balestre, ne ad uccellare con Civetta, archetti, panie o con qualsivoglia altro stromento atto a pigliare o ammazzare uccelli, ne andare intorno a dette Ragnaje con detti istromenti a braccia 150. per ogni verso sotto la pena, &c* „. Su questo testo io facilmente ragiono così. Se la Civetta fosse proibita nelle Bandite, che ha mai che fare il proibirla nelle Ragnaje poste dentro le Bandite? Se nelle Bandite suppor si dovea di già proibita quanto è mai superfluo ed intempestivo il tornar di nuovo a proibire la Civetta in una porzione delle Bandite medesime, quali sono queste Ragnaje. Suppongasi di grazia che fosse divietato jeri il dar ricovero in tutto il territorio del Marchesato di Capreja a un certo genere di persone, se voi oggi sentiste, che si difende l' istesso nel Castello pur di Capreja, non direste voi subito e senza più per fede vostra, che il Legislatore delira? E se per l' opposto, ove quella prima più ampla e più generica legge non vi fosse, e si promulgasse questa seconda, e voi da questa voleste dedurre la proibizione in tutto il Territorio, o almeno non vi persuadeste, esser questo un' indizio bastevolissimo a giudicare, che l' altro più steso e più universale divieto non vi dev' essere, non si direbbe a ragione, che delirate voi? Rincresce, se non piuttosto io debbo dir mi vergogno per l' Avversario nostro, che nell' argomentare per questa Causa, convenga scendere a dar di mano a tali dimostrazioni proporzionate assai più alla fantasia d' un Fanciullo, che all' intelletto d' Uom già di tempo e di senno. Di più a chi non si presenta in un tratto la differenza, colla quale si vietano gli ordigni da Caccia nelle Bandite e nelle Ragnaje? Là, *altri ordigni atti a pigliare Animali e Uccelli proibiti*, qui, *qualsivoglia altro istromento atto a pigliare Uccelli*, fra questi si ripone la Civetta; fra quegli gli Archibusi, le Balestre, i Lacci, le Reti, ec., ma della Civetta, come di cosa evidentemente sproporzionata e inadattabile per se stessa, non si parla mai. Non pare, che ci bisognino altre parole o comento per derivarne la conseguenza favorevole a noi. Ma giacchè il discorso ci ha trasportato dalle Bandite nelle Ragnaje, non sarà inopportuno alla questione, il notar brevemente il fondamento della diversità di questi divieti. E' noto per se medesimo, che le Ragnaje per altro trovate e destinate non sono, che per le minori specie d' Aucupio, or se le già dette maniere d' uccellare, non vi fossero state allontanate, vane e di niun profitto sarebbero state al Padrone, ma non consistono già in questo le Bandite, secondochè può facilmente divisarsi ciascuno, ne mai si veggono i Principi andare in traccia delle capinere e degli scopeteguoli. In oltre giustissimo è a contemplazione delle Ragnaje, un rigor di legge più stretto, perchè qui si tratta

ta non solo di ledere il gius della Caccia, ma anche di più quella podestà, la quale ha ognuno di noi, di vietar l' ingresso sul suo a qualsivoglia Persona, anche in precisi termini di cacciare, che per le leggi delle Bandite non è stata tolta, e resta ancora nell'esser suo primo al Testo nel §. *Fera, Inst. tit. de rer. div. &c.* Ora questa podestà è quella che vien servata dalla disposizione spettante alle Ragnaje, dacchè non son' altro queste, che piccole Banditucce, cui si concede dal Bando a chiunque di stabilir negli effetti proprj, in riguardo alle quali saviamente presume l' Editto, che colui, il quale le gode, vi voglia vietato ad ogni altro l' ingresso a fin d' uccellare, come Padrone e possessore di quel breve tratto di terra; e perchè ancora può ognuno, massimamente esistendo la legge, direttamente vietare a qualunque altro la Caccia e l' uccellagione d' ogni genere su beni suoi al Testo nella *L. Divus D. de Serv. rust. praed.*

Di qui adesso conoscer potrà chiunque la forza dell' argomento recato in Atti nella Scrittura legale in questi termini „ *Se adunque la legge vuole, che ancora fuori delle Bandite nelle Ragnaje non si possa uccellare colla Civetta, molto più l' uso della Civetta resta proibito nelle Bandite* „. L' uso del senso comune, non dirò dell' artificiosa Dialettica, resterebbe proibito a chi non s' accorgesse di questa freddura, e di questo meschino sofisma, ma pure noi ci protestiam debitori di ringraziamento a chi senza di superarci sul con mente, senza alterare il gius, od i fatti, e con quattro parole si salda la piaga

Miser Catulle desinas ineptire.

Per tutto l' assunto di questo §. fa ottimamente la *L. In suo jure D. de R. I.*

Ma ritorniamo in sentiero, e ponghiam gli occhi sopra il secondo interpetre della citata legge, voglio dir sopra l' uso. Niuno può negare, come cosa universalmente palese e notoria di fatto, che si tolleri e che si permetta per tutte le Bandite, quella specie d' uccellatura, onde sogliono i Villanelli sul fin d' Agosto e il capo di Settembre, prendere gli uccelletti più minuti di macchia, la quale nel proprio nostro dialetto, tesa d' archetti si chiama. Niuno può egualmente negare, che si concedano e si lascino altresì correre per le Bandite le gabbiuole piccole a brevi, le schiacciuole, le spighe, i chiurli, ed altri ingegni e maniere, colle quali si pigliano e solo pigliar si possono, le Allodette, i Fringuelli, le Passere, e somiglianti animalucci di penna; e pure per altra parte egli è più che certo, che niuno di questi è dalla legge eccettuato in individuo ed a nome, or donde interviene tutto questo? Interviene in primo luogo dalla ragione e dalla dottrina insegnata da' due già detti Maestri, e da noi poc' avanti descritta, cioè che questi ordigni non hanno somiglianza veruna col genere de' vietati, interviene in secondo luogo, perchè sebbene queste fogge d' Aucupio non si veggono eccettuate, non si veggono neppur proibite, e così manca loro una delle qualità, che il Bando ricerca per non permetterle, e render meritevol di pena chi se ne serve, interviene finalmente in terzo luogo, perchè la legge del 1681, la qual dichiarò e interpetrò l' altra del 1622, comecchè nominasse, e sponesse come difesi, una non piccola serie d' ordigni, pur sopra la Civetta, gli archetti ec. mantenne un' alto silenzio, sebbene gli avesse può dirsi avanti agli occhi, sicchè immediatamente trattando delle Ragnaje gli ricordò gli espresse gli proibì. Per lo che, lasciate in disparte le trasfine regole di ragione, mi varrò qui d' un elegante argomento di *S. Girol. adv. Helv.*, e poi d' un altro di *Cic. pro L. Corn. Balbo*. Se l' Avversario vuole, che noi gli concediamo, che la Civetta nelle Ragnaje non si permetta, ha ben ragione, gliele accordiamo „ *credimus, quia legimus* „ ma trattandosi poi delle Bandite bisogna, che egli per la giustissima regola de' contrarj, e per una conveniente e necessaria corrispondenza a' detti nostri, non si allontani, e non si ritiri dall' accordare a noi che gli rispondiamo „ *non credimus, quia non legimus* „. Andiamo adesso a *Cicerone* „ *Si exceptio facit ne liceat* „ ecco il caso delle Ragnaje, nelle quali tragli ordigni proibiti si nomina e si eccettua anche quello della Civetta „ *ibi necesse est licere ubi non est exceptum* „ ecco il caso per appunto del-

 le

le Bandite, nelle quali l' uccellagione della Civetta ne si nomina mai, ne s' eccettua. Così argomentavano un giorno, e gloriosamente vincevano in controversie d' altro calibro questi due Uomini, ciascheduno nel suo genere incomparabili, oltre al saper de' quali poco, o nulla più là è ito fin' ora l' umano ingegno. E quanto alla pratica, che di essa Civetta precisamente si tiene nelle Bandite, alcuna cosa ne abbiamo già detta a principio, e ne tratteremo anche appresso, in luogo più acconcio, e ne trarremo argomenti più proprj, più particolari, e più vivi.

Venendo adesso al terzo genere d' interpetrazione, che può ricevere questa legge, cioè al sentimento de' Prudenti, è da sapere, che nel ventilarsi a principio la natura di questa Causa, il Magistrato degli Otto sulla scorta degli egregj, e chiarissimi suoi Presidenti trasmesse all' Imperial Consiglio di Reggenza un' Informazione in guisa di pareri, nella quale palesando i suoi sentimenti, fu di parere non esser luogo a questo giudizio, come per trapassamento de' Bandi di Caccia, poichè in realtà esaminata ben la questione, non gli sembrava di ritrovarvelo.

Ora a chi mai doveva meglio esser noto il vero, e legittimo senso di queste leggi, che a questo Magistrato, che a questi gravissimi Uomini, a' quali oltre l' intrinseca loro autorità, è sempre appartenuto fin qui di custodire le leggi di Caccia, e con esse alla mano giudicare, e risolvere le questioni. Più ancora, quel Bando medesimo, che contro di noi si allega, siccome ancor tutti gli altri in questa materia, pubblicati e intimati immediatamente da altri non sono, che dagli Spettabili Signori Otto di Guardia e Balìa della Città di Firenze, secondochè essi luminosamente portano in fronte. Or questo non è omai più un interpetrar da Prudente, ma si direbbe piuttosto quasi un pronunziare, un decidere da Legislatore.

Da tutto ciò si raccoglie la replica al terzo ed ultimo obietto, che abbiamo nella risposta in atri legale Scrittura, del darsi cioè talora licenza d' andare a civettare per le Bandite, avvengachè salva la verità del caso (dacchè in Processo apparisce tutto l' opposto), e salve le circostanze, le quali noi non vogliamo anche così del tutto negare, che in qualche evento possano rendere questa licenza opportuna e giovevole; quand' anche ottimamente non si sapesse, e per la cotidiana sperienza, e per le pruove degli Atti, che l' universale del Popolo senza contradizion, senza noia, è sempre andato a civettare per le Bandite, ove provato si è, non esservi in fonte proibizion di tal sorte, l' obietto per se medesimo si distrugge e nulla ci nuoce. E' troppo chiaro a questo proposito il Consiglio 197. del *Deciana* riportato ed approvato dal *Cave Kav. part. 2. cap. 2. num. 91.*, e dall' *Aug. de Del. part. 1. cap. 21. num. 3. v. sed contrarium*, i quali trattando giusto questa questione, se dalla licenze date a soggetto di Caccia, se ne possa dedurre la proibizione della Bandita, affermano concordemente di no, poichè dicon' eglino la modestia e la soavità di chi giudicò convenirgli chiarirsi a quest' atto, non ha da nuocere alla causa comune, e quasi formar di nuovo una legge, che prima non v' era; ed è manifestissimo che la facilità di costui non avrà sofferto repulsa, anzi la grazia, se grazia ha da chiamarsi, gli sarà stata accordata tanto più facilmente, quanto è più agevole l' ottenerla, quando non ha da porsi in bilancia la giusta cagione di dispensar nelle leggi, ai sostenuti per rettitudine di governo, i Superiori ad aver sempre la mira.

Non è punto nuovo negli animi più religiosi, o perchè soverchio ragionano, o perchè molto ignorano, il sospettare di trasgressione e di colpa, ove realmente nè trasgressione, nè colpa si truova, secondo il Testo *nel Can. ult. Dist. 5* „ *bonarum quippe mentium est* (e il celebre detto di *S. Greg.*) *ibi etiam culpas agnoscere, ubi culpa non est* „. Al che mirò singolarmente anche *Sen. Ep. 13. plura sunt quæ nos terrent quam premunt, sæpius opinione quam re laboramus*. Chi avesse un giorno ascoltato Creso parlare al real suo Figliuolo Ati, e dirgli appresso *Erod. in Clio*, o sia libro 1. „ μετέχειν τὰ σε ἔτεαι ἐπὶ τὴν ἄγρην „ *& tibe commune do eundi ad venationem*, giusta la tra-

traduzione del Valla, *ut de licenza d' andare a Caccia*,, non avere detto al certo, bisogna che l'Olimpo sia pur bandito; ma piuttosto. questo garzone, rispettoso e docile ha to se qualche altra cagione di chiedere al Genitore questa licenza, com'egli in fatti non in virtù delle Caccie vietate, ma per altro riguardo s'immaginava d'avere; e perciò dipender volea da' sovrani paterni cenni. Per lo che, siccome in vano si allegherebbe, per fare stato, la soverchia altrui confidenza, e gli esempi frequenti di coloro, i quali al proposito nostro quello si fanno lecito, che senza la facoltà lecito non sarebbe, così parimente in vano s' allegherebbero le altrui soverchie delicatezze per fare stato in contrario, e i casi di coloro, i quali senza la facoltà non si fanno lecito ciocchè senza le facoltà sarebbe permesso. Parrà forse a taluno di raffigurare in queste specie, una certa rassomiglianza di quelle concessioni e di quelle licenze, le quali si davano un giorno di ciò che non era così ripugnante alle leggi, o come appresso i Greci,, *τῶν νόμων χάριτας*,, e niuno ignora, che ancor di presente, sono i Rescritti e si posson dare di tre maniere, vale a dire non tanto *contra legem*, ma eziandio *præter legem*, & *secundum legem*. Con questa differenza però, che le dispense ed i privilegj contro la legge, non possono darsi, massimamente da chi non è il Sovrano, che al più al più in certi e particolari casi ove ne costringa necessità inevitabile e di sommo peso; altrimenti i Dottori ci avvisano, che questo non dispensare, ma dissipare dovrebbe dirsi. Veggasi l'esimio *Suarez*, *de leg. lib. 6. cap. 18. num. 19.*, il *Laymann* lib. 1. tract. 4. cap. 22. num. 10. *Silv. v. dispensa*. Ora ammettendo ciò che l'Avversario dice nel fine del suo Consiglio, *che dal Cacciator Maggiore è stato usato sempre di dar le licenze di cacciare*, avverte che questa indeterminata e costante facilità di concessione, non porga altrui in mano un non leggiero argomento da ritorcersi contro di lui. Perciocchè chi può mai persuadersi, che in una legge viva e vegliante, quale egli vuol che sia questa, si stia tuttodì dispensando senza riguardo di persone, di luoghi, di tempi, di motivi, di fine, e in somma starei per dire alla cieca? Io pure ascolto che in tutte l'altre licenze di Caccia, dovendosi andare colla concessione contro a' Bandi, si procede con isquisita circospezione con gran ritegno, e pure secondo l'Avversario la legge è la stessa, e perciò non è meno per se ragguardevole e santa, quando vieta la Caccia con gli archibusi, che quando proibisce l'Aucupio con altri ordigni. Ma qui per avventura da alcuno rispondere si vorrebbe, che sebben questa legge, siccome ogn' altra sia per se ragguardevole e santa egualmente in tutte le parti, nulladimeno non esserne disdicevole un'osservanza più o meno esatta secondo la qualità del soggetto, o della materie di esse, rilevante più o meno, più o meno grave. Tanto a me basta per seguitare a combattere l'Avversario coll'armi sue. Avvengachè intorno l'articolo a questo stato, non si può dire, se non che queste licenze sì facili a darsi, non altro sieno, che quel temperamento, quella condescendenza, detta comunemente *ἐπιείκεια*, per cui talora anche dagl' inferiori al Legislatore si dichiarano, e si mitigano così le leggi, qualora appariscono,, *æquo rem æstimanti nimis grave, atque intolerabile, sive absolute spectata conditione humana natura, sive comparando personam & rem, de qua agitur cum ipso fine illius*,, come c'insegna il *Grot. de Jure B. ac P.* lib. 2. cap. 16. num. 27. Il che conviene a maraviglia con quello, che tosto diremo. Ed ecco il caso presente escluso così dalla legge, ed essa ridotta in pratica nulla contraria all'assunto nostro, come per la sopraddetta maniera d'interpetrazione, ridotta a un punto di rigore meno esigibile, e alla sua vera e sana intelligenza renduta. Checchè però sia di questo, e di tutte le altre Bandite poco o niente varrebbe al Querelante il provare, che o in questa, od in quelle si conservasse tuttora questo rigor di divieto, quando non pruovi precisamente nella Bandita della quale si tratta; ed eccoci appunto all'articolo terzo di questa prima Parte, cioè a discorrere della Bandita particolare del Feudo di Capraja,

Da

Da tutte leggi emanate in materia di Caccia e di Pesca, le quali compongono un' intero ben grosso volume, si vede chiaro, che ciascheduna Bandita ha più o men di riservo, e quasi dirò fa da se stessa un genere di proibizione diverso attantochè non è niente di assurdo, che secondo la varietà di esse Bandite, varia ancor sia la maniera d' averle in riguardo. Ora certissimamente la Bandita di Capraja, porzione della Bandita di Cerreto, non ha mai in pratica avuto aggiunto da tempo immemorabile in qua, fino alla concessione del Feudo, ond' ebbe origine il moderno inaudito rigore, il divieto d' uccellare alla Civetta, come l' Abate Giovanni Tosi, secondo quello, che altrove abbiamo esposto, ha provato pienissimamente in Processo. Perlochè questa sorte di proibizione resta almen di presente, in ogni peggior supposto, efficacemente prescritta dall' immemorabile, la quale, se per comune consentimento degli Scrittori sull' autorità della *L. Si quisquam 7. D. de divers. & temp. praescr.* ha forza di togliere il naturale diritto a tutti competente d' andare a Caccia, e collocarlo in un solo, manifesto si è averla assai più, per ritornare la libertà tolta altrui al gius delle Genti. E poi chi non sa l' assioma recato da *Arnoldo Reyger in Thes. Juris v. venatio num.* 13. *in Addit.* „ *In venationum materia semper mos regionis attendendus* „ Stando per tanto, stando così per l' uccellatura della Civetta nella Bandita del Signor di Capraja un' imperturbato lunghissimo e general possesso, in esso, contro la pretensione del Vassallo, doversi il popolo mantenere fermò *Gaud. P. cons. 92. num.* 2., ne potersi perciò persona alcuna inquietare, e condannar molto meno „ *non obstante* (sentiamo di più in che termini) *non obstante quacumque ex adverso allegata praetensa transactione* „ e qui non si discorreva mica di Pettirossi o di re di macchia, si discorreva di Pernici e di Lepri, che dovrà dunque dirsi nella presente specie? nella quale non ha il Marchese di Capraja contro la prescrizion dedotta e provata, dato neppure un fumo, neppur un' ombra di titolo giovevole a se, e dove di sì minute minuzie si tratta, le quali non che tralle Fiere di Caccia, ma neppure tral genere delle carni, e tra gli Animali considerare e noverar si potrebbero, come ben ci dimostrano le antiche leggi Egiziane, le quali quantunque al dir di *Clem. Alex. Strom.* 7. vietassero a' Sacerdoti le carni degli Animali, non s' intendevan però compresi tra questi, gli uccelli forniti. Giova però qui notare, per chi volesse pigliarsi la cura di riscontrar questo passo, che nell' edizion di Parigi dell' *Heinsio* una delle più note ed a mano, manca nel Testo greco la particella negante „ οὐκ „ che è giusto l' anima di ciò che diciamo, l' hanno però le altre buone edizioni, e nominatamente la bella e preziosa di *Lor. Torrent* fatta qui nella nostra egregia Firenze l' anno 1550. e il discorso medesimo necessariamente il richiede.

Ma se non ha dato egli, ne l' Avvocato suo ombra di titolo alcuno, noi stessi il vogliamo dedurre, facendo un' obietto contro di noi, il quale non so per qual fato sia qui sfuggito d' occhio al Difensor dell' accusa, se peravventura non ha egli con militare artifizio inteso con ciò di reserbarsi, come riposto in aguato, questo dirò co' Latini succenturiato rinforzo, onde a miglior uopo assalirci alle spalle, e coglierci incauti, e del sostenuto contrasto già stanchi. Voglio dir dunque, che sebbene sia vero, siccome in fatti è verissimo ed incontrastabile, che potesse esser lecito a ognuno l' andare a Civetta in quella Bandita, prima che fosse data in signoraggio, nulladimeno non esserlo adesso più, dacchè quel Vassallo lo ha con suo proprio Bando vietato. Il fatto è pur troppo vero, eppena il Marchese di Capr. fu investito del Feudo, che fece pendere nel suo Gastello una legge, colla quale interdiceva non solo l' uccellare a Civetta, ma di più, il tendere a' Paretaj, il tendere alle Frasconaje, il cavar nidi d' uccelli, con altre cose, le quali nel decorso di questi fogli ritorneranno su a galla e compariranno ancor' esse a' proprj luoghi nella lor vista.

Non devo però tacere, che nel dir questo, m' è convenuto attenermi all' opinione, alla memoria, ed alle conget-

ture

ture di chi ha avuto in mano o sentito mentovar quel Bando; perocchè l'Abate Giovanni Tufi, per proceder intorno colla certezza e colla verità avanti, fece ricerca di sì fatta legge al Pretorio di questo Vassallo il dì 26. del passato Giugno, e n'ebbe risposta in questi termini „ *che i Corali* [meglio sarebbesi detto i Libri] *di Leggi e Bandi erano appresso il Sig. Marchese alla Villa, e non si potevano avere* „ Nuova e speciale usanza, ma quanto speciale e nuova, altrettanto pochissimo degna d'esser lodata. Poichè da quando in qua si fanno le leggi, e poi si mandano in Villa, e quivi si tengono zitte e chete. Non facevano già così Atene e Roma, le quali non pe' villaggi e per le magioni di piacere, ma nel bel mezzo della Città esposte agli occhi d'ognuno lasciaron per secoli e secoli le leggi loro. Ma qui tanto basti. La verità si è, che il Marchese di Capraja promulgar fece, e la legge sopra le Cacce, e oltrepassò ancora a farne promulgare un'altra sopra le Armi, e dell'Armi sta concedendo Patenti o Licenze, che di vogliamo; le quali cose tutte quanto e per qual modo convengangli, non è di questo luogo, nè di questo tempo, il richiamare ad esame.

Ritornando dunque al proposito, l'ispezione della difficultà da noi medesimi prodotta in scena, non può non rivolgersi sopra due punti. Il primo si è il vedere, se il March. di Capr. generalmente parlando, abbia potuto far questa legge, il secondo, se abbia anco potuto farla precisamente a tenore delle Lettere della Infeudazione.

Quanto al primo, convien ripeter la cosa, sebbene colla maggior brevità che potremo, un po' più da alto. Non v'è chi non sappia l'alto contrasto, che è fra' Dottori, se queste Bandite possan de jure, o non possan farsi. Il *Facch.* sul bel principio del suo volume *Contr. jur.* ne tratta ampiamente, e ampiamente ne tratta altresì il *Tesauro* nelle Quest. For. lib. 2. quest. 22., ma questi alla fine dopo d'aver recitato un numero folto d'Autori, che tengon di no, si spiega in queste parole „ *Praxis tamen & consuetudo, ac Principum potentia eo rem perduxit, ut contraria Sententia sequatur* „. Bisogna però avvertire che tutta la gran controversia si fa a riguardo de' sommi e supremi Signori, perchè, quanto a' Vassalli o siano Feudatarj, non v'è Dottore, il quale assolutamente conceda loro l'istesso diritto, ma al più al più in certi casi, perocchè niuna delle ragioni, per cui può essersi reso lecito questo gius a' Sovrani, niuna dico milita pe' Vassalli.

Queste ragioni adunque, le quali producono sì fatta disparità, riguardanti la persona di chi dà legge, son cinque. La prima e più ovvia e più comune è, che la Venazione è *de Regalibus*, e questa la portano molti Scrittori, i quali, perchè ci protestiamo di venerare, non staremo qui ad esaminar quanto vaglia, poichè al primo fissarvi d'occhio, par che rieda in quel vizio sì riprovato dalla buona Dialettica, sendochè la Caccia per gius naturale comune a tutti, non è certamente *de Regalibus*, se non perchè tale è stata fatta, onde è come il dire, i Principi si son riserbati la Caccia, perchè è *de Regalibus*, ed è *de Regalibus*, perchè se la son riserbata, anzi quest'ultimo ragionare parebbe più proprio. Oltre di che questa ragione dà in un' altro sbaglio, perchè non distingue in questa materia il gius reale dal personale, quello può meno difficilmente allocarsi tralle Regalie, come sarebbe, se qualche stagno fosse sì fecondo di pesce, se qualche valle fosse sì fertile di quadrupedi, che si rendesse perciò segnalatamente doviziosa e fruttifera, al Testo nella *L. Inter publica* 17 §. *un. in fin. D. de V. S.*, ma non già questo, di vietare cioè la Caccia per altrui mero diletto e per ricreazione, il quale altro non è, che un' effetto della giurisdizione, e della podestà di chi regna, siccome in altro luogo più stesamente dirò. Frattanto adduco io qui *Arn. Reyger in Thes. Juris v. venatio num.* 13., e appresso di lui lo *Schned.*, e 'l *VVesen.* i quali universalmente confermano questa Sentenza.

La seconda è l'onesto divertimento del Principe, a cui quasi in ricompensa delle pubbliche cure, le quali egli sostiene,

na, giusto è che venga assegnato qualchè segnalato sollievo, e proprio solo di sua Persona.

La terza ragione si desume dall' esser le Cacce, un certo esercizio magnanimo, nel quale hanno luogo talora varia maniere di strattagemmi, come curiosamente oltre agli altri racconta *Arriano* nella Stor. Indiana d'una certa specie di Caccia praticata tra quella Gente; e si accrescono le forze e l'agilità, come in un certo preludio all' arti di guerra si proprie tempestivamente de' Re, onde appena si legge ne' Fasti profani, il che pure non una volta si legge ne' sacri Volumi, di verun Prode in battaglia, che prima non fosse addestrato in quest' arte. *Quadam umbra belli*, fu chiamata la Caccia dallo *Spond.* sul libro 19. dell' Odiss. e *Senof.* sul bel principio del suo Trattato *de Ven.* annovera fra Cacciatori i primi Campioni dell' età prisca, e fa comparire per la prima scuola di Caccia, quella medesima, che fu ad Achille di bellicoso valore, ond' egli poi, come cantò il *Lirico Savonese* nella sua Caccia delle Fiere,

De terrore ingombrò Xanto e Scamandro.

E di Ciro si legge, che aperse apposta quasi un' Accademia di Caccia, affine d' ammaestrare alla guerra la nobiltà Persiana. Meglio di tutti *Plin. Cec.* nel bel Paneg. a Trajano „ *his artibus futuri Duces imbuebantur, certare cum fugacibus feris cursu, cum audacibus robore, cum callidis astu, &c.* „

La quarta ragione proviene dal gius Regio ricordato palesemente nel primo Divino libro di *Samuelle* al cap. 9. in quella brevi, ma oltre ogni credere significanti parole „ *Et cujus erunt optima quæque?* dimodochè dandosi anche tra' generi degli Animali quasi ottimo, come divisollo elegantemente *Strabone*, nell ultimo libro della Geogr. ro[illegible] nar dell' Egitto, pare che i Principi abbiano potuto appropriarsi il gius della Caccia, come mezzo atto all' acquisto di ciò che in questo genere di cose, fuori dal patrimonio de Privati si riputava il migliore. Favorisce ottimamente questo riflesso, ciò che si legge nella Sat. 4. *di Giov.*, vale a dire, la frequenza de' Delatori, i quali l' Imperator Domiziano, quasi tant' altre Guardie de' nostri tempi, teneva sparsi e distribuiti alle sponde dell' Adriatico, a questo fine, perchè tutto quello, che di più segnalato, e di più raro e più bello vi si pescava, fosse portato a Palazzo:

Si quid Palphurio, si credimus Armillato,
Quidquid conspicuum, pulchrumque ex æquore toto est,
Res fisci est, ubicumque natat . . . .

Onde poi il medesimo Autore ebbe a chiamare quel Rombo tanto celebre ed ammirato:

Privatis majora focis . . . . .

E a questo forse voleva anche alluder *Val. Marz.* allorchè d' una certa sua Caccia squisita e singolare cantò

Ad Dominum redeas, noster non te capit ignis. Lib. 7. Epigr. 26.

E *Pomp. Let.* scrivendo de' fatti dell' Imperador Costante, rammenta l' Editto promulgato da esso, vietante il servire alle tavole co' Fagiani, sebbene sia molto più verisimile, che questo Sovrano pubblicasse sì fatta legge, anzi per porre in un freno la smoderatezza e l' intemperanza di quell età, che per desiderio di riserbare a sè solo, questo genere di vivande, molto più ch' e' si sa qual' era la parsimonia e la frugalità della sua mensa. Io ho anche veduto uno Scrittore, il quale par radicare questo privativo diritto ne' Sovrani, s' attiene alle parole di *Geremia* cap. 27. vers. 6. e cap. 28 vers. 5 nel primo de' quali testi, l' Autore della natura pronunzia per bocca di questo Profeta „ *Et nunc itaque ego dedi omnes terras istas, in manu Nabuchodonosor Regis Babylonis servi mei, insuper & bestias agri dedi ei, ut serviant illi* „ .

Finalmente la quinta ragione consiste nell' avere i Principe diritto d' essere mantenuti nello splendore della propria lor Maestà, e nell impegno di compiere al peso, che posa sopra di loro, di provvedere a' comuni bisogni, ed al pubblico bene, per le quali cose convenendo ammassare dal Pubblico assegnamenti e tesori, parve doversi incominciare da quelle cose, le quali non essendo d' alcuno, contenevano in sè un' agevolezza maggiore d' essere trasportate in altri, e così farle proprie de' Regnanti.

Quest'

Quest'ultima ragione però, sebben sia del *Grozio, De jure belli ac pacis*, *libro* 2. *cap.* 8. convien guardarsi, che non ci meni fuori di cammino, e ci conduca in errore, perchè presa così nella sua prima veduta ne verrebbe, che per tal guisa fussero fatte proprie del Principe le Fiere, e non il gius della Caccia; il che non è poi così vero, avvengachè chi le prendesse qualora son per l'aperto, e vanno liberamente vagando, sarebbe tenuto di furto per ragion della cosa occupata, lo che quantunque abbiano alcuni voluto dire, nulladimeno da' Teologi e da' Giuristi più sani concordemente è negato, e la pratica ci dimostra tutt'altro, sulla scorta della ragion comune nella *L. Si apri* 26. *D. de furtis*. Non dico io già, che questo discorso del *Grozio* non possa avere una interpetrazione legale, ma al *Barone di Puf.* nel voler quasi farci comento, e spiegarla con più parole, convenne alla fine attenersi a una sua certa finzione, a un certo ripiego, che dal Notatore *Barb.* è rigettato e disapprovato del tutto. Tomo 1. libro 4. cap. 6. §. 7. num. 2., e un'altro esatto Seguace del *Grozio* per insegnare questa dottrina, ebbe a ricorrere all'occupazione degli elementi. Sentimento per verità difforme ben poco dalla risposta superba data per fatto da Pescennio Nigro a' Palestini „ *Ego vero etiam aerem vestrum censere vellem* „ *El. Sparz.* in Pesc. Nigro.

Alle altre ragioni poi non si può almeno negare un tal'aspetto di congruenza, e per l'autorità d'altri molti, che son di questo parere, una probabilità così fatta, che quanto a Sovrani metta in sicuro la facoltà di far le Bandite, con quelle moderazioni, le quali si leggono presso i Dottori, una delle quali, e al certo non la minore, si è, che si facciano in quei paesi, i quali godono l'inestimabil vantaggio d'avergli presenti, secondo il tidesso de' *Salm. de just. & jure cap.* 2. *p.* 6. §. 2. *num.* 58. e secondochè si raccoglie facilmente da tutto il predetto.

Queste ragioni però e queste congruenze, per cui si son potuti riserbare la Caccia tutti quegli, che hanno i diritti d'Impero, non fanno punto per li Vassalli, perlochè quanto a questi, gli Autori comunemente convengono nella Sentenza da me riportata poc'anzi.

So che a *Gasp. Zieg. de jure Majest.* piacquero anci tra altre ragioni, ma, oltre al non riguardar queste la persona di chi dà legge, sono esse pur molto più convenienti ad un Principe, che ad un Vassallo, ed egli in fatti le porta per asserir questo diritto a Sovrani, secondochè dimostreremo altrove.

Ma perchè una delle limitazioni a così fatta regola, come io pur sopra dicevo, è piaciuto ad alcuni, che sia (benchè altri e forse più comunemente sostengano il contrario, sopra di che vedansi i DD riportati dal *Novar. de grav. Vass. grav.* 71. *num.* 2. *vers. sed quia.* „ ivi „ *Sed quia prohibitam jus reperitur radicatum in suprema Principum potestate, communi calculo ill receptum, in Feudatarios, quamvis concessio fuit eam venationibus, minime transire* „ *Borell. de Magist. edict. lib.* 4. *cap.* 3. *num.* 11.) quando il Vassallo ha espressamente dal Principe „ *jus prohibendi venationem* „ e questo da me non si nega essere stato conceduto al March. di Capr. convien qui adesso vedere, se in virtù di tal concessione, possa egli pretendere, che resti compreso in questo divieto, il caso nostro.

È certo regola di ragione, che i benefizi ed i privilegi non debbono intendersi nel significato più stretto, ma è certo ancora, che questa regola vien limitata da tutti nel caso, in cui i privilegi conceduti dal Principe offendono il gius altrui „ *ut ibi* [*la Glossa* sul Cap. *litt.* 11. *De off. Ord. v. nec esse debuit*] *ne inde nascantur injuriae, unde jura nascuntur*, o secondo la regola promulgata dal *S. P. Greg.* riportata nel *can. de ecclesiastica* 7 *c.* 25. *q.* 2. *honore singulos suo vult impendi, dummodo non sit quod alterius jure ab altero possit opponi*. Meglio ancora in termini di simili concessioni fatte da' Sovrani a' privati, *il Rovit.* lib. 1. cons. 28. num. 2.

Il Diploma pertanto della novella Infeudazione di Caprarola dice così „ *Insuper Marchionatum adornamus jura prohibendi venationem, ejusque privationem extra*, sermone, la Bandita, *non solum intra ejus territorium, verum etiam usque ad fines, ad quos extra Marchionatum venationem*

D pro-

prohibitionem habemus nobis reservavimus; a Ravo nunmum, &c. „ Ha dunque questo Signore il diritto di vietare ciò che significa la parola latina „ *Venatio* „, ma sotto questo vocabolo cade forse la preda de' Pettirossi? E qui, prima d'ogn'altro, io non credo, che alcuno sia per dubitare, che sendo presso i Latini la parola „ *Venatio* „ di doppia significazione, esprimente cioè l'atto d'andare a Caccia, e la preda fatta cacciando, non credo (dico) che alcuno sia per dubitare, che qui si parli dell'atto di cacciare, e non della preda, non tanto perchè questo propriamente a chi la considera richiede la giacitura latina e la frase, quanto perchè altrimenti ne verrebbe che fossero state così fatte proprie di quel Marchese le Fiere, e non il diritto privativo, di cui si tratta, cosa poc'anzi da noi riprovata colla comune opinion de' Dottori. Non è però, che io non abbia osservato, che anco la preda stessa, secondo la differenza degli esercizj, ne' quali si occupa, ritiene la propria sua distintissima appellazione, sicchè gli uccelli predati non vengono sotto il nome di Venazione „ *Aves, & Venatio* „ elegantemente *Celso* lib. 5 cap 6. num 30. Più chiaramente *Plinio* lib. 10 cap 6. narrando quell'avvenimento curioso „ *Est perhibent apud Sestum Urbem Aquila gloria, educatam a Virgine ...... gratiam, aves primum, mox deinde venatus aggessisse &c.* „ Più aperto ancora l'antica Legge Salica presso Gu G En „ *Si quis aliqua, de Venatione, de Avibus, aut de piscibus furaverit &c.* „ Avvalora tutto il riflesso un passo di *S. Girolamo* nel 2. libro contro a Gioviniano scrivendo così „ *Quid Capreæ, Cervuli, Damula, Apri, Lepores, & hujusmodi Venatio* „ Ecco le Fiere terrestri messe in disparte e chiuse da se col nome di Venazione. Seguita il S Dottore e rammenta l'Oche, i Germani, i Beccafichi, i Fagiani, le Folaghe, e i Tordi, e gli separa affatto, quanto al caso nostro, dagli animali già da lui nella Venazione riposti, e ne fa un'altra classe. Sa che il *Casaub. a Lampr* in Aless. Sev. rapportò la differenza delle parole latine „ *Venatio, & Venatus* „ ma fu altresì la censura, che i dotti Comentatori di *Fabio* hanno fatto a questa osservazione in *Ap Pomp.* (se Fabio pur n'è l'Autore) num 8 della edizion del *Burm.* quivi potrà vedersi da ognuno.

Ciò preposto, io non ho appena veduto Scrittore, il quale non ci additi, o colla diversità de' termini, o colla differenza delle qualitadi, l'insigne divario che passa tralle parola latina VENATIO, e la parola AUCUPIUM; talmentechè quando le Leggi e gli Scrittori hanno voluto comprendere l'una e l'altra, l'hanno fatto costantemente con doppia differente espression di voci. Primieramente la greca favella cotanto accurata e maravigliosamente disposta, ce lo dimostra con molta chiarezza, l'atto della Venazione chiamando, *κυνηγία*, dal seguito e dal treno de' cani, l'Uccellare dall'intrinseca sua propria natura, *ὀρνιθεία*, sebben questa lingua poi, tanto seconda ne' termini, quanto felice nell'accoppiargli, abbia più d'un altro vocabolo, che a qualsivoglia presa in largo significato generalmente s'adatta. Ottimamente il sacro Testo nel Lev. al cap. 17. v. 13. „ *Homo quicumque de filiis Israel & de advenis, qui peregrinantur apud vos, si VENATIONE atque AUCUPIO ceperit FERAM vel AVEM &c.* Cajo nella *L. Quod enim 3. §. 1. D. de acquir. rerum dom.* „ *plane qui alienum fundum ingreditur Venandi, Aucupandique gratia,* „ e dietro ad esso precisamente l'Imperadore nell'allegato *§. Fera Inst. tit. de rer. div. &c.* Celso nella *L. Item si fundi 10 §. 3 D. de usufr.* „ *Aucupiorum quoque & Venationum reditum.* Ulpiano nella *L. Quæsitum est 12. §. 9. D. de fundo instr.*, dove anche per maggiore prova, alla Venazione s'accoppia la vestigazione, come uno stromento o mezzo di quella, *a consistendis indagandisque feraum vestigiis*, come nota *Varr* L. L. lib. 4. il che quanto sia lungi dall'Aucupio, ognun sel vede. Il medesimo Giureconsulto nella *L. Emtorem 12. §. ult D de act emti &c.* „ *a Venatore ab Aucupi* „ *Paolo* nella *L. Servis 98. § 1 D de leg. & fid. 3.* „ *Venatores & Aucupes* „ e quivi l'*Annis* La Clim 2. *§. Porro, De Statu Mon.* „ *porro a Venationibus & Aucupationibus* „ e quivi elegantemante la *Gl.* i l' *Abate. Cu. de fin. lib 2.* „ *Piscatu, Aucupio, Venatione* „

Il

Il grandioso *Propert.* lib. 4. el. 2 in persona di Vertunno

Cassibus impositus venor, sed arundine sumta
Faunus plumosi sum Deus Aucupio.

Bastino questi pochi per lo gran mar degli Autori, i quali su questo proposito si potrebbero addurre. Di sorte, che secondo il testimonio di *M. Varr. di R. R. lib. 3. cap. 3.* diversa fino e distinta hanno la denominazione i luoghi, ne' quali si racchiudono gli animali occupati dagli Uccellatori, e da' Cacciatori „ *Ejus disciplinae genera sunt tria, ornithones, leporaria, piscina.* E più sotto *Ad ista tria genera artificem parando, Aucupes, Piscatores, Venatores.*

E quanto alle qualità di la Venazione è una certa specie di guerra, e di guerra aperta, ... *securi praeda parat. Nemes. Cyn. v. 2.* l' Aucupio è un sollazzo insidioso anzi che no, semplice e cheto. Veggasi *S. Ambrog. in Hexaem.* lib. 5. cap. 14., che ci descrive le varie fogge d' astuzie e di frodi, colle quali si prendono i Tordi. La Venazione si fa con apparecchio e con treno d' ordigni chiamati leggiadramente da *Gratio Fal. armo Diana, Cyn. v. 254.* che ce n' addita ancor l' Inventore, l' Aucupio con picciolissimi ingegni e piuttosto per passatempo, che per acquisto di preda, come anche ce lo significa il nostro maggior Poeta *Parg. C. 13. v. 3. E Cic. de Sen. supervacantes operis Aucupium.*

Retia rara, plagae, lato venabula ferro,
Massylique ruunt equites, & odora canum vis

Ecco la Caccia presso *Virg.* nel 4. dell' En. Che non compariscono qui sotto gli occhi, come effigiati, gli ordigni la fretta lo strepito, la folla degli Uomini de' Cavalli de' Cani?

Aut amite levi rara tendit retia
Turdis edacibus dolos. Oraz. ep. od. 2
Lenius est studium, studium tamen, alite capta
Aut lino aut calamis praemia parva sequi. Ovid. de rem. lib. 1.

Ecco all' opposto qui un passatempo d' Aucupio, lieve, insidioso, e giocondo. Più di proposito però si estima diversità così grande nel Geracosofio o sia Falconiere di *Jacopo Ag. Tuano* lib. 1. num. 24. confrontato coll' Isseutico o sia uccellatura a vischio di *Pietro Ang. Barg.* Quegli per tanto:

Hic studio Hamonis circumsonat aula Tyranni,
Tercentum illi equites, quorum venabula poscat.
Tot pedites adsunt, longa nemus omne remugit
Latrantum occursu, venatorumque repulsis
Vocibus . . . . . .

Questi con frase e con suono tutto diverso:

Nec tamen hae cum sint oculis gratissima nostris,
Oblectentque animum, nullam tibi Palladis alte
Ferre voluptatem poterit, parcemque dies
Fallere, ne parvas pigeat spectare volucres
Hic illis densis in sepibus insultantes,
Mirantes & mollis avem prodisse, relictae
In lucem solemque atque arvo excalsa, tenebrae.

Con ciò che seguita dopo, appunto com' ognun vede, sull' uccellagione della Civetta, sollazzevole tutta e giocosa; da cui non discorda *Pietro Crese lib. 10. cap. 16. del Gufo e della Coccoveggia.*

Di Donne e di Fanciulli esser trastullo, ire alla Ragna ed al Paretajo, molto più a Civetta disse il *Simeon nel suo Dial. dedicato al Cristianissimo Re Luigi XIII*, e perciò non tanto disdirsi a' Personaggi sublimi, ma ancora a' semplici Cavalieri, e contro il decoro di lor persone adoperare, chiunque volesse far comparirgli invaghiti e curanti di esso, recando in mezzo l' esempio de' Cavalieri di Francia, i quali poco o nulla ci afferma, dilettarsi di queste cose. Aggiungo io quello de' Cavalieri antichi di Tessaglia, de' Persiani e degli Affricani presso *Senof. Virg. e 'l Tuano* ne' luoghi da me già citati, e de' Personaggi Romani presso *Oraz.* lib. 1. ep. 18. ove egli non l' uccellatura, ma la Caccia chiamò

Romanis solemne viris opus, utile famae &c.

e nell' Oda 12. del lib. 3. cantando di quell' Ebro da Lipari:

D 2 Eques

Eques ipse melior Bellerophonte &c.
Catus idem per apertum fugientes
Agitato grege cervos jaculari, et
Celer alto latitantem fruticeto excipere aprum.

Sul che è degno ancor d' esser letto il Dial. 32. del *Petr. de rem. utr. fort.* lib. 1. . Così fu sempre vera quella Sentenza dello stesso Latino Poeta, che come a' Grandi la grandi bisogne, così le piccole a' piccoli debbono rimanersi, onde non è che da piccol cuore, il tener dietro a sì fatte cose

Parvum parva decent . lib. 1. ep. 7. Io so che piacque ad *Aten.* nel lib. 1. del Conv. degli Erud. d'attribuire agli Eroi della spedizione Trojana un certo genere d' Aucupio, non però di Pettirossi, o di somiglianti ciuffole, ma so altresì, che il medesimo Autore riflette, che *Omero* non fece giammai menzione di questo, come al contrario fe della Cacce, e neppure volle dar luogo nelle tavole loro a veruna sorte d' uccelli, perchè ne giudicò a l'apparecchio e la preda egualmente indegna di tale e tanta persone; siccome ancora far volle della pescagione, cose tra loro somiglievoli troppo e congiunte.

L'occupazion valorosa, il salutevole trattenimento, che seco portan le Cacce, parrebbe dirittamente che avesse a essere in petto nobile a signarile il principio ad il fine di farle suo, come notò anche l' *Hoff* nel suo trattato *de Venat. And.* § 39, e non già la brama d' impadronirsi di tutto ciò che in questo genere crea la natura, destandosi in cuore talvolta una scintilla d' umanità, e rammentandosi giusta l' avviso dell' illustre Avvocato *Menagio Fel.* nell' Ottav. „ *quod & hae tamen Nobis natæ sunt*. Così elegantemente Preore Principe anche men colto, ma pure umano, appresso *Filostr.* nella Vita d' Apoll. lib. 2 cap. 11. discorrendo delle sue Cacce diceva, bastare a se l'esercizio di esse, ed il profitto, che indi traeva per la sua Reale persona, la preda poi volentieri donarla e rilasciarla ad ognaltro: *His autem quæ venationibus capio socii amicique vescuntur, mihi enim exercitatio ipsa satis est*. La versione di *Fed. Mor.* dove però (di passaggio) pare, che il traduttore in vece della parola *Θηρῶν, aliis*, la quale è nel testo, abbia letto *ἑταίροις, sociis*. Non altrimenti quell' Ottone di Taranto, rammentato da *Teod. de Niem* appresso il *Leibn. R. Brunsv. tom. 2 cap. 40* serbando a se delle Cacce la menoma parte, le ripartiva poi tutte amplamente tra suoi Cortigiani.

Voglio pur io nulladimeno concedere, che qualchè volta per una certa significazione equivoca e astretta, si truovi che la voce *Venatio* comprenda sotto di se ancora l' Aucupio, come si stende altresì per simil guisa a varie altre cause, le quali sono ben note, ma non si troverà forse, anche abbassandosi a considerare col *Bregor* la menoma specie di essa *Oecon. jur. lib. 2 tit. 2.* § 8., che nella cose di pratica non vi si faccia una distinzion di rimarco, o che non s'accoppj a questo vocabolo qualchè aggiunto, che ne dimostri la diversità de' generi sotto di essa intesi, come si vede nella legge de Rip. appresso *l'Eccardo*, tit. 42 Così per esempio, se tal parola sola per se dovessa stendersi anche all' uccellatura, sendo a' Cherici proibita la Venazione, *tota Tit. de Cler. ven. Trid. sess. 24. de ref. cap.* 12. con secento altri Canoni antichi e moderni, sarebbe loro altresì proibito l' Aucupio, il che per comune opinione è per se stesso ben falso. Per l' opposto nel Tasso allegato della *Chr. de Statu Mon.* volendosi tener co' Claustrali la mano più stretta, non si rammentò solamente la Venazione, quasi che così si potesse anche intender l' Aucupio, ma l' uno e l' altro egualmente s' espresse a nome, quasi l' espressione d' un termine, per dinotar l' altro, bastante non fosse. Anzi tanto è diverso l' Aucupio dalla Venazione, che assai più che a questa, è somigliante e s' accosta alla pescagione, secondochè opportunamente si farà conoscer tra poco.

Or se il Marchese di Capraja ha dal Principe a note chiare replicate più volta, il solo giur privativo della Venazione, male argomenta e male conchiude, io dunque ho anche l' altro giur dell' Aucupio. Chiude ed autentica il discorso mio *Andrea Gail*, quell' Uom sì celebre, tanto pratico, e tanto allegato massimamente tra suoi, nelle Observ. prat. della Cam. Imp. nel libro

fin.

singolare *de Pign. observ.* 24. num. 4. „ *Jus Venationis & Aucupii inter se SPECIE DIFFERUNT, propterea NON SEQUITUR, habeo jus Venandi, ergo etiam Aucupii, quia hae separata sunt & ex separatis nihil infertur „ Textus in L. 1. C. de don. inter virum & ux.* Ma veggiamo un poco, se qualche altro famoso Dottore trattasse la causa nostra meglio o più chiaramente almeno del *Gail*, che pur milita a noi con robustezza sì vigorosa, quanto ognuno vede. Succeda per tanto l' *Harpr.* sul libro 2. dell' Istit. tit. 1. §. *Fera*, num. 125. ove dopo aver' egli proposta la sua sentenza tutta conforme a quella del *Gail*, ma più diffusamente spiegata, quasi su quei principj medesimi, i quali io ho riportato di sopra, e avvalorata con ogni genere di Scrittori, venando all' articolo con precisione più esatta insegna così „ *Sed & hujusce modi Principum concessiones & Investitura, communis usu & observantia*, di grazia si notino le parole, *semper eo hanc sententiam accepta sunt, quod per JUS VENANDI aliis concessum, jus piscandi & AUCUPANDI una datum non intelligatur* „. Ragiona poi dell' uso e dell' osservanza, le quali cose tanto non hanno luogo in questo giudizio, quanto noi crediamo d' aver provato e molto più d' essere per provare in avvenire, che non uso ma usurpazione, non legale osservanza, ma inosservanza di legge, è ciò che abbiamo tra mano, il cui principio l' Abate Giovanni Tosi ad impugnare s'è posto, non per difendersi principalmente, non per coprirsi in ogni men fausto evento da pena, di cui egli, non per disattenzione alle leggi, che egli sa venerar quant' ogn' altro, ma per la leggierezza del fatto, o non molto teme, o ben poco cura, ma per favor della Causa comune, e in pro della natural libertà, alla quale la severità venatoria del March. di Cape tenta d' imporre un faticoso e pesante giogo. Ma non perdiamo la traccia luminosa del citato Giureconsulto, voglio dir dell' *Harpr.* Segue egli dunque a disputare sulle questione e fa a se stesso due difficoltà. La prima, che i benefizi del Principe debbonsi interpetrare amplamente. A questa abbiam risposto già noi, ed il Comentatore ci aggiugne, che la dilatazione nel caso nostro non sarebbe interpetrazione, ma un atto novellamente costituito, non dichiarato, ma riformato e corretto. La seconda, la quale io confesso, che prima di vedere questo Scrittore m' aveva dato materia di qualche riflesso, sarà, credo, meglio sentirla colle sue stesse parole „ *Amplius non refragatur, quod Venatio, atque ea fera pretiosa capiuntur praestantior & major sit, quam Aucupium & piscatio, quibus aves & pisces volucres pretii occupantur, tas autem traditum est & licet quod majus sive plus est, atque quod minus est haudquaquam erat denegandum L. Non debet &c. hoc inquam nihil refragatur, etsi enim Venatio praestantior sit Aucupio & piscatione, non tamen inde sequitur sub venationis concessione Aucupium quoque & piscationem comprehendi arg. L. Solemus &c. Deinde dicta regula, cui concessum majus est, ei etiam minus concessum intelligatur, procedit quando agitur de una & eadem quantitate sive re, ut in L. 1 &c. secus quando agitur* [*ut in proposita facti specie*] *de diversa re, summa, vel tempore, quia tunc quod majus est non continetur sub minore L. ex facto &c.* Tocco l' *Harpr.* e qualche altra cosa di più confuso su quello punto, che altrove dirò io, onde resti meglio distinto l' subjetto, e la dottrina fatta più chiara. Conchiude finalmente durando in sua sentenza e da questi principj altre cose deriva, oltre all' articolo che ventiliamo noi. Nel parere di questi, cioè del *Gail* e dell' *Harpr.* viene l' *Abate Ag. Eusid. de Jure Ven. Pisc. & Aucup. contr. 1. num 9.* con questo di più, che egli non accorda così indifferentemente il gius dispotico dell' Aucupio neppure a chi ha ricevuto nell' Investitura la giurisdizion forestale, la quale è certo assai più che il semplice *jus Venandi*, come quella, la quale abbraccia non tanto questo, quanto ancora un' altro diritto denominato „ *bannum silvaticum* „ così parimente il *Gilm. decis.* 49. lib. 1. num 6, così il Merchsoer tom. 4. decis 7 num. 53, così il VVehn. v. *Bogelheide* circa il mezzo. E quando mai finalmente par mal supposto volesse darsi, che sotto nome di Venazione potesse intendersi quella spe-

specie d'Aucupio maggiore, che suol talora tranarsi a maniera di Caccia, non per questo verrà giammai, che in questa voce medesima si comprenda l'altra specie d'Aucupio detta inferiore, che mai mai per se stessa a foggia di Caccia trattar si suole, secondo la distinzione elegante del citato *VVehn* e del *Gilm.* nella decis. allegata num. 9.

Da questi adunque certami principj, e da queste autorevoli testimonianze, potrà di leggieri raccorre il March. di Capraja, come l'lo serva l'Autor del Consiglio, col suo voler sostenere questo diviero fondandolo su regj Editti, ed a qual segno riduca per lui la questione. Perocchè stabilito per le ragioni di sopra mostrate, che datosi ad esso col Feudo il gius privativo della Venazione, mai non s'intenda venire insieme con esso quello dell'Aucupio, sicchè, in supposto, dipenda questo tuttora immediatamente dalle sole mentovate generali Leggi di questi fortunati Domini, non solo non avrebb'egli avuto ragione alcuna di dar moto e calore a questo Processo, del che non voglio io favellare, ma con qual rettitudine poi, con qual consiglio ordinasse quel portar via di Stromenti contro chi non violava in parte alcuna i suoi diritti, il pensi pur' altri, e si decida, che noi frattanto ritorniamo là, onde ci dipartimmo.

Tale adunque si è l'insegnamento di questi Maestri, tal per attestazione di loro, si è sul nostro preciso argomento la pratica e l'uso, e la pratica e l'uso tale di più anche si è, per le indubitate pruove, che ce ne somministra l'autorità de' Diplomi sparsi in diverse Raccolte, e nominatamente presso *Gio. Crist. Lunig*, e nel tomo 1. e 2. del *Murat. Antiq. M. Aevi*, ne' quali costantemente nulla più (quanto alla nostra questione) a' Vassalli, che la Venazione si concede, e quando colla Venazione vuol dare il Principe anche la Pesca, ve lo dichiara, come fra gli altri potrà facilmente osservarsi nel Diploma, che ci riporta in quest' Anno il valoroso Autore delle Fiorentine Letterarie Novelle,

Ἡμετέρας ἀστὴρ λαμπρότατος πόλεως,

al num 32. col. 509. E quando per rarissimo esempio anche l'Aucupio, dopo di essersi nel Diploma fatto menzione della Caccia delle bestie, vi si leggono nominatamente aggiunti gli uccelli; così apparisce dalle Lettere dell' Imper. Carlo IV. a Gio. II. Marchese di Monferrato del dì 7. Maggio 1355. registrate dal già detto *Lünig*, tomo 1. pag. 1350.

Che se poi anche meglio ricercare ci piaccia, qual genere di cose si comprendesse nelle concessioni Feudali ne' suoi più sinceri principj, sotto il vocabolo di Venazione, ce ne può render certi un Diploma d'Ottone III. riportato in epilogo dalla *Cronaca Halberst.* appresso il *Leibn. Script. R. Brunsv. tomo 2.* nel quale chiaramente si veda, che ivi non solo compresi non sono gli uccelli, ma neppur la terza più minuta specie di Caccia, secondo la gradazione o divisione che ne fa il *Berger* da me già citato. Tanto è vera e fondata la concorde Sentenza del *Gail* dell' *Harpr.* dell' *Ab. Einsid.* e degli altri nominati qui sopra, e più ancora vera e fondata vedrassi in decorso.

Il ragionamento, almeno per quanto al caso presente, si rende assai più fondato, se si rifletta, come io già avvertivo, che prima dell' Infeudazione, la specie dell' Aucupio, che viene adesso in controversia, non era in quella Bandita contrastata a veruno; ora chi può mai persuadersi, che il Principe abbia voluto dar più al Vassallo di quel che aveva egli stesso, ed obbligare i Sudditi ad una strettezza maggiore, per un privato lor pari, che per la sua propria Maestà? Quando è proposizione certa, che presupposto ancora efficace e sperimentabile in atto il gius privativo di Caccia ne' Feudatarj, dee questo intendersi sempre più limitato e ristretto di quello che a' Supremi Principi s'appartiene. *Nov. de grav. Vass. grav.* 71. *num.* 21. sopra di che ne ricorrerà il discorso anche altrove.

Io oltre conviene sapere, che il Marchese di Capr. non ben contento d'un benefizio sì amplo e sì generoso, qual di presente gode, tentò, per quanto altri dice, di volere anche il gius privativo della Pescagione, per tutto quel tratto, per cui trascorre il Real nostro fiume, lungo il suo Feudo, ma non per questo l'ottenne, e solo gli fu accordato

in la facoltà di pescar per sollazzo. Ma pur, comunque ciò sia, che io qui mi rimetto al vero, basti all'intento mio, che egli non abbia di fatto la facoltà privativa della Pesca in virtù del Diploma (dico in virtù del Diploma, perchè ciò che non ha egli potuto ottenere così, ha in oggi cercato per altre vie) avvengachè tanto è rimoto l'Aucupio dalla Venazione, come in poc avanti significavo, che anzi dove la Venazione costituisce da per se stessa un genere di cose distinto in diverse specie, l'Aucupio e la Pescagione ne costituiscono un'altro uniti insieme. Ecco *Plut.* che nel Sof. ce l'insegna ben chiaro. Convien riportare il testo greco, perchè senz'esso in altro idioma non si può spiegare sì bene il nostro assunto. *Ζωοθηρικῆς δὲ ἆρ' οὐ διπλοῦν εἶδος ἂν λέγοιτ' ἂν δικῇ, τὸ μὲν πεζοῦ γένους, πολλοῖς εἴδεσι καὶ ὀνόμασι διῃρημένον,* ΠΕΖΟΘΗΡΙΚΟΝ, *τὸ δ' ἕτερον νευστικοῦ ζώου, πᾶν* ΕΝΥΓΡΟΘΗΡΙΚΟΝ, *Θεαι. Πάνυ γε*. „ *La presa*, o vogliam dire, *l'acchiappare degli animali non si dovrebbe giustamente essere di doppia specie? Una de' Terrestri distinta in più specie e in più nomi*, PEZZOTERICA. *L'altra de' Natanti detta generalmente* ENIGROTERICA *Teo. Si certamente*„ Quindi il Filosofo divide nuovamente la specie Enigroterica in due maniere, cioè degli Uccelli e de' Pesci, tamquecembedue per gli elementi liquidi somiglievolmente notanti, secondo il bel paragone, che ne fa *S. Ambr.* nel luogo qui sopra addotto, per tacere altri Scrittori. Al sentimento del gran Filosofo s'accorda *Opp.* buono in questo fra' primi e grave Scrittore, secondo la fedel traduzione del Chiarissimo Salvini, *πολυγλαύκω ἐν ἀλλ' ὕδατι*

. . . . Come
E' le stesse trar fuori dal profondo
Un boccheggiante Pesce, i spasi Augelli
Dall'aria trarre giuso, O con ferote
Belve per le montagne imprender briga?

Come manifestamente ci fa vedere, quanto più sia vicino l'Aucupio alla Pescagione, che alle Caccia! Quindi è, che come io poco sopra dicevo, al Clero è interdetta la Venazione, permesso poi l'Aucupio e la Pesca, come due cose tra se molto simili e contenute sotto l'istesso genere. La qual verità, anche fra' nostri medesimi Legali più pratici, non manca chi dica riconoscere d'avere ench'egli avvertita e notata; con l'*Ang. de Del.* parte 1. cap. 1. num. 24. dà alla presa de' Pesci e degli Uccelli lo stesso nome „ *Aucupatio* [dic'egli] *ex aliorum piscibus & columbarum animalia &c.* Si sente benissimo, che questi non parle colla lingua di Plauto, ma pure ciò non ostante, io non so se troverassi giammai in verun Scrittore ne anche di simil sorta, questo medesimo nome attribuito alla presa delle Fiere terrestri, *Aucupari Leporem vel Aprum*, fatto di panion *τὸ λαγωθήριον* io quanto a me, non saprei addurne altro esempio, che di quell'Orso impaniato, e come preso a Civetta, sul quale ebbimo quell'ingegnoso Epigramma nel libro degli Spettacoli tralle poesie di *Marziale*, onde burlescamente concluse l'Autore

Deprendas nuam VENATOR in arcu pradam
Si raptari Feras AUCUPIS arte placet.

Ora di questi due generi fra se divisi e distinti, il March. di Capo ne ha avuto uno intero, cioè il gius privativo della Caccia, secondo la natura delle foreste del Feudo, l'altro gli è stato negato intero in ambedue le specie, della Pesca cioè e dell'usuale e semplice Aucupio, con ottimo sapientissimo accorgimento, e conforme qui in tutto alle leggi e alla istituzion di natura. Conciossiachè per far vedere apertissimo il fondamento sicuro, sopra di cui s'appoggia il parere di questi eccellenti Scrittori, basti dare un occhiata agli adorabili nostri volumi, allorchè in essi ci si rivela la creazione, e quasi ancor la natura degli Uccelli e de' Pesci. *Gen.* 1. 20. & 21. dove gl'Interpetri comunemente ci additano *magnam simplicitatem*, per valermi in succinto delle parole di *Giac. Bonfr. piscium & avium cognationem & naturæ conformitatem*. Per lo che *S. Agost. de Gen. ad lett. lib. 3. cap. 9. & 10.* conciliò acutamente in questo punto le opinioni de' Filosofanti colla Divina rivelazione, e stabilì colla sua dottrina questa sentenza. S'accorda altresì egualmente ciò che lasciarono scritto tre celebri Autori *S. Epif. Suer. e Nicef.* il

il primo nella Esp. della Fede Catt. l'altro nel libr. 5. della Stor. Eccl. cap. 20. ed il terzo nel lib. 11. cap. 34. pur della St. Eccl. qui presso al *Calmet*, che ciò giusto riporta in pruova dal nostro assunto, alla cui fedeltà io mi rimetto, vale a dire esser già stata tra quei più antichi Cristiani tradizione, che ne' giorni ancora del primo e più santo digiuno, dico della Quaresima, fosse permesso il cibarsi di varie spezie d'Uccelli, come usansi i Pesci, il che durò del tempo anche dopo tra alcuni Monaci, qualmente ci attesta il can. 78. del *Conc. d'Aquisgr. ed Ann. di gesta Franc. lib.* 5. cap. 20. e 34. pur presso il Calmet, il che conviene colla già riportata da me Egiziana legge. Non portanto però non dee venerarsi da noi coll' animo più divoto la disciplina di S. Chiesa, la quale varia e diversa essere stata, non variando però giammai la natura e l'essenza delle cose, per la varietà de' tempi, e per altre giustissime cause, niuno ha che non sappia, massimamente nelle materie di questi sacri digiuni.

Nè è da prendersi maraviglia che il Vassal di Capri abbia su questo punto non dirittamente veduto, poichè non ha dubitato neppur di vietare, come io sopra accennavo, altri generi di somiglianti cose, oltre tutte le leggi e gli usi nostri. Sia per esempio, la leggi nostre permettono espressamente e Frasconaje, e Boschetti, e Paretaj, ed egli ha preteso di vietar tutto, e si sono talora in qual Feudo anche portate via a' Giovinetti le Reti nell' atto di tendere al Paretajo, e vuole e pretende, che ad esso si vada per la licenza di sì fatte cose, quantunque appaia dalle Lettere della concessione del Feudo negatagli espressamente l' autorità di far da se nuove leggi, contrarie a quelle, onde vivono i Sudditi nello Stato. Il Principe clementissimo ha conceduto a tutti il tenere l'armi da fuoco in casa, ed egli a fronte d'un' Editto d' Augusto, quasi dirò rimbombante ancora nella voce de' Banditori, e fra lo strepito delle sante pacifiche trombe, fa pendere in Capraja un Bando opposto del tutto. Le leggi non vietano se non che cavar nidi di Fagiani, di Starne, di Coturnici, e di Francolini avvedutamente; ed egli non dirò anche di Merle, e di Tordi, il gusto da' quali concediamogli pure con *Persio*, che sia galante, sottile e soave, e perciò degno di qualche scelto palato, ma di Saltanseccie, come dicono, di Cuttrette e di Calderugi ,, *Quod vos* [diceva Iti presso *Cas.* de B. G. qual Prigioniera di Guarta] *quod vos has miseram ac tenuem sectamini praedam, quibus tam hoc esse fortunatissimis* ,, cose, le quali quand anche mai fossero a lui con tutta quanta la Caccia in vigor di gius riserbate, sarebbe nulladimeno disconveniente al Sommo, il voler di fatto farle sue ,, *Quid tam indignum* [l' *Angel de verb. Triat.*, o chiunque altro ne sia l' Autore] *quid tam indignum tibi, quam ut totum habeas, non sis contentus toto, nisi minutias quasdam, atque exiguas portiones ipsi tibi credita universitate, tamquam non sint tua, satagas ipsius quomodo adhuc facere tuas ! Uti etiam meminisse te volo parabola Nathan &c. Regis Achab*, 3. *Regum* 21. 10. *&c.* ,,

Resterà per tanto estinto affatto e sepolto, o come barbaro e inusitato si rimarrà sconosciuto oggimai in quel Feudo, se non piuttosto spaventevole e orrendo, il nome di Uccellatore e di Cacciatore, se non fosse per avventura uno di quegli, i quali descrive *Teocr.* nell' Id. i che ordiva trappole a' grilli, o come quell' altro, che uccellava alle mosche, al raccontar di *Suet.* in Dom. cap. 3. o come finalmente quella Ragazza, descritta, anzi veduta da *Ald. M.* e rammentata da *Cel. Rod.* lib. 6. cap. 35. che per un certo suo stravagante talento rampicava su' muri ,, *araneas venatura* ,, E le povere Civette poi singolarmente rifuggiranno tutto quel tratto di terra, siccome al dir di *Plinio*, di *Solino*, d' *Eliano*, e di *Rabano, de Univ. lib.* 8. *cap.* 5. rifuggono a più potere l'aria dall' Isola di Creta a loro fatale. Fosse egli par' anche così di quelle Civette, tralle quali fu già dal geloso Smicrine con leggiadro motteggiamento riposta l'avvenente Archippe, messasi un giorno accanto a Sofocle vecchio.

Parmi omai tempo di dare l' ultima pruova, e lo stabilimento più certo a quanto da me si è detto in questa prima parte del discorso, il che ha da rivolgersi tutto nel dimostrare le ragioni, per le qua-

quali i prudenti Legislatori, sebbene abbian vietato l'occupazion delle Fiere, non hanno però tralasciato di praticar discretezza, e di distinguere massimamente nel genere dell' Aucupio.

Se noi ci rammenteremo la natura, gli stromenti, il fine dell Aucupio, ed insieme i motivi, per li quali è stato creduto esser permesso a' Principi il proibir la Caccia, secondo quello, che è stato da me divisato di sopra, avremo di ciò una ragione molto fondata; avvegnachè niuno de' predetti motivi, pe' quali può essersi reso lecito a' Sovrani si fatto divieto, niuno dico, ha egual forza di poter dar loro effettivamente uno stesso diritto per la proibizione del semplice minuto Aucupio, nè scemerà nulla di peso il nostro argomento, se le ragioni d'interdir la Caccia si voglia piuttosto, che sieno quelle, che addita il *Ziegl. de Jure maj. lib. 2. cap. 15. num. 23. Praecipua mihi videntur ipsi illa, ne Subditi sub specie Venationis, quae sine armis fieri non potest, res novas moliri & agmine facto quietem & pacem publicam turbare adnitantur* [ne dannn ancor de' privati, aggiungo io, per azzardo, o a caso pensato usar così l'armi, che non sarebbe già nuovo, qualmente leggiamo nel tragico avvenimento della *L. Divus 5. D. ad l. Pomp. de parr.*] *tum ut agricultura*, segue il *Ziegl.*, *& alia honesta vitae genera deserant, & tandem ne omne ferarum genus per licitatas & promiscue omnibus permissas Venationes funditus extinguatur*. Quanto palesemente si scorge non esservene neppur una consacevole alla proibizione d'un esercizio, che si fa per passatempo breve scherzoso e di niun profitto, qual' io dimostravo, e qual'è ben noto esser per ordinario l'Aucupio, e dal quale [secondo l'erudito concetto e la frase di *Plin. Cec.* parlante delle sue Cacce a *Corn. Tac.* nell' Ep. 6. del libro 1.] si torna a casa più con piene le rete, che le mani. Quindi ottimamente l'Autore *Consil. Illustr. Supremis Germ. vol 1. cons. 13. a num 42* appresso il *Reyger v. Venatio in Addit. num. 7* distinse in quello genere ciò che si fa „ *ad recreationem* „ e ciò che si fa „ *ad praedam* „ e questo poter vietarsi, ma non già quello alle civili Persone massimamente insegnò.

Non v' è chi non sappia, esser stato già praticato con intentissima cura, l'uccellar co' Falconi, che ignoto a' Romani antichi ed a' Greci, e ritrovato alquanto dopo, fu recato di qua dall' Alpi, secondo l *Haff*, e qualche altro Scrittore, da Fed. I. intantochè agli Uccellatori di questo genere par che ne' tempi andati eminentemente e senz'altro più, il nome d' Uccellatore si desse „ *Acceptatores idest Aucellatores* „ ne' Capit. di Carlo *M. de Villis* presso il *Bal.* Ma un' Aucupio sì fatto tanto è lontano dagli altri, e singolarmente da quello, di cui favelliamo, quanto è sempre stato, e tuttavia esser si vede diverso l'esercizio e la preda, sicchè con molta ragione su questa Caccia da *Demetr. Costantinop.* nel cap. 1. del Getacos. riposta tra quelle, che non si fanno solo a diletto, ma anche con utilità, ἐπι τέρψιν ἢ χρείαν τῷ ἀνθρώπῳ γένει, il che tanto è vero, che una specie di quelli Uccelli venne per fino da' Greci chiamata di sua natura [illegible], ἢ λαγωφόνος, al che consuona ottimamente l' addotto racconto di *Plinio*, e ciò che di questa uccellagione nell' età nostre notò il citato *Simone* pag 101. e 103., onde non è maraviglia, che per le proprie sue qualità somiglianti ssime alle vere Cacce, innamorasse tanto di se qualchè gran Monarca, che singolarmente perciò ne riportasse il Cognome „ *par ce qu il l'aimoit passionement* „ dice un erudito moderno Franzese, e dipoi meritasse anche l'onore d' esser descritta in due libri da un' altro Principe non meno grande e sublime. E *M Polo* nella Raccolta del *Bergeron* lib. 2 cap. 19. descrive questa sorte di Caccia, qual praticar si soleva dal Tartaro Imp. Cublai, con tali e tanti apparecchi, che non solo trapassano quanti altri mai io ne abbia letti in qualunque genere di simili cose più strepitoso e magnifico, ma porgono ancora soggetto d'ammirazione e di stupore. Tal è la celebre Caccia dell' Airone, della quale ci attesta lo *Stromeck* nel suo Trattato di essa § 36. e noi pure assai bene il sappiamo, che tanta vaghezza ne prendono i Supremi Signori della Germania.

Due altre ragioni però per pruova dell' assunto nostro vi sono, ma così fra lo-

ro corrispondenti e congiunte, che potrebbero anche dirsi una stessa, nulladimeno una più tenti dalla parte delle leggi medesime, l'altra più dalla parte del popolo alle leggi soggetto.

E quanto alle leggi, primieramente si sa molto bene non essere così nota l'origine della promulgazione di esse, vietante la Caccia nella maniera, che oggidì si costuma. Sarebbe in verità molto antica, se avesse luogo la congettura del *Grozio*, nel luogo da me già citato, perchè si potrebbe così derivarla fin da' vecchi Re dell'Egitto. Ma noi tanto manchiam per mio avviso ne' tempi più antichi d'alcuna memoria, che anzi qualchè non piccola verisimiglianza abbiamo di tutto l'opposto. In fatti del giovinetto Ciro si sa, per testimonianza di *Senof. di Inst. lib.* 1. che le sue Bandite, e i luoghi per lui di riservo, ne' quali tanto frequentemente si esercitava alla Caccia, consistevano „ *in septis herbarum* „ Lo che quanto agli usi di quel paese e spiega più chiaramente e conferma *Zos.* nel lib. 3. secondo la traduzione del *Lewnel.* „ *Hinc progressus* (Julianus) *oppida quaedam parum celebria transiens, & quaddam septum perveniebat, quod Regis Persarum Venationem vocabant. Erat autem murus quidam intra se complectens ingens spatium, variis arboribus constans. In eo clausa omnis generis fera fuit alimentorum habebant, quae quidem huc eis advehebantur, & Regi venandi facultatem quoties vellet, praebebant. Id conspicatus Julianus multis locis murum perfringi jussit, quo facto ferae fugientes a militibus telis configebantur* „. E di M. Pisone abbiamo altresì presso *Gell. N. A. lib.* 1. *cap.* 11, che le sue Cacce erano ristrette in Vivaj, e così degli stessi Re dell'Egitto è noto per ciò che si legge in *Aten.* nel libro 14. del Conv. degli Erud. che gli Animali da Caccia più scelti tenevano eglino chiusi dentro la Reggia. Additasi anche oggidì al dire di *M. Fuira di Tura.* lett. 11. nelle vicinanze di Costantinopoli il Parco, nel qual tenevano già racchiuse le Cacce gl'Imperatori Orientali. Or come noi abbiamo per una parte negli Scrittori antichi, lumi sì chiari de Serragli e de Parchi, e del principio di essi, almenquanto alla nostra Italia *Plin. lib.* 8. *cap.* 51. e de' varj generi loro, e del modo di fargli e dell'uso, *Colum. de R.R. lib.* 10 *cap.* 1 anzi non sol de' Vivaj delle Fiere terrestri, ma delle Peschiere ancora sontuose e ricche. *Macr. Sat.* 3 *c.* 5., non è malagevole a persuadersi, che qualche raggio ancora dall'opere loro sfolgorato sarebbe delle Bandite e d'acqua e di terra libere e aperte, ove quelle egualmente fossero state a quei tempi in uso. Molto più che delle leggi de' Romani niun'altro vestigio apparisce, che o di Vivaj, o di foreste franche, come più distintamente si raccoglie da *Ger. Nood Observ. lib.* 1. *cap.* 10. *e de usufr. lib.* 1 *cap.* 7. In oltre più generalmente parlando è certo per una banda non esser mancati di tempo in tempo, e Principi e Persone d'alto affare invaghitissime di tal dilettanza, massimamente stranieri i genio di lor nazione.

Gaudet Francus Equo, Danus Cane,
Barbarus Arca.

l'artifizioso verso composto per uso del Ciclo Solare, non è però tuttavia egualmente noto che alcuno di loro si riserbasse per simil maniera le Cacce, siccome molto probabilmente l'avrebbe fatto, se gli usi di quell'età l'avesser portato. Così dalla vaghezza di Sesostri il Grande, l'abbiamo da *Diod. Sic.* libro 1. cap. 1 Così de Regi di Persia e de' Persiani, da *Senof.* citato, e da *Corn. Nip.* in Alcib. Così de' Re Macedoni, da *Plut.* in Alessa. Così de Re Parti, da *Svet.* in Calig. cap 5. Così de Re di Ponto, da *Giust.* lib. 37. Così di Prusia II. Re di Bitinia cognominato i *kinegos*, da *App. Alessi de B. Mithr. in princ.* Così de' Canduttir, come nelle Cacce sopra d'ognaltro eccellenti, da *Mass. Tir.* Serm 7. e da *Alesss. ab Al. G. D* 4. 13. E così finalmente per tacer d'altri molte de' Romani, da *Plin. Cec.* nell' allegato Paneg. a Trajano, e da *Svet. in Domiz.* al cap. 19. Principe così bravo e così destro in colpire ed arrestar le Fiere, che recano maraviglia le pruove, che egli faceva coll'Arco; nè era men singolare l'indole di quel suo addomesticato Leon cacciatore, celebrato in morte da *Stac.* lib. 1. *silv.* 5.

Ma ristrignendo il discorso a noi ed alle cose nostre, non è alieno dal nostro argo-

gomento il notar brevemente una certa antica specie di proibizione di Caccia. Sendo dopo la guerra Etolica, o sia di Lepanto, incominciato in Roma a darsi il giuoco della Venazione, come più precisamente citato *Livio* osserva *P. Fabro Agon.* lib. 2. cap. 29. incominciò altresì a distinguersi queste maniera di Caccia dalle altre comunali e già usate, restando a queste il nome di Cacce private, e fatto a quella il nome di Caccia pubblica (che poi ateneste fu anche chiamata) al dire di *Ant. Agost. de Leg. & SC. cap.* 18. §. *De lege Jul. de vi publ.* quelle private a Diene, com' è già noto, e questa un tempo attribuita a Saturno, *Celio Lat. Divin. Inst. lib. 6. sen de vero cultu, cap.* 20. *in fine*. Questo spettacolo e questa pubblica Caccia divenne ben tosto, uno de' sommi diritti della Sovranità e del Principe, ed a lui solo serbata rimase, talchè a niun privato era lecito il farsi senza licenza, così il *Gut. de Jure Man.* lib. 3. cap. 17. per laqual cosa *Aburnio*, o *Alburnio Val.* Giureconsulto, il quale fiorì sotto l' Impero di Domiz. nel libro 6. de' Fidecom. riportato nella *L. Legatum* 5. *D. de adm. rerum ad Civ. pert.* commemora un Senatusconsulto, pel quale non s' era permesso il darsi in un municipio questo genere di divertimento e di pruove, sebbene lasciato per disposizione d' ultima volontà. Ma questa sorte di giuoco avvengachè soleva essere per lo più una giunta dello spettacolo de Gladiatori, essendo stati poi questi tolti di mezzo da Costantino per generale Editto, il quale ci resta tuttavia nella L. un. *C. de Glad. lib.* 11. venne anch' essa posteia col tempo in disuso, e rimase spente. A questo Tit. *de Glad.* viene immediatamente soggiunto il Tit. e la legge *de Ven. Fer.* promulgata da *Onor.* e da *Teod. Novello*, pel cui argomento non inverisimilmente si dà a conoscere, che in ordine ed e contemplazione delle già dette pubbliche Cacce, o per alcun' altro fine de' Principi, come quivi comenta *Giac. Reb.* ed il *Goth.* sul *Teod.* alla medesima legge, eravi un giorno altresì qualchè genere d' animali vietati, come ne abbiamo anche in oggi, ma per tutt' altro fine, siccome ancora per tutt' altro fine, che in questi tempi osservevan gli Antichi in qualchè giorno dell' Anno il divieto, secondo ciò che si legge in *Giac. Fil. Tam. de Donar. Vet.* cap. 3.

Ciò delle pubbliche Cacce e della proibizione e del riservo di esse, quasi in veloce passeggio toccato, scendiamo alle private proprio e special nostro scopo. Una tal quale specie di proibizione in simil genere traspare dalla *L. Injuriarum* 13 §. *ult. D. de injur.* la quale è da *Domizio Ulp.*, vale a dire dell' età d' Aless. Sev. sebbene quivi si dica, che questo costume era incominciato ad usarsi senza appoggio veruno di ragione, massimamente come introdotto per privata autorità. Il celebratissimo *Murat. tom.* 2. *Antiq. M. Aevi* alla dissert. 23. scrive, che dal passaggio e stabilimento in Italia delle Nazioni settentrionali, oltre ogni credere avvezze ed inclinate alla Caccia, incominciaronsi a conservare le Fiere nelle Foresta in luoghi determinati a diletti, che si chiamavano Gai, Parchi, Broli. Un lume alquanto più chiaro ne abbiamo dalla *L. ult. de Ven.* tralle Longob la quale è di Carlo M. siccome altresì da' suoi Capitolari in più luoghi singolarmente dal primo dell' Anno 802. num. 39. presso il *Bal.* ove si rimette in osservanza un Bando vietante ad ognuno il porsar via dalle Reali Boscaglie le salvaggine, e dal secondo dell' anno 813. num. 18 in cui s' ingiugne a' Custodi delle Selve il guardar bene le Foreste, insieme colle Bestie e co' Pesci. L' Abate *Ermoldo Nig lib.* 4. *Carm. Eleg.* appresso il citato *Murat. R. Ital.* tom. 2. p. 2. pag. 72. nel descriverci una Caccia di Lod. P ci fa comparire una Selva in figure, se non espressa, almeno molto simile di Bandite. Ne' Capit. di Carlo C. dell' Anno 887. num. 32. si legge un' esatta istruzione de' luoghi e delle Selve, nelle quali egli permette al suo figliuolo Lod. l' andare a Caccia senza di lui, e di quelle, nelle quali non gliele permette, e al num. seguente ordina, che gli sie fatto diligentemente sapere ,, *quot Feris & Feramina cacciata fuerint* ,, tralle leggi de' Longob. alla 44. e 45. *de Furtis*, ricorre l' addotta voce ,, *Gajo* ,, con una certa sembianza di riservo. Sul punto nostro individuo della Bandita data col Feudo,

do, tralasciando un certo Istromento di donazione fatta da Lod. II. a Suppone Vasso o Vassallo e Consigliere suo „ *Cum Silva & Gaja in Monte Germario* „ nell'allegato Tomo 2. *Antiq. M. Aevi*, Dissert. 11. uno de' più illustri e notevoli Diplomi, in cui mi sia avvenuto incontrarmi è quello d'Ottone I. spedito l'Anno 967. al Marchese di Savoja Aledrammo, nel quale tralle molte altre cose, tralle quali gli si concede l'Investitura, si rammenta chiaramente la Pesca e la Caccia, appresso *Gio. Crist. Lünig* T. 1. pag. 590. e 591. Da lì 'n poi ne' tempi più bassi altri se ne leggono assai, massimamente col gius della Pesca.

Tutte queste cose però, sebben ci dieno un'idea di quei principj, da' quali germogliarono poi le Bandite, pubblicate con generale intimazione d'Editti, non ce ne porgono nondimeno un'esempio palese e conforme in tutto. Convien pertanto rivolgersi di bel nuovo al già più volte allegato §. *Nemo rem*, sul quale gl' Interpetri stabiliscono concordemente il fondamento e l'origine, quanto a noi più vicina, altrettanto più simile delle moderne veglianti usanze. Il *Card. De Luca*, oltre all'altre testimonianze più aperte, che ora ora addurremo, nel *Disc.* 2. de' Feudi porta une verisimiglianza, da cui con molta apparenza di verità si raccoglie, che questa foggia di far le Bandite, ciocchè sia d'alcun caso particolare, che si riporta da qualchè Scrittore all'età dell' Imperadore Currado, se non cominciò dell'intero, per lo meno assai s'avanzò e s'ampliò circa i tempi di Fed. I. per la qual cosa subito dopo l'Impero di lui, si vede dalle parole d'una Sentenza data dagli Arbitri, in cause di Regalie, tra Azone VI. Marchese d'Este e 'l suo Zio Bonifacio da una parte, e dall'altra il Comun d'Adriano, quanto e in qual modo, anche nella nostra Italia, introdur si volessero questi divieti. Sendo tralle altre, una delle pretensioni di quei Signori, la quale però non veniva loro accordata, ma contrastata forte, e poi dagli Arbitri, quanto all' Aucupio, nella pronunzia, tralasciata affatto e non fattone caso, come se non fosse stata dedotta mai „ *Neminem in ipso nemore debere Venari vel Aucupari sine eorum licentia, vel sui Nuncii, & si cum eorum licentia, vel sui Nuncii facerent, aprorum capita & quarterea, & coria Cervorum sua esse debere* „ Il *Mur. Antiq. M. Aevi*, *Dissert.* 19. Sulle parole del qual Diploma, so qui adesso io avveggo, di esser costretto a confessare ciò che avrebbe fors'altri giudicato esser meglio per me il dissimulare, o cercar per lo meno rifugj, onde sminuirne la forza; vale a dire, che in quella medesima età volevasi a poco a poco dilatare il costume, o dirò meglio l'abuso, di proibire anco l'uccellature. Il fatto è verissimo, ne abbiamo notizia da Fededegoi, i quali non posson parlar più chiaro, ne io posso altresì oramai più celarlo. Ma io ho tale e tanto concetto del Toparca di Capraja, che di leggieri mi persuado, esser lui tanto per astenersi dal riportar per sua scusa, questi esempi, quanto rifuggirebbe il sentirsi declamar contro μετα πάσης παρρησίας, da un'erudito e Santo Prelato, che adesso ascolterà. Avvengachè non ha egli bisogno, che gli sia recato a memoria, che secondo le regole di buona Critica, qualora vuolsi allegare in proprio favore un Placito, o un'uso, giusto è prima il riflettere, massimamente in simiglianti materie, qual possa essere stata la cagione, la quale a sì fatte cose abbia dato l'essere, quale il fomento, e quali i tempi, in cui comparvero fuora. Ora egli è pur troppo noto al Cristianesimo tutto, che Fed. I. non fu il Principe più mansueto, e più giusto del Mondo, e che oltre alle funeste lacrimevoli turbolenze, suscitate da lui contro la Chiesa, tanto aggravò al dire di *Paride del Pozzo de Synd.* §. 3. *num.* 19. sopra i Popoli il giogo di sua dominazione, che quasi ridussegli alla vil condizione di Schiavi „ *Homines regni servili conditione quasi vivere compulit* „ per lo che guadagnossi quel soprannome fiero, che gli attribuirono alcuni Storici, cui poco importa qui addurre. Quel che fa più al proposito nostro si è, che per testimonianza d'uno Scrittore Spagnuolo, andò sitibondo e perduto dietro a questi sollazzi, e vi s'impegnò ben più di quello, che a un buono e giusto Reggitore di Popoli convenuto si fusse „ *Prese molta vaghezza* [con la

Ver-

Versione di *Lod. Delor*] *del cacciare più di quello che conveniva al governo de' suoi Stati* „ Per la qual cosa, non è da maravigliarsi, che formandosi per lo più il costume ed il genio delle Nazioni, sull' esempio e sull' idea de' Regnanti, venissero in campo per modo di pretensione, in simil' età simili cose. Non è per questo però, che i dotti e prudenti Uomini di quei tempi, sorpresi e scandolezzati quasi dirò, da tali condiscendissime e dure maniere potessero far di meno di non dare in rimproveri, ed in lamenti. Ecco *Gio Sarisb.* Vescovo, e letterato a' suoi di d'alto grido, che nel primo libro del Polier. si fece, e si fa tuttavia intender così „ *quodque magis mirere, pedicas parare avibus, laqueos texere, allicere modo vel fistula, ac quibuscumque insidiis supplantare ex Edicto saepe fit criminis, &c.* „

Ma checchè di tutto questo ne sia, che io non voglia impiegar maggior tempo in esaminar questo punto con preciso accuratissimo impegno, quasi fosse lo scopo primario della Questione, vero è, che in tal guisa una pubblica amplissima libertà mantenutasi sempre nel Mondo, dacchè principiarono a usar le Cacce, vale a dire, se vogliamo voltarci alla Lettere sacre fino da poco dopo l'universal Diluvio, perocchè avanti di esso, ciò che alcun' abbia detto di Caino e di Lameceo, non essendo per sentenza più verisimil de' Padri così comunale il cibarsi di carne, non abbiamo memorie si chiare, che per altro fine s' andasse in traccia di Fiere; se poi vogliamo ascoltare i racconti profani, dacchè comparve lì sull' Itisso Diana, succinta ed agile, venuta di Delo, com' è in *Pausania* presso *Cel. Rod.* nell' 11. delle Lezioni antiche cap. 1., o come più ampiamente in *Opp.* sul principio del secondo libro della Caccia, vero è io diceva, che una libertà così fatta, fu a poco a poco raccolta, e posta successivamente più in freno.

Actas parentum pejor avis tulit.

Non par lontano dal vero, che questo costume prendesse a principio la sua maggior forza, e fortisse fors' anche i natali dal diveto, che dalle Cacce facevano i Principi ne' beni loro, e ne' beni ancora di Dominio pubblico, come passati insieme col gius di regnare in dominio di essi, dacchè il proibire ad ognaltro la Caccia ne' propri terreni, non solo è per se medesimo molto più tollerabile ed equo, ma ce ne fa anche pienissima testimonianza la citata legge di *Carlo M.* ed i suoi Capit., ne' quali qualora si ragiona di Caccia, spesso s' incontra „ *Forestae nostrae, ferramina nostra* „ E per questo la prima interpetrazione del disposto nel § *Nemo retia*, presso *Jac. de S. Georg. de Feudis* § *de cane Venaticorum* num. 1. e dell' *Isern.* è, che quel testo intender si dee per le Foreste e pe' Fondi del Re. Così rispose anche il *Decano* nel cit. cons. 197. presso l' *Afflict. ad Const. Neap. lib.* 3. *rubr.* 2. Aggiungasi che la ragione d'interdir la Caccia, l' Uccellatura, e la Pesca nelle possessioni proprie, sebben non aveva una volta il suo fondamento nel gius della Bandita, dipendeva però legittimamente non di rado dall' esser queste cose riposte talora e noverate tra' frutti e tralle rendite del suolo, siccome apparisce dalla citata *L. Item si fundo* 10. § 3. *D. de usufr.* e dalla *L. Quaesitum* est 12. § *Si in agro*, *D. de fundo instr.* &c., e dalla *L. Venationem* 26. *D. de usuris*, e quivi dalla *Glossa*. Ce lo conferma ancora apertamente *Cat.* nel Carm. 112 ove trall' entrate della Selva Formiana rammenta

Aucupia omne genus, pisces, prata, arva, ferasque.

Ne perderà punto di sua verisimiglianza il riflesso, ove si voglia col sopraddetto *Jac. de S. Georg.*, e col *Cass. ad cons. Burg.* tit. *de forestis*, rub. 13. §. 7. *quaest.* 1., che Federigo volesse più universalmente con quella legge togliere le occasioni delle risse e delle ingiurie, come origine di turbolenze, e della violazione di quella pace, che egli intendeva di conservare, proibendo il far Caccia nelle altrui Tenute, massimamente contro voglia di chi n' era padrone, rimettendo così in piede il gius de Romani, e dichiarando a quale oggetto fosse lecito l'uso dell' armi.

Comunque ciò siasi dalla proibizione fatta in luoghi certi, passaron le leggi a proibire la Caccia, e dilatarsi ed ampliarsi anche ne' fondi de privati, come si osserva dalle leggi di Caccia de seco-

cosi a noi più vicini presso l' *Ass.* nel detto §. *Nove iccia*. Con tutto questo però non avvenne, che queste medesime leggi chiudessero sotto questo divieto, tutto il territorio soggetto alle loro funzioni, e tutte le sorti di Caccia e d' uccellagione, che nel territorio si ritrovavano, avvegnachè in altra guisa la proibizione sarebbe stata al sicuro troppo severa a troppo aspra. La dottrina in termini anche più vivi, è di famosi Teologi e insieme Giureconsulti, ne' quali l'amor della verità, e la luce d' un candido purgato discernimento giocare assai più, che in qualchè altro genere di Scrittori, cui talora un lusinghevol trasporto conduce a dir forse più di quello che sentono, non pare che abbia bisogno di molta pruova. Il *Covar.* nell' addotta 2. parte §. 7. num. 10. fa sapere, che i diritti di sì fatta proibizione „ *maxime sunt in judicio animae, & quod Dixm examinanda ne tyrannidem sapiant*. Il *Laymann* nel Trat. *di gen. prov. parte* cap 3. num 15. favellando della Cacce si spiega così „ *modo prohibitio non sit generalis, seu extendat se ad omnia loca, talis immensa inhumana esset, & noxia subditis*. Il *Lessi* poi anche più chiaro nel lib. 2 cap. 5. dub. 7. abbracciando i luoghi, e le Cacce „ *ist nimis inhumanum & tyrannidem sapiens, ut recte docet Medina, consummodo sue invadi, & obligationem gratia UNIVERSUM populum OMNI Recreatione, & utilitate Venationis, qua jure naturale & gentium est eis permissa, privare*. Il *Card. Gio de Lugo*, altro di tempi pur' altri valoroso Gesuite (questi non sono i Teologi più impraticabili e più scabrosi) *de Just. & jure disp. 6. sect. 6. num 61*, chiama una proibizion di tal sorte „ *durissimam & intolerabilis* „. E *Giacomo Reb.* sulla *L.* unica *C. de Ven. fer. mon. 3* insegna a tante di note, che quegli i quali interdicon le Cacce indistintamente „ *male faciunt & prestant interesse* „ questi per ora dice qualchè cosa di più de' Teologi. E appresso il *Rugger* in *Venatio in Add. num 6.* io leggo questo avvertenza „ *dummodo ne in hoc ipso genere nimis excedant* „ parla di chi per troppa passione alla Caccia, il lecito facendo a se lecito, trapassa i limiti del dovere.

Ma perchè il parer di quest' Uomini resti viepiù stabilito, e perchè si scorga la chiaror di Dottrina, la qual non può venir meno, non esser questa un' esagerazione parziale, ecco che le sacre Lettere ci pongono avanti gli occhi, come una delle qualità de' Tiranni vivuti a Dio in ira, e capitati a sventurato fine, l' impegno soverchio, ed il degenere affetto a quest piaceri „ *Principes Gentium* (*Geremia* o vogliam dir piuttosto il suo Notaro a dettatura ταχυγραφε *Baruco*, 3. 16 : 19) *Principes Gentium, & qui dominantur super bestias, quae sunt super terram, qui in avibus Coeli ludunt, &c. exterminati sunt* „ il qual Testo espone *Corn. a Lap.* di quel genere di cosa, di cui parliamo qui noi; e più manifestamente ancor, quel Minifico sì celebre del Vangelo, sì elegante si pio, *Paolo Segn. tom. 1. pag. 218* con tali parole „ *non si dice, che abbian trascorso a sregolate lascivie, che abbiano ammazzato, che abbiano assassinato, che abbiano fatto scorrere sulla terra rivi di sangue innocente per vendicarsi. si dice solo, che abbiano atteso a ciò di cui par quasi nessuno nel loro stato si fa coscienza, che avere atteso a soverchie ricreazioni, a soverchie pompe* „ e quali siano queste ricreazioni lo spiega ancora viepiù „ *Il loro diletto era qui dominare tutte le bestie, che scorrono sulla terra, con andar del continuo a caccia di Fiere, con nutrir Cani &c.* „ Questi non si può dir che scrivesse ad opportunità di cause, e molto meno occupato da prevenzioni, o da veruna passione.

Quindi è, che agli stessi Monarchi di Spagna bastano al dir de' *Salm. de just. & jure* *tract. 6. n. 2. num. 57.* per loro Bandita „ *prope Matritum aliqua praedia* „ moderazione al sicuro commendabilissima, e degna del cuor generoso d'un Re. Il che si vede, oltre a molti altri laudabili esempi, che si potrebbono addurre, non meno essere stato a cuore a' Reali Legislatori di Toscana, ed all' AUGUSTISSIMO NOSTRO SOVRANO, perchè in queste leggi disponenti delle Bandite non di rado mente s' incontra or' una or' un'altra eccettuazione, o vogliam dire limitazione a riguardo di quella onesta lode-

devole ricreazione (son termini della legge dall' Anno 1622. e del 1627.) la quale ogni dovere richiede, che non si tolga tutta. Or per questa ricreazione, che si può egli mai lasciar di meno da Pettirossi e delle Cince? E questa appunto si è la ragione coerentissima, la quale direttamente si tiene dalla parte del Popolo, poichè questo comodo, e questo esercizio negli anni massimamente più freschi è degno di commendazione anzi che no, per l'impiego almeno del tempo che in esso non inutilmente si spenda, e perchè avvi poc' altro che sì ne ritragga la gioventù, la cui buona educazione è alla Repubblica di tanta mole, dagl'inciampi, e dalla licenze, singolarmente da quella passion sì rea, la quale Circe non favolosa ti la trasmuta, che sa crediamo al Comico Eun A. 2. S. 4. più non si riconosce esser dessa.

Vel tu venandi studium cole, saepe recessit
Turpiter a Febi victa Sorore venus.
Ovid. de rem. libro 1.

E l'innamorata Sulpizia colla lingua dolcissima, secondo che a me sembra più verisimile, di *Tibullo lib. 4. carm. 3.* nel suo circo a disparato dolore si lagna del suo diletto, non Marito, Cerinto così

Sed procul abducit venandi Delia cura
O pereant Silvae, deficiantque ferae.

Perciò *Callimaco* nell'Inno a Diana, e *Ovid.* nel secondo delle Trasformazioni ci fanno comparir questa Dea una Fanciulla, a sol di Fanciulle vaga, e compagna, ond'ebbe a dire quell'altro, che per una Fiera avria dato ben mille amori, e d'Atalanta Vergine Calidonia sì nobile per gli antichi verseggiatori, leggiamo in *S. Girol.* nel lib. 1. contra a Gioviniano „ *Atalantam Calidoniam Virginem semper in Venatibus, semper in Silvis expeditam, & castam awasse virtutem.* Ma dalle favole misteriose trapassando alle Storie pratiche, e aperta, a chi non è nota l'incomparabile continenza della Regina de' Palmireni Zenobia? Or questa celebratissima Donna, e negli annali latini per belta, per prodezza Eroina la più famosa, s'occupò nelle cacce così, che più ne' monti solitarj e nelle Foreste al suo Signore e Sposo Odenato compagna si dimostrò, che nel talamo *Treb. Poll. in Trig. Tyr.* in Odan. e in Zenob. *Magnifica e casta aveva per far diletto le tacere*, così porge peso al mio dire il *Salv.* nel disc. 30. Perlochè *Senofonte* quel Filosofo così grave, e dicitore sì scelto, della cui autorità non isdegnaron gl'Imperatori di valersi nelle lor leggi, ebbe a consigliare i giovani tutti a darsi pure allo studio della Caccia *De Ven. cap. ult.* „ *juvenes admonet ut Venationis disciplinam minime contemnant* „ e poi seguitando dice, a ser parere di Salv. „ *hanc unam voluptatem juvenibus bona multa comparare, cum modestos eos faciat & justos* „ *Quis non malorum*, Orazio dopo d'aver descritta e cacce, e uccellagioni

Quis non malarum quas amor curas habet,
Haec inter obliviscitur? Ep. 2.

Ma migliori insegnamenti e più autorevoli esempi son quegli da Domastici nostri Maestri, voglio dire da' dotti, e pii Scrittori Cristiani. *Gio. Sesb.* grave e letteratissimo autore, alle cui dotta vigilia dobbiam riserbati tanti e sì be' frammenti dell'opere altrui, nel *Serm. de Assid. & Dilig.* che nell' Edizion del *Gesn.* è il 117. ci propone in commendazione delle cacce le parole dal sopranominato *Senof.* a seco conviene; *Masseo Veg. in Biblioth. Patrum tom. 26. de Educ. lib. cap. 4.* [illegible] loda palesamente „ *venandi studium & aucupandi per plagas & retia* „ e Sinasio, quegli che poi riescì un Vescovo tanto erudito, e zelante, conta di se medesimo nella lettera 53, che a' giorni di sua giovinezza teneva il tempo distribuito in queste tra occupazioni, orazione, libri, e caccia. E sì i devoti Concilj, i nostri Santissimi Padri, ed i Legislatori non hanno talora approvato così, ne' Decreti, nell'opera, e nelle costituzioni loro quest'arte, o hanno parlato d'una specie di caccia da queste diversa, o d'una inclinazione o intempestiva, o soverchia, ed impropria allo stato, e perciò biasimevole, verso di essa, come sarebbe, ne sceglierò qui tra mille un'esempio, come forse non così noto, là dove ne' Capit. Aquisgr. *di Carlo M.* appresso il *Labbè* nel tom. 7. de' Conc. pag. 992.

a in-

a' insinua a coloro, i quali a giurisdizione presieggono, che non ispendano tutti i giorni e tutte le ore nelle caccia, a badino un po' più alle occorrenze, e' bisogni del governo loro commesso.

Nè qui riesce importuno al proposito nostro il notare, che tanto in quell' età prime nelle quali incominciarono gli uomini a porre in uso le cacce, tanto dico pareva loro recare di frutto, e d' utilità, che un nome stesso si dava ed alla caccia, ed al vitto. Così ne insegnano *S. Gir.* nella esposizione del Salmo 131., ed il *Can. de locis Theol. lib. 2. cap. 15.* che nella lingua regina di tutte le altre, voglio dir nell Ebrea, e vitto, e caccia colla stessa voce s'esprime. In pruova di che non lasciano d' osservare, che deva *l' Itala antica* o sia *la vulgata* ha nel già detto *Salmo v. 16.* la parola *Viduam* per negligenza de' trascrittori, *Victum*, o *Venationem* corrispondente all' Ebraico dovrebbe leggersi; sbaglio per altro, a cui non tanto pare, che abbia contribuito la vicinanza de' nomi latini, *Victum e Viduam*, quanto l' altro, che può agevolmente essersi introdotto nel testo de' settanta per la vicinanza altresì delle voci greche θηραν, ἢ χηραν la prima delle quali vuol dire la Caccia, la seconda dinota la Vidova. Così di fatto, per tacer d' altri popoli più selvaggi, de' vecchi Liguri scrive *Diod. Sic.* nel lib. 6. el cap. 9. della Bibl. che tutto il vitto loro era nella caccia riposto, e da essa sola per vivere raccoglievano quel profitto, il quale altrove somministra la Terra.

Una determinazione pertanto, che levi affatto dal popolo questo comodo, e questo piacere, non potrà mai sì non esser disapprovata, e riguardata con odio, e con detestazione, se non se forse da chi sperasse di farne quell' uso, che accenna il mentovato Bald. Simoncelli Gentiluomo di Camera del Gran Duca Ferdinando II nel suo Dial pag. 20., o di mantener per essa la propria lentezza. Tal era appunto il sentimento del già citato *Sarisb.* nel tramandare alla lunghezza, a all' eternità del tempo avvenire, la memoria della crudezza usata dalle più rigide podestà da' suoi tempi nell' interdire la caccia, conforme abbiam veduto di sopra.

E questo ottimamente consuona con quanto io per l' avanti ho notato, cioè che una gran parte de popoli, e degli stati, è convenuta in questo sentimento di non vietare assolutamente ogni genere di simili diletti, sicchè il voler uno fare altrimenti, sarebbe come un disviarsi da' dettami medesimi di natura ,, *nempe idest [ut inquit ille] bellare cum Diis, idest natura repugnante; major enim pars eo deferri solet quo a natura ipsa deducitur Con. di Philos. auli cap. 4.*, che il trasse da *Cic. de Off. lib. 1.*, sebben' egli nol citi.

Io so, che con tutto questo vi sono stati a tempi più bassi de Feudatarj inumani, la cui dominazione a mirar bene, potea chiamarsi a ragione colla frase del gran Martire e grand' Oratore *Cecilio Cipriano de Idol. vanit* ,, *ad permissa, & ludicra potestatas* ,, *ad permissa* per gli altri, *ad ludicra* per loro stessi, i quali pretendevano di fare in materia di Caccia Editti men tollerabili; ma so altresì che questa loro follia fu poi finalmente repressa, e sanata dalla Clemenza, e dalla Giustizia della Curia suprema, e de' sommi Magistrati. Il caso è descritto da *Gasp. Anton. Tesauro* nella question. For. lib. 2. quest. 22 num. 3., il quale dopo d' aver narrato il crudo contegno d' un certo Vassallo che pretendeva di vietar troppo severamente la Caccia sorpassando i limiti della sua facoltà, o per dir meglio degenerandola in tirannia, fatto ricorso contro di lui,

> . . . . *nam quis iniqua*
> *Tam patiens legis, tam ferreus ut teneat se.*

dice così ,, *Senatus restrinxit facultatem prohibendi quoad Lepores, & Perdices & nobilem Venationem* ,, questo non vuol dir PETTIROSSI.

E pure con tutto questo non potrà forse alcuno così facilmente persuadersi, che tanto il fatto contro di cui udimmo già perorare il *Sarisb.* quanto quest' altro contato qui dal *Tesauro* arrivasse poi al segno a cui presume di giugnere il March. di Capi , voglio dire a riserbare al suo genio, a' suoi spassi, alla sua cupi-

di-

digie le cinciallegre, ed i fedi marchia. Perciocchè sebbene io abbia veduto parecchi Scrittori, i quali riferiscono senza lode i Bandi severi, e e una e una le pene, distinguendone i vari casi, colle quali punivansi già ne' secoli meno politi i Cacciatori contro i divieti de' Re, pure non m'è mai accorso di vederne uno, che faccia special menzione o d'una legge fatta, o d'una pena intimata per un caso pari al nostro, e ognuno si può chiarire se specialmente del secolo decimo al duodecimo vi sono stati Principi in questo genere sensitivi quanto mai dir si possa, e gelosi. Che cose dunque si debba dire del nostro caso, e se possa veramente a ragione chiamarsi inaudito e nuovo, dopo tanti anni, e fin dopo circostenze in tal materia sì dure, me ne rimetto ad ognaltro, che possa fare migliori scoperte.

Quanto io ho proposto finora, e mi pare d'aver provato colle ragioni, colle Leggi, co' Diplomi, colle Decisioni, e con non pochi, e non dispregevoli di vario genere Autori, tutto rimira solo a dare un'idea dell'inconvenienza, che in pratica recherebbe una proibizione sulla nostra controversia, universale, indiscreta, severa, quale è appunto quella, che nelle sue Tiperchia ,, & altra ,, ha fatto bandire il March. di Capreja, contro le cui ragioni solamente, a nostro scampo, venne a ferir di riverbero l'armi medesime dell'Avvocato suo avventate contro di noi; *hic est gladius quem ipse fecisti*, disse a Mario colà quel soldato nell'assalirlo, Principe asceso al trono dalla fucine. *Treb. Poll. in Trig. Tyr. in Mar.* Ciocchè sia poi del diritto, che ha talun giudicato non mancare all'assoluta autorità de' Sovrani di proibire, e per dir meglio di poter proibire generalmente la pesca degli Uccelli, che io qui controvertere non intendo, nè tempo ho di spiegare, osservo intanto la *L. 187. D. de R. J.* ,, *non omne quod licet honestum est* ,, e *Cic. pro Cicin. B.* ,, *est aliquid quod non oportet, etiamsi licet*.

Dal detto fin qui parrebbe, che potesse restare abbastanza quanto dissimili sieno dall'inviolabil diritto delle Genti, e dalle sante Leggi della Città le proibizioni di questo Feudo, il che manifestamente ne mostra sì l'insussistenza dell'accusa, sì l'innocenza del Reo preteso.

Ma io voglio anch'andar più là nel discorso. Meno lodevole, e meno cauto sarebbe stato l'Abate Giovanni Tosi, se non fosse ito ad uccellare in quel Feudo. Tutti i Dottori, che trattano quest'argomento concordemente ci avvertono, che quando un Vassallo s'usurpa la facoltà di fare un simil proclama di vietar Cacce od uccellagioni oltre la sua podestà, il Popolo se ne risenta, ricorra, lo citi al Sommo Signore, poichè non risentendosene alcuno, e tollerando la giurisdizione usurpata, il tempo, e la consuetudine potrebbero dar forse al Feudatario quel gius, che egli realmente non ha. Più, dicono ancora gli Autori, che quelor non vi fosse chi si animasse a far questo richiamo, è savia ed util cautela, che almen altri veda co' fatti contro alla legge, e la combatta, e la impugni con, e non le lasci por salde radici ,, *Advertant tamen Vasfalli, quod si fortassis Barones prohibeant, ne pisces capiant in fluminibus, & similibus locis, tali prohibitioni non acquiescant, sed contradicant, ut sibi prajudicent, imo in tali casu contraveniant piscando in locis vetitis, tum tali usui sit quadam apprehensio, & continuatio possessionis, qua impedit prascriptionem, quam fortassis vellent ipsi Domini tractu temporis allegare. Talisque piscatio sufficit, quod fiat ab aliquibus, licet non sit universalis, cum usus illorum conservet caeteris, & extendatur ad diversos ejusdem loci* ,, così il *Novar. de Grav. Vassall. grav. 70. num. 7 & 8.*, e nel grav. 77 al num. 18, ove parla delle Caccia insegna lo stesso, dicendo ,, *Et ni Curat appareat consuevisse Baronibus, bonum erit, quod in ipsis venentur, quia in Venationi acquirant jus, & continuant possessionem, impediuntque Baronum praetendentem* ,, *Lites Vassalli*, il *Cancer var. P. 2. cap. 2. num. 86.* pure in punto di Caccia, *non appellant, si de facto contradicunt prohibitionibus, nullum jus quaeritur Domino, ita Surd., &c.* . E così in fatti, come asso *Cancerio* racconta nelle parte 3. cap. 4. num. 146. restò fallita, e riprovate in giudicio l'usurpazion d'un Barone, perchè vi fu chi con tutti i suoi Bandi gli fece fronte, e volle pescare.

E l' *Hannolde* appresso *Agost. Ab. Einsidl.* nella controv. cit. num. ult. per renderne su questo punto più cauti, ci fa sapere, che ove per avventura si trascurassero i mezzi atti a difendersi da quell' aggravio, si potrebbe forse dar luogo a presumere, come condonato l' obbligo stesso, che perciò fosse per contrarre il Vassallo della restituzione. L' Abate Giovanni Tosi, a cui nè l' età, nè gli studj permettevano l' impiegar tempo in contestar questa lite al Marchese di Capraja, vedendo un' acquiescenza così nociva e importuna, dovea certamente, siccome ha fatto con lode, fare a questo torrente quell' argine, che per lui si poteva, contraffacendo ad un' ingiusto divieto, e liberando il Popolo da questo aggravio con mantenerlo nell' immemorabil possesso de' suoi diritti assecondati dal gius di natura, delle Genti, de' Romani, e della Città. E chi sa, che ei non avesse anche in mente quelle parole di *Tertulliano* nell' Apolog. cap. 4. „ *Si bonum invenero esse, quod lex tua prohibuit, nonne ex illo præjudicio prohibere me non potest, quod si malum esset jure prohiberet?* Il che sendo vero, come in realtà pur troppo lo è, si può ben dire adesso nel nostro caso colla frase di quel vecchio Poeta ne' Frammenti di *Petr.* ed *Auson.*

Nescio quo fato res bona, facta mala est.

Resta qui ora da ragionare secondo il già divisato sul fatto proprio, e preciso occorso tral Marchese di Capraja, e l' Abate Giovanni Tosi, nel quale, se io male non mi lusingo, quale, e quanta disconvenienza ci si farà mai vedere?

Se questo Titolato avesse usato un trattamento tanto improvviso con uomo vile, e della condizion più minuta, il quale si fosse potuto prudentemente presumere, che fosse là per far grosse prede, o per avidità, o per guadagno [ma come mai può aver ciò luogo in una chiappola tale „ *Immodicus*, mi varrò d' un provarbio, che da' sentimenti di *Zenodoto*, e dell' *Abiato* dedotto si legge nell' Ornitol. d' *Ulisse Aldrov.* lib. 17. cap. 30. tanto più volentieri, quanto che ha origine da una cert' indole de' nostri Pettirossi,

In eodem nihil est quod quis laetetur,
& unum
Arbustum geminos non alit Erithacos.

non entro mallevadore alla giustezza di questo verso] avrebbe forse qualchè colore la strana esetta, ma che abbia ancora fatto così con un Giovinetto civile, e di cui manifestato il cognome, non poteva la civiltà non esergli nota (giacchè non è gran tempo, come costa dagli Atti di questo Tribunale della Parte dell' Anno 1731., e segnalatamente dalla Sentanza prodotta in questo Processo dall' Abate Giovanni Tosi, che la Famiglia del Marchese di Capraja, comparendo egli stesso in giudizio, unitamente colla Famiglia de' Tosi disputò, ed ottenne un comun Privilegio fondato appunto sulla lor civiltà) questo è quello, che quasi va fuor di fede. E qui giova elegantemente il recarsi a memoria l' autorità da me già citata dalla Raccolta *Cons. illustr. Super Germ.* distinguente in questa spezie di cose ciò che si fa *ad recreationem*, a ciò che si fa *ad prædam*, e il divario, che passa tralle persone civili, e le ignobili, dottrina insegnata dall' *Isern.* più volte allegato da me, e dietro ad esso da altri Scrittori. Anzi non manca neppure chi precisamente ha tenuto, che il gius di vietar la Caccia competente al Vassallo dee limitarsi nelle persone per nascita riguardevole e nobili; così il *Ricci in Collect. Decis. concl.* 1274. Ho detto nelle persone per nascita riguardevoli e nobili, perchè tra quelle ancora può non difficilmente aver luogo l' Abate Giovanni Tosi in Firenze, le cui leggi, tralle quali la celebre *Riforma* de' 3. Dicembre 1568. non sol concedono prerogativa tale a Cittadini di quel grado appunto di cui esser l' Abate Tosi e la sua Famiglia, pruove incontrastabili risultan dagli Atti, ma quel che è più, in punto precisamente di Caccia gli privilegiano, e gli distinguono. Vedasi la Legge del dì 4. Febbrajo 1549. e de' 6. Febbrajo 1587., la Legge generale del 1622. cap. 2. in princ. e dopo il cap. 8. § *Nè intendendosi*, con altre simili, massimamente poi quando la civiltà non va disgiunta da un genere di vita proprio, e specchiato, e da sostanze bastevoli, lo che pure convenirsi all' Abate Tosi portano gli atti medesimi del

Pro-

Processo per bocca de' Testimoni stessi sodotti dal Marchese di Capraja, i quali, checchè in altro con una certa passione non men ridicola, e disprezzabile, che bugiarda, e contraria ad un autentico rapporto, che dal Fisco, o dall' Accusator medesimo si truova riposto in atti a car. 22. abbiano cercato d'oscurarne l'estimazione, e il decoro, non poterono però far di meno di non confessare, esser egli persona di rango tale che vive di proprie entrate, lo che quanto vada considerato in questo genere di cose, cerchilo il nostro Avversario non da notizie di là da' monti, ma da' *Congressi Civili di Cammillo Baldi* ritrovati dal Marchese Mattias Bartolommei, e dedicati al G. D. Cosimo III. stampati in Firenze nel *1698.* cap. 8. pag. 19. le quali cose tanto più s'avverano ed hanno luogo nel caso nostro, quanto che sono i Cittadini di Firenze sottratti affatto, ed eccettuati dalla giurisdizione di questo Vairallo, come dalle lettere della Infeudazione al §. *Et ab jurisdictione*. Il *Cardinal De Luca* nel disc. 41. *inter Miscell.* nota sagacemente, come io pure sopra accennavo, che questo diritto di vietar la Caccia, altro è reale, altro è personale, e quanto al personale, qual'è il caso nostro secondo il già detto, insegna assolutamente, che non può stendersi a coloro, che per se stessi non son Sudditi „ *non afficit non Subditos, dum id reputatur fructus sive effectus jurisdictionis* „ ciò che avvertì ancora in termini più convincenti il *Baron di Pufendorf tom. 2. lib. 4. cap. 5. §. 7.* vale a dire di pari, e semplici Forestieri, qualora sien dispensati, o eccettuati espressamente come sono i Cittadini da tutta la giurisdizione del nostro Toparca; nel che non può nè anche aver luogo la Sentenza del *Grib.*, che questo diritto riduce alla giurisdizione Territoriale *Opusc. jur. pub. tom. 1. sect. 4. §. 17.* sebbene s'allegnino quivi molti classici Autori, i quali indistintamente difendono l'oppinion del *De Luca*.

Io però quasi vorrei ridonar tutto questo al Sig. di Capraja, e sol contemplare l'Abate Giovanni Tosi, non come persona civile, non come esente o non sottoposto, ma come persona la quale a riguardo di ciò, che egli unitamente co' suoi Fratelli possiede in quel Distretto, non pare che meritasse tutto il disprezzo, e tutto quel rigor sommo, che il Marchese di Capraja si finge poter' esigere dagli altri.

E qui per modiare quanto sia opportuno alla causa il ragionare su questo punto, oltre alle cose delle quali innanzi farem menzione giova qui soltanto recare a notizia de' Leggitori amici le franchigie, ed i privilegj, che le leggi dell' Inghilterra, altrove da noi rammentate, concedono in materia di Caccia a' Possessori di beni in terreni in somma eziandio molto piccola d'entrate, e di frutto, siccome ce ne fa certa fede *Chambers* nel suo Dizion. alla parola *Cacciagione*. Ciò però non ostante, quanto di buona voglia mi sarei io tenuto lontano dal venir favellando in questo luogo, se il timore di tradir la causa non lo avesse efficacemente richiesto. Vedendomi adunque costretto così, se mai ho desiderato in questo nuovo genere di questione il candido, e discreto giudizio del Pubblico, qui certamente si è dov'io l'imploro.

Dalle cose narrate di sopra può chicchessia di leggieri raccogliere, qual debba esser mai questa Bandita, nella quale così religiosamente si allevano, e si conservano fino alla menoma tutte le specie, e delle specie poi gl'individui tutti degli Animali, che per ventura vi nascono o vi trapassano; e quali conseguenze si sien dietro. Ma è necessario anche qui metterlo in una veduta più luminosa, e distinta. La sola passione, l'impegno solo di questo Signore a soggetto di Caccia sarebbe un argomento bastevole a dedurne la moltiplicità degli Animali, che ci si trovano, ma il caso porta anche di più, che a un genio irritato s'aggiungano altre cagioni. Io non voglio qui rammentare qual sia il timore, e qual sia lo spavento impresso a cagion di Caccia nella povera, e rustica gente, ma il fatto è, che i Contadini possono appena salvare per custodia, e difesa delle lor case, e de' loro averi i cani, ed i gatti, (mi sovverrebbe qui, non so come, ciò che mi occorse una volta di leggere nel *Tract. de Synd. di Paride del Pozzo §. 5. num. 26.*

F 2 ri-

ritrovarsi alcuni Baroni „ *habentes appetitum caninum*) „ che di continuo or quà or là si trinvano morti, anzi si vede infino ammazzarsegli sugli occhi, donde ne vengono non leggiari danni per le case, e furti, e devastamenti de' poderi

. . . . . Nunquam custodibus illis
Nocturnum stabulis furem, &c . . . .
Virg. Georg. 3. v. 406 & 407.

e come più facilmente può ria se ripensare ogni uom di senno, cosa già detestata da *Andr. Gail pra'l observ. lib.* 2. *obs* 68. *num.* 10. „ *nonnulli nimiam sunt efferati Actaeones, ut nec Subditos feras bestias ex propriis eorum agris, frumentis & pendentibus adhuc fructibus, abigere, & latratores molossos habere permittant* „ . E aveva di ciò ben ragione, quando si sa per testimonianza dell *Haun.* presso l *Abate Einsidl.* nel luogo citato, tralle costituzioni di Caccia de Principi della Germania esservi legge espressa „ *quae canes sua in numero abire permittit, quibus ferae dum fruges depascuntur abigantur* „ co quali insegnamenti conviena *Eurico Ildeb.* nella Dissert. *de noxiis ferarum venatu.* presso il *Mostro Syntagm &c.* § 17. Dice, che per sua disgrazia si vegga nel Signoraggio di Capraja un Cane tener dietro a una Lepre per ricaccarla da' colti al bosco, o anche solo andare odorando sulla traccia di essa, pensate voi se vuolsi permetter questo, o se gli si perdonerebbe, quand' anche fosse il Can d'Ottone, ch' è pur sì bello. Stavano due poveri Contadini in quel Feudo, non ha gran tempo, rompendo e squagliando colla viva forza della polvere da schioppo, una gran selca, per poter poi così fatta in pezzi venderla agevolmente a un cuocitor di calcina, a ritrarne un frusto di pane. Appena fu udito per l'aria lo scoppio, che per timore di non far risquotare quelle Fiere, fu loro negato il raccorra dalle loro fatiche questo miserabil sussidio, onde mantenere sua vita. E per le coltivazioni quanta volte è necessario adoperar questo mezzo. E pure i Dottori giungono anche a insegnare esser lecito a tutti, non tanto lo spaventar l'inseguire, ma ancora l'uccider le Fiere, le quali danneggiano, e guastano i propri beni, e che il Sig. della Cacce tollerare, e dissimulare il dovrebbe. Vedasi il *Brunnem. in C. pag.* 945. *ed il Less. de just. & jur. lib.* 2. *cap.* 5. *dub.* 7. Pretendeva là presso *Fabro* Uom Ricco nella Dec. 13. d'aver ucciso a ragione la pecchie del Povero suo vicino, perchè succhiandogli i fiori gli danneggiavano, diceva egli, il fertile e vago prato, e'l giardino. Ingiusta si era la pretensiona, o direm meglio la scusa, io nol niego, ma ingiusta era appunto per quella ragiona, la quale per avviso del Declamante latino avrebbe reso giustissimo l'uccider le Fiere, che nuocono veramente alla Campagna „ *caetera animalia aut fato nocerent, aut natura nocent* „ onde ben loro sta, se danno talora in chi la spedisca; ma per l'opposto, segue l'Autore parlando delle Api „ *harum vita innoxia, per prata silvasque decurrit labor, &c* „ laonde non è più qui l argomento della medesima forza, e da diverse ragioni, diversi meritamente se ne debbono derivare gli effetti.

Da tutto questo non può non conoscersi il pregiudizio notabile, cha son costretti a sentire tutti coloro, i quali alcuna cosa posseggono in tal Bandita. L'Abate Giovanni Tosi ha la sventura di possedervi non meno forse di qualunque altro, il che non potendo a chi da me più si vuole, non esser noto, niune altre parole qui adesso in farne distinta menzione, niun' opera spenderò. Qual sarà dunque il disastro, cha agli ricoverà per cagione di questa Bandita? La Causa, che di presante abbiamo tra mano, non porta seco l'impegno di far qui adesso uno scandaglio minuto su questo punto. Cognizione è questo d'altro giudizio, ne sarebb anche per avventura qui senz' altra riprouva così agevolmente prastato fede al vero, ma non può senza fallo negarsi, che fosse per muovere in chicchessia la maraviglia, e e la compassione il discrivere a parte a parte gli scapiti delle raccolte, i quali anno per anno succedono in quel Signoraggio pel rigor, che vi s'usa in mantenervi le bestie alpestri, ond' è l'altrui sì malamente dispreso „ *Quod [malum!], abstulisti omnibus quod nullius habiturus sit* „ direbbe qui di bel nuo-

vo

vo *Lat. Pac.* come già nel Paneg. a Teod. ma non di Teodosio il diceva.

Nè giova qui replicare non esser Fiere di danno grande quelle, le quali si ritruovano nella Bandita di Capraja, quali per avventura sarebbero Capri, Cignali, quando nel caso nostro la quantità è sì eccessiva, e l' infestazione, e l' assedio incessante e continuo. Conciossiachè non solo v' è contentato il Marchese di Capraja di moltiplicar gli Animali nelle loro diverse specie, ma ve n' ha introdotti ancor nuovi generi, che prima non v' erano, vale a dire i Fagiani, che giunti agli altri non ne diminuiscono certo i dispendj. E pure l' *Haun.* nel lungo accennato insegna, che una delle cautele da esso chiamata *Divota* nell' Investiture *CUM VENATIONE* è ,, *ne nimium excrescat multitudo Ferarum cum Subditorum detrimento damno* ,, Dipoi chi non sa (questo sia detto per chi non può avere sperienza del caso) che le Lepri anche posta in disparte la cura gelosa, la quale quivi si tiene di esse, chi non sa, dica, come crescono, e come germoglino per natura loro ? ,, *Quin etiam nescit*, *Varr. de R. R. l.* 3. *cap.* 121. , *paucos si lepores mares, & feminas intromiseris brevi tempore fore ut repleatur* (leporarium) *tanta fecunditas hujus quadrupedis, quid ergo si multas, quid si fere innumeras ?* ,, Conferma il parer di questo Scrittore un' osservazione sagace dell' incomparabilmente erudito *Bochart* nell' Jeroz. p. 1 l. 3. cap. 32. esser cioè stato appunto vietato agli Ebrei il cibarsi delle Lepri per la loro inclinazione soverchia alla propagazion delle specie, allegando *Aristot.*, e *Opp.* dimodochè se nel caso, che io tratto rinnovellar si volessero le astute invenzioni degli Arpaghi, d' inchiuder cioè le lettere in vece d' altra coperta nelle Lepri sparate, certamente la carta, mercè la Bandita di Capraja, venderee a' dì nostri si potrebbe a vil prezzo. E' vero che il danno, il quale cagionano le Belve più grosse, e come nominolle e descrissele il nostro divino Poeta *Inf. C.* 13

> *Quelle Fiere selvaggi, ch' 'n odio hanno*
> *Tra Cecina e Corneto i luoghi colti*,

è tale e tanto, che quello il quale vien deto dalle minori per se medesimo non potrebbe paragonarsegli.

. . . *ὅσσ᾽ ἔργα, οἷος φυτὰ λωβήσαιτο*

disse *Call.* nell' Inno a Diana, bene, il sappiamo, ma che importa questo nel caso nostro, ove come si è detto il numero giugne a tanto? Non furono più che formiche al raccontar di *Tranq.* in *Tib. cap.* 72. quelle che si divorarono intero il Dragone amato da questo Cesare, le quali in virtù di lor numero fecer ben più, che non avrebbero fatto due Mastini, per lo che su tal fatto fu fermamente allora avvertito doversi avere in gran conto la forza terribile della moltitudine *innumera multitudinis*, ecco quel che facevan per questa regione, al raccontar di *Diod. Sicil.* lib. 5 c. 2. gli uccelli così decantati della palude Stinfalia ,, *innumera multitudine etiam finitimarum regionum fructus vastabant* ,, E quindi io raccolgo assai più da vicino al nostro argomento con quanta d' aggiustatezza e di verità si dica là nel cap. 2. de' *Cant.* v. 15. ,, *capite nobis Vulpes parvulas, quæ demoliuntur vineas* ,, Certo è che a questi animali anche per testimonianza di *Teocr.* in più luoghi, e specialmente nell' Id. 1. piacciono i frutti mangerecci, e maturi delle vigne.

> . . . . *ἁ μὲν* (cioè una di quelle due Volpi) *ἀν᾽ ὄρχως*
> *φοιτῇ σινομένα τὰν τρώξιμον* . . . . . .

ma come mai dire che le saccheggiano che le disperdono, e che le guastano affatto Volpicelle anche cucciole, e di pochi dì ? Il dubbio è dagl' Interpetri facilmente disciolto ,, *Vulpes licet parvæ sint, & viribus infirmæ, tamen non sunt negligendæ, quia valde sobolescunt & multiplicantur* ,, questo è il sentimento di *Corn. a Lap.* . Favorisce mirabilmente la variazione del Testo, onde altri leggono questo passo presso il *Malv.* ,, *capite nobis Vulpes, Vulpes parvulas, idest plurimas Vulpes quæ demoliuntur vineas* ,, .

Ma chi dice mai che nella Bandita di Capraja altro non vi s' allevi, o non vi si truovi che Fiere minori ? Nella stagione appunto meno opportuna, vale a dire sul maturar delle spighe, veggonsi lì comparire di tanto in tanto or Capri,

pri, ne Cignali, e quelli vagando sopra quei magri, e deboli collicelli divengono miseramente in pochi di i frutti aspettati un anno. Di sorte che atteso un sì fatto incontro d' accidenti cotanto disfavorevoli potrebbe ad alcuni luoghi di quelle Baudite ottimamente adattarsi la frase di *Giul. Fer. Mat. de Errore proph. relig.* „ *Nunc agricola quando terram aratro dimovent, quando salcit sementa commisitae* „ ma poi all' incontro *quando maturat solis ardoribus colligat segetes plane non novit*.

Che poi qualunque danneggiamento recato alle Campagne dalle moltiplicazion delle bestie, o sieno quelle che si direbbono in greco θηρία ἄγρια, o sieno quelle che si nominerebbono ἐπίγαια, sia sempre stato espresso le leggi, ed i Savj di sommo peso, si deduce palesemente da quelle disposizioni della ragion comune, la quale in caso di questo genere permette a chicchessia l' uso anco el regunamento delle armi altrimente vietate, per uccidere quegli Animeli; quei ne son le cagione; così apparisce dalla *L.* e e dalla *l.* 10. §. e *D. ad legem Jul. de vi publ.*, così della *l. un. C. de Venat. fer.*, così dalle leggi degli Ateniesi nelle raccolta di *Sam. Pet.* lib. 5. tit. 2. coll' avvertenza quivi da lui proposta, dal tenor delle quali non discordano le leggi nostre, come si vede dell' addotta legge dell' anno 1622. al §. *Dichiarando ancora*, e dell' anno 1627. §. 1., e *Plinio Cec.* nel Paneg. e Trajano celebra questo buon Principe, e con esso lui anche tutti quegli altri, i quali coll' esercizio opportuno delle lor caccie facevan sì che non fossero inutili e vane le fatiche de' poveri Agricoltori, „ *nec mediocre pacis decus habebatur submota campis irruptio ferarum, & obsidione quadam liberatus agrestium labor* „ che forte e convenente espressione, e di quel peso in bocca a un' Uomo sì savio! ma questi le uccidevano sì, non ve le tenevan poi 'n serbo e anni e lustri. Che più? del solo danno recato alla Campagne degli Storni, e dalle Cornacchie fece, Dio buono! tal caso *Ulpiano* nella *L. Ex conducto* 16. §. 1. *D. Loc.*, che lo paragonò, e lo ripose tragl' infortuni delle inondazioni, e delle scorrerie de' nemici, ond' abbia per esso il conduttore diritto di pretendere giustamente la diminuzione, e lo abasso delle pensioni. Dalle quali cose si vede che non errò non esagerò *Lod. Mol. de just. & jure tract.* 2. disp. 46 num. 3. allorchè scrisse per lo più questi danni esser gravissimi. E manifesta non meno di qui ci si rende la ragione per la quale *S. Greg. Nazianz.* nella prima *Stelitentica* o dir vogliamo Invettiva contro a Giuliano A. parlando di Crate ammira come un de' tratti più esimj e più eroici di quella pagana filosofica non curanza il rilasciare in pascolo, e in prede alle bestie i propri poderi. „ *Vere philosophicum est* [tralata *Giac. Bill.*] *pecudibus depascenda praedia sua relinquere*. Tal' a' di nostri (maligettata ventura!) nel Marchesato di Caprese si è aperta scuola di filosofia per tutti coloro i quali vi hanno terreni, onde non sieno omai più così rari, così celebri, così maravigliosi gli esempj Tebani.

Ma chi avrebbe pensato mai che la cagione per cui non volle Iddio sterminare tutte in un tratto quelle scellerate nazioni, la cui terre conceder volea quasi in retaggio al suo caro popolo Ebreo, fosse il riflesso di non esporlo a' nocumenti delle bestie selvagge, chi mai, torno a dire, pensato l' avrebbe se Dio medesimo non cel facesse sapere, e ci avvertisse con ciò qual concetto mai debba farsi di così fatte moltiplicazione? Ecco per tanto rimetendo alle dettatura del Testo latino la Divina Sentenza richiamata dell' *Esodo* al 7 del *Deut.* v. 22. colle parole de' *Settanta* ἵνα μὴ πληθυνθῇ ἐπὶ σὲ [parlava Mosè al Popolo] τὰ θηρία τὰ ἄγρια, vale a dire *ne ne multiplicentur contra te bestiae agrestes*.

Io certamente non so che cosa potesse aver fatto mai di più il Marchese di Caprese se insieme col beneficio immaginato si fosse d' aver comperato là tutte quella Campagna, o d' avere in uno acquistato sopra tutta quella povera gente la giurisdizione che appellano patrimoniale, ritratto che in alcun luogo tuttore ci reste dell' antica podestà de' Padroni ne' Servi al Tit. del C. *de Agr. & Cens.* lib. 11. E pure m' leggo nel Diploma che il Feudo stesso gli è stato conceduto a titolo di mero lucro „ *Gratuito* „.

A que-

A questi verissimi, e nulla esagerati riflessi bisognerebbe che il Marchese di Capraja, che pur essendo di splendido e generoso lignaggio non può non avere stampato nell'animo un carattere corrispondente e conforme alla sua chiara sorgente, bisognerebbe io dico che si recasse, come si dice, le mani al petto, e considerasse a' riverberi di quel primo lume, e di quell'innato principio dell'umana civil società, con quanto piacere sentirebb'egli di dover fare per gli altri ciò che egli pretende che gli altri faccian per lui „ *Vis ne hoc* (questi erano i sentimenti d'un Principe gentile, sì, ma che sapeva esser uomo, e far da Regnante) *Vis ne hoc in agro tuo fieri quod alteri facis?* „ e pure questo rimprovero fu fatto dall'Imper. Aless. presso *Lampr.* a un Viandante, il quale nulla più fatto avea che metter piede sul terreno d'un altro, e come poi gli parrebbe soffribile che gli fosse negata la preda d'un Pettirosso, quando altri annega, per così dire, ne' Fagiani e nelle Pernici, sicchè potrebbe di leggieri emulare, non so se io mi dica le lautezze, ovver le follie de' Vitellj e degli Eliogabali, già Signori dell'Universo, allorchè banchettavansi i Favoriti a uova di Pernici, e cervella di Fagiani. Questa al sicuro non pare l'idea, che prima e più nobile dee avere davanti agli occhi, e sopra di cui quasi centrissimo polo rivolger le azioni, chi cerca tra noi le maggioranze, e sedendo in alta fortuna, vuol quaggiù far da grande. Non hanno gl'istessi Monarchi più degni altra nozione in cuore più custodita e più santa, che il far da Principe, non vuol dire ridondar tutto in se, ne' suoi comodi, nelle proprie delizie a spese altrui, o come già scrisse *Mon. Fil.* nell' Ott. num. 24. „ *damno alieno adolescere* „ vuol dir tutto il contrario, mirar cioè intentamente, e quasi spender se stesso (tacciano infauste penne) al ben de' Popoli, all'utile altrui „ *Procuratio Reip.* (*Cic. de off. 1.*) *ad utilitatem eorum qui commissi sunt, non ad eorum quibus commissa est, gerenda* „ e *Tacito de mor. Germ.* dà per principio di ben governare „ *ut superiorem agant non per injuriam assequi* „ Così quel Sovrano discreto, di cui lodevolmente si parla nell'Epigr. 2. degli Spettacoli, giudicando disdirsegli l'esser solo ne' godimenti, gli ridondò gli rifuse generosamente sul Popolo.

. . . . . . *sunt te Præside Cæsar*
Deliciæ Populi, quæ fuerant Domini

Il gran Poeta non chiama per lo più altrimenti il Principe, che, *πυμένα λαῶν*. *Quoniam oportet*, l'alto Scrittore della Sapienza 12. 19 che parla principalmente a chi signoreggia, e in due parole fa loro divinamente tutta la scuola d'un buon governo „ *Quoniam oportet justum esse & humanum* „ Anzi su questo proposito preciso di Caccia avvertì *Eur. Ild.* appresso il *Mos.* nella citata Diss. §. 2. „ *quod quilibet Dominus & superior ita in jure suo exerceat se se gerere debeat ut munus & officium boni Principis exigit* „. Ma sentiam pure per qualunque altro avviso la sacra augustissima voce di due non so se più Principi o Padri, ma veri Principi, perchè veri Padri nel moderare un certo antico divieto da me già indicato spettante alle Cacce „ *Salus nostrorum Provincialium voluptati nostræ necessario præponatur* „ con nella *L. 1. C. Theod. de Ven. Fer.* dandocisi nel tempo stesso a vedere, di qual valor e di qual peso, debba giudicarsi l'effetto, dal peso e dal valore della cagione „ *necessario* „. Noi però saremmo contenti del meno, si sa benissimo per assioma filosofico, e teologico ancora, che la misericordia e la liberalità verso i Sudditi si fondi nella potenza e nella grandezza del Principe, il quale così d'assomigliarsi a Dio ritruova l'arte „ *Locupletes Deus largiri hominibus oportere* „ savia sentenza per se medesima in ciò che io sto qui dicendo, sebben da quel Barbaro detta per giuoco. Il caso nostro è ben rimoto da questi incontri Noi dunque nulla più richieggiam che giustizia, e misura contr'a misura, la quale si può dirittamente pretendere anche da' più meschini, *νόμος γάρ*, elegantissimo detto di *S. Clemente Aless.* *νόμος γάρ ἰσότητα ἔχειν τῆς φύσεως*. Or così venghiamo a quello che importa.

A questi danni così universali, a questi discapiti chi dee pensarci? Io mi protesto con tutta la veracità, che essendomi occorso non tanto per lo presente caso, quanto in diversi altri tempi, il rivolger su questa materia qualchè Scrittore, Teologo, Giuspubblicista, Legale, io mi protesto, dico, di non aver ritro-

ritrovato giammai neppur uno, il quale non giunga a così fatti casi per se medesimi un obbligazione strettissima di ristorar l'altrui perdite. Tral folto numero di questi Autori, io per non abusarmi della pazienza de Leggitori miei, ne addurrò sol quattro o cinque, i quali non tanto ci saranno palesi i lor sentimenti, ma ci renderanno in parte ancor fede dell'oppinione comuni, e ci additeranno i compensi da render sicuro chi vuole appigliarsi ad essi.

Il *Lessio lib. 2 cap. 3. dub. 7* „ *qui soli tale jus reservant* [parla delle Bandite] *obligari ad cavenda damna quæ fera multiplicata possint agris vicinorum inferre, & si quæ* [non dice netanti ne quanti] *& si quæ inferant, teneri ipsi ad restitutionem, ita &c. est COMMUNIS DOCTORUM* „ e nella dubit. seguente „ *Venatio*, dic egli, *vel instituitur ad oblectationem, vel ad propriam commodum, vel ad bonum commune, v. g. ne Fera multiplicata noceant agris, pecoribus, hominibus. Si ad oblectationem*, eccoci al caso, *manifestum est*, si osservi la frase, *manifestum est id non posse fieri cum dispendio aliorum* „ e più precisamente ancora „ *Notandum primo posse Principem personis di Reipub. benemeritis* (questa non è inspezion nostra, sia per sufficentissima prnova il fatto medesimo, ed il giudizio del Principe) *jus venandi, vel piscandi in locis communis attribuere, cæteris exclusis, modo tamen id absque notabili Communitatis incommodo fiat* „ quanto più dunque di quelle cose, le quali legalmente s'appellano *singulorum*, sopra di cui non ha certamente il Principe quel diritto che sulle comuni?

In conformità di che noi veggiamo che anco nelle Bandite assegnate agli stessi Reali, non si è tralasciato d'avere quest' avvertenza, ferondochè abbiamo chiaramente nel Bando dell'anno 1617. nella Cacce riservate al Sig. Cardinal de' Medici, quivi „ *col peso del ristoro per il danno a' beni adjacenti* „ E perchè non vi sia chi ricorra alla scusa, che quivi si tratta di danno cagionato dalle Fiere maggiori, un'altra legge, quella famosa cioè dall'anno 1611 al cap. 10. S. *E perche l'intenzione*, ordina indifferentemente che si invigili, e si ricompensino i danni sofferti nelle Bandite non solo a cagione de' *Porci, e de' Cervi*, bestie la più nocive, e da esser temute, ma da qualunque altro genere d'Animali, valendosi delle parole generiche, e illimitate, le quali abbracciano ogni sperie di essi, ivi „ *e altri Animali* „ Convien pur credere, che a questi nostri Legislatori, darchè nell Editto general della Caccia aggiunsero la detta cautela, fosse insinuata come inalterabil principio di buon governo, e di buona moral cristiana. Ma torniamo a scottere i Maestri.

Il *Corvari. in 2. p. prælect. reg. peccatum §. 8. num. 11.* „ *tenentur hi qui prohibita Venatione causam dederunt animalium multitudine, & dicitur ex hoc vicinorum prædiorum damna* (ecco i tre compansi de' quali non può esimersi) *aut eorum numerum multitudinem extinguere, saltem diminuere, vel permittere liberam Venationem, aut illorum damnum solvere* „ di questi compensi quale ha praticato giammai, o pratica il Marchese di Capraja? Il primo no certamente, anzi come si è detto non solo non ha sminuita questa moltitudine di Fiere, ma piuttosto halla cresciuta e negl'individui, e nelle spece, colla giunta d'un severissimo universale divieto, per lo quale è forza che si mantenga in quel Signoraggio quanto per quelle forette di vivo e semovente vi nasce, o d'altronde vi si raguna, fino alle cicale, ed a grilli. Il secondo non ha bisogno d'altro riflesso, cha del nostro pratico avvenimento, tanto è lontano dal permetter la Caccia, che fa processare per presa di Pettirossi. Non può dunque far di meno di non ricader nel terzo, cioè nel ristoro degl'incomodi, e de disastri.

Ed in fatti come non può esser ciò vero, quando i Dottori insegnan per fino, che colui, il quale ritiene una sola e semplice torre, ove raccogliere gli uccelli mansuefatti, voglio dire i Colombi, senza aver terre all'intorno ove pascergli, è tenuto alla restituzione de danni, che i suoi Colombi in pascendo recano altrui? *Orazio Carp. ad Stat. Mediol. in sec. P. cap. 442.* „ *De jure communi habentes & retinentes columbaria tenentur ad refectionem damnorum datorum in agris alienis, quando eæ Columbæ domini columbariorum non pascunt, vel non habeant tanta bona circumcirca quod verisimiliter in ipsis possint dictæ Columbæ pasci, & vivere. Ita, &c.* „ Anzi ritornando al

easi, e stringendo viepiù l'argomento, osservo che *Huberto Gius. Huff de Steinach* parlando de' soli Astori riserbati a' Sovrani insegna così, §. 30. „ *Si Subditi per talem Venationem in fructibus vel aliunde.... damnum fuerint passi, tunc ipsis permissum est Dominum suum ad damni dati restitutionem conveniere* „ con quel che segue, assai bene stabilito e spiegato. V'è uom di senno, che paragoni il nuocere di venti o trenta Piccioni, d'una sola specie d'uccelli ben rari, col devastamento che fanno per le Campagne, animali d'aria e di terra, a mille e mille?

Dopo di questo ci interesse il sapere, ed il porre in veduta i dannaggi, che nel cacciare cagionano i Cacciatori. Non gli disprezza però, nè gli pone in non cale *Lor. Nesfen de jur. & jure* quest. 4. dubb. 1 num. ult. in persona appunto de' Nobili, il *Covarr.* nel luogo citato, e con esso gli altri Dottori „ *Venatores cumcae tenentur ad damnum quod agri domino intulere in fructibus & seget. bus, etiamsi expressa prohibitio non fuerit praemissa, tum sufficiat tacita quoad istud damnum* „ Ma chi vuol vedere assai meglio, e più distintamente qual sia, e da quanti capi provenga l'obbligo di restituzione, il quale contraggono coloro che tengon le Bandite, legga il *Zieg. de jure Majest. lib. 2. cap. 24 num. 29.* che passa anche più là di quello a che sieno arrivati i Teologi, ed i Giureconsulti più perspicaci e più cauti, e *Arn. Kegger in Thes. v. Venatio num. 8. in Addit.* il quale non men francamente che svelatamente discorre.

Ma che sarebbe, se in qui dicessi, che anco con tutto il rendere e risarcire che faccian costoro le perdite altrui, non restano nientedimeno sicuri. Il dirà un gran Teologo e Giureconsulto, a cui oggimai nel'ossequio amicizia, nè la verità può generar disamore, *Martino Nav.* non men che per la dottrina, per la pietà e per l'esemplarità della vita commendabile e chiaro, e da' Pontefici Massimi dell'età sua così careggiato e distinto, *Man. cap. 17. num. 126.* „ *Magnates prohibentes ne Fera palantes, quae non sunt inclusa, occidantur a dominis praediorum, quibus nocent, non excusare a peccato per propositum restituendi damna, etiam consequuta restitutione magis quam excusatur fur aut raptor, per propositum restituendi, quod furatus fuerit aut rapuerit, etiam sequuta restitutione, quia licet per ejusmodi propositum & restitutionem consequutum excusetur a peccato, quod admitteret non restituendo, non tamen excusatur a peccato, quod admittit damnificando aut rapiendo aliena tantae devovo. Aliud enim peccatum est, damnificare, furari, vel rapere, & aliud, damnum illatum, furto subtractum vel raptum non restituere, & ita excusatur ab hoc, non excusatur ab illo, quia a diversis actis illatis. L. Papinianus, D. de Minor. Cap. Ad audientiam, de Dec. Quare qui per Feras vel Animalia domestica notat praedia proximi eo invito, peccat mortaliter, etiamsi postea cumulatissime* [notiamo la frase] *damnum restituat, & consequenter non solum oporteret eum punitere & confiteri, quod non sufficienter vel debito tempore restituerit damnum illatum* [a chi non lo fa nè punto nè poco, e chi non lo fa nè oggi nè mai?] *sed etiam quod intulerit illud invito domino. Quod Concionatores praedicare, & Confessores monuisse deberent* „. Tanto è presso questo egregio Dottore, e di tanto peso una tal verità. E non già senza tutto l'appoggio di ragione, perocchè in quali tavole, in quali membrane si troverà mai scritta una legge, che a uno debba appartener tutto il comodo d'alcuna cosa, e tutto l'l'incomodo a un' altro? Anzi in tutte quante e naturali ed umane leggi, regola forse non ha e più costante e più certa, che quegli il quale sente d'alcuna cosa i vantaggi, i disvantaggi ancora convien che senta, sì, *secundum naturam est*, il disse già il *Giureconf.* nella *l. 10. D. de R. J.* e lo conferma la *Reg. 55. in Sexto*. Ha nel Libro 2. degli Uffic) di *S. Ambr.* un cap. ed è il quarto, che porta in fronte questo argomento „ *absente incommodis nostra lucra non quaerenda* „.

Ma perchè il Signor di Capraja potrebbe qui forse opporre d'aver ricevuto il Benefizio, e con esso il giur della Caccia dalla Clemenza del nostro AUGUSTO SOVRANO, e perciò quasi direi serrar gli occhi, e non curar queste cose, per fargli viepiù conoscere il giusto, gli si risponde su questo punto in quattro modi.

di. Prima che le citate sentenze, ed altre, le quali ci rimangon ancor da citare degli Scrittori, son generali e senza limitazione veruna, e comprendono il caso sun anche più in individuo, ond' è che egli non può per alcun verso scamparne. Secondariamente egli, come s'è detto, adopra un' asprezza tutta contraria allo stil, che si tiene nella Bandite del Principe, in queste si lascian permesse le cacce della reti, de' boschetti, del vischio, ed egli le vieta tutte. Nelle Bandite del Principe, non si fa bandir guerra a' cani e a gatti, sa punto punto si scostano dalle grondaje di Casa, e nella Bandita di Capraja qualunque di questi Animali giovanetto vi ponga il manco piede, va a gran rischio di non invecchiarvi, nella Bandite del Principe non è vietato alla povera gente il sovvenire a' loro bisogni coll' uso della polvera da fuoco, per fare in pezzi le pietre e i massi per la occorrenze umane, e nella Bandita di Capraja non si permette. In summa questo Signore fa legge agli altri ed a se tutta propria, e n' esige una dura osservanza, dimodochè in vece di considerarsi graziosamente, e di rendersi più propizio quel minor genio, che ha ciascheduno verso un privato, che verso del suo Sovrano, dacchè ogni bennata persona nutrisce in tuor nobilmente verso la Maestà per naturale trasporto, un certo impulso arcano e segreto, onde sacrificar volentieri pel suo Signore non solo gli avari, ma bisognando ancora la vita, in vece dico di tutto questo, il Marchesa di Capraja, non saprei dire con quale o quanto consiglio, par che abbia posto ogni studio a inacerbire a dilungare da se gli animi altrui, adoperando giusto tutto al contrario di ciò che insegnano su questo punto precisamente i Prudenti, voglio dire, che i Vassalli, sebbene abbian dal Principe il privilegio di vietare le Cacce, non l' hanno però in quella ampiezza, ne debbono o posson valersene in quella stessa misura, che conceduta sarebbe al Sovrano. Almeno almeno un certo evidente rispetto, un certo tratto indispensabile di convenienza il vorrebbe, ma lasciamo andar questo, e sentiamo i Dottori, che parlan ben d'altro „ *Declaratur tamen primo* (*Sch. Med. de Ven.* quest. 5. num. 5.) *ut licet Princeps prohibere possit Venationem, non tamen ipsi eadem ratio* [così è nel Testo] *in Magnatibus ad custodiendam sua gratia vetandamque Venationem, quanta in Principe, etiamsi cum hoc jus iis fuerit ipsi largitur* „ Lo stesso puntualmente si truova stabilito appresso il *Novar. de gravam. Vassall. grav.* 71. *num.* 11., come altrove abbiamo osservato.

In terzo luogo si risponde all' objetto, che il Principe è vero che gli ha conceduto il Benefizio e 'l Riservo, ma non sempre giugne alla notizia Suprema, sa egli sa ne sa servir bene, o se pure se ne serve contro le regole del buon governo, se lascia correre i danni, se non gli cura, se non sodisfà in qualchè modo, come possono fare i Sovrani per tali vie, che non han gli altri, vedasi il *Loymann de gener. princ. juris*, cap. 5. num. 16. v. *Dubitabis primo*, ed i *Salmatic. de just. & jure* punto 6. §. 2. num. 51, e come attualmente si sa che hanno fatto i nostri Principi stessi, e non meno de' suoi Reali Predecessori l' AUGUSTISSIMO NOSTRO SOVRANO, con pubbliche, e talora anche private munificenze, se non ripera le ingiurie, o se piuttosto la accresce con crescerne la cagione, o se finalmente egli a abusa della grazia medesima con una interpetrazione meno, che propria.

Finalmente in quarto luogo si replica, che se il March. di Capraja si vuol fondare sul gius proprio di questa Bandita, altrochè gli su dita, perchè alterarla dall esser suo di prima in tutte quelle maniere che già da me si sono notate, perchè fare una legge che ne porti al sommo il rigore, rigore incognito fin' adesso alla leggi, e alle consuetudini d' ogni altro Popolo, d' ogni altra età, e singolarmente di questo Stato? Per la che, o noi vogliamo che questa Bandita sia la Bandita medesima, che per l' innanzi serviva al Sovrano, e così vana del tutto ed impropria si è quest accusa, come di cosa almeno almeno, per parlare con ogni riserbo, e non illecita per le leggi, e notoriamente da tempo immemorabile permessa, e praticata da tutti; o questa è una Bandita diversa, pretesa

fat-

fatta di nuovo, e incominciata sul nuovo sistema della nuova legge, secondo il genio e l'arbitrio del nuovo Vassallo, e corre in primo luogo indispensabilmente a rischio ed a carico suo, in secondo luogo, non obbliga e non può obbligare giammai con comminazione di pene i non sottoposti, e che nel suo distretto medesimo liberi sono ed esenti dalla giurisdizione di esso.

Chi dolcemente procede può lusingarsi forse col tacito consentimento de' danneggiati, ma per chi a' danni giugne asprezze che scampo può mai restare? Ho detto può forse lusingarsi, ma se io debbo far palese senza adulazione e senza velame la verità, Teologi e Giureconsulti permati neppure in tal forma sanno scusargli. Sentiamo il *Navarro* Teologo insieme, e Giureconsulto eccellente in termini precisi di Caccia *Man. cap. 17 num. 121.* „ *Parum tamen prodest quibusdam Magnatibus dicere sapiat se restituturos* (che sarà di chi ne anco ci pensa?) *ejusmodi damna & nunquam restituunt, & subditos timentes eos & Ministros eorum, quia eos saepe ipsos habent, ut petere non audeant quae peterent ab aliis suis paribus, quia ejusmodi metus, etiamsi non esset alioqui omnino justus, inducit restituendi necessitatem* „ E la ragione di ciò anche più chiara ce la rende quel detto di *S. Girol. lib. 7. in Ezech. cap. 21.* „ *terrente potestate mentes hominum, nullus audet repugnare* „ E prima di *S. Girolamo* l'erudito a miracolo *Clem. Aless.* nel Protr. aveva osservato, che per ritener facilmente gli uomini da ciò che essi sarebbon disposti a fare, basta sapere usar l'arte d'intimorirgli, οὐ γὰρ καλύεται μᾶλλον ἐπιθυμία φόβῳ οὐκ ἔχοντα. Quaggiù sovente interviene così, ma per questo, avanti a quell'Esser primo, che tutto scerne, e tutti giudica al pari, troveremo discolpa? Ragione a me persuade l'opposto, che anzi perciò a peso crescerà peso.

Ma perchè non sembrino queste religiose dilicatezze di Teologi troppo pie, ecco che il *Ziegl. de jure Majest.* nel luogo citato, non solo non si diparte da questi sentimenti, ma crescendo di più nuovo valore all'assunto, c'insegna, come io qui sopra accennavo, esser costoro obbligati alla restituzione de' danni non tanto effettivi e presenti, ma probabili ancora eventuali, e futuri. Non questa dottrina che ha pure in testa barlume di giu, e ne derivi la conseguenza, che io la taccio. Si aggiungono i sentimenti dell' *Ildebr.* in tutta la nominata dissertazione *de nociva fer. custodia*. o dove egli chiama il risarcimento di quelle danni giustissimo; o dove egli addita i rimedj, che ne competono sì giudiciali che stragiudiciali, o dove finalmente su questo punto ripetre esser carico de' Superiori „ *ferri subditorum quae bona, non autem concedere vel ausum porrigere, ut ullum ex infortuniis sine justa caussa damnum*.

Ma non è questo neppure il caso nostro, imperciocchè la precedente dottrina ha ben luogo allorchè i disvantaggi non sono eccessivi e fuori di modo, ma quando i danni son di tal sorte, qual si è indicato, e molto più sperimenta a suo costo l'Abate Giovanni Tosi, esser questi, da' quali si parla, non si dà luogo mai anche per questo capo neppure alle lusinghe del tacito interpretativo e presunto consentimento di coloro, che sentono il danno. Veggasi l'*Ils.* tract. 4. disp. 2. n. 144.

Ora da tutto questo così per difesa nostra necessariamente narrato, si vuol dedurre che quando, per mal supposto, competesse al Marchese di Captaja tutto il diritto di vietare la presa de' Pettirossi, non sarebbe poi stato gran fatto, che coll'Abate Giovanni Tosi, usato avesse qualchè maniera di politezza, e si fosse degnato di lasciarlo passar senza opporsegli per la strada del suo Marchesato, comune a tutti, e in ricompensa degli annui sempre più sormontanti danneggiamenti, che per cagione della sua Bandita In sta per ora necessitando a soffrire, di rilasciargli la povera scarsa e fanciullesca preda, in vece di fargliele portar via, e con essa quei miseri arnesi, che seco aveva. Che direbbe il Marchese di Captaja, se l'Abate Giovanni Tosi, menandogli buono, anzi venerando in esso tutta quanta la facoltà d'interdire ad ognaltro la Caccia, difendesse poi a' Cacciatori di lui l'entrare ne' propj fondi? Noi non soggiunghiamo qui altro, contenti, che altri decida qual saria men ripugnante a' principj di tut-

tutte le leggi o un fatto tale, o la proibizione della presa de' Pettirossi fatta dedurre contro di noi.

Ma lascinsi pure andare tutte queste e simili cose, e rivolgiamo l'animo a considerare, se verun altro capo vi sia di difesa per l' Abate Giovanni Tosi, e massimamente contro l'ultima parte dell' Inquisizione, la quale presume, asserisce, e quasi direi canonizza l'azione di lui, come contumace e dolosa.

Posto per principio sicuro, insegnato da tutti gl' Interpetri, e da tutta la Curia ammesso, che qualunque causa o ragione, anche leggiera anche sciocca, assicura dal dolo, secondo la *Glossa*, *Bart.* e il *Gaj.* col torrente degli Scrittori nella *L. ua. D. si quis jus dic. non obtemp. §. 1. Instit. tit. de vi bon. rapt.*, veggiamo se ci dà qui l' animo di ritrovare qualchè frivola e magra scusa, qualchè inorpellata cagione. Il fatto medesimo forse ce la somministrerà a sufficienza. Uno che a giorno pieno, per luoghi abitati e frequenti, anzi per le stesse pubbliche vie alcuna cosa intraprende, di quelle massimamente, a cui non ripugna l' innato dettame, e che incontrandosi in una brigata, qual si descrisse a principio, anzi nell' Esecutore medesimo della giustizia, non sfugge, non teme di seguitare il proposito suo, non pare che possa rimproverarsi di mal talento e di frode. E' troppo evidente la quotidiana sperienza, non che mille e mille autorità di Scrittori, che l' animo e la coscienza di chi s'avvede d' operar male, ricerca e tutto potere l' oscurità, i nascondigli, e la solitudine, ed infallibilmente ce ne fa certi la somma essenzial Verità. Oltre di che, la risposta che diede l' Abate Giovanni Tosi colla protesta, che ei non aveva in quell' atto, rimorso alcuno di romper la leggi, la quale, come escitagli di bocca nell' improvvisa sorpresa del Marchese di Capraja, non poteva verisimilmente non essergli dettata dal candido suo interno giudicare, rende novella pruova al nostro riflesso.

Ma questo è poco, tutti i Dottori, col parer de' quali abbiam qui difeso l' Abate Giovanni Tosi, non possono non formare a favor di lui un' opinione molto fondata, e molto prudente ad esclusion del delitto in se stesso. Or dato per mala ipotesi, che egli abbia errato, avrà certo in essi e nelle sentenze di loro, escludenti il presente caso dall' obbligazion della legge, un ricovero scusabilissimo dalla malizia e dalla reità „ *qui probabiliter judicat*, è principio insegnato da' più accreditati Maestri appresso il *Suarez*, *de leg.* lib. 6. cap. 8. num 3, *qui probabiliter judicat legem non comprehendere casum illum, securi potest excusari ab obligatione legis* „ Ma che avrà poi da dirsi del mentovato parere del Magistrato degli Otto? Errar con un Magistrato, e con quel medesimo, che è la voce viva della legge, e che qual tesoro ha cura di mantenerla inviolabile e santa, sarà ormai questo un fondamento della discolpa dell' Abate Giovanni Tosi così valevole e fermo, quanto altro mai ritrovar si potesse. Qualunque autorità ebbe sempre il suo fondamento, sul quale tanto o quanto appoggiasi l'altrui operare, ma tanto più, insegna la *Glossa* nella *L. Si quis ex argentariis 6. v. de fide D. de ed.* quanto essa (cosa per altro anche per se molto chiara) è maggiore. *Male cum Platone* (su già sentenza di Tullio, di cui non so se testimonianza più alta abbia avuto giammai il celeste saper di quell' Uomo) *Male cum Platone errare, quam cum caeteris recte sentire*. E quel savio morale Scrittore, che sotto il velame de' suoi piacevoli e purgatissimi versi, ascose sì bene il vario tenore del vivere umano, non seppe addurre altra scusa più propria per mettersi al coperto dalle livide accuse de' critici e de' malevoli, che l' autorità de' Maggiori, sull' orme de' quali amava meglio egli pure d' andare errando, che facendo altrimenti comparire un' osservator diligente ad affatto, dacchè in tal guisa le accuse, che egli nel Prologo dell' *Andria*, venivano ad esser rivolte più contro quegli, che contro di se „ *qui cum hunc accusant* [quadra anche qui molto bene] *accusant quos hic Noster auctores habet* „.

Finalmente io facevo sopra vedere, che niuna legge, e qual che importa massimamente, niuna delle nostre, proibisce all' Abate Giovanni Tosi il fatto, onde egli è accusato, e che tale era la prati-

ca,

ca, tele l'universale patere; provavo, che il Marchese di Capraja, non ha per titolo alcuno, ragione d'alterar queste leggi a quel uso, e molto meno in aggravio di persone non sottoposte; or questo non solo non pare oggimai piu operare con intension frodolenta e malvagia, e neppur con dubbiezza, ma con assicurazion dell'opposto,

Io non dubito punto di proferire che se uno straniero gittato per avventura dalla fortuna alle spiagge del *Mar Toscano*, si mettesse a tentare per quelle Bandite colla sola sola buona fede, che chiamano negativa, non dubito di proferire, lo ripiglio, che verun Giudice fosse per aver coraggio di condannarlo.

A me si è appartenuto, dirò colla frase di *S. Gio* nella pist. ad Evagr. *de Melch.* in fine, l'espor le testimonianze, le quali rendono all'Abate Giovanni Tosi approvazione concorde di sua innocenza, e sulla quali poteva tranquillamente posarsi la sua buona fede, ed egli stesso *in hoc χρηστῷ ὡς εὐτελεῖ μεγαλοφρονεῖ*, per valermi de termini d'*App. Anast. di B Syr.* parlante di quel nobil Reo comparso al giudizio in gala, fatto emulato dipoi da quel generoso Cittadino di questa Patria, Niccolò di Piero Capponi, come si ha dal *Varchi* lib. 8. Giudicare adesso potrà qualunque altro del credito che a queste testimonianze prestar si dee, e se abbiano tal vigore da produrre una frivola a inetta scusa, la quale ti difenda da un'operar malizioso a contumace a queste leggi (quand' anche questi principj non si fossero interamente distrutti) il rompere le quali solo è mancanza perchè vietato „ *Mrum fuit vitato rifler, alterius sit de side referum judicare* „.

Ma egli è ormai tempo di passare all'altra Parte del nostro ragionamento, che la questione dell'ingiurie, come sul principio accennammo, racchiude. La quale per dire il vero, se l'ordine de' giudizj nella presente controversia si fosse voluto osservare, meritava non in questo, ma nel primo luogo d'esser discussa; ma il caso è ito per noi tutt all'opposto. Ed in fatti, oltre il *Testo* altrove da noi allegato nella *L. Qui cutu 5. Si fi di ur D. ad L. Jul. de ur publ.* o non era lecito al March di Capraja, mentre si procedeva contro di lui per l'ingiurie, il taccusare l'Abate Giovanni Tosi per la trasgressione pretesa, o se ciò gli si voleva anche permettere, come aveva l'Abate Giovanni Tosi prevenuto colla querela, così preceder doveva col Processo, Sentiamo un Criminalista, tra classici forse il più perspicace e il più dotto, *Anton Matt. di crim. lib. 48 Digest tit. 13. cap. 10. num. 2.* „ *mutuae petitiones tametsi in civilibus caussis regulariter permissae sint, antecategoriae tamen regulariter prohibitae sunt. Inscribere quidem reum pendente judicio in accusatorem potest, peragere non potest, nisi ante se purgaverit, L. prima, L. Neganda est 19 C. de his qui accus. non possunt, L. 5 D. de publ Judic. Ratio est quoniam jus prasumit non Respublica studio* [a questo verificarsi a maraviglia nel caso nostro le circostanze tutte del fatto evidentemente dimostrano] *sed accusatoris odio, aut protelandi judicii caussa antecategorias fieri: idcirco non relatione criminum, sed innocentia Reum purgare volunt* „ e al num 10. „ *Et sicut in civilibus caussis idem Judex de utraque petitione simul cognoscit, ita tamen ut priores vitet petitiones, posteriores mutuae petitiones sint, ita in criminalibus* (ove mai fosse lecita la contraquerela) *secundum erit, ut priores partes sint accusantis, posteriores recusantis, arg L &c. Ut enim natura praeidet accusatio defensionem, ita quoque accusatio recusationem* „ Segue poi al num 11. a notare anche nel caso, in cui il Giudice dell' accusato, non sia giudice competente dell' accusatore „ *quod quemadmodum in civilibus caussis* (a questo sia detto per disingannare chiunque fosse stato di parere, che senza la delegazione pur troppo non inutilmente fatta dal Supremo Imperial Consiglio alla Camera Granducale, questo Tribunale, e non quello de' Signori Otto, davanti al quale la prima accusa era stata dedotta, avesse dovuto procedere nella nostra causa) *mutuae petitiones eundem judicem sortiuntur L. 1 & 2 D de quibus rebus ad eundem Jud. &c. ita idem fieri in criminalibus, quo casu anticategoria licita est &c* „ Ma poichè non solo con tutta la maggiore facilità è piaciuto di ammettere la contra-

traq-

traqquerela del Marchese di Capraja, e di prenderla ancora per primo e principale scopo della causa, ma si è fin messo in disputa, se anche dopo gli atti fatti in seguito ed a seconda della contraqquerela medesima, dovesse prendersi, come finalmente con sommo stento si prese, qualchè leggera cognizione sulla querela dell' Abate Giovanni Tosi, a si lasciò poi li fredda e muta, senza neppur farla nota al Querelato, maraviglia non dee recare a veruno, se da noi si ponga nell' ultimo luogo quello che da altri in niuna considerazion s'è tenuto.

Or venghiamo al proposito. Il nostro Avversario mascolando qui con certe, coperte scuse, nuovi contumeliosi disprezzi, e nuova minacce, non è contento di palliar col velame di solenni errori la gravezza del trascorso da lui difeso, ma vuole ancora non meno che sul punto della trasgressione della Caccia, far comparire l' Abate Gio. Tosi colpevole, e si studia insieme di porlo novellamente in timora.

Noi adunque tenendo quell' ordine, che può esserci permesso dalla necessità di rispondere a un disordinato discorso speriam di mostrare che l' Abate Gio. Tosi, quanto a ragion si è doluto delle ingiurie esposte nel suo libello, altrettanto esattamente dentro i limiti del dovere e dell' onestà si tenne nel contrasto, in cui ebbe egli a soffrire strapazzi tali, sicchè qui pure non di riprensione non di biasimo, ma di lode e d' applauso si debba da ognuno meritevole riputare. La qual cosa sarà nota al Mondo, che è il vero Giudice nelle Cause d' onore *Bir.* cons. 3 lib. 2 pag. 21. che non perchè si è creduto fin qui di dover mandare impunito il Marchese di Capraja, quest' è men reo delle ingiurie già dette, o l' Abate Gio. Tosi è rimasto, come i Cavalleristi dicono, con alcun carico, ma che siccome il riparo alla ricevuta offesa ed il gastigamento dell' Offensore, non è riposto in mano dell' ingiuriato, ma nella pubblica Podestà, la quale ha sempre rispetato in tutti si fatta vigilanza, εὖ γαρ, dicea fin Pisistrato al riferir di *Diog. Laerzio* in Sol. lib. 1. cap. 2. num. 6. εὖ γαρ αὐθις υβρίζειν, così avendo l' Abate Gio. Tosi dal canto suo soddisfatto alle leggi dell' onore e del giusto, quand' anche dopo d' essersi da noi dimostrato il March. di Capraja manifestamente degno della punizione la più severa, si volesse nulladimeno, come per altro non è da credersi, trattarlo da innocente, niun altra cura di ciò dovrebbe prendersi l' Abate Gio. Tosi, ma soffrire da magnanimo quel male, che senza sua colpa gli fosse per avventura accaduto, secondo l' insegnamento del *Conte Laude*, *Delle azioni morali lib. 2. pag.* 129.

Or venendo all' esame della Scrittura dell' Avversario, la quale sarà ancora in questa parte, e forse più precisamente l' oggetto del mio favellare, dice egli in primo luogo, che per l' ingiuria verbale, specialmente se essa leggiera sia, nè civilmente, nè criminalmente proceder si può.

Quanto ha di buono questo discorso è la confessione almeno, come dicono, implicita che egli fa fare al March. di Capraja d' avere ingiuriato l' Abate Gio. Tosi, e questa per se medesima sarebbe a parer di tutti e Legali e Cavalleristi una parte di soddisfazione, veggiamo se vera, o falsa poi sia la massima, la quale vi si contiene.

Non vi è nè Tribunal nè Dottore, comecchè animosamente s' alleghi dall' Avversario al proprio intento il comun sentimento de' Dottori e de' Tribunali, che abbia giammai o praticato o difeso error sì massiccio. Il *Farin.* citato da esso nella quest. 105. riporta al num. 94. e 95. le diverse oppinioni, e dice che la comune, secondochè afferma il *Fellino*, è che si possa anco per la leggiera ingiuria proceder non sol civilmente ma criminalmente ancora, gli altri Dottori poi, i quali contro la comune, tengono l' altra oppinione, dicon solo, che non si possa procedere coll' azion civile, azione che pur nasce da delitto, e che è istituita a vendetta, *prin. tit. Inst. de obl. quæ ex delicto nascuntur*, *Farin. quæst.* 105. *num.* 26. & 27. Quello poi che dispongano i Bandi dello Stato Pontificio, da quali dice l' Avversario, che resta universalmente proibito il proceder criminalmente per le ingiurie verbali, e quello che dicano intorno ad essi il *Zaulo*, l' *Ursaja*, ed il *Bonfini* allega-

ti

ti pure in contrario, noi lo vedremo forse non meno opportunamente in altro luogo. Vagliaci intanto per tutti i Dottori, e per tutti i Tribunali il *Testo* espresso nel §. *In summa*, *Inst. tit. de injur.* „ *In summa sciendum est de omni injuria eum, qui passus est, posse vel criminaliter agere, vel civiliter* „ dove la *Glossa* marginale alle parole „ *omni injuria* „ aggiugne, *sive levis sit*, *sive atrox*, *quia qui totum dicit*, *nihil excludit* „ *Si de omni*, così commentando il *Testo* in questo luogo *Ant. Matt. de crim. lib. 47. Digest. tit. 4. cap. 2. num. 7*, *si de omni*, *ergo & modica quoque*, *seu levis* „ più precisamente poi d'ingiurie di parole, e della pena ad esse proporzionatamente dovuta non men che a' furti, che agli omicidj, parla il *Testo* nella *L. Aut facta 16. in princ. D. de poen.*, col quale concordano le antiche leggi della Francia, dalle quali si truovan punite le ingiurie di parole, in danari egualmente che tutti gli altri delitti, come è da vedersi appresso *Gio. Gior. Eccardo*, *Pact. leg. sal. tit. 33. de convitiis*. A tutto questo si aggiugne l'autorità certamente appresso di noi, più che le altre tutte, irrefragabile de' nostri Statuti, i quali nel libro 3. rubr. 116. vogliono apertamente punite coll'azion criminale le parole ingiuriose, e per darci a conoscere, che in quella rubrica si parla delle ingiurie men gravi, e più generali, trattano poi nella seguente rubrica delle ingiurie più gravi, e più speciali, cioè di quelle, colle quali fosse altrui rimproverato alcun delitto, punendole con maggior severità. Tale poi è stata l'osservanza de' nostri Tribunali in questo genere di cose, che il più delle volte, secondo le circostanze del fatto, si son trascesi i limiti degli statuti coll'uso di pena più rigorosa, anzi che, col mandare impuniti i Delinquenti, lasciare in disuso quella, che dagli statuti medesimi veniva prescritta. Del rimanente quanto all'ordine di procedere, noi non abbiamo altra distinzione, che nel caso d'ingiuria atroce si procede, come dicono, ex *Officio*, nel caso di leggera ingiuria, solo ad istanza della Parte, secondo quello, che ferma il *Raynald. Observat. cap. 1. §. 7. num. 11. & seqq.*

Non mi è ignoto per altro, che quando il Giudice, e dall'accusa, e dalle informazioni conosce, che l'ingiuria è leggiera, e che tutto dee por andare a finire in una dichiarazione dell'Offensore, ed in una riparazione, la quale altro non riguardi, che i danni e l'interesse dell'ingiuriato, non è convenevol cosa il permettere, che si continui la procedura criminale. *On peut prendre la voie civile, ou la procedure criminelle pour poursuivre la reparation d'une injure, mais quand le Juge reconnoit par les charges, & les informations, que l'injure est legere, & que tout se doit terminer a quelque declaration, & a des dommages & interets, il ne doit pas souffrir qu'on continue la procedure criminelle* „ *Domat Supplem. au droit Public lib. 3. tit. 11. num. 12. tom. 2.* Ma che vuole perciò dir questo? Vuol dire appunto, che l'azion civile non si toglie, ne si sospende giammai, e che la criminale non solo si può, ma anche giova intentarsi, per prendersi con un criminal Processo cognizion dell'ingiuria, da cui possa avere una certa norma, se più convenga terminar l'affare civilmente, che criminalmente.

Più bella però, e più convincente è la ragione, che alla sua proposizione adatta il nostro Avversario „ *E la ragione*, dic'egli, *si è perchè da una semplice altercazione di parole non ne nasce ingiuria grave, e atroce, ma al più leggiera* „. O chiaro ingegno, o intendimento sottile! Non si puniscono le ingiurie di parole, e specialmente leggiere, perchè da una semplice altercazion di parole non nasce ingiuria grave ed atroce, ma al più leggiera „ *risum teneatis amici?* „ E pure un discorso di questa fatta non teme l'Avversario d'autorizzarlo con dottrine di qualchè riputazione. Il *Farinaccio*, il *Giurba*, il *Vermiglioli*, esaminando ad opportunità delle cause, che avean tra mano, il valore di certi indizj, dissero, che da una altercazion di parole non nasceva odio, o inimicizia capitale, e costui si serve di questa loro autorità per dare ad intendere, che da' contrasti di parole, ingiuria di parole non nasce se non leggiera, come se l'ingiurie di parole anche gravi ed atroci, che sino, come vedremo

mo, secondo l'istesso Avversario pur si danno, non nascessero necessariamente, come a proporzion le leggiere, dalle parole. Ma a che insister sopra d'errori così palpabili, i quali col solo avvergli accennati ancor di passaggio mostrano con tanto d'evidenza, che chi gli avanza sia poco meno che fuori del senso comune? Osserviamo piuttosto, se le villanie dette dal March. di Capr. all'Abate Gio. Tosi contengano veramente ingiuria grave, o leggiera.

Il suo Difensore, lasciando affatto di parlare di tutti gli altri villaneggiamenti, fa sol menzione della parola C....... e della minaccia di bastonate, e noi in grazia sua non ragioneremo che di queste.

Quanto alla minaccia di bastonate, poco avremo da affaticarci, vedendo che nemmen dalla parte del Marchese di Capraja si arriva a pretenderla ingiuria leggiera, ed in fatti quale ingiuria maggiore si può far con parole ad un Uomo ingenuo che minacciarlo di bastonate? Tutte le minacce son vere ingiurie così a parer de' Legali, come de' Cavalleristi, *Farin. quaest.* 105. *num.* 59. *Clar.* §. *Injuria in prin.* ed ivi *Bajard.*, *Birag. dei. cavall.* 14. *pag.* 76. nè vi è chi non sappia, che l'ingiuria, la quale altrui si fa col bastone, grave si dice ed atroce, §. *Atrox*, *Inst. tit. de injur.* ancorchè cada in Uom vile e plebeo *Farin. quaest.* 105. *num.* 215. Ma donde ne nasce la gravezza e l'atrocità? dal dolor della battitura, dalla ferita? no certamente, basta dire che Cesare, parlando una volta in Senato, misse in bilancia, se più grave fosse soffrir la morte, o esser battuto, *Sallust. in B. Catil.* Nasce adunque non può se non dalla qualità del mezzo, o vogliam dire dell'istrumento, a cui nemmeno per pena voglion le leggi, che sien sottoposte le oneste persone, *L. Capitalium* 28. §. *non omnes*, *D. de poenis*; per la qual cosa *Demost.* nell'Orazion contro Midia, disse che il bastone talmente aggrava l'ingiuria, che fa andar fuori di se color che la soffrono, *ταῦτα κινεῖ ταῦτα ἐξίστησιν ἀνθρώπους*, sentenza, la quale io truovo autenticata da *Claudio Saturn.* nella *L. Aut facta* 16. §. *qualitate*, *D. de poenis*. Adunque egualmente ingiuriose debbon dirsi le minacce di bastonate, le quali non men che le battiture medesime dimostrano che tale è il disprezzo dell'Offensore verso l'Offeso, che lo reputa degno di bastone, arnese, come considerano a questo proposito anche gli Scrittori di cavalleria, con cui si battono gli Schiavi e i Giumenti. *Οὐδὲ τὸ ὑβρίζεσθαι τοῖς ἐλευθέροις*, segue Demostene nel luogo citato, *ἐστι δεινὸν*, *καίπερ ὂν δεινόν*, *ἀλλὰ τὸ ἐφ' ὕβρει*. *Neque liberis hominibus fustes caedi tam grave est*, *licet & hoc per se grave, quam quod injuriam contineat*, ove è da ammirarsi la vaga e concisa espression greca, che non può dalla frase latina raggiugnersi. Consuona egregiamente l'accuratissimo, e religioso *Tucid.* lib. primo, num. 77 dalla bella edizion d'Amsterdam recandone universale ragione *Ἀδικούμενοι*, *ὡς ἔοικεν, οἱ ἄνθρωποι*, *μᾶλλον ὀργίζονται ἢ βιαζόμενοι*. Onde il Breviatore di *Trogo*, lib. 12. ci fa vedere i Macedoni in atto di supplicare l'invitto loro Signore a satollarsi piuttosto de' loro supplizj, che delle contumelie. Per questo sebben le minacce di bastonare sieno in condizione riposte, non solo non cessano d'esser gravemente ingiuriose, ma meritano ancora d'esser corrisposte con minacce di morte, come in fatti *Demostene* nella già detta Orazione, per autenticare le sue parole, allega due esempi, ne' quali la contumelia del bastone era stata vendicata a quei tempi coll'uccisione degl'ingiuriatori. E il *Birago*, lib. 2. cons. 18. pag. 54. approva così un caso, in cui sendo stato detto da un Cavaliero a persona, che altercava con lui „ *che se gli avesse perduto il rispetto gli avrebbe dato delle bacchettate* „ soggiunse l'altro, *alle bacchettate risponder lui coll' archibusate*. Che avrebbe mai detto questo Scrittore ne' termini del caso nostro? Nel quale oltre l'ingiuria, che derivò dal solo timore d'esser battuto, che ragionevolmente potettono indur le minacce di chi aveva in mano il bastone, secondo il Testo letterale nella *L. Item* 15. §. *primo*, *D. de injur. Farin. dict. quaest.* 105. *num.* 7. & 8., la condizione aggiunta a tali minacce non dirò che non tolle punto di forza all'ingiuria (come nol toglie giammai, avvengachè ogni minaccia per rapporto all'atto che vien mi-

minacciato eseguirsi, contien necessariamente condizione di tempo, di luogo, di modo ec. la quale, nel dimostrar l'animo del minacciante dispostissimo anzi che opposto all'esecuzione dell'atto, solo la differisce o sospenda, altrimente le minacce nulla si distinguerebbero dal fatto stesso) ma la rese maggiore, avendo colla condizione medesima confermato il Marchese di Capraja, che ei non aveva rispetto alcuno per l'Abate Giovanni Tosi, come lo avea per tutt'altri, onde dovasse trattenersi dall'eseguire in quel medesimo istante le sue minacce, e sempre più per conseguenza farlo conoscere verso di lui quel dispiacere, nel quale, come si è veduto, la gravezza di sì fatta ingiuria consista.

Quindi passando a discorrere della parola, di cui di sopra facemmo menzione, egli è certissimo che anche prendendola in astratto per uno sconcio a scostumato parlare, non resterebbe d'esser ingiuria „ *Qui turpibus verbis utitur*, insegna Ulpiano nella *L. item* 15. §. *qui turpibus D. de injur.*, *injuriarum tenetur* „ Ma poichè per tutte le circostanze, e massimamente perchè così vuole lo stesso nostro Avversario, dee quella considerarsi nel significato, che ad essa si dà in basso modo di parlare, veggiam di grazia, che cosa, questa parole significhi. C...... *dicesi in modo basso ad uomo gaglioffo, e balordo. Gaglioffo uomo sciaurato come poltrone, mampoldo, poltrone; Balordo* è l'istesso che *sciocco, morchione*. Tutto questo ci dichiara il *Vocabol. della Crusca*, e quando ancora non cel dichiarasse, la Causa non s'agita tragl'Indiani.

Ora un complesso di vitupérj di tal sorte, che in se racchiuda questa sola parola, la quale, se alcun perciò volesse dir simile a quella Ebraica, di cui lo sfacciatissimo e sedizioso Semei amaramente si valse, *Reg.* 2. 16. 5. & 3. 2. 8. non andrebbe per avventura lontan dal vero, sarà egli riputato, come vuole il Difensor del March. di Capraja, non ingiurioso? Chiunque lo credesse mai tale, e molto più se ne dichiarasse apertamente, meriterebbe che anco senza cagion veruna, tante volte gli fosse dato per lo capo di quella parola, quanta altrui piace. Noi però troppo siam persuasi del contrario, e siamo anche sicuri, che a nessuno Uomo savio verrà in testa sentimento così stravolto. Il solo dire altrui Sciocco, che è la menoma delle ingiurie, la qual si contenga nella già detta parola, e che altro non vuol dire che uom senza senno (*egli è un real giovanaccio sciocco, cresciuto innanzi al senno*, *Bocc. nov.* 1. *giorn.* 3.) è certamente ingiuria non leggiera e punibile, *Ang. de delict. P.* 1. *cap.* 79. *num.* 11. *in princ.*, così grave poi secondo la Legge Evangelica, quanto letteralmente apparisce dal cap. 5. di *S. Matt.* v. 22. con ciò che quivi sulla diversità delle circostanze scrive insieme con gli altri Comentatori *Agostino Calmet*. E della parola *Poltrone*, abbiamo individualmente una legge di *Rotario* tralle *Longob.* al Tit. *De comp. L. si quis alium Argam*, la qual parola dalla *Gl. marg.* s'interpreta *Zucca* (mi ricordai di quel d'*Om.* Ὦ πέπονες, κάκ' ἐλέγχε' *Il.* β. e di quell'altro, Ὦ *v. Κριὲ πέπον*) ma presso il *Mur. A. M. A. diss.* 23 giusto nell'esame di questa stessa legge, si traduce Poltrone „ *Arga, ut nunc dicimus un Poltrone* „ ingiuria come ivi pur si dimostra della più grave e vituperose, forsa, mi farei lecito, derivare dalla greca voce ἀργός, *iners*; per la quale s'impone non tanto la pena della recantazione, massime tralle altre soddisfazioni cavalleresche e civili, recantaziona, o sia palinodia, deprecaziona, a declamazion dell'onore, *Hom. Inst. tit. de injur.* §. 1121., ma altresì la multa in pecunia. E senza cercar d'altronde argomenti per mostrar la gravezza di tale ingiuria, leggasi una *Deliberazione* sopra i privilegj della milizia di Toscana, emanata nel 1548. *cap.* 4. §. *Per le quali parole*, e si vedrà che appresso di noi sì fatta contumelia voglio dire „ *Poltrone* „ va al pari colle più atroci e più gravi ingiurie, che possano mai immaginarsi „ ivi „ *Per le quali parole ingiuriose*, così letteralmente la *Delib.* *e in qualsivoglia modo vituperose ec. ancorchè le contenessero che l'ingiuriato mentissi per la gola, fussi un Poltrone, un Ladro ...... un Mancator di fede &c.* „ Ne dee questo far maraviglia poichè sì appresso i nostri Pratici grave è l'ingiuria, con cui si rinfaccia altrui e con verità alcun difetto del corpo, dicendogli a cagion d'esempio, che è cieco, che è losco, che ha un occhio solo, *Gramm. dec.* 24. *num.* 10. & *dec.* 37. *num.* 2.

num. 2 *Farin. quaest.* 105. *num.* 24. quanto più grave dovrà esser quella, che si fa da chi non dirò ora, le ree colpevoli azioni, ma i mancamenti dell'animo a suo capriccio rimprovera? Quei mancamenti io dico, che sebben non posson' esser all'Uomo senza una somma ingiustizia imputabili, come nol son quei del corpo, *Pufen. lib.* 2. *cap.* 5. §. 7. hanno però questo di più, che tanto son maggiormente sensibili, quant' è più nobile il soggetto dell'offesa.

Or posto ciò, non ved egli il Difensor del March. di Capraja, che volendo sostenere per non ingiuriosa un'ingiuria, ed ingiuria di più così patente e solenne, vien' anzi ad aggravar maggiormente il suo Cliente, che i discolparlo, quasi protestando così colle parole contro la realtà dell'azione; onde potrebbe adattarsi qui ciocchè lasciò scritto il celebre nostro Istorico *Benedetto Varchi* lib. 11. pag. 411. ove ragionando della protestazion contro il fatto, conclude, che chi protestasse in tal guisa *sarebbe non meno malvagio, che ridicolo, e dovrebbe esser doppiamente gastigato* „ Nè crediamo sopra di ciò di lusingare o d'ingannare affatto noi stessi, avvengachè non è questa parola C.... in buon Toscano così dubbiosa ed oscura, che penda, come già gli Oracoli antichi, dal giudizio di chi la riceve; ma così manifesta tra noi, così piana, così svelata, che nulla più.

Quando però si tratta, replica questo Scrittore, *di parole, che frequentemente sono in bocca degli uomini, e che vengono proferite ex lubrico linguae & ex ira, non si reputano ingiuriose*.

Affinchè possan produr qualchè effetto in vantaggio dell'Ingiuriante sì fatte scuse, vi vuole un'espresso pentimento; una dichiarazione tutt' affatto contraria, e che l'ingiuria sia stata leggiera „ *Ita etiam*, così lo *Struv. Jurisp. Rom. Germ. for. lib.* 3. *tit.* 23. *num.* 9. *in fin.*, *Ita etiam quae ex calore iracundiae ad injuriam provocatus, aut ex obscuritate verbis contumeliosis quam prosiluerit, ex poenitentia & contraria declaratione ab injuriarum actione liberatur, nisi fuerint injuriae atroces* „ E *Cicer. de off.* 1. 2. *Est abstinendi & puniendi modus, & haud scio an satis sit, eum, qui lacesserit, injuriae suae poenitere* „ Giudichisi per tanto da chicchessia qual giovamento facciano ad uno, il quale, senza dir nulla della gravezza ed atrocità dell'ingiuria, non solamente non mostra di pentirsi dell'ingiuria medesima, ma vi persiste a fronte scoperta. Tuttavolta la scusa, che si fa qui in nome di questo Titolaro, per diminuire il suo fallo, potrebbe pur contenere una parte di soddisfazione, e l'Abate Giovanni Tosi nulla farebbe lontano dall'accettarla, conoscendo benissimo, che il suo Avversario medesimo viene a confessare, che fuori dell'ira e della lubricità della lingua, non l'avrebbe in quella guisa ingiuriato, e per conseguenza che ha sofferto un'offesa non meritata. In fatti queste son circostanze, nelle quali tanto più fuori di dubbio si avvera l'assioma, che l'ingiuria non è di colui, al quale è fatta, ma di chi la fa „ *perchè la persona, che per mal' abito usa parole ingiuriose, è stimmata da segno più della mala qualità dell'animo suo, che del demerito del nemico &c. Similmente se l'Uomo non per abito, ma da ira spinto oltraggia altrui di parole, volendo spregiar per tal via l'Avversario, avvilisce se stesso con farsi ridicolo, e tutto lo sprezzo rivolge contro se stesso* „ non son mie parole, ma dell'*Albergati*, *lib.* 4. *cap.* 32. *pag.* 642. Del rimanente, le ingiurie che dall'ira, e molto più se da un certo riprovato costume hanno cagione, tanto è lontano che non debbano considerarsi per tali, che anzi vengon da tutti e Filosofi, e Giuristi, e Cavalleristi, riposte nella categoria dell' ingiurie volontarie o prossime almeno alle volontarie, e fatte per mera elezione, vedasi *Sen. de ira lib.* 2. *cap.* 1. 2. 3. & 4., *Aut. Matt. de crim. in proleg. cap.* 1. *num.* 3. & *cap.* 2. *num.* 14, *Pufend. lib.* 1. *cap.* 5. §. 13., *Camm. Baldi, cap.* 9. *pag.* 32. & 33. Vi è poi a farlo apposta qualchè cosa di più speciale nelle ingiurie di parole; poichè in queste, nè l'ira, nè l'inconsiderazion, nè la rissa, scusa l'ingiuriante dall'azion delle ingiurie, secondo il *Test.* cit. nella *L. aut facta* 16. §. *causa*, *in fin. D. de poen. L. Si non convitio*, & *ibi Glossa in v.* *calore C. de injur.* convengono le Leggi Attiche presso *Lisia*, citata dal *Pet. lib.* 7. *tit.* 6. Intantochè dubitandosi talvolta in questi casi dell' animo d'ingiuriare,

qualora le parole, che ingiuriose si pretendono son proferite con ira, il dubbio è dileguato e rimosso, e l'ira appunto è quella che dell'animo d'ingiuriar ne assicura, *Strava. de vind. priv. cap. 10. art. 6. num. 3 pag. 108.* „ *ve* „ *colligi vero potest convitiandi animus, si ira commotus tamen protulerit*„ Ma chi vuol veder meglio, quanto questo legale vada anche qui traviato dagl'insegnamenti de gran Maestri, ascolti *S. Agost. de serm. Domini in monte lib. 1. cap. 9.* ove facendo tre gradi d'iracondia e di sdegno, tutti rei, tutti colpevoli, tutti perciò degni d'emenda e di pena, pone giusto il caso nostro nel grado sommo e più atroce „ *Si vero non solum vox indignantis audiatur, sed etiam verbum, quo jam certam ejus vituperationem, in quem profertur, designet & notet, quis dubitet amplius hoc esse, quam si solus indignationis sonus ederetur?* Tanto è lontano che in simile specie possa mai l'ira servire altrui di difesa, che anzi riveste l'ingiuria d'una nuova deformità.

Ma vediamo, se almeno scusi il March. di Capraja quel frequentemente usarsi in bocca degli uomini, come dice il suo Difensore, le ingiurie da lui proferite.

Chiunque vorrà confessare la verità, dirà certo, che questa scusa egualmente che l'altra fa poco onore alla causa dell'Avversario, e ognun pianamente il conosce, ma se ne senta ancor la ragione da *Cammillo Baldi, cap. 27. pag. 119.* „ *Conciossiachè*, dice egli, *gli Uomini di ragione come sono i veri Cavalieri, e tutti coloro i quali professano la virtù eroica e particolarmente la giustizia non vadan mai contro le Leggi, e l'onesto, nè mai s'appiglino, come vuole Aristotile, a quelle cose, le quali sono di mala usanza, non tanto per esser la mala usanza cagione di molti errori, quanto perciò i medesimi più amano di camminare per la via della ragione e della verità, come quella che guida l'Uomo là dove la virtude tiene il suo scettro reale, che per quella della volgari oppinione e della prava consuetudine &c.* „ Ed in fatti il buon costume della Città, e che è quello da cui si misurano le ingiurie *L. 2. D. de injur. prin. tit. Inst. eod.* [lo confessa e l'esagera lo stesso nostro Avversario nella sua Scrittura] non da' sentimenti dipende dell'ultima feccia, ma degli Uomini savj e dabbene, onde non può per l'opinion della plebe non essere ingiurioso quello, che in se medesimo è tale, nè cessar per questo l'azion dell'ingiuria; così ne insegna *Ant. Matt. de crim. lib. 47. Digest. tit. 4. cap. 1. num. 2.* Perciò quel Cavaliere, che rivolto a' suoi Compagni non verso la Persona con cui contrastava, e con animo sol d'esclamare e di condolersi, disse con parole non dirette contro veruno in particolare ma generiche e astratte „ *questo P..... B.... &c.* „ con tutte le ragioni portate a sua difesa dal *Rainaldi*, che scriveva ad opportunità della causa, e tra queste, il frequente costume di parlare in quella guisa, fu condannato nella pena di scudi centocinquanta, come accenna lo stesso *Rainaldi* al num. 26 della sua allegazione stampata appresso il *Bonfini cap. 26.* il qual *Rainaldi* in oltre al num. 27. non diffente che il suo Cliente meritasse pena benchè minore di quella che gli era stata decretata, appunto per l'eccesso contenuto nelle già dette parole. La Parte avversa è quella che ci ha indicato questa allegazione del *Rainaldi*, portandola a suo favore sul punto preciso di cui si parla, quanto bene, altrui ne il pensi.

Ma avesse pure avvertito l'Avvocato del March. di Capraja, che in volendolo ancor discolpare per la lubricità della lingua, null'altro gli è poi realmente venuto fatto, secondo la regola de' nostri Dottori, che caricarlo (cosa alla quale l'avvertenza dell'Abate Giovanni Tosi non si sarebbe giammai avanzata) del nome e della qualità d'insensato e di scemo „ *Os fatuorum ebullit stultitiam*„ *Prov. 15. 2.* frase la quale significa appunto quel lasciarsi scappar di bocca „ *ex lubrico* „ come egli dice, senza avvedersene, *ex abundantia cordis*, accenti licenziosi e sconci, secondo ciò che raccoglie da' sentimenti di *S. Basilio*, e di *S. Girolamo*, *Corn. a Lap.* [illegible] era alla dotta Grecia una maniera simile di favellare, com' è presso *Omero*. Veggasi in *Spond. Odiss. a.* e *Pinto Ram. Spital. cap. 48. ann. 1.*

Ma seguitando a considerar la gravezza del trascorso del March. di Capraja,

che dicemmo delle circostanze, dalle quali esso endò accompagnato? Le sola onestà della Persone, contro di cui furon proferite le ingiurie, le sola moltiplicità de circostanti, da' quali furono udite, farebbon passare in grave ed atroce l'ingiuria, che per se stessa fosse anche leggiera, secondochè avverte il *Farin. quest.* 105. num. 176. e 189. „ *Sgridare e ingiuriare con parole villane, certo pubblico e nel cospetto altrui*, „ leggasi pure in qual specie di sconvenienza è collocato da *Mon. della Casa nel Tratt. degli Uff.* Perlochè sommamente l'ingiuria assai più qualora concorrono questi aggiunti uniti insieme, non senza ragione scrisse il *Griff.*, *Sp. d. onore, P.* 5. *num.* 17. *vers. cui dunque*, *pag.* 196. Che cosa dovrà poi dirsi, se dove sia per se medesima l'ingiuria grave, oltre tutte le circostanze dette poc anzi, concorra ancora a renderle sempre più grave, la causa, da cui s' è mosso l' ingiuriatore a dare in simile eccesso?

Posto il fatto esposto da noi, e provato per li Testimoni medesimi del Marchese di Capraja, che l' Abate Giovanni Tosi all' interrogazion del Marchese sulla licenza di civettare, replicando „ *obbedisco alle Leggi del Principe* „ porto dico il fatto che il Sig. di Capraja soggiunse „ *voi siete un bel C* . . . . „ Veggiamo di grazia senza esagerar punto il caso che assurdi contiene questa risposta, il che insieme ci farà ben comprendere, che se l' Abate Gio. Tosi ebbe coraggio di farle un immediate ripulsa si guadagnò giustamente il merito di un' approvazione comune presso coloro, che l' intelletto hanno sano.

Che parole di cotal suono mal compariscano in tanta luce, e in tanta frequenza, noi l' abbiam già osservato, ma oltre di ciò chi non ravvisa, che si fatta replica, la quale tende a far comparire cotanto vituperevole chi si fa gloria di prestare obbedienza al suo Signore, che non ravvisa io dico, che par che miri a distruggere lo stabilimento e la base della vita civile, sopra di cui, tutto si fonda lo scambievole umano consorzio, che sommamente consiste nell' ordine, e nella dipendenza, la quale i membri della Repubblica hanno col capo, i Sudditi i Servi, co' Superiori co' Principi, co' Principi, io replico, i quali per la derivazione immediata e per la somiglianza che hanno col Cielo, onde esigono dagli uomini in un con esso le venerazion più sommessa, non hanno dall' egregio Poeta aggiunto più proprio e più frequente, che di Commensali, o d' Alunni delle Divinità, *διοτρεφέων βασιλήων*. Cha avrebbe di grazia risposto un Anabattista, un Acefalo, un Giuda Galileo, presso de' quali l' obbedienza ne' Sudditi, altro non era, che semplicità, che follia di cuor sedotto?

Nacque io un col Vangelo, chi è che nol sappia? nella novella legge di Grazia l' intimazione l' inculcamento della obbedienza verso i Sovrani. Più volte il Redentor medesimo or con gli oracoli, ed or co' fatti, insegnò queste necessarissima verità, e l' Apostolo delle Genti promulgator primiero della santa Religion nostra, quantunque volte non ce ne avverte? Ora da una protesta di massima così santa, così inviolabile ebbero origine, ebber fomento le prime contumelie, le quali escirono convenientemente dal petto infiammato del Sig. di Capraja.

Poteva l' Abate Gio. Tosi, alla sopraccennata interrogazion del Marchese, poteva ben rispondere, io non son vostro Suddito, non obbedisco io voi, e non avrebbe avvedutamente risposto, come altrove mostrammo coll' autorità del *Cardinal De Luca*, e di *Samuel Pufendorf*, si moderò, si contenne e si rivolse ad un' altra modesta risposta, la quale metteva viepiù io sicuro ed il rispetto verso il Vassallo, e il decoro e la qualità del suo stato, nulladimeno con tutto questo non potette ir' esente da un brutto incontro. Di più, che altro voleva egli dire colla sua risposta, se non che conformandosi coll' osservanza delle Leggi del suo Sovrano, e valendosi di quel diritto, che esse gli concedevano, come pur troppo aveva cagion di dirlo, non venne a far' ingiurie ad alcuno, siccome in effetto ingiuriar non si dice, non solamente chi nelle sue operazioni osserva le leggi, ma chi crede ancor d' osservarle, e quel che è più, ha giusto motivo di crederlo, dacchè l' ingiuria nell animo sol d' ingiuriare consiste *L. Qui servum* 33. *in fin. D. de all. & obl.*

obl. L. illud 3. §. *fane*, & §. *seq. L. si quis de libertate* 12 *L. item* 15 § *si quis*, *L. item quo* 18. § *at item aliquis*, *L. si quis servum meum* 26 *D. de injur.* E ad una verità così chiara, ammessa universalmente per diritto delle Genti e Civile „ *injustè autem*, così il *Grozio de jure belli ac pacis* lib. 2. cap. 23 num. 2. *injustè rem agit nemo*, *nisi qui & scit se rem injustam agere* „ e che l' Accusator medesimo si è pur lasciato uscir di bocca, leggendosi nella sua Scrittura; che ove manca il dolo e l'animo d'ingiuriare, non si dà ingiuria, doveva egli replicarsi con tanto strapazzo? Più ancora. Stimò il Marchese di Capr. che avendo detto l' Abate Gio. Tosi, che obbediva alle Leggi del Principe, stimò dico, *con ciò gli fosse mancato di rispetto* [così si legge a chiare note nell' Inquisizion contro data all' Abate Giovanni Tosi, ed io mi protesto che non sarei giammai andato tant' oltre a considerarlo per tal motivo, se nel libello del Tribunale e dell' Accusatore medesimo, non fosse stato messo in una veduta così luminosa ed aperta] e in conseguenza, siccome il fatto istesso dimostra, si mosse a villaneggiarlo. Manca adunque altrui di rispetto chi rammenta l' obbedienza alle leggi del Supremo Signore? Ma questo è un non conoscere il diritto il più sacrosanto della Sovranità, di cui è singolare inviolabile ufizio, il far leggi, l' interpetrarle, il curarne l' osservanza, come se ne protesta l' Imp. Giustiniano nella *L. ult.* § *tam igitur*, *C. de leg. & const. Princ.* E Dion. d' Alicarn. favellando della Regia Podestà ce la fa comparire appunto per questo, nel suo più maestevol sembianta „ *Ut legum ac consuetudinum patriarum haberet custodiam*, *omnisque juris*, *quod vel natura dictat*, *vel pacta & tabulæ sanciunt*, *curam ageret*, *lib.* 4. „ Il che la Divina Sapienza da se derivar sulla Terra quasi si sta gloriando. *Prov.* 8. 15. a 16. Ma chi è mai colui, il quale non pare che possa soffrire senza sdegno, che gli sia posto in vista il pregio d' una Preminenza, di cui non v' ha nè maggior nè più santa? „ *Quid enim majus quid sanctius Imperiali est majestate*, *vel quis tanta superbia fastigio tumidus est*, *ut Regalem consensum contemnat?* „ dice *L. ult. in pr.* *C. de leg. & const. Princ* che è egli mai? E pur si sa che un Vassallo, ha come tale un titolo di soggezione verso il Sovrano, maggiore che gli altri Sudditi, e che il proprio di lui carattere, la particolar condizione si è, quella serie di dipendenze e d' ossequj verso il suo Signore e Benefattore, la qual ci descrive e ci spiega l' *Afflitt. de Feudis lib.* 3. *ex quibus causis &c. num.* 47. *& seq.* Or sappi bene il Marchese di Capraja rammentarsi il benefizio ricavuto dal nostro AUGUSTISSIMO SOVRANO, segnalato in vero oltre modo a memorabilissimo benefizio, *Il Principe*, voglio io, che egli dicesse nel contratto coll' Abate Gio. Tosi, *Il Principe ha conceduta a me la Bandita* „ ma si scordò poi affatto della necessaria moderazione, allorchè il Tosi gli replicò colla protesta dell' obbedienza alle leggi del Principe stesso, prendendo, come dicemmo, di qui motivo di vilipenderlo e di strapazzarlo d' una maniera sì enorme.

Che sia più grave è l' offesa, la quale ha causa da maggiore ingiustizia, io non so vedere quale ingiuria potrà dirsi maggiore di quella, con cui fu offeso l' Abate Gio. Tosi per così ingiusta cagione, per l' obbedienza cioè da lui protestata alle leggi del suo Signore „ *Detestabilis est quidem omnis injuria & quidquid contra leges admittitur justa execratione damnatur*, *sed malorum omnium probatur extremum*, *inde detrimenta suscipere*, *unde credebantur auxilia provenire* „ direm colla frase di *Cassiod. lib.* 4 *epist.* 27.

Tutto questo però noi di buona voglia accorderemmo al Marchese di Capraja, che fosse stato affetto di quell' ira portata poc' anzi da lui medesimo per sua discolpa „ *Habet vagaam*, quanto bene *Sen. de ira lib.* 2. *cap.* 16., *iracundia hoc mali*, *non vult regi*. *Irascitur VERITATI IPSI si contra voluntatem suam apparuerit*; *clamore & tumultu & totius corporis jactatione quos destinavit*, *insequitur*, *adjectis conviciis maledictisque* „ Ma come ci sarà egli permesso il trattarlo così benignamente, se ancor di presente, quando cioè l' ira, la quale altro non è che un breve furore, secondo l' Editto di Claudio, e 'l sentimento di due gran Poeti, dopo sì lungo corso di tempo dee credersi in lui cessata del tutto

ed

ed esiota, il suo Difensore medesimo fa che nuovamente egli inveisca contro l' Abate Giovanni Tosi, e contro quella medesima risposta, con cui protestò l' obbedienza alle leggi del Principe, dichiarando questa per insulsa e chi la profferì per uno sciocco, per un balordo? Tale è l'eccesso a cui si fa giugnere questo savio Avvocato, il quale non si poteva che dovesse sapere una simil protesta essere stata già dichiarata degna fino della Maestà d'un Regnante „ *Digna vox est Majestate Regnantis legibus alligatum se Principem profiteri L. 4. C. de leg.* „ ma se come ogni Uomo quanto si voglia idiota e di grossa pasta capisce, avesse egli pur capito, che dar non può chi si sente riconvenuto della trasgression d'una legge più naturale più saggia risposta per sua discolpa di quella, con con cui sostenendo fondatamente d'obbedir la legge medesima, neghi d'averla violata.

. . . . *In tanto*
E si grave fallir contro la legge
Non hò peccata . . . .

disse quell' innocente Donzella, non averebbe certamente per sì fatta via cercato di difendere, o dirò meglio, di santificare la replica contumeliosa del Marchese di Capc allegando quel passo della Divina Scrittura „ *responde stulto juxta stultitiam suam* „ con risuscitare, starei per dire, a' tempi nostri letteralmente il ripudiato da *Cic. 2. de leg.* antico costume degli Ateniesi, i quali consacrarono in deità ed onoraron di Tempio la Contumelia e la Svergognatezza.

Ma qui per non dare in abbagli, e per fare ancora viepiù conoscere che quanto è al bujo costui nel discernere il fatto altrettanto inconsiderato è nel ponderar le ragioni, giova recarsi a mente tutto vero che sia, contro i moderni perniciosissimi errori, in tutte le parti de' Divini Libri doversi da noi accuratamente presso gl' Interpetri dalla Chiesa provati, le spiegazioni cercare, e di quelli valersi nel vero suo e legittimo senso, verissimo però lo è ne' sacri Proverbj, i quali se crediamo a *S. Girolamo* riportato ed abbracciato amplamente dall' eloquentissimo *Melch. Cano, de loc. lib. 2. cap. 15.* quanto al primo aspetto appariscono aperti e piani, altrettanto son realmente oscuri e profondi. E la ragione è per se stessa molto facile, attesochè ci si propongono in essi le sfigurate maniere di favellare, e i dettati d'una lingua tanto straniera, e d'un'età così alta, la cui sincera e legittima intelligenza non può riescire se non difficilissima, dacchè non vi è chi non sappia, quanto per simili spiegazioni in tempi assai più vicini, e in idiomi più noti, abbia faticato e sudato il fior degl' ingegni. Ora vediamo che cosa sia intervenuto al nostro Scrittorelle nel passo delle parabole di Salomone da lui citato per autorizzar dal Marchese di Capc. la religion, la pietà, l'osservanza de' Divini ammaestramenti nella risposta da esso data all' Abate Gio Tosi „ *Vos siete un bel C. . . .* „ così meatsde, dice egli, *ancora prescritto dal Sacro Testo* „ *responde stulto juxta stultitiam suam* „ Se egli avesse alzata non più che un dito la vista, non potea far di meno di non s'imbattere in quell'altro passo immediatamente precedente „ *Ne respondeas stulto juxta stultitiam suam* „ e questo solo almeno almeno dovea tosto metterlo in tal pensiero, che lo costrignesse prima di stender la mano alla celeste dottrina a scavare un poco più a fondo dentro la gran miniera, sorpreso e per lo meno arrestato dall' ambiguità dell' Oracolo, se non piuttosto dall' esteriori apparenti antilogie dello Spirito di verità, le quali tanta materia di scrivere hanno dato fin' ora agli spiriti più sublimi e più scelti. E' necessario pertanto il conciliare, l'unire le adorabili sentenze, ed eccoci appunto ove conviene che apparisca, aver l' Avversario usurpato i sentimenti della Divinità, tutto a rovescio di quel che gl' intenda e gli spieghi la comun de' Dottori, tutt' al contrario del genuino e letterale suo senso, tutt' all' opposto della pratica scienza de' Santi. Notano adunque gli Espositori „ *Propositionem juxta hic aliter & aliter accipi, nam in priori versu significat imitationem, in posteriori exigentiam, quod est, ut stulto loquaris cum stulto, ne illi assimileris & adaequeris, hanc enim rationem subdit Salomon, v. g. tum stultus stulta, vesana, inhonesta, erronea effatur, tu cave ne similia effutias, cum illi te probris & maledictis appetit, cave*

ar

ut similis ei illum reddas, sic tamen inutilis illi similem te efficis. Responde tamen stulto juxta stultitiam suam, idest ipsius inordinationem, stultitiam, contumeliam, errores &c. sapienter corripe & cum ratione redargue ut Stultitiam suam agnoscat & agnitam corrigat „ E questo è il significato, questa è la spiegazione chiamata appunto da *Cornelio a Lap.* la genuina la schietta, e così comenti *Salon.* il celebre discepolo di *Salviano*, *in τὰ ἐξηγητικά*, non dubitò di chiamare *Sesto Sen. egregio commentario*, così *Onor. d' Autun, in Bibl. Patr.* così *Ugon Cardin.* così *Gio. Arbor.* così il *Lirano*, così il *Gaet.* così il *Vatable*, così il *Rabb. Levi*, così per fine tutti gli altri, che presso il *Malv.* traducono questo secondo passo „ *prudentiam adhibita in sermonibus cum stulto*.

Ma dove mai fra tutta questa schiera d' Espositori abbiamo noi lasciato *τὸν Στρατηγόν*, voglio dire il massimo *S. Girol.* non però il maschecato, ma il vero? Or vediamo dunque come questo gran Padre intese e comentò, anzi come nell' atto istesso adoperò questo passo delle Sacre Lettere. Egli per tanto sul fine dell' Apolog contro Ruff cecando in mezzo insieme con altre molte, secondo il costume suo, questa Divina autorità, si valse di questi termini „ *Noli respondere imprudenti ad imprudentiam ejus, ne similis ei fias; sed responde stulto ad stultitiam ejus, ne sibi sapiens esse videatur* „ Ma che ne dedusse il santo Dottore? „ *His ergo doctus exemplis* (ecco la spiegazione, ecco la pratica della dottrina) *his ergo doctus exemplis nolui mordere mordentem, nec vicem talionis implodere, malinque insaniam incantare furibundi, & unius libri antidotum venenato pectori infundere* „ S. Girolamo adunque intende il passo a ritroso del nostro Legale, S. Girolamo se ne vale tutto diverso dal Macch. di Cape. chi vogliamo noi dire che avesse orecchie migliori da ricevere il sibilo e l' aura delle sante voci, il primo, o questi secondi? Ma passiamo avanti ed esaminiam la questione al confronto ancor delle lingue. Precede quasi colla face levata in alto l' Ebraica verità, per la cagione, che quivi anche più chiara, che nelle Versioni, si rende della varia sentenza, e anche per la differenza colla quale, com' è presso il *Gaet. Ferd. Q. Sal. Corn. a Lap.* e altri, si legge la prima parola „ *juxta* „ la seconda. Porge quindi la mano la Parafrasi Caldea, appresso *Gio. de la Haye* „ *loquere cum stulto in sapientia tua* „ Così successivamente ne assiste la version Siriaca, presso il *Valton* „ *cum loquere cum stulto secundum sapientiam tuam* „ E così pure finalmente ne favorisce la traduzion de Settanta, i quali volteron dall' Ebreo con due diverse voci il primo „ *juxta* „ ed il secondo, leggendosi in un luogo, *πρὸς τὴν ἄνοιαν αὐτοῦ*, *ad ejus insipientiam*, nell' altro, *κατὰ τὴν ἀφροσύνην*, che si tradurrebbe benissimo, *secondo l' esigenza a proporzione*. Se non piuttosto credere vogliamo, che altri non meno buoni ed antichi testi avessero qui, *κατὰ τῆς ἀφροσύνης*, siccome infatti *S. Cipriano* o *S. Agostino*, o qual' altro vetusto Autore del Lib. *de sing. Cleric.* allegò questo testo „ *Noli respondere insipienti ad ipsius insipientiam, ne similis fias illi. Sed responde insipienti CONTRA ipsius insipientiam* „ che non può esser più chiaro e più conforme al nostro assunto. Alla qual cosa (parlo dell' autorità delle lingue in tal causa, e massimamente dopo l' Ebraica dell' apprezzatissima e fino da' giorni d' Esdra se non compilata e scritta, nota però ed usata version Caldea) unita di più all' interpetrazioni di tali e tanti Scrittori, non so con qual forza potesse mai per avventura porsi davanti alcun differente parere. E quando pure dar volesse luogo taluno a spiegazione diversa, sentiamo il *Cartas.* il quale ne ammonisce così „ *Veruntamen in hac re illi valde discretio necessaria, ne sub colore zeli, justitiae, ira & impatientia admittatur; ideo unusquisque conscientiam suam examinet* „ con ciò che segue. Ma questo è un punto più mistico che legale, e che ci si riserba tuttora incerto, finchè lassù in Patria, al conforto del lume di gloria non si vedrà il Marchese di Capenella Vision mattutina, esaltato una magion più su, per aver dato di C.... all' Abate Gio. Tosi, giacchè sentiamo insegnarci, aver qui il Marchese di Capeja adoperato secondo il prescritto delle divine voci. Oimè, che portenti conviene dedurre dalle parole di questo Legale.

Mostrato così coll' autorità de' nostri venerabili e gloriosi Maggiori l' abbaglio dell'

dell' Avversario, guardiamo se può anche porsi in una apparenza più chiara con qualchè riflesso, salva sempre in punto sì grave la censura e 'l giudizio de' cristiani eruditi Maestri, a' quali di buona voglia e rispettosamente, in tutto io mi rimetto. È ottimamente nota l' usanza, la qual nell' etadi antiche correva tra savj e intendenti Uomini, e massimamente tra Re, di proporsi scambievolmente e di scrivere indovinamenti ed enimmi, così costumandosi a quei tempi far mostra di letteratura e di scelto sapere „ *Siquidem*, *Aten.* nel lib. 10. del Conv. cap. ult. *Siquidem per hujusmodi demonstrationes sapientiam declarabant*. Sul che tralasciam ogn' altro, e venendo all' età e alla persona del nostro sapientissimo Re di Giuda, è manifesta l' autorità del terzo Libro de' Re al cap. 10. v. 1. e nelle antiche, vogliam meglio dirle secolari Lettere, la testimonianza di *Dione* Scrittore della Storia Fenicia, appresso *Flav. Gius.* nell' ottavo Libro delle A. G. cap. 2. e 5. e nel libro 1. contro Apione. Ond' è che il Savio medesimo sul bel principio di questo suo libro, cap. 1. v. 6. si protestò contenervisi „ *verba sapientum & aenigmata eorum*. Ora tra gli altri generi di questi enimmi, vi erano ancora quegli, che il sacro Traduttore dell' Ecclesiastico al cap. 39. v. 2. chiamò ἀναστροφὰς παραβολῶν, la Vulgata non so se con pari eleganza *versutias parabolarum*, cioè un rimutare un rivolgere argutamente il discorso e le parole medesime da un significato ad un' altro, come anco talora erano già usi a fare i Dialettici. Posto ciò, quando vi fosse per avventura taluno, il quale non volesse tenersi alla versione degli accennati Espositori, ove egli no leggono diversamente nel Testo Ebreo la voce corrispondente al termine latino *juxta*, potrebbe non inconvenevolmente aversi per quest' altro capo una pruova della verità del nostro riflesso, vale a dire l' ambigua e quasi enimmatica varietà di questo passo de' sacri Proverbj, consistente nel dover prendersi la prima voce „ *juxta* „ in un certo tale significato, e la seconda in un' altro, in conformità del parere già addotto di molti e molti dottissimi Espositori. Non mi fate' io già fatto lecito d' inoltrarmi così in questo discorso senza qualchè spezie di guida. Ecco pertanto *S. Gir.* che nell' Epist. a Magno Orat. Rom. stabilisce mirabilmente l' assunto, e ci dà insieme un altro ammaestramento forse non così noto, quanto sarebbe stato, se egli ce lo avesse posto in una veduta diversa „ *Quis enim nesciat*, dice il Santo, „ *& in Moyse & in prophetarum voluminibus quaedam assumta de gentilium libris, & Salomonem philosophis Tyri & nonnulla proposuisse & alequa respondisse*. *Unde* [ecco quello che avvenne da tal costume] *in exordio Proverbiorum commonet ut intelligamus sermones prudentiae, versutiasque verborum, parabolas, & obscurum sermonem, dicta sapientum & aenigmata, quae propriè Dialecticorum, & Philosophorum sunt*.

Oltre di che, ripigliamo ora il filo dell' ordin proposito, gli esempi di Cristo venuto in terra a illuminar le carte, e degli Apostoli suoi, per tacere degli altri Santi, imitatori de' loro esempj, ci hanno tanto bene mostrato sull' interpetrazione di questo punto la verità, che omai poc' altro a soggiugnere ne avanza. I quali quantunque si legga che rispondesser talvolta agramente alle parole, stolte d' ingiuria ridondante contro l' onor di Dio, non si legge però che adoperassero egualmente così, nelle parole soltanto contumeliose e malediche, verso le proprie loro persone, che anzi or tacendo, or soavemente replicando, e non mai *reddentes maledictum pro maledicto*, traevan sempre da esse occasion di gioja e d' esultazione, secondo il Divino ammaestramento, effetto troppo contrario a' risentimenti ed alle risposte iraconde ed accese „ *Meum injuriam* [ecco l' insegnamento non sol praticato, ma scritto ancora e tramandato alla posterità da *S. Gir.* nell' epist. contro a Vig.] *meam injuriam patienter tuli, impietatem contra Deum ferre non potui; unde & visus sum mordacius in extrema epistola scribere quam promiseram*. E questo è il tanto raccomandato dall' Apostolo „ *noli vincere* [*sic*: *vincere*] *in bono malum*, „ *non ra mala malum*, ad Rom. 12. alt come appunto lo spiega il già detto *Ugone di S. Caro*. Il che non intendo io qui d' addurre, come per esiger dal Marchese di Capr. uno de' tratti più fini della per-

perfezione cristiana, che nulla si confà col nostro scopo, nè col fatto medesimo, ma per un pratico infallibile schiarimento dell'allegato luogo de' Proverbj, ben persuaso, quanto in sì fatto genere di cose restino indietro alle divine Leggi, le umane, torna al nostro proposito avverte il *Grot. de Jure B. ac P. lib. 2. cap. 1. §. 10. & cap. 20. §. en.* e perchè ancora di qui imparì il suo Difensore non esser impresa sì agevola, e da pigliarsi a gabbo, il mettere in aja con gli Scolari. Del rimanente se vera fosse l' intelligenza, che egli dà qui all' insegnamanto del Sacro Testo, non ved' egli, che non al March. di Capi. il quale niun motivo avea avuto di risentirsi contro l'Abate Gio. Tosi, e contro le sue parola, abbiam disopra osservato, ed ognun chiaramente per le stesso il conosce, ma anzi all' Abate Gio Tosi sarebbe adattabilissimo? il quale non per la sua propria sole difesa, ma per decoro in certo senso ancora delle leggi del Principe si credette costretto a risentirsi ripulsando quella strana contumeliose uscita, con cui il Marchese cotanto male a proposito lo assalì. E per verità quanta ragione ebba egli di ribattere immediatamente un' ingiuria, la quale al suono delle parole, pareva sin che rendasse a diminuita in lui il carattere di buon Cittadino e di buon Cristiano? Sepava egli bene sulla norma del giustissimo decreto pronunziato dall' Imparatore Vaspasiano, che ciò non era punto ripugnante, anzi era ben convenevole alla civiltà e alla ragione „ *Non oportere maledici senatoribus, remaledici civile fasque esse* „ *Suet. in Vesp. cap. 9.* E „ *che alle volte* (in questi precisi termini il *Boragi. lib. 2. conf. 45. pag. 169.*) *si possono usar parole male ed anco fatti per rintuzzar l' orgoglio del Calunniatore*, *ed a questo avendo riguardo Aristot. nel 4. dell' Etica diede per condizione al magnanimo, non esser maledico se non oltraggiato* „ Lo stesso diretto concedono espressamente le leggi civili *L. Ut vim 3. D. de just. & jure*, *L. Sed & partem 12. §. quari potest*, *D. de eo quod metus causa L. Scientiarum 46. §. qui cum aliter*, *D. ad L. Aquil. L. 2. §. cum vi*, *D. de vi & vi arm. Zaul. ad Stat. Favent. lib. 4. rubr. 14. num. 21.* e in termini precisi di ritorsion d' ingiuria di parola, il *Gothof.* nella detta *L. Ut vim, num. 36. D. de just. & jure*, *Struv. de vind. privat. cap. 10. aphor. 6. num. 9. & seqq. pag. 88. & seqq.*

E tanto più giusta e più plausibile dovrà esser considerata la ripulsa dell' Abata Gio Tosi, se come alcuni de' Testimonj depongono, avendogli detto il Marchese di Capena, *voi mi parete un bel C.....* giacchè non poteva ricorrere al rimedio della mentita, che non può darsi nè all' opinion, nè al pensiero, ei rispose, *in questo caso un fa ...*, colla qual risposta altro non volle dire se non che, se per l' obbedienza che io professo alle leggi del mio e vostro Signore, vi pare che io sia un C..... ed avete per ciò cotanto tuoe di ragione un concetto, un' opinion tosi rea verso di me, io son costretto dal dovere e dalla ragione a farvi sapere, che io avrò lo stesso concetto, la stessa opinione verso di voi, e in questo caso, sebbene per motivi tra se discordantissimi, noi saram due d' un eguale scambievole sentimento l un verso l' altro. Chi è che voglia condannare questa seconda parvenza di sproporzionata e d' ingiusta?

Io ho pensiero, disse in un' assemblea di giuoco un Cavaliere ad un altro, *che tu mi abbia rubato la mia Stacela*, questi rispose, *te consiglio a non doverglo credere*, *perchè è un pensiero da pazzo e da ...* „ Un' altro Cavaliere parimente essendo stato per accidente colpito col capo da altro Cavaliere in un numeroso concorso disse a chi lo colpì „ *per verità nel passare mi sei parato un asino*, e questi rispose, *ed io te assicuro che nell' urtare mi sei parato un becco* „. L' una e l' altra risposta non si disapprovava anche in punto di Cavalleria dal Marchese *Giacomo Nacca*, il quale nelle sua *Riflessioni sopra il libro intitolato della Scienza cavalleresca*, *art. 8. pag. 83. 84.* riporta ambedue questi casi succeduti, dic' egli, in una Città d' Italia.

Or quanto più onesta, più saggia, e più moderata sarà stata la risposta dell' Abate Gio Tosi, il quale senza ricorrere a nuova e più gravi contumelie, come avrebbe potuto fare senza punto contaminar l' onestà, senza discostarsi un menomo che dalla più rigorosa costuma-

I tezza

tezza si valse di quelle poche parole, che quanto servirono a lui d'un discarico il più onorato, altrettanto doveano confondere e far ravvedere chi così a torto lo aveva oltraggiato

Οὕτως ἀμείβευ ἔπεσι, τοῖον κ' ἐπακούσειας.
Tale tibi verbum refectat, quale dixisse,
fe già dire Omero al pio Trojano altercante col fiero Achille, *Il.* 20. Trattò già l'empio Acabbo di sedizioso e di turbator della pubblica quiete il S. Profeta Elia, e il S. Profeta Elia incontanente, *non ego, sed tu & domus Patris tui*, 3. *Regum* 18. 18. Or ne dia pur l'Avversario il suo stimabil giudizio su questa risposta data da un Santo sì, ma pur suddito, a un Re di corona, e veda poi e pronunzi, *che alla risposta dell' Abate Gio. Tosi poteva si*, com' egli si esprime nella sua Scrittura *impunemente replicar col bastone*, O cecità veramente inaudita! Poco fa il dar altrui del C.... a piena bocca, tanto non era ingiuria, che anzi era un punto di merito, un' atto d'ossequio verso la legge di Dio, e ora il ribatter copertamente e con tutta l'onestà la stessa parola è un' ingiuria cotanto grande ed atroce, che si può impunemente reprimere col bastone. Guardisi però in questo dire il nostro Dottore di non mettere alcuno in dubbio, se la Sentenze de lui proposta sia tale, che potesse adattarsi piuttosto all' Abate Gio Tosi. Ma quelli pure non ostante tutto il contegno più moderato ch' ei praticò, seppe bastantemente resistere, e non essendogli permesso di dar più apertamente a conoscere, che ei non era meritevole dello strapazzo, che gli era fatto, intimò al suo Avversario medesimo quel maggiore risentimento, che egli ne averebbe fatto in Firenze, davanti al Giudice, mezzo a cui può onorevolmente ricorrersi da chicchessia, non tanto col fine di riparare alle ricevute offese, *Conte Land. lib.* 2. *pag.* 127. 128. e 163. *Albreg. lib.* 4. *cap.* 23. *pag* 551. e *segg. Gesc par cavall.* 15. *num.* 15. *Pufend. lib.* 8. *cap.* 4. §. 8. quanto ancora per far gastigar l'Offensore, *Mug. lib.* 2. *cap.* 1. *pag.* 40. *Bic. decis.* 6. *pag.* 38. *Conte Land. nel luog. cit. Albreg. detto lib.* 4. *cap.* 30. *pag.* 615. *Cam. Bold. cap.* 26. *pag.* 118. La qual cosa fece l'Abate Giovanni Tosi con tanta fermezza d'animo, che potè ben rimuovere dell' opinione de' circostanti ogni sospetto in lui di viltà, anzi taluno di loro pare che il voglia notare di animo soverchio audace, nel proferir che egli fece quelle parole „ ci rivedremo a Firenze „ dicendo che ciò espresse *con modo sprezzante*, e chi ancora meno considerratamente si avanza ad aggiugnervi „ *temerario* „ Ma danno costoro troppo chiaramente a vedere, che il giudicar le di lode sia degno o di biasimo il modo, col quale altri per avventura resiste a chi l'offende, egli non è professione dello Stramba, dell' Affettato, del Malegevole, voglio dire del Sarto, del Barbiere, del Maniscalco, tale appunto è la condizione di quei Testimonj, che indotti dal Marchese di Capraja, credendo di fargli il maggiore e più grato servigio che per lor si potesse, depongono nella maniera detta di sopra. Non sanno, ne posson sapere i meschini, che la non curanza, anzi il vero formal disprezzo è pure un' arme con cui si può onorevolmente difendersi dalle ingiurie, *Albreg. lib.* 4. *pag.* 618. *Pufend. lib.* 8. *cap.* 4. §. 8. Sono essi ancora compatibili, se essendo persone del volgo credono temerità quello che agli occhi de' valoros' Uomini altro non è, che lodevole ardire o coraggio „ *sou generosement de tes entreprises, que le vulgaire croit temeraires, & qui ne sont que hardies aux yeux des grands hommes* „ così di certe azioni di Gustavo Vaza l'Autor della Storia di Carlo XII. Re di Svezia a pag. 6.

In somma si esamini quanto si vuole minutamente il contegno usato dall' Abate Giovanni Tosi nel cimento, del qual si parla, e si troverà malgrado la lezione, che gli vuol fare il suo Accusatore, tutt' affatto conforme alle regole dell' onore e del giusto, ed a quelle in specie, le quali sono comunemente approvate dagli Scrittori di Cavalleria, i quali c' insegnano, che dove massimamente la disuguaglianza della forza, o alcun' altra circostanza non permetta all' Ingiuriato il fare un' adeguata intera resistenza contro l' Ingiuriatore, serve che in qualchè maniera dimostri di non meritar l' ingiuria, e di non esser tale da tollerarla per viltà d'animo, nel che appunto consiste l'

ono-

onorato risentimento, così il *Mar. lib. 2. risp. 1. pag. 109. l' Albrig. lib. 4. cap. 23. pag. 544. il Conte Laad lib. 2. pag. 126. 127. i 137. il Bu. decis 7. pag. 43. e 45. Camm. Bald cap. 10. pag. 37. l' Ansid tratt. cavall. lib. 1. cap. 36. pag. 339. il Marchese Natt. art. 8. pag.* 235.

Ma che? non era forse lecito anche al Marchese di Capr. almen come persona di nobile condizione, alla ripulsa fattagli dell' Abate Giovanni Tosi, il risentirsi, e risentirsi ancor col bastone? Mostra pure il suo Difensore coll' autorità del *Bonf. ad Bannim. cap. 48. num. 21* „ *Che quantunque l' ingiuria verbale si deva togliere colle parole non già colla mano, o col ferro.* „ *hoc tamen* [riferisce le parole del citato Autore] *limitatur in persona nobili, quae si verbali injuria provocata fuerit, nec solis verbis illam possit sufficienter retundere, impune sibi liceat statim injuriantem percutere vel offendere, quatenus sit ad suum honorem recuperandum.* E la ragione si è (prosegue il nostro Scrittore) *perchè l' ingiuria quantunque per se stessa leve, inferita a persona di qualità nobile e graduata, diventa atroce* „.

Per far vedere in un' occhiata, e senza stare ad esaminare a parte a parte l' inadattabilità del caso, che quanto si dice qui per difesa del Marchese di Caprara, anzichè servergli di scusa apertamente il condanna, basterà solo avvertere, che la ripulsa fattagli dall' Abate Giovanni Tosi non contiene a riguardo di lui ingiuria veruna.

Oltre tutto quello, che si è osservato di sopra, valevolissimo per se medesimo anzi sovrabbondante a giustificare il diritto, che ebbe l' Abate Giovanni Tosi di replicare al suo Avversario nella maniera in cui gli replicò, e quindi a rimovere affatto dalle sue parole ogni ombra ogni sospetto d' ingiuria, c' insegna *Samuel Pufendorf* dietro la scorta d' Aristotile, che un essenziale costitutivo dell' ingiuria si è, che colui il quale ci fa alcun dispiacere, o alcun pregiudizio, non sia stato da noi precedentemente insultato, dimodochè quando non si fa altro che render la pariglia, il primo che ha offeso non ha motivo alcuno di lamentarsi, come se egli avesse ricevuto un' ingiuria „ *Je dis saue avoir été insulté auparavant, car cette condition est aussi necessaire pour constituer l' essence d' une injure, & comme le dit tres bien Aristote, quand on ne fait que rendre la pareille, l' Offenseur n' a nul sujet de se plaindre, comme s' il recevoit une injure* „ *lib. 1. cap. 7. §. 15.* secondo la Vers. di *Barb.* o più concisamente *Sen. de ira. lib. 8. cap. 30.* „ *Non est injuria, pati quod prior feceris* „ sentenza seguitata e difesa anche da' nostri Legisti insigni „ *qui injuriam retorquet, nullo alio unquam afficit injuria* „ così lo *Strouv. de vind. prov. aph. 6. num. 25. pag. 100.*

Posto ciò, anche in sentimento de' pratici usuali manca del tutto nelle nostre circostanze il fondamento e l' appoggio, che avrebbe potuto sostenere per iscusabile la gagliardia, di cui vorrebbe il suo Difensore, che il Marchese di Capr. si fosse vestito, l' abbiam pur' ora sentito dalla riportata in contrario autorità del *Bonfius* „ quivi „ *si verbali INJURIA provocata fuerit* „. Poichè siccome l' Abate Gio. Tosi già provocato si valse nella ripulsa di sua ragione, così niun titolo di ragione rimase al Marchese di Capr. d' offendersi di questa ripulsa, come ingiuriosa a se.

Ma non dovrà la sua nobile condizione, il suo rango operar' effetto veruno, per distinguerlo dagli Uomini di condizione diversa? Certo che sì. L' esser' egli di genere illustre fa il suo trascorso più grave. Proposizione non tanto abbracciata e concordemente seguita da tutta la scuola della Filosofia cristiana sotto la scorta di *S. Tomm. prima secunda quaest. 73. art. 10. in corp.* ma conosciuta e insegnata altresì da qualunque altro genere di Scrittori col solo lume morale.

Omne animi vitium tanto conspectius in se
Crimen habet, quanto major, qui peccat habetur.

E' il noto detto di *Giovven.* Sat. 8. v. 140. 141. E l' Autore delle Lettere curiose secondo la version dal Franzese, stampata in Venezia l' Anno 1741. tom. 5. lett. 109. pag. 17. „ *La nobiltà mette nel suo vero lume le buone, e le cattive qualità. Ella è un' obbligazione indispensabilmente addossata a' Nobili di non tralignar*

 pan-

punto dalla virtù de' loro Antenati. Il vergogna illuminata dalla nobiltà sembra molto più vergognosa e difforme „ E la ragione ce l'addita *Samuel Pufen.* Scrittore non di condizione plebea, ma di rango lib. 8. cap. 3. §. 20. cioè perchè la condizion qualificata della persona del delinquente è un grand' indizio d'una forte intenzione di commettere il delitto, il quale nel caso nostro consiste appunto nell' animo d'ingiuriare, che siccome in tutti coloro, che usan parole di sua natura contumeliose, universalmente si presume, *Farin.* quest. 105. num. 113. a 117. *Struv.* lib. 5. tit. 23. num. 9. così per lo potente stato dell' Ingiuriatore si presume viepiù

Di qui è nata le massima de' Cavallerisi, che l'ingiuria tanto è più grave e più considerabile, quanto è di maggior riputazione la persona, da cui vien fatta, *Gese. Sp. d' on. P. 5. num. 17. §. più grave pag. 94. Alberg. lib. 2. cap. 15. in fin. pag. 134.* E di qui pure è venuto che ne' Tribunali più severamente si puniscono le ingiurie, che seguono tralle persone nobili e graduate, che tralle altre.

Sentiamo i Bandi Generali dello Stato Ecclesiastico riportati dal *Zaal. ad Stat. Favent. lib. 4. rubr. 24. num. 17.* e dal *Bonf. ad bannum. cap. 26. in prin.* „ *Che nessuna Persona offenda ne ammarichi alcuno con parole ingiuriose, ne mentire, sotto pena, se sarà tra plebei e contadini di scudi dieci, ma se sarà tra' Cittadini e Gentiluomini o Persone graduate, di scudi venticinque, o anco corporale ad arbitrio del Giudice* „ Ed il *Bonf.* glossando questo stesso Bando dice così „ *Pro coronide advertere, quod istud bannum tam minorem poenam imponit pro injuriis inter rusticos, & personas plebejas, majorem vero si injuria sequatur inter cives, & graduatos quandoquidem ex qualitate personae mensuratur qualitas injuriae, nam si persona sit nobilis, vel in dignitate constituta gravior reputatur, & acerbius punienda venit* „ .

Con egual distinzion di persone puniscono gli stessi Bandi, al riferir del *Bonf. cap. 28. in prin.*, le percosse di bastone, per le quali stendon l'arbitrio fino alla Galere; e riguardo alle parole ingiuriose, quasi per una conferma di ciò che i Bandi dispongono vi è anche un Decreto della Sacra Consulta dell Anno 1600. menzionato pure dal *Zaal.* e dal *Bonf.* e ancor dall' *Uesaja* ne' luoghi citati dal nostro Avversario medesimo nel principio della lur Scrittura, il qual Decreto eccettua sol dalla pena delle ingiurie verbali e contrasti di parole ingiuriose, che occorrono tralle Donne e tra' Fanciulli, o dove sia seguita la pace, e questo ancor deve intendersi se si tratti di vili persone, secondo quello che si deduce dalla Costituzione 71. di Paolo V. *tit. de jud. temp.*

Noi abbiam voluto riportar solo l'autorità di questi Bandi, e de lor Glossatori *Zaal.* e *Bonf.* delle molte che di leggieri avremmo potuto allegare in pruova del nostro assunto, per render nel tempo stesso sempre più avvertito il Marchese di Capua di quanto malaccorto dettatore egli si sia servito nella compilazione della sua Scrittura, la quale secondo l'oppinione di chi l'ha stesa, non ha migliore ne più forte appoggio dell'autorità de' già detti Bandi, del *Zaal.* e del *Bonfin* fino al segno di valersi della medesima loro autorità per mostrare „ *che nello Stato Pontificio resta universalmente vietato il procider criminalmente per le ingiurie verbali, come dispongono* (prosegue lo Scrittore) *i Bandi Generali riferiti dal Zaalo, dall Uesaia, e dal Bonfini* „ Che non direbbe qui, che questo grande Avvocato abbia voluto mettersi al coperto per non esser diseredato dall' avaro Zio del moderno Misantropo? Poichè ci giova anzi crederlo degnuo affetto de' primi letterati elementi, che frugli un carattere d'impostor troppo franco „ *Dolendum ne ea eadem nescia, impositae argumentum contractatis accasum* „ *S. Gre. adv. Helv. in prin.* Ma ei vorrà forse scusarsi col pretesto, di cui si servì quel gran Broccalare appresso *A. Gell. nott. att. lib. 13. cap. ult.* „ *Et vides, inquit, oculos meos aegros, assiduisque lucubrationibus prope jam perditos? Vix ipsos litterarum apices potui comprehendere. Cum valebo ab oculis, revise me, & librum istum tibi totum legam.* „ Nel qual caso noi gli farem la benigna risposta, che l'eccelso *Gell.* fece a colui, che in quella guisa pensò di coprire la sua goffaggine. *Recte sit oculis, Magister, tuis.*

Un'altra ragion ne ha mosso a dover pro-

pro-

produrre la già recitata disposizione de' Bandi dello Stato Ecclesiastico, lasciata da parte ogni altra autorità, cioè perchè di lì possa ognuno quasi in un batter d'occhio conoscere, che per essere il Marchese di Capr. di qualche tempo maggiore dell' Abate Giovanni Tosi, non per questo gli si compete nella nostra questione alcun privilegio maggiore di quello che all' Abate Giovanni Tosi sia conceduto „ *Se sarà tra Cittadini, Gentiluomini, e persone graduate, contro un Cittadino o Gentiluomo* „ mà dee giudicarsi colla stessa misura o si riguardi la punizion dovuta all' ingiurie, o si tratti del risentimento egualmente permesso ad un Nobile, che a qualunque altra onesta persona, come accenna il *Carpzovio* citato P. 1. quest. 30. num. 74. e 76. allegato pur dal *Bonfini*. Ἀρχὰς μὲν δή, καὶ προεδρίας, καὶ τιμὰς τὰς ἀπ' ἀρετῆς, καὶ τύχης προύχοντας ὑμῶν, οὐ μεταδιδόναι ἀξιοῦμεν, τὸ δὲ μηδὲν ἀδικεῖσθαι, καὶ τὸ δίκας, ὧν ἄν τις πάθῃ, παρὰ τῶν ἀδικούντων λαμβάνειν, ἴσον καὶ κοινὸν ἅπασι τοῖς πολίταις εἶναι ἀξιοῦμεν. Così appresso *Dion. d' Alic. Antiq. Rom. lib. 7. pag.* 448. della Ed. del *Silb.* parlò un Tribuno del Pop. Rom. al Senato; e volle dire „ *Le Magistrature, le precedenze, e le dignità, noi giudichiamo doversi ripartir tra coloro, i quali fra voi o per virtù o per fortuna avanzano gli altri, ed non far per cosa alcuna d' ingiustizia o d' ingiuria, e il prendere la soddisfazione dovuta di ciò che per avventura alcun soffre, egualmente e comunemente competersi a' Concittadini, ragionevole e giusto stimiamo* „ Ognun sa quanto la nazione Spagnuola si pregi e si picchi di nobiltà, eppure anche appresso questa nazione, gl' Indiani stessi riputati di condizione abiettissima, e sempre ubbriachi non possono dagli Spagnuoli, il più vile de' quali è creduto di qualità senza paragon superiore, e più rispettabile del più nobile tragl' Indiani, non possono, dico, esser questi ingiuriati senza pena, e senza necessità di riparo, lo attesta il *Solorz. de jure Ind. lib.* 1. *cap.* 27. *num.* 29. *& seqq.* Quindi il dottissimo Criminalista *Antonio Matt. de crim. lib.* 48 *Digest. tit.* 5 *cap.* 3 *num.* 7. anche in più forti termini, ma però a proposito della mano, e del ferro, di cui, come nobile si arroga tanto lungi dalle region, la licenza il Marchese di Capr. riprova affatto la distinzione fra tral nobile, ed il plebeo „ *Illorum ista doctrina nullo modo probanda est qui distinguunt hac parte inter nobilem, & plebejum, ut hic quidem fugere teneatur, ille non aeque; quid enim vilius Roma quam servus, quem etiam leges pro mortuo habent? Hic tamen mortuus si barbam sibi vellat, non aliter lex Aquilia occidere tibi eum permittit, nisi non aliter periculum effugere non possis, neque distinguunt patritius sit an plebejus. Quanto igitur minus ad distinctionem habebit eum non servus, sed liber homo et ingenuus* „ Meglio però tutto questo io ritruovo stabilito e disposto nelle leggi Ateniesi, recitate nella predetta arringa di *Demostene*, dalle quali qualsivoglia mai villania commessa in persona di donne, di fanciulli, d' uomini, d' ingenui, di servi, viene senza eccezione proporzionatamente punita, per la qual cosa il forte Oratore elegantissimamente esclamò, ἀκούετε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῆς τοῦ νόμου φιλανθρωπίας, ὃς οὐδὲ τοὺς δούλους ὑβρίζεσθαι ἀξιοῖ. *Audite Athenienses humanitatem legum, quae nec servos affici contumeliis sinit* „.

Ma non son mica sole le leggi umane a punire l' ingiurie fatte alle gente misere dalle persone ancorche d' eccelso stato. È celebre il fatto de Gabaoniti campati in ossequio del giuramento del furore dal ferro Ebreo, e riserbati tral Popolo conquistatore *in lignarios* per valermi de termini di *S. Girolamo*, *& in aquarios*. Ora chi s' aspetterebbe mai che la rovina, e l' infame desolamento della Casa di Saulle, fosse venuta dagli strapazzi usati da que' Reali e questi poveri Servi, o come dice *S. Girol. ut stirps Saul ob eorum injuriam deleta sit? adv. Jov. libro* 2. Ma tanto fu, ed ognun sa, se quel Principe era debitore ben d' altri misfatti. Quando null' altro più fosse stato che il sacrilego e barbaro scempio de' Sacerdoti di Nobe, e l' intero esterminio di quella innocente Città. E pure da' profondi giudizi di Dio non per questo stillò sopra coloro la formidabil vendetta, ma per abjette meschine persone, villanamente ed aspramente trattate.

Se poi diversamente da' sopraddetti esi

si debba giudicarsi, ove si tratta d'ingiuria fatta ad un Cittadino onorato di Città suprema, quale è questa illustre Metropoli, ci contentiam che il decida, non la sentenza degl' infiniti classici Dottori riportati da *Gio. Pietro Crescenzi nel suo Tratt. della Nobiltà, lib. 2. cap. 14. num. 11.* i quali tengono che simili Cittadini godono talmente prerogativa di nobiltà, che son preferiti ad ogn'altro Gentiluomo di Città inferiore e di piccol nome, ma il giudizio stesso dell'Avversario, a cui la nuova peravventura giugnesse la sentenza da noi ora accennata, che pur si legge nella *Pratica* volgare del nostro *Savelli*, e da esso si ammette al §. *Cittadini* num. 11. non per tanto può esser egli ignoto sull'evidenza di ciò che qui tutto giorno su gli occhi nostri succede ne' pubblici Ufizi e nelle Magistrature, dalle quali universalmente sogliono misurarsi i ranghi della nobiltà, ove per lo più in questa Città i Cittadini hanno un comune indistinto rango colle persone per nascita le più ragguardevoli, non può dico esser egli ignoto di qual riputazione sia una Cittadinanza di questa sorta, per non rammentar qui le leggi, le quali, come abbiamo veduto, la Nobiltà alla Cittadinanza pareggiano in tutto, in punto preciso della Questione.

Con tutto questo però il Difensor del Marchese di Capr. ha avuto il coraggio d'avvilir talmente la persona dell'Abate Gio. Tosi, che in oggi non vedendo forse altro scampo, ha pensato d'attribuire ad un'altra nuova cagione l'ingiurie, delle quali il Marchese di Capr. è fatto debitore, all'aver cioè mancato l'Abate Gio. Tosi di cavarsi il cappello nell'incontro avuto con esso.

Heus tu discede ad lavam, procul que rotandam

Tonsuram ut videam, dic nobis rite salutem.

ma qual che è più, intende di rilevar da questa mancanza non men che dalle altre cagioni da lui addotte, una scusa, che renda impunibile l'operato del suo Cliente.

Noi pertanto sebbene siam persuasi, che a giudizio degli Uomini savj potrebbe affatto lasciarsi di ragionare di sì fatta ridicola discolpa, tuttavia sapendo di essai dubitar anche i men savj, non resteremo di favellarne.

Non è vero adunque che l'Abate Gio. Tosi non si cavasse il cappello, anzi si è protestato con suo giuramento che se lo cavò, e tanto dovrebbe servire, ma vi è di più, perchè un Testimone, che stette sempre in tutto il contrasto allato all'Abate Giovanni Tosi, l'asserisce espressamente, onde avrebbe luogo la regola, che si crede più a un Testimone che afferma, che a mille che negano; regola tanto più al caso nostro adattata, quanto che una cerimonia di questa sorte consiste in un'atto quasi instantaneo, e che facilmente può sfuggir d'occhio a chiunque non si ponga accuratamente a notarla. Io però voglio anche concedere che l'Abate Giovanni Tosi non si cavasse il cappello, di qui non procedette certamente l'ingiuria fattagli dal Marchese, ma procedette bensì dalla sopra riferita risposta „ *Obbedisca alle Leggi del Principe* „ come tutti i Testimonj, niuno eccettuato, convengono, e quando ancora vi fosse concorsa una tal causa, questa non porta indubitatamente al Marchese scusa veruna, anzi lo fa reo d'una nuova gravissima ingiuria.

Per aver un pieno diritto, dice il più volte lodato *Baron di Pufen. lib. 8. cap. 4. §. 14. in fine*, d'esiger da altri rispetto, o qualunque siasi contrassegno d'onore, bisogna o che colui dal quale si esige, dipenda da noi, o che abbiamo acquistato questo diritto per mezzo d'alcuna convenzione con esso, o in virtù d'una legge fatta o approvata da un Superior comune.

Or gradirebbe l'Abate Giovanni Tosi, che il Marchese di Capr. gli sapesse dire, per quale di questi titoli ei possa pretender da esso quel rispetto, e quell'ossequio, alla mancanza del quale vuol' ora attribuire l'esser montato in tanto furore contro di lui. Se egli ha col Tosi un patto una convenzione, che esso debba qualunque volta lo veda prestargli ossequio, producane pure il documento; ma io son sicuro che egli e opera e tempo spanderà inutilmente in cercarlo.

Frattanto l'independenza del Tosi dal Marchese non può ad alcuno esser più nota

ta che a lui medesimo, il quale, sallo Dio, quante volte avrà letto e sentito leggera nell' Istrumento stesso dell' Investitura del Feudo a lui conceduto, l'immunità prestissima, che gode l'Abate Giovanni Tosi, come Cittadin Fiorentino nella persona, ne' famigliari, e ne' beni da ogni sua giurisdizione. Di sorte che fino nel Territorio medesimo del Feudo tra'l Marchese ed il Tosi, sono affatto sconosciuti ed estranei i termini di superiorità di preminenza, di soggezione di dependenza, ma ha bensì luogo dalla meno riguardo all' uno che riguardo all' altro una perfetta eguaglianza, che obbliga ambedue come Cittadini d'una medesima Città ad una strettissima dependenza dalla Sovranità, e dalle leggi del nostro sempre AUGUSTO MONARCA, le quali non si sa che abbiano giammai provveduto, che un privato abbia diritto alcuno d'onorificenza sopra dell' altro.

Potette Amanno esigere ossequj da' Servi del Re Assuero, ma perchè egli a tanto giugnesse non fu bastevole, che il Re medesimo lo avesse a tal preminenza inalzato, che il facea soprastare a tutti i Grandi del Regno „ *Et posuit solium ejus super omnes Principes, quos habebat* „, fu d'uopo che un Regio speciale comandamento obbligasse i Servi a tali contrassegni di rispetto verso di esso „ *Sic enim praeceperat eis Imperator; cur praeter caeteros non observas mandatum Regis?* Esther cap. 3. v. 1. 2. & 3. Ma che? Con tutto il diritto che l'ordin Regio gli concedeva, lo sdegno da lui concepito, perchè il sol Mardocheo, uno de' Servi più vili del Re, come gli altri tutti facevano, nol salutava, e l'aver fatto di ciò sì gran caso, fu l'origine della sua estrema rovina.

Or per tornare all' incendimento, quando ancor si volesse riguardare il Marchese di Capr. come un Giusdicente, come il Potestà di Capraja, l'esenzione dell' Abate Giovanni Tosi dalla sua giurisdizione, concedutagli non dal Marchese, ma dal medesimo Sovrano d'ambedue, lo dispensava del tutto da qualunque riverenziale ossequio verso di lui, dottrina insegnata dal *Castr.* nella *L. ult. num. 2. C. de bonis libert.* ed approvata con cose giudicate, vedasi il *Par. du. 1. q. lib. 3.* S'aggiunga a questo, che il tenersi innanzi persona col *capo scoperto*, è da *Mon. della Casa, nel Tratt. degli Uff.* riconosciuto, come una delle prerogative de' Re „ *E chi a simile grado non è asceso, cessi (dic' egli) da cotale apparenza affettuosamente imitare, acciocchè da sua odiosa, o dagli altri schernita non sia.*

L'uso poi, e la costumanza non vi è chi non sappia quanto, e massimamente in questo genere di cose, ad ogni altro riguardo prevaglia. Appresso i più antichi Romani non alla nobiltà della Famiglia, non alle ricchezze, ma all' età, alla vecchiezza in ogni luogo, ed in ogni circostanza i maggiori onori erano fatti, sicchè in qualunque specie d'onorificenza i primi e più distinti tra gli altri tutti, eran sempre i più vecchi. Questo costume tutto conforme a un certo sincero istituto di quell' età prime, giusta la nobil Sentenza di *Giovenale Sat. 13. Credebant hoc, grande nefas &c.* presa Roma più da vicino, come attesta *A. Gell. noct. att. lib. 2. cap. 15.* da' Lacedemoni, ed in fatti noi abbiamo da *Cicer. de sen. cap.* a Sparta essere stata onorevolissimo domicilio della vecchiezza, e quel che è più da notarsi, quando appunto in Atene era un usanza tutt' affatto diversa, secondochè ne assicura il fatto riferito dallo stesso *Cicerone* nel luogo citato. In progresso di tempo per testimonianza pur d'*A. Gellio*, Roma medesima mutò costume, dando ad altre varie qualità negli onori la precedenza.

Ora il costume della nostra Città, all' osservanza del quale son pure egualmente soggetti il Marchese di Capr. e l'Abate Giovanni Tosi, tanto è lontano che dia ragione al Marchese di esigere umiliazioni ed ossequj, che noi veggiam tutto dì per le pubbliche strade persone fino dell' ultima plebe astenersi affatto da qualunque esterior segno d'onore, verso gli stessi Personaggi più rispettabili, ed insigniti delle dignità le più cospicue e sublimi, che pur potrebbono giustamente pretenderlo, ma nol pretendono, ben lontani dal piccarsi d'un' ambizion satisfatta, ripresa dal Salvatore in *S. Matt.* al cap. 23 v. 7 e che da *Agostino Calmet* è chiamata stolta ed

indegna „ *Infans indignaque ambitio ; hae autem exteriora obsequii indicia, quibus homines salutantes distinguimus, ambigua sunt secreta animi aestimationis argumenta, neque ullam vassis notatam probant iis quibus exhibentur* „. E riguardo a' privati sappiamo altresì, che non è solito salutarsi anche da chi fa professione di cortesia la più rispettosa e sommessa, nemmeno le persone di primo rango, benchè conosciute per tali individualmente, se unito alla conoscenza qualche altro titolo a ciò non costringa, o per dir meglio non persuada, che sia per esser gradito l'ossequio, dacchè fuori di simili circostanze, non manca fino chi non curi, anzi sdegni d'esser da altri salutato, e gl' infatiori riguardi con sopracciglio, onde si può bene asserire che a di nostri così poco preme una deferenza, che consiste in un' onore sterile, e non accompagnato da alcuna soda utilità (ciocchè forse in qualche altro tempo si teneva in gran pregio) che con ragione, come il *Barza di Pufend.* nel cit. cap. 4 §. 15. ne avverte, ci burliam di coloro, che si formalizzano d'ogni minimo mancamento di rispetto per essi. Così diversamente pensava quell' antichissimo Re d'Atene Teseo, dinanzi al quale pervenuto Edipo, e trasportato subitaneamente da un certo possente impulso, non badando a salutarlo, ravvedutosi poi volle di ciò con Teseo scusarsi, ma il buono e savio Re non lo lasciò dire, ma disse egli; confortati, Edipo, perciocchè io non onoro la vita mia colle parole d'altri, ma colle opere mie, detto per verità „ *figendum & memori tractandum pectore* „ da chicchessia, e molto più da tal che abbarbagliato dalle sole apparenze, non fosse per anco ben persuaso, che non andò guari errando chi scrisse

. . . . *Nobilitas sola est atque unica virtus*.

Ma avesse almeno il Marchese di Capraja avvertito sul fatto l'Abate Giovanni Tosi del desiderio, che gli promuove in oggi il suo Difensore, di risquoter cioè dal Tosi medesimo quell'ossequio, di cui ora mostra di far tanto caso, che il Tosi l'avrebbe appieno soddisfatto o con maggior numero di scappellature di quello che egli avesse mai potuto desiderare, o colla protesta di volersi servire della sua natural libertà, in virtù di cui non poteva legittimamente esser forzato a far una cosa, che per l'avanti non aveva fatto giammai, e che dovea sol dipendere da un mero impulso della sua cortesia, e della sua liberalità, come dice lo stesso *Pufend.* lib. 1. cap. 7. §. 15. e lib. 8. cap. 4. §. 14.

Adunque nè legge, nè uso, nè convenzione, nè dipendenza, nè verun' altro titolo poteva obbligare l'Abate Giovanni Tosi a cavarsi il cappello al Marchese di Capraja, talchè se ei lo fece, come è verissimo che il facesse, senza nemmeno esser corrisposto con un addio, con un buon giorno, fu mera sua strabocchevole urbanità, e quindi avviene che quanto lontano da ogni ingiuria sarebbe stato il mancar negativamente di questo ossequio verso il Marchese di Capraja, come in più forti termini ne insegna il Testo nella *L. Injuriarum* 13. §. *si quis in bruvibus*, *D. de injur. Pufend. lib. 1. cap.* 7. §. 15. altrettanto ingiuriosa sarà la pretension del Marchese nell' esigerlo, poichè il voler per obbligo quello che gli uomini reputano di dar solo per cortesia, è un sagno, dicono i Cavalleristi medesimi di disprezzo, che è la maggior tra tutte l'ingiurie, in quelli precisi termini il *Birago dec. 6 pag. 36.* Onde il Satirico Fiorentino nel suo caso ebbe a dire

Sgobbia, se nel parlarti io tengo in-
vece,
Di tirannico sdegno, o d' ira acceso
Il tuo superbo sguardo mi placca.
Dimmi, t' ho forse in qualche parte of-
feso,
O della Nobiltà rubato un quarto,
Che nell' albero tuo si veda appesa?
Su quell' onor, che in cortesia comparto,
Lo stimi obbligazion da farne piato,
Già tu non sei per me, Sgobbia s' io
sterco.

Aggiugneremo ancora, che tutto ciò che avesse mai potuto dire, o operare l'Abate Giovanni Tosi di men rispettoso, come certamente nè il fece, nè il disse, in quel contrasto, tutto dico si sarebbe reso scusabile da quelle spogliate, succinte e campestri, sotto di cui stava qua-

quasi dirò nascoso il Signor di quelle contrade.

. . . . . . *Latuit plebeja tellus omnis*
Omnis honor . . . .

elegantemente *Lucano lib.* 11. v. 18, no si sarebbe perciò potuto mai dire ingiurioso, al Testo nella *L. Item* 15 §. *si quis*, *D. de injur.*

In ultimo, e quasi per una conferma di tutto il detto di sopra non lasceremo di considerare la circostanza dalla via pubblica, in mezzo alla quale accorse l'altercazione, circostanza che quanto ci mette in vista, siccome abbiamo già detto, la buona fede dall'Abate Gio. Tosi e el preteso delitto, al Testo ed il Somm. nella *L. ult. D. de ritu nupt.* così la grave talmente l'ingiuria sofferta da esso, che la rende un delitto pubblico. *Consf. stilbr. & int. tom. 4. pag.* 299. „ *paris qui suivant la definition de ce terme* (*public*) *c est un delit, ou le Public est principalment interessés. On peut dire que le sortis d'un grand chemin concerne l'interest public* „. Di tale argomento si serve l'Autore, principalmente per dimostrare un'ingiuria delitto pubblico, anzi chiunque nella vie pubbliche offende persone, offenda con una certa speciale ingiuria il Sovrano medesimo, secondo la dottrina dal *Calderò* dec. 142. num. 21. e degli Autori quivi citati, a' quali s'aggiugne il *Frag. de regim. Christ. reip. P.* 1. *lib.* 3. *disp.* 5. §. 1. *num.* 13. E questo aggiunto stesso tanto maggiormente ci assicura dell'aguaglianza, con cui deve quella quistion riguardarsi il Marchese di Capraja, e l'Abate Giovanni Tosi, perocchè nella via pubblica, checchè altri abbian detto non hanno i Baroni anche riguardo a' lor sottoposti quella prerogativa, che nel rimanente del Feudo, ma sempre appartiene al Sovrano „ *Fuimeter statuunt*, così i Dottori Riportati dal *Ziegl de jure majest. lib.* 2. *cap.* 17. *num.* 32., *Nobilem cassi infeudatus sit de castro cum suo territorio, omnemque jurisdictionem & simul merum imperium acceperit, non ideo tamen habeat viam publicam. Ratio est quia via publica pertinet ad Principem, & commercio atque dominio privatorum prorsus exempta est* „. Risponda ottimamente la sua denominazione appresso i Greci, i quali la chiamano *βασιλικὴ*, e i Giureconsulti latini Pretoria o Consolare, *L.* 2 §. *viarum*, *D. ne quid in loco publ.* Ne basta che l'investitura si stenda ad altri luoghi anche con termini quanto si voglia ampli e profusi, se non si fa in ella espressa e special menzione della via, a via pubblica „ *nisi in litteris investiturae*, segue lo stesso *Ziegler*, *expressa via publica fiat mentio; quod in splatteam potestatem glada investito exercere liceat, quantacumque jurisdictionis aut meri imperii concessio amplissimis licet verbis descripta, id non efficit* „.

Più chiaramente poi ciò dimostrano nel caso nostro la ne ragioni addotte dallo stesso Autore nel predetto cap. 17. num. 9. e ne' seg. per istabilire la sua proposizione, le quali ragioni quanto si adattano alla Maestà e alla Grandezza del SUPREMO NOSTRO SIGNORE, altrettanto disconvengono, e del tutto si scorgono inadattabili al Vassal di Capraja. E per verità, ove ha egli il diritto di fare una pubblica strada; ove la podestà di conservarla e di restaurarla, ova finalmente la forza per renderla ben guardata e sicura. Io certamente, da qualunque banda mi venga girato il guardo, non lo in alcun modo trovarla, se per avventura non pongo gli occhi su quella Legione d'Antonio rammemorata da *Cic.* nella Fil. 1. e nell'Epist. 5. del sedicesimo libro ad Attico, e chiamata da esso con vocabolo, non dirò sa Latino o Franaese „ *Legio Alaudarum* „. In oltre io leggo nel Diploma della sua Investitura al §. *Magistratibus*, che il Principe riserva alpressamente a' suoi Magistrati la cura, e l'amministrazione di sì fatte cose, proibisce al Feudatario che per niuna cagione vi s'ingerisca, lascia, come erano avanti l'Infeudazione, gli abitatori del Feudo in tutto e per tutto soggetti a' predetti suoi Magistrati, e singolarmente nella contribuzioni, le quali si assignano „ *pro reaptationibus viarum & pontium, & pro taxis barisellis forensis* „ nel che appunto ed il mantenimento delle strade, e 'l mezzo, per cui si rendon sicura, consiste. Le quali cose mostrano apertamente che il Sovrano ha voluto riservare a se stesso ogni diritto sulle pubbliche Strada di questo Feudo, come una delle sue regalie, giacchè tral-

traile regalie riservate appunto al Sovreno nelle concessioni feudali, non vi ha dubbio alcuno che si annoverano le Vie pubbliche, secondo il *Testo* letterale nel *cap. un. tit. quæ sint regal. in us. Feud. lib. 2.* Perlochè nulla nuoce al nostro discorso quella particola, che antecedentemente si legge nello stesso Diploma, „ *concessionem ampliantes ad viam* „ ed a chiunque adducesse questa difficoltà ben potrebbe rispondersi col noto detto del Giureconsulto nella *L. incivile* 24. *D. de leg. Incivile est nisi tota lege perspecta, una aliqua ejus particula proposita judicare vel respondere* „ Senzachè, la concession Feudale empliare alle vie si salva benissimo col riguardo alle vie, che non son pubbliche, come distingue al nostro proposito *Tomm. Crag. de jur. feud. lib. 1. tit. 16. §. 5.* e come in fatti l'espressione di via col proprio e preciso aggiunto di pubblice essere a questo effetto necessarie, avverte il *Ziegl.* nelle addotte parole.

Quanto si è regionato in queste carte è stato, noi nol neghiamo, a fine di difender l'Abate Gio. Tosi, e d'aver anche questa qualunque siasi a niuno giammai negata soddisfazione, d'esporre al pubblico lo stato e le circostanze di questo giudizio, quindi massimamente colla mira di ristorare per quanto è in noi quell'offesa, la quale al comune interesse, ed alla pubblica utilità potesse aver mai recato questa forense contesa, sostenuta dall' Abate Giovanni Tosi con ottimo intendimento, e con non fievoli mezzi. Conciossiachè sulla traccie de' lumi svegliati, e fatti comparire su questi scritti, noi possiam certemente sperare, che rivolgendosi in oggi al tenor della Causa una considerazione più intenta e più fisa, sarà riposte la giustizia della questione in quello stato, ove non è affatto vano il credere, che le abbia qui fatto scorta la verità così alla meglio svelare. *Quippe*, mi servirò d' una espression d' Apulejo nella sua prima Apol. (anche questo pover Uomo si ritrovò già in un caso, direi quasi simile al nostro, eccusato e inquisito per certi Pesci, ma egli seppe difendersi bravamente, ed acconciar pel diritto il Delatore) *Quippe ensimulare quivis innocens potest, revinci nisi nocens non potest.* Ne vorran senza fallo i nostri Onoretissimi e Sapientissimi Giudici affligger di più, chi pur troppo ha fin qui senza demerito tollerato, affligger di più ro dico, col rammerico già sofferto da Pompeo il Grande, il quale nell ingiuria solenne e pubblica, con cui da Clodio fu vilipeso e beffato, non ebbe il maggior dolore, che di sentir che il Senato dissimulasse indolense di vederlo oltraggiato con tanto scapito del suo nome, *Plut. in Vita Pomp.* Per la qual cosa all' Abate Gio. Tosi, non quel che fu la Civetta volente intorno al mentovato Pompeo, e sullo Scudo di Turno, cattiva e funesta merce; ma quel diverrà, che già fu sull' albero della Nave del gran Temistocle, augurio lieto e giocondo di desiderata vittoria. *Dion.* lib. 41. *Verg.* En. ult. *Plut.* in Temist.

Stru-

Scrittura legale citata più volte in quest' Apologia, tratta dal Processo formato contro l' Abate Giovanni Tosi.

J. M. J.

Quantunque per l'Ingiurie verbale *de Jure* compete l'Azione Civile e Criminale, tuttavolta per comun sentimento de' Dottori, e Tribunali [trattandosi specialmente di cosa leve] è stato fermato che non si possa procedere ne civilmente, ne criminalmente *Fernare de delict. quest.* 105 *num.* 96 e 97 e nello Stato Pontificio resta universelmente vietato il procedere criminalmente per l'ingiurie verbali, come dispongono i Bandi generali referiti dallo *Zeal. ad Statut. Faventia Lib.* 4 *Rubr.* 20. *num.* 28. *Ursaja Institut. Criminal. Lib.* 4. *tit.* 7. *num.* 17 *&* 28. *e il Sig. Auditor Bonfin ad Bannimenta generalia cap.* 26. *n.* 31

E la ragione si è perchè da une semplice altercazione di parole non ne nasce ingiuria grave e atroce ma el più leggiere, della quale non curano le Leggi *Giurb. cons.* 52 *num* 3. *Farinacc cons.* 147 *num.* 28. *Vermigliol cons.* 30. *num.* 6 *& cons.* 61. *num.* 9.

Quando si tratta di parole, che frequentemente sono in bocca degl' uomini, e che vengono proferite *ex lubrico Linguæ, & ex ira* non si reputano ingiuriose, perchè manca il dolo, e l'animo d'ingiuriare, come in punto ferma il *Reynald. nell Allegaz. impressa nel Sig. Aud. Bonfin ad Bannimeut. general. cap.* 26. *num.* 23. ove in termini di un Cavaliere, che altercando con un Prete gli eveve detto „ *Questi P. B. &c. si fanno lecito di molestare i Galantuomini per cause delle Scomuniche* „ .

Tanto meno nel caso presente si può reputare ingiuriose le parole proferita dal Sig Marchese, in quanto che il Tosi diede cause, e per la mancanza del rispetto in non cevarsi di Capo a una nobile comitiva di Cavalieri e al Marchese del Luogo, e per le sue insulse risposte, elle replica fattele dal Sig Marchese di Balordo, che tanto significa la parola C..... in basso nostro modo di parlare, così venendo ancora prescritto dal sacro Testo „ *Responde Stulto juxta stultitiam suam*, „ senza che esso Tosi potesse rinomere essa parole contro del Signor Marchese, il quale poteva perciò impunemente replicarli col Bastone come in punto ferme il *Reynald. nella detta Allegaz. appresso il Sig. Bonfini num.* 24. e nelle sue Osservazioni Criminali *cap* 21. *supplem.* 2. *num.* 47. e pienamente il *Sig Aud Bonfini ad Bannim. general. cap* 28. *num.* 21. ove che quantunque l'ingiuria verbale si deve togliere colle parole, non già colle mano, o col ferro „ *hoc tamen limitatur in persona nobili, quæ si verbali injuria provocata fuerit nec solis verbis illam possit sufficienter retundere, impune sibi licebit statim injuriantem percutere vel offendere, quantum sit ad suum honorem recuperandum &c* „

E la ragione si è, perchè l'ingiuria quantunque per se stessa leve inferite e persona di qualità nobile e graduata diventa atroce *Reynald. observ. criminal. cap.* 21. *§.* 7 *num* 4. 5. e 6. *& seq. Scanarol. de Visitat Carceratos. Lib.* 2. *§.* 35. *num.* 50. *&* 51. *cap.* eust *num.* 2.

Ma questo sia detto per di più, non essendo di presente luogo di esaminare questo fatto, che si riserva ad altro più opportuno tempo e luogo.

Le parole ingiuriose son quelle, che si proferiscono verso qualche persona contro il buon costume della Città per il Testo nelle Legge *Item apud Labeonem §. Convicium, ff. de injuriis*, e perciò secondo il *Bartol. cons.* 168. per concludere l'azione della ingiurie si deve giustificare, che sieno tali, che comunemente si reputino infamatorie *Reynald Obser. Criminal. cap.* 11 *§.* 7 *num.* 3 „ ibi „ *Et ideo in capiendo informationem de verbis injuriosis, attendat quod Testes de illis deponentes debeant asserere, qualiter dicta verba secundum mores Civitatis & Regionis communiter injuriosa, & infamatoria reputantur & tanquam injuriosa & infama-*

materia ad animam regnisbet revocantur & hoc idem dixit in tit. si quis Imperatori maledixerit num. 8. ,,

Per quello concerne la Trasgressione della Caccia.

La Legge del 1622. al *cap.* 1. §. *Dichiarando &c.* eccettua dalla proibizion generale tanto di Caccia che uccellagione ec. l'uccellagione nelle proprie Ragnaje con ragne da Beccafichi e da Tordi, e a' Boschetti, e a Paretaj fatti per tale effetto a uccelli non proibiti, come Tordi, Merle e altri simili non proibiti.

Di più nell'istesso Cap. dopo aver parlato al §. *Chi nelle dette Bandite &c.* di quelli che fossero trovati a cacciare e uccellare con archibuso, al seguente §. *E parimente &c.* dispone quanto appresso, *e parimente chi nelle dette Bandite fosse trovato a cacciare e uccellare con balestre, reti, lacci e altre ordigni proibiti E NON PROIBITI, e non eccettuati come sopra s'intenda incorso nella pena di scudi dieci &c.*

Di più l'istessa legge del 1622. al *cap.* 8. dispone che intorno alle otto miglia a Firenze fuori delle Bandite ,, *non si possa in modo alcuno sotto qualsivoglia pretesto appressare alle Ragnaje d'altri nè entrare in esse di giorno o di notte a uccellare con balestra, civette, archetti, panie, o con qualsivoglia altro istromento da pigliare uccelli, nè andare intorno a dette Ragnaje con detti istromenti a braccia 150. per ogni verso sotto pena &c.*

Se adunque la legge vuole che ancora fuori delle Bandite nelle Ragnaje non si possa uccellare colla Civetta, molto più l'uso della Civetta resta proibito nelle Bandite. E in fatti dal Cacciator Maggiore sempre è stato usato di concedere le licenze d'andare a Civetta nelle Bandite, non già in rapporto alle Ragnaje de' particolari nelle quali esso non vi ha ius, ma generalmente parlando per i boschi, fossati, ec. e per tutta l'estensione delle medesime Bandite ec.

PRUOVE
DE' FATTI PROPOSTI
NELL' APOLOGIA
ACCADEMICA E FORENSE,

SCRITTA E PUBBLICATA

PER LO SIGNOR

ABATE GIOVANNI TOSI,

E

RIPROVAZION

DEGLI ESPOSTI NEL MANIFESTO STAMPATO

PEL FEUDATARIO DI CAPRAJA.

IN PISA, L' ANNO MDCCL.

Nella Stamperia di Gio. Domenico Carotti Stampatore Arcivescovale.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PRUOVE

DE' FATTI PROPOSTI NELL' APOLOGIA ACCADEMICA, E FORENSE, SCRITTA, E PUBBLICATA, PER LO SIG. ABATE GIOVANNI TOSI,

E RIPROVAZION

DEGLI ESPOSTI NEL MANIFESTO

STAMPATO PEL FEUDATARIO DI CATRAJA.

SE il Manifesto Forense, ottiro frettamente alla luce, tenuto almeno si fosse in ragionando, ne' limiti dell' Editto promulgato già dall' Augusto Giuliano, il quale, secondo che scrive *il Teol. S. Greg. nella Stelitent.* 1. e lo conferma *S. Agost. nel Lib. 8. delle Conf. al Cap.* 15. vietò a' Cristiani l'accencio, e pulito parlare, e l'arte di perorare le Cause, ma non vietò già il dire la verità, *ἀντιλέγειν μὴ δυνάμενοι, τὸ δὲ ἀληθεύειν οὐκ δυνάμενοι*, noi non avremmo avuto la menoma pena, di spender novellamente e opera, e tempo, in dettare questa Risposta. Perocchè tanto lontano dal comprovare i suoi detti, e lontano anche assai più dallo scioglieie, e dileguar gli argomenti, co' quali tuttora l'Apologia il combatte, che in vece di tenere alla ventilata quistione vetamente dissipato, non potea conciliarsele per altra via un maggior peso, sicchè potrebbe ben dirsi ritorto oggi il caso di cui già lesse *Cos. de B. G. Lib.* 5. *Cap.* 11. *alter alteri communicat auxilio, salutemque fert.* Ma dappoichè quanto è molta la fievolezza di sue ragioni, tanto poca è pel contrario la verità de' suoi fatti, colpa dirò, non di mal talento, ma giovami credere di memoria, *facta est veritas in oblivionem*, non altro *Is.* 59. 15. rimessogli pur adesso ogn' altro abbaglio, e letterario, e legale, ove però non noccia alla Causa, a questo solo scopo rivolgeremo adesso il discorso; *μὴ σχολὴν ἔχω*, disse una volta Platone, *Sere ...*, non ho tanto tempo da perder così, dirò qui io. Quello però a cui non posso di leggieri disporre io posso l'animo mio, è, che costui abbia talora vestita l'insussistenza [non dico la falsità, l'impostura] delle sue parole con tali espressioni, or di rimprovero verso l'Apologista, ora di tanta certezza nelle cose narrate, che non avria potuto far più, se fossero esito

 dal-

dall' Olmo, o dirò più chiaro, dal Treppiedi di Delfo, o dalla bocca del cieco Tiresia; se non che ci si fa qui innanzi a tempo *S. Iren. adv. her. Lib. 1. in proœ.* e ci avvisa esser appunto questo il fino artifizioso costume dell' inganno, e della menzogna αὐτῆς τῆς ἀληθείας ἀληθεστέραν ἑαυτὴν παρέχειν, [se pure il Martire Beatissimo questi Libri scrisse giammai in Greco] cioè farsi vedere in un' aria, e comparire della verità stessa più vera. E in quali, Dio buono! in quali cose! quanto facili a discoprirsi, quanto più facili ancora pe' loro assurdi a non trovar fede!

Alle pruove di questi fatti premetto, che i documenti, su' quali si fonderà, e si stabilirà la dimostrazione di tuttociò, che l' Apologista propose, e che adesso il Manifesto legale ha avuto cuore di far comparire non vero, tutti questi documenti, io dico, non son nelle vallee della Luna, o ne' covili dell' Orse sempre affettate, ma tutte legalmente esibiti sono nel Tribunal più vicino al Feudo del Vassal di Capraja, nella Curia cioè del Sig. Podestà di Montelupo, ove e vedersi, e riscontrarsi si possono, e trarne copia a talento. Questo pensiero però non se l' è mica dato il Manifesto Curiale, avvegnachè, eccettuate le pruove, le quali egli, se stesso miseramente ingannando, crede d' aver raccolto dagli Atti formati contro il Sig. Abate Giovanni Tosi, le altre testimonianze da esso rilatteci contro, ne si sa dove annidino, nè vedere si possono in viso, il che, quando null' altro fosse, sarebbe sì, che renderebbe affatto disciolta la pruova, che si pretende dedurne. Tanto per ora qui basti.

Questi fatti, de' quali abbiamo qui ora a ragionare, per proceder con ordin chiaro, si dividon da me in due classi. Nella prima espongo i fatti stragiudiciali, e giudiciali, o sia del Processo nell' altra. Degli stragiudiciali per tanto, come più remoti alla Causa, prenderem noi principio, e dappoichè nell' Art. 5. del Manifesto solenne, intitolato = *Risposte alle accuse date fuora di Causa* = è esposto da esso l' Armario più poderoso, e tremendo, ci sfaremo da questi. Poi parlerem d' alcuni altri sparsi qua, e là per lo speciosissimo Manifesto, de' giudiciali in ultimo luogo.

Il primo fatto adunque, il quale s' incontra nel già detto Articolo, batte sulla narrazion delle Leggi, le quali il *Tiparsa* di Capraja mandava in Villa. Ecco le parole dell' Apologista = *Perocchè l' Abate Gio. Tosi per proceder tuttora colla certezza, e colla verità avanti, fece ricerca di sì fatta Legge al Pretorio di questo Vassallo il dì 26. del passato Giugno, e n' ebbe risposta in questi termini = che i Crochi [meglio sarebbe detto i Libri] di Legge, e Bandi erano appresso il Sig. Marchese alla Villa, e non si potevano avere =* Risponde il piacevole Manifesto, ed incomincia l' Articolo così. *Passando finalmente ad esaminare le accuse, a per meglio dire, le imposture date fuori di Causa al Sig. Marchese Frescobaldi, tendenti in sostanza a far comprendere, che egli usi un' eccessivo rigore in materia di Caccia, quali bene, e scrupolosamente esaminate si trovano tutte insussistenti.* Notate di grazia così di passaggio questo bel dire, notate la connession della frase, notate fin da quest' ora l' Uomo scrupoloso. Segue il Manifesto, e pronunzia esser *del tutto falso, che gli Atti, Libri, ed ogn' altra cosa appartenente al Tribunale del Feudo fosse stata alla Villa appresso il Sig. Marchese, perchè non sono esciti dal Palazzo Pretorio, &c.* = Dite daddovero, o burlate? Notate bene, prima ch' io passi avanti i *Sfaust. Ter. Eun. 1. 2.* Vi smentisce un vostro Ministro, ed accone la pruova. La persona, per mezzo di cui il Sig. Abate Gio. Tosi fece questa ricerca, fu il vostro medesimo Messo, il quale sotto di 27. *Giugno* 1748. per mezzo d' un Uom lealissimo, qual è il pubblico Camarlingo della Comunità di Montelupo, fece rispondere al Prete Giacinto Tosi in questi termini = *il Messo mi dice, che li Crochi delle Leggi, e Bandi sono appresso il*

Sig.

Sig. Marchese alla Villa, e non si possono avere. Questa Lettera visibile a tutti, torniamo a ridirlo, siccome tutti gli altri documenti, che noi citeremo, son legalmente esibiti, e stanno e piacere d'ognuno nel Tribunale del Sig. Potestà di Montelupo, ove e possono vedersi, e puossi cavarne copie a talento, con quanto altrui piace. Di più il Prete Giacinto Tosi prevedendo ciocchè poi è realmente avvenuto, non contento di questo, fece che il Messo riconfermasse, e testificasse di propria bocca la predetta risposte in presenza di due Testimonj, un giorno del passato Settembre 1748. ed eccone gli Attestati (*A*).

E voi producete qui un'Attestato di questo vostro Ministro tutto contrario a un'Attestato di più, che non poteva neppur per altre ragioni egli fare, perchè è da sapere, che dall'Anno 1741. donde si tirà, fino al presente, costui è stato due Anni in circa, cioè dall'Anno 1742. fino al 1744. salvo &c. fuor de servigi di quel Tribunale, e in questo tempo di mezzo ha servito il uo certo Agostin Ferrini, il quale poi finalmente se n'ebbe andar, come dicono, dalla fame, e ritornovvi il Roselli. Or di quel tempo, che costui stette fuori, che fede può fare? Tanto basta per far vedere le verità del fatto esposto dall'Abate Gio. Tosi, perchè non ha egli asserito, che i colti Libri sieno al Tribunale, o alle Villa, ha narrato solo la risposta dategli, mentisse poi allora il vostro Ministro, o mentì adesso, questo il rilascia a carico vostro. E voi prevedendo questa durezza, avete voluto sbrigarvene con impugnare non l'asserzione dell'Apologista, ma avete diretto la risposta fuori del proprio sentiero, e dove il Sig. Abate Gio. Tosi non altro asserisce, che d'aver fatto queste ricerce, e le risposta avuta, voi vi volgete a una discolpa generica, la quai non percuote direttamente l'Articolo. Sieno stati sempre i Libri al Pretorio, o non vi sieno stati, nulla torna a dire, conchiude contro di voi, nulla c'importa. Il Sig. Abate Gio. Tosi cercò di queste vostre Leggi, per mezzo d'un vostro Ministro, e gli furon negate, con questo, dirò volentieri adesso con voi, bugiardo pretesto, che fossero alla Villa in man del Marchese, il qual pretesto però avea benissimo la sua mira, perchè essendo già accesa le controversia de Cacciatori tra il Sig. Abate Gio. Tosi, ed il Sig. di Capraja Francesco Frescobaldi, ben si potea sospettare a qual fine ricercate erano sì fatte cose, e tornava benissimo per lo Marchese il negarle.

Segue l'onorabile Manifesto, e confessa, che il Marchese di Capraja fece le Leggi dell'Arme, e delle Cacce, e passando tacito e muto sulle Patenti dell'Arme, che per danaro in Capraja si davano, e si sottoscrivevano del Toparca di proprio pugno, pretende tuttavia con meravigliosa

 fran-

Adì 22. Maggio 1749.

(*A*) *Noi sottoscritti facciamo Fede, anzi con nostro Giuramento, per la pura, e mera verità, qualmente sino di 24. Settembre 1748. nella Bottega di Stefano Cioni posta in Montelupo, ci trovammo presenti nominatamente, e sentimmo, che il Sig. Avvocato Giacinto Tosi domandò de' Bandi del Marchesato di Capraja a Gio. Battista Roselli Messo della Podesteria di Montelupo, e di detto Marchesato, e sentimmo, che detto Messo rispose, che il Libro de' Bandi era alla Villa di Bibbiano, e non si poteva avere, ed in Fede, &c.*

Io Giuseppe Cioni, assieme con Francesco Castagli, fui presente, e sentii, come sopra si dice, ed in Fede Mano propria.

Io Francesco Castagli, assieme con Giuseppe Cioni, fui presente, e sentii, come sopra si dice, ed in Fede Mano propria.

Riconosciuta sotto di 23. Maggio 1749. per Mano di Ser Gius. Dom. Raffaello Danti Canc. della Corte di Montelupo.

E la Lettera del Camarlingo della Comunità di Montelupo Stefan Cioni riconosciuta sotto di 22. Maggio 1749. per Mano di detto Ser Giuseppe Danti.

franchezza, che egli potesse far Bandi, ristringendo il salvar tutta questa legislativa podestà all'intenzione del Legislatore tuo = *E solo all'effetto di evitare le trasgressioni in materia di Caccia, e per altre giuste cause moventi l'animo del Sig. March.* = Notate quel *solo*, e poi voltatevi alle parole = *e per altre cause, &c.* Il fatto intanto è verissimo anche per bocca vostra. Il Sig. Abate Gio. Tosi null'altro ha proposto. Quanto alla podestà ha detto altrove il suo parere, e qui nell'Apolog. pag. 23 = *le quali sono tante quante, e per qual modo convengansi, ora e di questo luogo, ne di questo tempo il richiamare ad esame.* = e questo vi ripete anche adesso. Che voi poi con certi pessi mozzi del Diplome, vogliate radicar nel Vassal di Capraja le podestà di far Leggi, la massima, che risegga nella Imperial Maestà [*maximum est condere Legem statuendum Bare & alibi in L. Impressam D de Jurisd. omn. Jud* così la Glossa *in Aut. Jurisd. num. 4. D cod.*] di questo egli non farà parola per più ragioni, una delle quali, e la più propria per lui si è, perchè appartiene al giure, non al fatto, che solo per ora è l'oggetto nostro. Vi farà sapere bensì non esser nuovo, che per difender le Leggi note in Crisi, si dia di mano talora a scuse frivole, e strette, e si gitti, come suol dirsi la polvere altrui negli occhi. Ἐξέφερετας δε, Agat. Lib. 2 [illegible]

Quanto al contenuto in dette Leggi, dice il caro Manifesto = *In rapporto alla proibizione della Caccia, l'Editto* [notate queste parole, e mettete poi gli occhi su quel di S. Luca 2. 1. = *Exiit Edictum a Cæsare Augusto*] *niente ne parlava.* = ma lascia il più importante, vale a dire se, e come parlava l'Editto della proibizione de' Paretaj, e d'altre Uccellature, tutte più che chiaramente per le Leggi di Toscana permesse, e da niuno mai fin qui contrastate, quantunque l'Autore alla pag. 12. *S. Ridotta*, con somma cecità seguitando nel preterito suo proposito (dico così, perchè bisognerebbe ben'esser orbi, per non veder, che alla prima Scrittura stampata in fine dell'Apologia, è il presente Manifesto germano, o almen almeno strettissimamente congiunto) di far tutto il torto, che ei può, anzi che gli suggerisce il capriccio, alla pubblica libertà [*conculcare in commune Jentamaat hostis est*, disse già *S. Girol.* di costui nel 1. Libro, perchè aveva presa a difendere una spallatissime Causa, contro ogni genere di Persone] distorca stranamente le parole delle Legge, e limiti la facoltà de' Paretej, &c. solo a' Padroni ne' propri effetti. Ecco le parole della Legge = *Dichiarando nondimeno, che si eccettuano dalla presente proibizione, etiam dentro li termini delle Bandite, il potere Uccellare alle proprie Ragnaje a voglia sua con Ragne da Beccafichi, a da Tordi, o n'Boschetti e a Paretaj fatti per tale effetto a Uccelli non proibiti, come Tordi, Merle, e altri simili non proibiti, &c.* = Così le riporta il medesimo Manifesto pag. 12. Dove è egli neppur parola, sulla quale fondar l'interpetrazione, che gli da qui il Manifesto leggiadro? La Legge, ove parla delle Ragnaje, le tassa col nome di proprie, dove parla de' Paretaj, &c. neppur per ombra di suolo, o di proprietà si ragiona. Vi fosse almeno una sillaba, dalla quale, o a torto, o a ragione dedurre un discorso sì strambo. Ma costui va tuttavia a spron battuto nell'intrapresa carriera di far delle Leggi un'enimma, per darsi dipoi l'onore di sviluppparle, egli stesso tutt'in un tempo

Novella Sfinge, ed Edipo novello.

Ma per fintanto dove son queste Leggi d'Arme, e di Caccia promulgate in Capraja? Perchè non se n'allegano qui i Testi Letterali? Il Sig. Abate Gio. Tosi, il qual credeva di poterne tirare profitto, le ricercò, le richiese, il Manifesto il quale le ha in mano, se fan per lui, perchè tuttavia le cela? e si passa sopra tutte le gran difficoltà, con un'asserzione

zione quanto mal fondata nelle Leggi di Toscana, altrettanto di pochissimo onore per lo Marchese in questi termini = *ne segue, che il Sig. Marchese ha tutto il diritto di pretendere, che gli sia chiesta la licenza da quelli, che uccellano ne' Beni non propri* = *O praeclarum interpretem jure . . . . . . correctorem atque emendatorem nostrae Civitatis*, mi sia qui lecito di dire con Cic. pro L. Cornelio Balbo. Il Toparca fa i Bandi, e costui fa le chiose, o disputate con loro. *Sane illa inter se congruunt concorditer*. Plaut. Curc. 2. 2. e con un sentimento d'Anneo Seneca appresso Gell. N. A. 12. 2. soggiugnerò non maravigliarmi oramai più, che trovato si sia chi cotal Legge abbia fatto, quando si truova chi la sostiene, e la predica *non mirer fuisse qui hanc Legem scriberet; cum fuerit qui laudaret*.

Segue il fatto delle Reti de Paretajo portate via dalla Guardia a' Tenditori, e non si potendo negare, si ricorre secondo lo stile a sconvolgerne il motivo. Or qui vedrassi, se l' Apologista tanto lontano fu sempre dall' alterare alcun fatto, che anzi per perdonare al decoro dell' Avversario, avvedutamente tralasciar volle talora alcuna delle circostanze, le quali sarebbono state per lui di sommo favore, e di sommo peso. Dice il gentil Manifesto, *che furon* portate via queste Reti da Paretajo e un certo Camorani, perchè tendeva sul Terreno altrui, senza saputa del Padrone, e ciò fu fatto dall' Esecutore, non come Guardia della Bandita del Marchese, sebbene ancor come tale avrebbe potuto farlo, ma come Guardia del Padrone del suolo. *Quae* [*malum!*] *ambages hoc narrat*. Ora chi tende sul Terren d' altri se lo fa compatir reo di violate Leggi di Caccia, ot come reo di turbato dominio, o possesso. A chi uccelle fuori del suo, concorrono due e pare imposta la stesse pena. Il Sig. delle Carte, ed il Padron del suolo: La zuffa sarebbe nel caso, che a questo poveto tenditore arrivassero addosso nel medesimo tempo, e l' uno, e l' altro. Ma queste smemorataggini è omai troppo chiara, e adesso si scoperità tutta quanta, perchè vedremo, dove ebbe a andata a far capo il misero Uccellatore, se volle esser prosciolto dalla paura del minacciato, e soprastante gastigo. O sentiamo adunque ciò che asserisce quel desso a cui fu fatta quella sorpresa, e notiamo di più le circostanze, che l' accompagnano, e della scienza del Marchese di Captaja, e dell' uso della cortese fatta liberamente passare in debito (*A*).

Or qui permettetemi, che io in tutta pace, che ben ci vuole, colla vostra perole, Manif. pag. 30. v' avvisi così. *Da questo fatto puole* [questo puole, può egli esser' uno de' soliti abegli del Toscanissimo *Amanuense*?] *agevolmente ciascuna comprendere quel credenza meritino i fatti avanzati nell' Apologia*. Si *da quello fatto*, torniamo a dirlo, *puole agevolmente ciascuna comprendere, quel credenza meritino i fatti avanzati nell' Apologia*, e i fatti, aggiugniamo pur' ora qui noi, ma non ironicamente, e i fatti avanzati nel Manifesto. Odi

---

Adì 23. Aprile 1748. In Empoli.

(*A*) *Attestasi per noi infrascritti, qualmente il Sig. Valente* Camorani *in questo Giorno ci ha deposto, che nell' Anno 1745. nel Mese d' Ottobre, avendo teso un Paretajo situato nella Bandita dell' Illustriss. Sig. Marchese Frescobaldi, vi accorse la Guardia di detta Bandita, ed avendolo trovato sprovvisto della Licenza da detto Sig. Marchese gli portò via le Rete, attesi i Ordini, che hanno dette Guardie. Dopo alcune Settimane assentitosi il Camorani maneggiata appresso detto Sig. Marchese, gli furono restituite le sue Reti, con aver dovuto essere corrente alla Guardia, &c. ed in Fede*

Io Capitano Giuseppe Ricci, attesto aver sentito dal prefato Sig. Camorani quanto sopra, Mano propria.

Io Giovanni Banti, attesto aver sentito dal prefato Sig. Camorani quanto sopra, Mano propria.

Riconosciuta fatta dì 23. Maggio 1749. per Mano de Ser Paolo Mainardi.

. . . . . Odi il padre
Sentenze d' Amor come ragiona.

Misero me! Dopo i fatti abbagli volere anche farsi maestro, e consigliere di verità, ed insegnare a *temperarla* così. Ma se voi non avete altro modo, che questo, da far comprendere le veramente incomprensibili vostre lezioni, amenissimo Manifesto, io vi consiglierei e andate un poco alla Scuola da' Servi de Lacide, e il caso veramente bello sul punto di far comprendere l'incomprensibile, vel conterà [che io adesso m'affretto ad altro, e assai mi stringe il lungo tema] *Eusib. de Ces.* ne' maravigliosi suoi Libri della Prep. Ev. [voglia l'Ottimo Iddio, che non vadano in mano mai di qualchè Ciarlatano beffardo] al quattordicesimo, cap. 4. Non ho io avuto ragione di dire, che dall'Apologista erasi detto anche meno del vero? Questa forzate cortesia, questo sepello il Superiore Territoriale, non l'aveva egli già fatto palese, ma quì non può fare altrimenti, non può dar fuori il documento reciso, conviene darlo tutto. Ma notiamo di grazie stupore, si potev'egli mai per dare sfogo, o colore ed un fatto tale trovare un pretesto men verisimile? Da chi mai, dove mai praticare si è udito, che per esser alcun trovato a cacciare in quello d'altrui, gli si debbano portar via gli stromenti da Caccia, quand'anche fosse il padrone stesso del fondo? Sarà ciò forse scritto in qualchè Legge di Villa, quelle, se pur volete così, quella è la punizion propria non di chi entra cacciando nel suol non suo, ma di chi violar divieti di Caccia, e sul suo, e su quello degli altri. Chi entra nelle altrui tenute, o il fa senza precedente ripulsa del Padrone, e in questo caso non gli si dà, ne dar gli si puote altra pena, che farnelo escire, o entra appresso l'intimazion di non farlo, e s'accusa coll'azion delle ingiurie, il Testo è chiarissimo nel §. *Fera* 14. *Instit. tit. de rer. divis.* congiunta la *L. Injuriarum* 13. *D. de injur.* e la pratica molto più. Bisogna pur confessare, che questo Vassallo porta la mano, e lasciandosi guidar dal Curiale suo Difensore, e del Feudo Auditore, è in questa materia uno de' meno facili, e meno soavi adoperatori, che sieno comparsi mai sin'ad ora. Non v'è stato Principe, non v'è stato Re, a cui neppur sia caduto in mente di ridurre questa libertà naturale dentro le angustie intollerabili, nelle quali ridurla pur troppo vorrebbe il Toparca di Capraja, anzi distruggerla affatto, annientarla, e tutto tutto voltere a' suoi spessi, al suo profitto, e non gli sovviene quel pretender d'obbligar altri *totam servitutem pati*, per parlar col risoluto politico di *Tac. Hist.* 1. 16. quanto fiera, e terribile cosa sia per chi sofferir la dee, e per chi la esige quanto poco sicura? Non gli sovviene di quel *μέτρον ἄριστον* di Cleobulo, o almeno almeno di quel tanto celebre, e decantato, e in pratica così utile *μηδὲν ἄγαν*, chiunque tra quei vecchi Savj ne sia l'Autore? Ma considerate se il suo Curiale Difensore, e del Feudo Auditore ha avuto mai tempo di leggere queste novelle, su quelle dei Ciampoli si che avrà fatto studio.

Segue il Manifesto vezzoso = *Ed il simile seguì tempo Anni sono a due altri mandati da un Bersiere d'Empoli, che credevano al Paretajo del Panzanesi senza di lui saputa.* Ringraziato il legal Manifesto, che ci porge notizia tale, a noi, confessiamo, finora occulta. Dite adunque, che anche in tal caso seguì il simile, e con ciò ci leva la briga di farne altra ricerca. Se questo fatto rassomiglia quello del Camorani, il cesso del fatto al Camorani seguito, è venuto sulla scena oh come scontraffatto, come deforme! non ci curiamo oramai di vederne altro ritratto, ci basta il solo sentirci dire, che lo somiglia. Notate però di passaggio com'è ita di giorno in giorno crescendo l'animosità di questo Vassallo. La miseria, e la pusillanimità di questa povera gente, la quale trovandosi per una parte spaventata, e poco men che languente, e dall'altra

ta destituita di cognizioni, e di assistenza per riscuotersi da questi aggravi, non potea far dimeno, sendo cagione, che ei la vinceva tutte; non potea far dimeno di non rimirarlo vie più. E così si credeva il Topaica, che gli avesse a succedere adesso nell'incontro coll' Abate Gio. Tosi, ma grazie al Cielo non ha dato oggi in qualche rattatto, in un tronco, in un'Uomo affatto, diria quel Comico Menedemo, in un' Uomo affatto di Piombo, ha dato in chi per fargli tutto il più giusto, e legal contrasto, ha quanto interamente fa d'uopo, a sopra tutto ha la giustizia, ed il favor della Causa dalla banda sua.

Trascorse il Manifesto *sopra* §. *Alli pag.* 36. *e* 37. *&c.* e presuppone, che l'Apologista riportando un provvedimento de' Capitolari di Carlo M. abbia avuto in mira di far da precettore al Marchese di Capraja. L'Apologista vi fa sapere, che egli non abbia intenzione sì fatta, e siamo spediti, ma vi fa anche sapere di più, che a tale ufficio non si chinerebbe egli mai mai, e per più d'un motivo, e vel fa saper di buon luogo. Io poi aggiugnerovvi di mio due parole. Adunque se io qui vi avvisassi, che quantunque le Cacce fossun esercizi, e divertimenti da Principi, come usarvò l'Apologista, nulladimeno però a Principi più moderati, e più degni se ne servivano di tal modo, che bisognava persuadervegli, ed invitarvegli per via d'impulsi, e d'esortazioni d'amici, come di M. Antonino Filos. ci afferma *Giulio Capitol.* sul principio della Vita di lui, se io, dico, vi avvisassi ciò, voi subito dunque direste, qui si vuol far da precettora al Sig. Marchese di Capraja, quasi non segua egli sì fatti esempi. O che è egli adunque quel solo, il quale abbia bisogno per vostro avviso di tai precetti, che subito in ascoltargli vi sovvien di ciò, e vi par di vederne il ritratto? Vedete di grazia, che poco onora gli fate colle riflessioni vostre. Intanto osserviamo qui, che dove l'Apologista si val della voce *non rispondano*, il Manifesto la storpia, e dice *non rispondiano*. Manifesto mio caro, che non avete ancora imparato a fare il Copista? Se scriver volete imparzialmente voi, *altero*, *Inceat*, ma vi sovvenga, che il povero Apologista non ha per se un Decreto degli Efori, sì generale, e sì amplo, qual forse l'avete voi.

Ne viene il fatto del Caticanicidio, e sebbene non si confessa palesemente, come gli altri passati, tuttavia con-tuo, o quanto languido, e moribondo *forse*, pur troppo, si pur troppo si dimostra d'averne già persuasi. Il Canicidio poi si rivolta al caso della rabbia, e del randello, quei = *saranno stati arrabbiati, o eccettuati per i Boschi lontani dalle Case, senza il bastone al collo a guisa di randello*. La rabbia segaliamogliela pur tutta, ed anche un pezzo di bastone a guisa di randello, perciocchè così dice appunto la Legge, e voi d'un pezzo, ne avete fatto un bastone intero, ognun ben vede, che scusa migliora all è, se voi non volassimo quanto alla rabbia, a forte prognosticare per i falli sinconi, e per un nuovo epidemico male in queste povere Bestie, il solo per piede nel Territorio di Capraja.

Ma seguitiamo a leggere il legal Manifesto su questo punto = *si risponde a ciò che è tutto un mero comento, e se qualche Cane, &c.* Qui ci è dell'equivoco tanto, e in due parole ce lo dirà Averimo, il quale su queste rabbia de' Cani non arriva anche importuno. Il volgo suol talora pigliar questa voce per impostura, e per menzogna, ma la letteratissima Accademia Toscana la prende in significato di ragionare, e di far ragionando palesi le cose men note.

Averroes che il gran Comento feo.
Dante Inf. 4.

Ora se l'asserzione dell' Apologista si chiama Comento, come lo intendono gli eruditi, vale a dire, che questa sua narrativa sia stata un palesare al pubblico ciò che prima non era sì aperto, non si ripruova del tutto. Ma in giocharei essersi qui adottata l'opinione volgare. Badiamo

mo adesso a quello, che importa.

Per rendere adunque scusato il Canicidio, dice il delicatissimo Manifesto, che ciò sarà stato fatto nel caso, nel quale i Cani saranno stati trovati senza bastone a guisa di randello, e s' appoggia alla Legge de' 27. Ottobre 1679. §. *Ancora si proibisce*. Ma non è mica cieco per tutto, accenna la Legge, e ne tace la lettera, ed eccone la ragione. Doveva provare la giustizia de' Cani morti, trovati senza bastone a guisa di randello, ma questo dalla Legge indicata non si può mai provare, sentiamone le parole = *Ancora si proibisce a ciascuna Persona tenere nelle Bandite Cane mastine da pigliare, se non averanno legata al collo un pezzo di bastone a guisa di randello, che sia convenientemente grosso di lunghezza almeno d' un braccio, sotto pena a qualunque de' Padroni di detti Cani, ed abitanti in Casa, o Capanna, dove detti Cani mastini siano ritenuti, e si aspetterà, di Scudi due per ciascuno, e ciascuna volta, e d' un tratto di Fune a dichiarazione di chi averà a giudicare, &c.* = Vieta adunque la Legge, e a' trasgressori determina la pena, cioè scudi due, e un tratto di fune, ma non dà facoltà veruna d' uccider questi Animali, l' uccisione di essi è un' atto inolerato, fuori della sanzion della Legge, arbitrario, ingiusto. Di più dove sono questi *Cani mastini da pigliare*, de' quali discorre il Bando? questo non s' intende da' Bracchi, e molto meno di quella razza di Cani, che dicono da pagliajo, sopra de' quali, come quegli, che soli si truovano in quel di Capraja, va continuamente a piombare l' indignazion del Toparca. Dice in fine, che saranno stati colti ne' Boschi, lontan dalle Case, nel qual caso si reputano senza padrone. A mano a mano costui ci vorrebbe far comparire il Territorio di questo Feudo qualchè Tebaide Egiziana, qualchè Deserto di Nubia, quando è uno de' tratti di Terra, e per la popolazione, e per la cultura, e per la fertilità, e per la clemenza del Cielo, de' più fioriti, de' più beati di tutto il Granducato fortunatissimo di Toscana, distante dalla Metropoli non più che dieci, o undici miglia, tutto giacente lungo le amene dilettosissime riva del Fiume Reale, nel corso di esso tralla Città di Firenze, e di Pisa, voglio dire per tanto, che sendovi sparsi di tratto in tratto, e Castelli, e Ville, e Villaggi, e Case sì spesse, e sì l' una all' altra vicine, non può mai esser vera questa supposta lontananza in tal figura, che possa far presumere quelli Animali senza padrone. Sotto le gronde del tetto si sa, che sempre non possono stare, anzi l' ufficio loro secondo le giuste Bavare Leggi dev' essere il scacciar gli Animali silvestri da' colti al bosco, come nell' Apologia pag. 44. Adunque se punto punto si scostano dalle Case hanno da dirsi in distanza tale, che gli faccia cadere in pena di morte? e poi come avranno da riputarsi senza padrone anche in qualsivoglia distanza, se avranno al collo il prescritto pezzo di bastone.

Ci chiede il dilettevole Manifesto i casi precisi, a noi appagarlo strabocchevolmente vogliamo con dargli qui a i casi precisi, e un general documento, onde appaja la vanità del costui Comento (*A*).

Ecco

Adì 21. Maggio 1749.

(*A*) *Fassi Fede per noi infrascritti, come in Giudizio, che fuore, come la verità fu, ed è, che dal tempo in cui fu conceduta la Bandita di Capraja al Marchese di detto luogo Francesco Frescobaldi, le sue Guardie, e tal volta egli stesso in persona, hanno ammazzato i Cani, e Gatti per le pubbliche Strade sull' Aje, e d' avanti gli uscis degli stessi Padroni, anche reclamando, e raccomandandosi essi Padroni, ed in qualunque altro luogo della detta Bandita siano stati trovati questi Animali dalle dette Guardie, e Marchese, e avessero i Cani, o non avessero il randello, dichiarando in* altri,

Ecco quanto mai bene s'avvera, la casta, e gentil parsimonia, la dubbia, e scrupoleggiante frase *E se qualche Cane*. Se qualchè Cane? A un tovesero di tanta piena, a un diluvio di tanta mole, a un flagello di questa sorte, se qualchè Cane? notate di grazia tutte le sillabe. Tauro, diceva a

oltre, che detti Cani uccisi come sopra, non erano nè Cani mestieri, nè da presa, ma semplici piccoli Cani, che si dicono da Pagliaje, e che servivano per guardia, e custodia delle Case, e de' Poderi posti in detta Bandita, e ciò sappiamo noi solamente per pubblica voce, e fama, ma ancor per le notizie degli accorsi casi particolari di simili uccisioni, ed in fede

Io Pier Vannozzi Lavoratore delle RR. MM. di S. Lucia di Firenze, afferma esser la verità a quanto sopra si contiene, come dalla Guardia suddetta mi abbia ammazzato un Cane, e tre Gatti, tutte le volte ha veduto detti Animali subito gli ha ammazzati ancora alla mia presenza, e perchè disse non sapere scrivere pregò me Girolamo Cecchi, che facessi la presente, come hò fatto a sua presenza, e di sua commissione, ed in Fede mano propria.

Adì 22. Maggio 1749.

Io Francesco d' Antonio Luci, Lavoratore di S. E. Duca Salviati, afferma esser la verità a quanto in questa si contiene, e dice come mi è stato avvelenato un Cane, e due morti con l' Archibuso dal Guardia suddetto, e detti Cani avevano il randello al collo ben grosso, e servivano li detti Cani per Guardia di Casa, e del Podere, e perchè disse non sapere scrivere pregò me Pietro Corradini, che per lui facessi la presente, come ho fatta a di suo ordine, e presenza, ed in Fede mano propria.

Adì 25. Maggio 1749.

Io Domenico di Paolo Borgioli, Lavoratore al presente del Sig. Pier Antonio Ettossi a Montaronceno nel Popolo di Sammontana, afferma esser la verità di quanto sopra si dice, cioè, che nel tempo che io fui Lavoratore degl' Innocenti a S. Biagio alla Castellina nel Marchesato di Capraja, e dopo, che fu fatto Marchesato, dalla Guardia di detto Marchesato mi sono stati ammazzati tre Gatti, cioè uno preso alla Tagliola, e due ammazzati coll' Archibuso, e perchè disse non sapere scrivere pregò me Antonio Terreni, che facesse la presente sottoscrizione, siccome ho fatta di suo ordine, ed alla sua presenza, ed in Fede mano propria.

Io Vincenzo Taddei, Lavoratore dell' Eccellentiss. Sig. Dottore Andrea Cocchi, del Popolo di Capraja, afferma esser la verità di quanto viene esposto, e si dice, e da tre Anni in qua dalla Guardia del Sig. Marchese di Capraja mi fu ammazzato tre Cani cuccioli, che difendevano la Casa da Ladri, e con tuttociò che avessero un grosso randello al collo, che appena si potevano movere, furno in più volte ammazzati, che ha cagionato nel Podere un gran danno, che per causa di non aver Cani mi fu l' Anno scorso guastato il Cocomeraje, che mi fu un danno di Scudi venti, che per me è stato un gran pregiudizio, che di tanto ne fo per la verità la presente fede, e per non sapere scrivere pregò me Stefano Cioni, che facessi la presente, come ho fatto di suo ordine, e sua presenza, mano propria.

Io Angelo Maria Vignozzi, Lavoratore delle RR. Monache di S. Martino di Firenze al Podere della Fonte del Popolo di S. Piero a Bibiano nel Marchesato di Capraja, afferma esser la verità a quanto in questa si dice, e dalla Guardia del Sig. Marchese Frescobaldi, e dal medesimo Sig. Marchese mi sono stati ammazzati i Cani, e Gatti, che servivano per difesa della propria Casa, essendo i Cani cuccioli con il suo randello, che appena si potevano movere, non solo gli ammazzava da se stesso il detto Signor Marchese, ma gli faceva ancora ammazzare alle Guardie, che di tanto ne fo la presente Fede, e per non sapere scrivere pregò me Andrea Paladini, che facessi la presente sottoscrizione, come ho fatto di suo ordine, e presenza, ed in Fede mano propria.

Io Gio. di Alessio Montagni, Lavoratore delle RR. Monache di S. Martino di Firenze al Podere della Fonte, posto nel Popolo di S. Piero a Bibiano, nel Marchesato di Capraja, afferma esser la verità di quanto in questa si dice, e da tre, o quattro Anni in qua mi è stato ammazzato sette, o otto Cani da Pagliaje cuccioli, con il randello ben grosso al collo, che appena si possono movere, che servivano per difesa della propria

Casa,

va a un certo proposito *Dione Cass. Lib.* 60. *καίτοι καὶ ὑπὸ πάντων ἀκουόμενα, καὶ γράμματα τῶν γνῶν Καισάρων ἐλαυ-ῖσθαι*.

Che direte a questa testimonianza, o Manifesto, che la ritenzione del vostro Cliente non era tale, che tali non erano gli ordini suoi? Io per me non so altro, la zuffa sarà tra voi. Direvvi ben'io frattanto col nostro gran Lirico,

> *Or si' tu disarmato, i' son sicuro.*
> Petr. Canz. *Amor si vuoi, &c.*

A me serva, e n' avanza, che queste cosa si facessar così, e si facessero su gli occhi vostri, o dove dovevate voi esser presente, e che non le vietaste. *Καὶ νῦν ἀρκεῖ*, sentite *S. Gio. Gris.* come vigorosamente vi declama contro, e vi previene ogni scusa, nell' Om. 2. al Pop. Ant. *Καὶ νῦν ἀρκεῖ δεῖ ἀπολογίαν ἡμῖν τὸ λέγειν, οὐ παρῆμεν, οὐ συνῆδειν, οὐκ ἐκοινώνησα τῶν γεγενημένων. Δι' αὐτὸ μὲν οὖν τοῦτο κολάζω, φησί, καὶ δίκην δώσεις ὅτι μὴ παρῆς, μηδὲ ἐκώλυσας.*

Conti-

Casa, e questi sono stati ammazzati dal Sig. Marchese Frescobaldi, e dalla sua Guardia di suo ordine, siccome mi ha ammazzati tutti i Gatti, che si tenevano per difesa degli Animali di Casa, che di tutto ne fo la presente Fede, e perchè disse non sapere scrivere, pregò me Andrea Taldoni, che facessi la presente sottoscrizione, come ho fatto a sua preghi, e presenza, mano propria.

Io Orazio Cecotelli, Lavoratore del Sig. Avvocato Diacinto Tosi, e Fratelli al Podere della Castellina nel Marchesato di Capraja, affermo essere la verità di quanto in questa si dice, e circa due Anni sono mi fu dalla Guardia del Sig. Marchese Frescobaldi morto coll' Archibuso un Cane, che teneva cucciolo, col suo randello al collo ben grosso, e questo teneva per difesa della mia Casa, e per non sapere scrivere pregò me Francesco Maria Castellani, che facessi la presente, come ho fatto a sua preghi, e presenza, ed in Fede mano propria.

Io Paolo di Giuseppe Lisi, Lavoratore del Sig. Avvocato Diacinto Tosi al Podere della Casetta nel Marchesato di Capraja, affermo essere la verità di quanto si dice, e che da tre, o quattro Anni in qua mi è stato ammazzati due Cani, che servivano per guardare la Casa, benchè avessero un grosso randello al collo, e questi mi furono ammazzati dalla Guardia del Sig. Marchese Frescobaldi, siccome ancora dal medesimo fu ammazzato un Gatto, il quale era sopra un Albero vicino a Casa, e per non sapere scrivere pregò me Gio. Batista Perrotti, che per esso facessi la presente, come ho fatto di suo ordine, e presenza, ed in Fede mano propria.

Riconosciuto sotto dì 28. Maggio 1749. per mano di Ser Gius. Dom. Raff. Dani Canc. della Corte di Monte Lupo.

Adì 30. Maggio 1749.

Io appiè sottoscritto faccio Fede, e attesto per la verità, qualmente essendomi occorso nel tempo, che guardava la Bandita dell' Illustriss. Sig. Marchese di Capraja, di trovare per la Bandita de' Cani di alcuni Contadini abitanti nel Marchesato, e questi non da Caccia, o presa, ma soli da essi tenuti per guardia, e custodia delle lor Case, e con il randello al collo, d' ordine, e commissione del suddetto Sig. Marchese gli ho sempre ammazzati, e lungo sarebbe dire, e narrare qual sia la quantità di essi da me ammazzata con de lui ordine, avendolo ammazzati fra i molti anche al Contadino de' Sigg. Tosi al Podere della Casetta, ed al Contadino delle Monache Vecchie d' Empoli a Spicchio, ed a moltissimi altri, che per brevità tralascio; il qual suddetto ordine però non solo si restringeva per i Cani, ma ancora per i Gatti, i quali trovandogli fora di Casa, teneva espresso, e preciso ordine d' ammazzargli, conforme sempre ho fatto quando gli ho trovati, anche alla presenza di loro Padroni, ed in Fede, &c.

Io Francesco Tonelli al presente Guardia di S. M. I. alla Bandita della Lazzera, affermo, e fo indubitata Fede, e attesto esser vero quanto nella presente si contiene, e di essermi trovato a quanto viene espresso nella suddetta attestazione, e perchè detto Francesco Tonelli disse di non sapere scrivere, pregò me Tommaso Vanni, che facessi la presente sottoscrizione, come ho fatto a' sua preghi, e presenza, ed in Fede mano propria.

Riconosciuta sotto dì 30. Maggio 1749. per mano di Ser Gius. Dom. Raff. Dani Canc. della Corte di Montelupo.

Continova il Manifesto speciosò, e discorre del caso, che l'Apologista a pag. 42. riporta così. *Stavano due poveri Contadini in quel Fondo rompendo, e sgangherando colla viva forza della polvere da fucile non gran Selce, per porsi poi così fatta ad potere venderla agevolmente a un casson di Colonna, e ritrarne un frusto di Pane. Appena fu udito per l'aria lo scoppio, che per timore di non far risentare quelle Fiere, fu loro arrestato il lavoro dalle loro fatiche questo miserabil sassolino, onde mantenere sua vita.* Ripiglia qui il dilettevole Manifesto, ed illustrando un tal fatto, ci fa sapere, che di queste due Contadini, uno era *Paolo Lysi* lavorator de' Tosi, l'altro N.N lavoratore *del Sig. Marchese Frescobaldi*, e che colui, che vietò ad esse il lavoro, fu la Guardia accorsa colà nel Podere del Marchese.

Il fatto intanto, dirò così, materiale, è vero, tutta la disputa or si riduce, secondo lo stile fin da principio intrapreso dal Manifesto, alla cagione d'avere la Guardia del Marchese di Capraja proibito il lavoro de' Sassi. Dice l'Abate Tosi, che ciò succedesse a contemplazion della quiete degli Animali, dice il Manifesto, che occorse ciò per non impoverire quel fondo delle calcinabili Pietre, senza licenza del Fattore del Marchese, in pregiudizio delle Fabbriche sue. Fin qui al più al più potrebbe concedersi, che l'una, e l'altra asserzione camminasse con passo uguale. O vediam' ora qual delle due abbia le gambe più corte. Il Marchese di Capraja da parecchi Anni in qua, ha edificato quasi direi con magnificenza da Re, Villa, Case, Caserme, Acquedotti, Ponti, Mura, e che so io per me, mai però, mai mai ha mandato finora, nè prima, nè dopo un tal fatto a pigliar simigliante materia di lì, e lo perchè il dee saper' egli; io per me credo, perchè avendo copia di sì fatte cose in luoghi più comodi, e più vicini, e con tal facilità di raccorla, quanta è il solo chinarsi colle mani in terra, non avrà saggiamente stimato di dovere impiegare una spesa maggiore dove serviva la meno. O ben per appunto in quel punto vuol darci a credere costui, che venisse visionariamente in idea alla Guardia questa intenzione del suo Padrone. Tiriamo avanti, egli è sicuro, che la Guardia corse allo scoppio del fuoco, e convien sapere, che molte, e molte altre volte i Contadini per via d'altri arnesi, pali di ferro, mazze, e simili, avevano fatto l'istesso lavoro sotto gli occhi pur della Guardia, senza che ella mai avesse per questo, fatto loro una minima parola. Ma vi è anche di più, se la proibizione avesse mirato al voler servirsi il Marchese delle selci da cuocere, squagliare, e rotte, che erano, perchè la Guardia le lasciò prendere, e portar via? perchè non disse, che se i Contadini le avevano a vendere, le portassero al Marchese? questo sarebbe stato confacevole zelo, diligenza propria. In oltre ognuno è ben persuaso quanto ogni economo, e discreto padrone desideri, che i propri lavoratori, massimamente di Terre sterili, e di Poggi magri, si procaccino ajuti per vivere con meno stento. Or se al Marchese fusse tornato conto il far recare di lì le pietre da fornace, non sarebb' ella stata lodevol cosa, che nel provveder se stesso del bisognevole per le Fabbriche, avesse nel tempo stesso, se ad alcuno doveva far vantaggio, provvisto del bisognevol per vivere un Contadino suo proprio? Ma perchè l'Abate Giu Tosi prima di scrivere questo fatto, che pure com' ognun vede, poco gli sarebbe importato per ragion della causa, importava moltissimo però gli fosse l'esser colto in menzogna, volle non solo dalla viva voce del suo Agricoltore esser certo del caso, ma glielo fece ancora stendere in carta fin dal passato Luglio 1748. vale a dire sei mesi prima, che l'Apologia venisse fuora, sentiamone adesso il deposto, e di qui conosceremo se il caso narrato dall'Apologista sia un fatto

Oltre a tutto questo però, quand' anco nulla più fatto avesser costoro, che ripurgare da' massi darissime, e nudi il poder del Marchese, non potevan dar' egli per bene impiegato sì coloato svantaggio della coltione, e compensato ben bene col frutto, e colla cultura della terra? *Giul. Paolo Giureconsf. nella L. si fundus 13. D. de rebus eorum qui sub tut. &c.* messe il poder sassoso in coppia col pestilenziale, a l' *Attorf.* perchè s' intendesse meglio, ciocchè *saxosus* [cioè *fundus*] *nihil vel parum utilitatis habens*. Non credo io già, che egli abbia preteso mai d' emular anche in questo le prerogative, a la fortuna de' Cesari, a' quali si sapevan render fecondi, e producevano frutto anche i sassi, secondo l' ingegnoso concetto del Poeta Filippo

Ἄξαι δ' οὐ.. ἀπὸ γῆς μητρὸς βάλλει,
ἀλλὰ .. τίκτει.
Καίσαρι μὴ ... .

Anth. 1. 40.

Messe radice non dall' alma terra,
Ma da selce infeconda I sassi stessi
Non germogliare a Cesare non ponno.

Del resto aver pur troppo che per sì fatti lavori spende di grossa somme, e non perdona agli erarj, e 'l Marchese di Capraja ha ahi! gli giovaper nulla, e sa ne risente, e rampogna, altra, altra cagione più interessante per lui esser vi dee, e qual sarà mai, se non questa sua già al Mondo tutto sì nota passion per la Caccia?

Proceda il fassissimo Manifesto, a confessa, avere il Marchese introdotti nella Bandita i Fagiani, ma tanto qui, quanto di por nella pagina seguente §. *Non sassifie*, &c. con magnificar la tenute del Marchese, e col proporci, che tutto il grosso degli Animali non esca di lì, s' ingegnerebbe di difenderlo, e di scusarlo de' danni, i quali si recano agli altri in quel riservo. Costui vorrebbe condurci bel bello con questo discorso a farci credere, aver lui letto il sofisma, col quale la Dama, e Filosofessa Ipparchia, uno de' più belli spiriti, che nel suo sesso ebbe l' antica etade, sviluppò, e stupefece alla tavola di Lisimaco il Filosofo Teodoro, e con ciò voler prevenirne l' obietto. Il proposito mio, e la brevità, a cui servo, non mi permetta qui di narrarlo, ma di grazia si vada in *Laer. Lib. 6. Cap. 7.* che torna a maraviglia.

Il Manifesto con mettere qui dinanzi, si dicava, le lunghe, e larghe tenute del Marchese di Capraja, e i danneggiamenti delle fiere, che sopra di esse più che in ogni altro luogo si scaricano, vorrebbe con sottra mano provare pochissimo, o nulla adoperare il inconveniente il Marchese, perchè sa, come suol dirsi, sulla sua pelle, e non su quella degli altri. Ma giacchè fin qui del gius riguardante il ristoro di tai delitti, di cui abbastanza ragiona l' Apologia, e ne discorreremo anche di nuovo con altri Scrittori alla mano, quando sarem pervenuti lì, dove dal Manifesto poveramente così se ne tratta, che è in verità una compassione il veder come poco affida al Marchese in punto per lui di tanta mole; ciocchè, dico fin qui dal gius, il discorso in fatto non regge punto = *Attorno alle quali* (cioè alla Villa, millanta il Manifesto) *per molto spazio di paese, da per tutte le parti son tutti suoi beni* = notate l' enfasi = *tutte le parti, tutti suoi beni* = Ora vogliamo noi precisamente sapere, quanto si stenda questo, non senza accortezza, lasciato indefinito, *molto spazio*, lo dirò io: non più no, non più che un tiro di schioppo a tenorsion da torch. Appena il Marchese pon fuor dell' uscio il piede, che lo pon fuori altresì de' suoi beni, ed entra dirittamente sul terreno del Monistero di S. Martino della Città di Firenze. Il sa il vicinato, il sa la contrada, il sa il Popol tutto, e più quelle sono di quelle questioni, se quali per parlar con *Gell. N. Att. 16. 6. non argumentis, sed oculis judicari possunt.*

O andate adesso a dir che i Fagiani non escono da quel del Marchese. Vanno, per tutto all' intorno, vanno su quei degli altri, vanno su quei da' Tosi

che il Sovrano, il Granduca medesimo si degnava d' avere per li Tosi questa clemenza, il Vassallo poi tanto oimè! tanto devia da questi esempi, i quali pur dovrebbe recarsi a gran gloria, almen per rispetto, almeno per convenienza imitare, che contende loro, che nega di fatto la Civetta, e i Panioni, e poi vorrebbe riscuotere le convenienze più facili, e più profittevoli a se.

Ciò che riguarda poi la vasta ruina coerentissimamente alla causa del Manifesto proposta, ci fa sovvenire curiosamente del caso narrato da *Orazio* Lib. 1. Serm. 8

Interea suspensa graves aulaea ruinas
In patinam fecere trahentia pulveris atri
Quantum non Aquilo Campanis excitat agris.

Perocchè giusto altra rovina non fu, altro danno, che di pochissimi pezzi di terra cotta, o forse ancor cruda, e di poca polvere, voglio dire d' una fabbricuccia vecchia, logora, e quasi già ridotta all' analisi di quegli atomi, di quegli elementi, che la componevano. Ma e perciò, che cosa ha che dire costui con noi? *Olè quid ad se?* nocque a se, nocque alle sua sostanze? Eh che le sostanze del Marchese di Capraja non arrivano tanto in là. *Dii mortium*, si per lo più, *Dii mortium, Dii ejus sint.* Ma sia stato qualunque si vuol questo caso, S. Pier colasù alle Porte di Margerita, non farà per questa ruina, nulla mano buon viso a' Sigg. Fratelli Tosi, il che non farà agli forse per altre ruine a qualchedun' altro. *Exemplia.*

Va innanzi col ragionamento sempre più vero il Manifesto, e a pag. 31. § *Non sussiste*, il primo, dica, e senza niun altra pruova, che della sua consueta legalissima fede, pronunzia, aver l' Apologista sbagliato nel discorrer de' danni, i quali nella Bandita di Capraja si sentono per cagion della Flare. Se abbia sbagliato l' Apologista, o se di presenta sbagli costui, lo diranno i Documenti seguenti (*A*), alcuni altri sbagli di poi

---

Adì 21. Maggio 1749.

(*A*) *Fassi fede per noi infrascritti ovunque occorra, tanto in Giudizio, che fuori, e anche con nostro giuramento, come è seguito dagli animali salvatici, che si ritrovano nella Bandita di Capraja moltiplicate da che la detta Bandita si tiene dal Marchese Frescobaldi, e specialmente lepri, fagiani, pernici, e starne, restano notabilmente danneggiati i terreni posti nella detta Bandita, ne' quali si vedono da' detti animali pascinare le sementa, mangiate, e secchi i magliole, e altre tenere piante poste nelle coltivazioni, e fatti altri simili danni, e ciò sappiamo per aver veduto, e vedute continuamente il guasto, e danno detto di sopra, tanto ne propri, che negli altrui effetti posti nella detta Bandita, e rispettivamente per i continui pubblici lamenti, che si fanno per i detti danni da' pigionali, e da' lavoratori di detti effetti, ed in Fede*

Io Pier Vannucci lavoratore delle RR. MM. di S. Lucia di Firenze, affermo esser la verità di quanto sopra si dice, che detti animali mi fanno un danno insoppportabile, che ascenderà a scudi quindici, e venti in circa, fra grano, biade, civaje, ed altro, con sciattare le coltivazioni di magliole, e altri frutti, e non si può piantare, ne un anvole, ne un poco d' insalata tutto ci viene guastato da' suddetti animali, e perchè dissi di non sapere scrivere, pregò me Girolamo Cecchi, che facessi la presente, come ho fatto a sua presenza, e di sua commissione, ed in Fede mano propria.

Adì 12. Maggio 1749.

Io Francesco di Antonio Luci lavoratore di S. E. Duca Salviati, affermo esser la verità di quanto si dice, che detti animali, cioè lepri, pernici, e starne, mi fanno un danno insopportabile, che per la mia parte ascenderà a scudi quattordici circa, senza considerare quella che patisce il padrone, che tutto il danno non si può considerare in riguardo del guastamento, che fanno detti animali, per esser detti animali un numero sì grande, e perchè dissi non sapere scrivere, pregò me Pietro Corradini, che facessi la presente, come ho fatto, ed di più, attesta il suddetto Luci di non poter seminare nessuna

poi, i quali contiene questo §. gli noterò io.

Se fosse mai verisimile, che questo villesco stuolo avesse letto il gran Filosofo Caro, vorrei qui loro far dire ciocchè parlando pur delle Bestie scrisse il nobil Verseggiatore, o Poeta, che dir si voglia nel Lib. 5.

..... quare pateremne vicem
Prasidis nostro pasci genere, esseque tutum?
Stelteis hac alsis pradalamque gerebant.

o con *Amm. Marcell.* Lib 18. c. 4. che questo è il vero, *alienis laboribus venari*

Queste, Manifesto mio caro, queste son cose da darvi da pensar molto, non il *Malagevole*, non lo *Stramba*, non l'*Assicurato*, non l'*Uomo di sissant' Anni*, di cui avete mostrato di far tanto caso, che son tutte ciuffole, siccome ciuffolissime sono, Diacinto, Giuliano, Giovanni, e che so io, che al più al più, come dicevano alcuni, col gabellarvele per uno de' tratti dell eloquenza di Mercato Vecchio, per parlar col Menzini, [alla quale però per lessi intendero bisogna rispondarla sulla medesima corda] siamo spicciati.

E qui notate Lettor cortese la malagavola condizion mia, e lo stato disfavorevole della Causa perorata da me. Per combattere le pretensioni di questo Vassello, era io posto in dura necessità di cercar l'armi appresso gli stessi suoi dipendenti, nella propria giurisdizione di lui, e tutto il valore di queste Pedi, tutto generalmente è dovuto esserle del medesimo suo Baroneggio. *In ipso Regno suo, regimi fidis virtute utitur*, scrisse con estasi di meraviglia *S. Cipr.* di certi innocenti stemarici, nell' Epist. 56. mendata al Popol di Tibari.

Io confesso, che sare' ito più lento assai a dar fuora tali notizie, ma i bruttissime termini d'invenzion, d'imposture, di falsi, de' quali il Manifesto si serve in un linguaggio di lui tutto proprio, mi ci hanno poi finalmente costretto, con dichiarazione però non ostante questo, di non intender

---

fano fete di fene, che tutto è danneggiato, e sperperato da detti animali, ed in Fede mano propria, &c.

Adì 25. Maggio 1749.

Io Domenico di Paolo Borgiuole al presente lavoratore del Sig. Pier Antonio Bitossi a Montajoncino, affermo esser la verità a quanto sopra si dice, che nel tempo, che sono stato lavoratore degl' Innocenti a S. Biagio alla Castellina nel Marchesato di Capraia, e nel tempo che fu Marchesato, le starne, le lepri, e le pernici mi facevano un danno grandissimo, talmentechè me ne andai via da quel podere, perchè a cagione degli animali suddetti ricevevo tanto danno, che non potevo campare, e perchè disse non sapere scrivere pregò me Antonio Teccani, che facessi la presente sottoscrizione, come ho fatto di suo ordine, ed alla sua presenza, ed in Fede mano propria.

Io Verdiano Taddei lavoratore dell' Eccellentiss. Sig. Dott. Andrea Cocchi, al podere delle Rovebe, affermo essere la verità di quanto sopra si dice, e che detti animali, cioè lepri, pernici, starne, e simili mi fanno un danno notabile, che a cosa d'Anni ascenderà, non considerando la parte del padrone a scudi venti in circa, che cagiona il detto danno, che non si può pagare il danno, che è sul podere a S. M. C., ormanno si può piantare un cavolo, e insalata per vivere, che tutto è guasto da detti animali, che ecco è la verità, e per non sapere scrivere pregò me Stefano Ciotti che facessi la presente, come ho fatto di suo ordine, e sua presenza, ed in Fede mano propria.

Io Giuliano Taddei lavoratore dell' Eccellentiss. Sig. Dottore Andrea Cocchi al podere di Campora, affermo essere la verità di quanto viene esposto di sopra, e detti animali lepri, starne, e pernici, fanno un danno considerabile, che certo non si può considerare, ma considerati il mio ascenderà anno per anno, per la mia parte a scudi dodici, che di tutto ne fo la presente Fede, e per non sapere scrivere, pregò me Stefano Ciotti che facessi la presente di suo ordine, e sua presenza, ed in fede mano propria.

Io Angiolo Maria di Antonio Vignozzi, affermo essere la verità di quanto viene esposto nella medesima, e considerato il danno, che fanno le lepri, starne, pernici, e fagiani, che

tender giammai nè qui, nè altrove, alcun pregiudizio suo, ma solo solo di dimostrare la verità. *Neque enim*, diceva Dione Grisost. accintosi a far vedere gli sbagli d'Omero nell'Oraz. II. *neque enim volo accusare Homerum, sed solam ostendere veritatem*; Ediz. di Fed. Mor. in pein. Qui veramente si vede con quanta ragione predicasse *Platone nel Menex.* per una delle due singolari, e stimabili prerogative dell'Attica donatele dagli Dei, l'essere stata poco, o nulla soggetta a queste sciagure, *altera ejus laus est, quod eo tempore, quo cellus omnia animalia emergens producebat, feras, & pascentia omnia, terra duntaxat nostra ad hoc sterilis erat, agrestibusque animalibus vacua, &c.*

Quest, o scrupoloso Manifesto, gli stimate danni leggeri? aveva ragione l'Apologista allorchè scrisse = *a questi cresciuti, e nella esagerati stessi*,

C

che guastavano le semente, maglioli, ed ogni altra cosa che si pianta nel podere, che di presente sta, che è delle RR. Monache di S. Martino di Firenze, e considerato il male che fanno detti animali per la parte mia ascendere a scudi quindici l'anno, che di tanto ne fo la presente Fede, e per non sapere scrivere, pregò me Andrea Paldori, che facessi la presente, come ho fatto di suo ordine, e presenza, ed in Fede mano propria.

Io Gio. di Allessio Montagni, lavoratore delle RR. Monache di S. Martino di Firenze, al Podere della Fonte, posto nel Popolo di S. Piero a Bibbiano, nel Marchesato di Capraja, afferma esser la verità di quanto in questa si dice, e considerato il danno notabile, che fanno nel podere le lepre, starne, pernici, e fagiani, che guastano le semente, maglioli, ed ogni altra roba, che si pianta, e si semina, ascenderà per la mia parte spettante a me circa a scudi venti in circa, che in capo all'anno mi cagionano, che non posso pagare gli danari a S. M. C. che di tanto ne fo la presente Fede, e per non sapere scrivere, pregò me Andrea Paldori, che facessi la presente sottoscrizione, come ho fatto di suo ordine, e presenza, mano propria.

Io Valentino di Domenico Maltinti, lavoratore del Sig. Avvocato Diacinto Tosi, e Fratelli al Podere del Mulino della Botta, posto nel Popolo di S. Piero a Castel nella Bandita di Capraja, afferma essere la verità di quanto in questa si dice, e considerato il danno, che mi fanno la lepre, starne, pernici, annualmente mi fanno un male per la parte spettante a me in circa a quattro scudi, perchè i medesimi animali mi guastano le semente, e piante, che di tanto ne fo la presente attestazione, e per non sapere scrivere, pregò me Diego Canneri, che facessi la presente, come ho fatto a sue preghi, e presenza, ed in Fede mano propria.

Io Domenico Sardi, lavoratore del Sig. Avvocato Diacinto Tosi, e Fratelli al podere del Romitorio, afferma essere la verità di quanto in questa si dice, e detto podere è posto nel Marchesato di Capraja, e considerato il male mi fanno le lepre, starne, e pernici a capo dell'anno mi fanno un male per la mia parte di scudi dieci in circa, per guastarmi le semente, e maglioli, e ogni altra roba che si pianta, che di tanto ne fo presente Fede. Io Domenico Sardi mano propria.

Io Orazio Ceccarelli, lavoratore del Sig. Avvocato Diacinto Tosi, e Fratelli al podere della Castellina, posto nel Marchesato di Capraja, afferma esser la verità di quanto sopra si dice, e considerato il danno che ricevo nel podere dalle lepre, starne, pernici, e fagiani annualmente per la mia parte ascende a scudi dieci in circa, per essermi da medesimi guastato le sementi, e ogni altra sementa, e roba che si pone, e per non sapere scrivere pregò me Francesco Maria Castellani, che facessi la presente, come ho fatto di suo ordine, e presenza, mano propria.

Io Paolo di Giuseppe Lisi, lavoratore del Sig. Avvocato Diacinto Tosi, e Fratelli al podere della Caserta nel Marchesato di Capraja, afferma esser la verità di quanto questa si dice, e considerato il male, che mi fanno nel podere le lepre, starne, e pernici ascenderà anno per anno de mia parte a scudi dodici, per guastarmi i medesimi animali le robe seminate nel podere, e perchè disse non sapere scrivere, pregò me Gio. Battista Vecoli, che per esso facessi la presente, come ho fatto di suo ordine, e presenza, ed in Fede mano propria.

Riconosciuta sotto dì 28. Maggio 1749. a rogito di Giul. Taddei, la cui attestazione fu riconosciuta sotto dì 30. d. scritta per mano di Ser Gius. Dom. Raff. Dami Cancell. della Città di Monte Lupo.

fiefi, &c. o quando con *Lat. Pat. qua [malum'] tacto est absolutissi omnibus quod nullus habeatur fit*. Non per' egli, che a' dì nostri si voglia in questo Feudo ristabilire, e rimettere in campo l' origine antica de' Signori ggi, di cui commettendo a discorrere il moderno Autore de' Libri intitolati *l' Esprit des loix* Lib. 3. Cap. 3. ci pone in vista sull' Autorità di Cesare la mancanza del frutto, e della rendita delle terre, tra certi Popoli del Settentrione? ma quella era mancanza per omissione d' industria, la nostra poi è ben d' altro genere. Se voi non avete pertanto altri argomenti, altre ragioni per difendere il vostro Cliente, io temo forte, che la vostra causa sia in un cattivissimo stato, Convinto fet s' altra ragion. non ecclu.

L' Apologista vi esporrò su questo punto una scelta man di Dottori, che militano poderosamente contro di voi, e voi non ne avete portato neanch' uno in pro vostro, convien pur dire, o che voi abbiate trattato la controversia con pochissima accuratezza, o che abbiate trovata la causa infelice, e meschina davvero. Non bella già tale l' Apologista, poichè oltre agli Autori da lui prodotti, ve ne farà qui adesso ascoltare ancora degli altri, non Teologi no, che forse non credereste loe tanto, ma tutti Giuspubblicisti, e Politici ancora. Ahasvero Fritsch *de jure Flumin.* Sez. 1. Cap. ult. parlando di chi ha la Bandite, insegna esser tenuto = *damna a multitudini ferarum agros subditorum populantium, & sata segetesque depascentium, illis resarcire*. Andr. Gail. *hanc sententiam, non solum piam, sed & jure*, notiamo, *sed & juri, & aequitati consentaneam esse*. Pietro Bensfeld *venatores, qui conculcant venando blada, & segetes pauperum rusticorum, tenentur ad restitutionem*. Mol. Merckelbac, *credi non caro hodie miserorum subditorum audiuntur querela di damno illato, ejusque tarda restitutione, sed raro examinatur, saepe modicum quid* [e dove questo *modicum quid*, si risolve in *nihilum quid*?] *ea compensationem magna damna illa per officiales sanguisugas obtendi tentat, qua turpissimi hujus aevi pessima consuetudo*. O Dio, che piena, e che pesante espressione! Filippo a Vorburg *Encycl. jurispubl. v venatio venationem prohibeat ad damna, quibus fere agros alienos, & segetes afficerunt, emendare*. Andr. Knichen *de Sanon. provinc. jure, & privil. num.* 231. parlando degli abusi, che si commettono dagli inferiori a' Principi, che hanno tali riservi = *abusus quoque eveniunt in multitudine ferarum, quae in bestie, agros, prata subditis ita diu nocent, ut mali Principes prospicere debeant, aliquem optandum, ut in commodum subditorum plurimi extarent ferocia*. Arc. Ildebr. di *conservat. mer.* §. 7. *Quamobrem non potest ain damni per ferae allic dati restitutio justissima esse*. Il Matta in *Dig. novis.* T. 4. v. *venatio c.* 8. *Permittant igitur Domini silvarum, communi jure Gentium omnibus permissam venandi libertatem, aut damnum a feris datum plene resarciant, ni cum divine Evangelico pereant, ex Dec* 68. *Cam. Imp. part.* 2. *Andr. Gaill.* questi di buona ragione non avreste a dire, che disputa nelle Scuole, a me sembra piuttosto, che declami da un pergamo. Il Bovad Polit. Lib 2. Cap. 16. *Lo que guardan muy mal algunos Señores, y lo usurpan con superioridad, molestando a los Vassallos &c.* [non siete singolare a sapere la lingua Spagnuola, sebbene in quelle poche parole da voi citate, avete dato a conoscere di non saperne ne anco l' ortografia, scrivendo *del ante*, quando è tutta una parola, e va scritto in conseguenza *delante*.] Non diversamente *Gio. Cristof. Becmann Censpectu Doct. polit. & mor. cap.* 22. *de regal. min. Conr. Heresbachio, Tiberent. Gasp. Klock. in fasc. sen dec. cons.* 3. *Rinato Choppino de jurisd. Andegav. libr.* 1. *Gius. Middendorpio Q. Teol. Polit.* 4c. e altri su questo andare declamanti contro gli abusi delle caccie riserbate. Per lo che parmi, che per questi privati si possa ben dire in tal materia, ciocchè ad altro proposito

posito lasciò scritto *Stefan. Forcat. de Gall. Imp. & Philos.* = *ingentes gloriae, & periculi memoriae voluptas*.

Veduto così l'abbaglio massiccio, il quale si contiene in questo §. esaminiamo adesso il restante di esso. *Oltre a ciò* [è il Manifesto cruschevol che parla] *e da sapersi da chi non lo sa* [bisogna che mentre costui stava scrivendo così, gli comparisse dinanzi la Fame] *da chi non le fosse noto, che il più frutti di questa Bandita è accaduto alla Villa del Sig. Marchese, ove son tutti effetti propri del medesimo.* Su questo abbiamo già detto il nostro debil parere. *E le pernici, i lepri, che regolarmente si ricoverano ne' boschi, poco danno possan fare ne' beni altrui.* Voi, che date un tal danno, dite così, e meritate d'esser compianto, ma non dicono già così, fedeli che avete scritto, coloro, a' quali lo date, e poi che razza di ragionare è mai questa, *si ricoverano ne' boschi*. Qui non si cerca dove gli animali si ricoverino, si cerca dove si pascono, l'alloggio crederemo, che in grazia vostra po' poi glielo darem volentieri, anche gratis. Chiedevo sarà poi 'l conto. Eh che per finalmente anche i soli uccelli di qualunque maniera [considerate e più grossi, e poi aggiugnete qualche spezie di quadrupedi] hanno pur troppo la parte loro nel danneggiar le campagne e nelle biade, e ne' frutti, *Et relinquentur simul avibus montium*, diceva *Isaja* c. 18. v. 6. de' terreni infelici, e maladetti da Dio, *& bestiis terrae, & aestate perpetua erunt super eam volucres*. E *Prud.* nell' Amartig. v. 119.

Aut avibus disjecta fera lacerabitur uva.

Vario, avvisava *Verg. Georg.* 1. 156. saranno o bifolco le tue semente, se non le guarderai dagli uccelli, e non cercherai d'allontanarne la rapacità. E la Teologia de' Pagani non dedicò un Nume apposta, perchè guardasse le terre colte dagli uccelli egualmente, e da ladri? son piene le carte loro di tai racconti, ma non giova qui addurgli, *nec Priapum dendere, ne quod appareat visu dignum*, scrisse già saviamente *Cel. Luct. di falsa rel. cap.* 21. Finalmente sien quanti si voglia sì fatti danni, sien più, sien meno, che ne proviene? la misura del dover'altri alcuna cosa sofferire, e portare in pace, non si prende dal più, o meno di disastro, e di male, che si riceve, ma si prende secondo il savio riflesso degli Ambasciadori Ateniesi nel parlamento degli Eroli, come *Livio* scrive *Dec. 4. Lib. 1. 7.* si prende dalla misura di ciò che è lecito ad altri di fare. Perciò se coloro a' quali è lecito di venir ad oste sopra della mia testa, mi danno il guasto a' poderi, mi ardon le case, non è da dolersi, ma se mentre io me ne vo per la strada, un mio popolare mi toglie dallato un soldo, ed io me ne risento, e di tollerarlo ricuso, niun mai dirà, che io me ne dolga fuor di ragione, e vada lontan dal giusto.

Ed i poveri Contadini, ed altre persone, che sono state sempre per lo spazio di Anni quattordici circa, trattenute e sovvenute [notate tral' altre belle cose questo sono state sovvenuti] *mediante le fabbriche, ed i molti lavori, che vi ha fatto.* Questo discorso non pare, che ad altro in somma tenda, che al proporci avere il Marchese ricompensato abbastanza gli scapiti altrui, colle mercede di pagare loro appresso le fatiche. A me in coscienza non par, che possa volar dir altro. Se questo è, dove siete adesso o Maestri della Cristiana morale Filosofia? voi che sanamente insegnate non ristorarsi neppure i debiti di giustizia, per le donazioni gratuite da chi i suoi debiti ignora? Toglete da' vostri Libri questa sentenza. Ecco il Manifesto Teologo, che tanto lontano è da suppor nel Marchese ricordanza d'obbligo alcuno, che anzi nella sua cecità, liberamente assolvendolo, lo mantiene, il quale insegna, e decide, che le mercedi altrui misuratamente pagate, hanno questa bella virtù, anche oltre a quello, che largamente si dona, di rimettere le obbligazioni per vigor di giustizia contratte. Omè

che scandalosa, par non dir' altro, che scandalosa proposizione, quando la intendiate così detto a voi, come la porta, quasi dirò a mazza lingua il contesto dal vostro discorso. Ma de' padroni non ne parlate? forse voleva tacitamente soggerire una dottrina dalla passata non molto difforme, cioè che chi nuoce a poco a poco all' altrui fortuna, non è tenuto a ricompensarla, sia poi quanto si voglia mai grande l' intiera somma del danno? guardatevene, perchè entrereste in un' altro impegno difficile, ed in un bruttissimo imbroglio.

Al §. *Non sussiste*, il secondo *pag.* 31. dice, che quelle parole *altri animali*, poste nella Legge del 1611. si debbono intendere degli animali simili a' nominati, cioè animali grossi. Il dice, e pensa tuonare a provarlo, perchè la Legge medesima soggiugne a' Commessarj *la recognizione*, ad interpetra quella *recognizione de' luoghi soggetti a' danni*, come per ultimo, e formal suo fine, quasi che non tutte le Bandite debbano essere riconosciute, e ristorate così, ma quelle solo, che hanno questi animali grossi. O sian pur benedetti questi animali grossi, perchè si fanno del mela, almeno vien dietro ad essi la penitenza. Questa dichiarazione però è tutta tutta parto della mente del Manifesto, perocchè il Bando in parte alcuna nol dice, dice bensì, che questa ricognizione dee farsi *per conservare indenni quegli che ricevon danno*, nella qual determinazione usandosi le parole, che portan seco la proposizione indefinita, per le regole strettissime della Dialettica, vale l' istesso, che la universale, massimamente poi in materia tali, in cui per tutte le regole si dee far sempre l' interpetrazione più benigna, e più ampla, a tollur costantemente fin dal principio ha fitto, e fa sempre la più rigorosa, la più acerba, e la più duta. Si tratta di Legge, che vietando le stromenti di caccia dica, *e altri stromenti*, signor no, non s' intende de' simili, s' intende di tutti. Si tratta di Legge, che ingiugne il risarcimento de' danni a' possessori de' beni disertati dalle fiere, tolle parola, *e altri animali*, signor no, qui non s' intenda di tutti, s' intende de' simili. Domina sallo tristo! tettsa almeno per se una regola, un Dottore. Si va innanzi sempre a suon di capriccio, Manifesto, Manifesto, se voi aveste quattro stiora di terra nella Bandita di Captaja, vi vorrei veder presto mutar parere, quantunque per questa vostra legale fatica, vi possano essere note ben bene le mani colla grazia di S. Oro Barbadoro, e possa la Civetta nostra esser diventata per voi una Civetta lauriotica, a simila a quella, le quali covavano un giorno sul tetto equivoco di Gilippo Plut. in Lis. mentre qui a noi per l' opposito si fa innanzi con un antitesi strana quella Cornacchia Greca, e motteggiandoci canta

Ἐγὼ δ' ὑπὸ τῶν γλαυκῶν γε τιλαν' ἀπόλλυμαι

Me le Civette per lassa rumanz.

Aristof. Lisistr.

Ma pure ci rimettiamo, può essere, che vi sia qualchè cosa di più nel cap. 17 della Legge, citato qui dal Manifesto, che noi non abbiamo avuto la sorte di vedere in essa, sendo quella, la quale a noi è a meno, limitata dentro a' cap. 13. e questo testo nella nostra edizione apparisce al cap. 12. aut l' Apologista aveva pur citato così, ma il Manifesto l' avrà forse di stampa migliore. Possiam bene noi confermar per adesso la nostra sentenza, anzi la determinazione della Legge di Toscana, a spiegare come debbano intendersi le parole sue con una dottrina, anzi con un' altra Legge riportata da *Ant. d' Espeisses, Droits Seign.* tom. 3. tit. 3. sez. 7. in questi termini = *au cas* (parla di chi ha terreni vicini alle Bandita) *au cas que les d. Connils auront fais dommage en leurs terres est permis d' en demander le dedommagement* =. Qui non si parla d' animali grossi, si parla di fiere anche minori della stesse lepri, eppure il risarcimento de' danni si può giustamente pretendere, e giustamente si deve fare.

Passo

Passa ai Teologi, e con un *non differentemente dalla disposizione delle feudataria Legge, parlano le autorità de' Teologi*, si scioglie tutta la difficoltà. L'Apologista ha pure recato in mezzo le parole de' Dottori, delle quali non apparisce per menomo che, questa distinzione, la quale vorrebbesi loro far fare. O come mai colla sola autorità della vostra Chiosa volete voi, che vi crediamo? bisogna provare, che l'Apologista abbia citato male i Dottori, e veder se dall'opere loro, o d'altri scrittori apparisca questa limitazione, il dirlo voi solo non basta. Quindi con un bel motto cagionando sul pesso del *Cavarr* si deride l'Apologista così, = *beatè all'Apologista nel far la parentesi, che ivi si legge, gli sia restata nella penna qual alla farsa escludere* =. O ringraziato sia il Cielo, ci date pur seggio una volta, o Manifesto, de' vostri be' sali, e cagion ve ne porge un'abbaglio dell' Apologista mal cauto, rendeteglielo adunque grazie,

Bonum est quod habeas gratiam merito mihi,
Qui te ex insulso, salsum feci opera mea.

così civilmente disse un dì sulla Scena di Roma Carmide a Labrace *Plaut. Rud. 2. 6.* Ma che? è un sazzo freddo sì fatto, che in certo modo somiglia quella bevanda, di cui il già detto Carmide si sta lagnando dello stuscepuolo Nettunno così = *ita salsam prabet potionem & frigidam* =, o come quei = *salsamentum abola* [illegible] di *Lucr. 6. 2. 6.* e per corrispondere alla freddura bisognerebbe replicare, o Manifesto, non restò nella penna, restò sul foglio, perchè l'Apologista non ebbe mai intenzion di scriverlo, dacchè non guastava in parte alcuna il discorso, e non faceva nulla a proposito nè per voi, nè per lui. Ma finalmente quando pur vogliate salatamente, che restato gli sia nella penna, guardate un poco, se nella vostra fosse restato un pezzo di bastone, che sarebbe una cosa molto più grossa, quel pezzo di bastone io dico, che, come già vi avvisai di sopra, voi non scriveste, quando allegate la Legge de' 27 Ottobre 1619. per difendere il Comicidio col pretesto del rondello, ma diviò anche da più in difesa dall' Apologista. Il mettere in campo questo rincitetto dell'orazione del *Cavarr*. era una cosa dispiacevolissima, quasi l'Apologista volesse ridurre il Feudatario di Capraja all'impossibile poco meno dirai che per natura, qual è per lui, e per chi anche avesse miglior borsa di lei, il fare un parco, o serraglio per quanto abbraccia, e si stende tutta la vasta tenuta della sua Bandita. Commemorò solo quelle cautele, le quali non sarebbero state al Marchese così difficili, onde il renderselo dirò inescusabile nel suo contegno. E sebbene quanto a quella di ristorare i danni la vedesse molto imbrogliata, pure questo era lo scopo primario del suo discorso, laonde non si poteva così agevolmente tacere. Inoltre quella cautela di far per le fiere un vivajo, non può aver luogo, se non dove il Sig. delle cacce ha la Bandita tutta sul suo, acciocchè gli animali non escano sul terren de vicini, ma dove la Bandita non solo non è sul suo, ma vi si ha la menoma parte, come succede al Vassal di Capraja, questo sarebbe un far peggio, avvegnacchè le fiere chiuse su tal forma, allora sì che lavorerebbero daddovero dentro al recinto, perchè non potrebbero escirne punto, e tutto il male andrebbe necessariamente a scaricarsi lì, per la qual cosa tu uno che scrive per li Sigg. Fratelli Tosi, i quali hanno lì buona parte delle loro sostanze, il persuadere, o anche il proporre questo compenso, sarebbe stata una scempiataggine di prima classe, eppure voi a quest'ora l'avrete scritto. Ripigliatevi dunque o Manifesto, ripigliatevi pure il vostro motteggiamento, il vostro sale, che qui per dirvela, non giova molto, e serbatelo ad altro tempo, come anche ad altro tempo serbate quella vostra geminata censura, la quale si legge a *pag.* 63. e 47. cioè, che la Decis. del *Put.* allegata dall'Apologista per

la 114.

la 124. non sia veramente tale, ma sia la 115. serbatela dico a miglior occasione, perchè con tutto il magistral sopracciglio = *deve dire allegata malamente*, non è, *ò viceversa*, non è la 115. è la 114. e la ragione del vostro abbaglio, vi dirò io qual'è stata. Voi vi siete fidato (siete pur che buon'uomo, non vi fidate troppo) voi vi siete fidato del Graziano, appresso il quale si truova pure lo stesso sbaglio nel citarsi per la 115. la decision 124. del *Paces*, e senza avere pensato più là. Ma l'Apologista che avere veduto nella sua fonte questa decisione, e che sapeva perciò qual'ara in ordine tralle altre decisioni *raccolte* dal nominato Dottore, la citò giudissima, citandola per la 124. E nota o Lettore, che questi sono i due soli luoghi, i quali il Manifesto messosi alle curule censure riprende, e corregge letteralmente nell'Apologia. O farebbe pur meglio a dimettere il Confutato, e appigliarsi all'Aruspicina.

. . . . . *che mal si fida a scanna*
Colla veduta corta d'una spanna.

Sebbene anche in quello mestiere dimostre, che si sarebbe ben poco onore, se non gli riuscisse di dar nel segno un po' più di quel, che gli è venuto fatto ella stessa pag. 25. e 26. ove volendola far da indovino pronunzia, che *non può afferarsi de asserire che tutto ciò che dice l'Apologista sopra questo proposito* [cioè sul saluto preteso dal Marchese di Capraja] *è stato desunto dalla parti objettive della Discettaz. 284. del Graziano* [la nostra copia è fedele.] *dal quale tutte le predette cose vengono pienamente confutate*. Potevate pure astenervene. Dove sono digiunza appresso il Graziano, e come per conseguenza possono esser da lui confutate l'autorità, colla scorta delle quali ragiona qui l'Apologista, l'autorità dien del *Pufendorf*, del *Castrense*, del *Testo nella L. Injuriarum D. de Injur.* del modernissimo *Calmet*, d'*Aulo Gellio*, di *Giovenale*, di *Cicerone*, di *Monsig. della Casa*, del *Birago*, del *Menocae*? La Storia d'Amanno non aveva bisogno l'Apologista io ve ne assicuro, che gli fosse indicata dal Graziano, e per una riprove di ciò osservata, che egli ne riportò un passo tutto diverso, e a diverso oggetto, tutta diversa fu l'induzione, che ei ne fece. Lo stesso si può dire di *S. Matteo* al cap. 23. v. 27. la cui venerabilissima irrefragabile autorità, avanzandosi da voi che il Graziano si mette nelle parti objettive, e che la confuta, gli fate un gran torto, e son certo che se ei potesse, se ne risentirebbe forte, e non vi aggraderebbe niente dell'onor che gli fate, di dar in tal guisa l'essere, siccome vi dichiarate, dell'Opere sue. Dice in sostanza il Graziano, che i Farisei meritarono d'esser ripresi dal Salvatore, per la glorie vane, per la soverchia ansietà d'esser salutati, e quindi esorta e Giudici, e i Magistrati a spogliarsi affatto di simili desiderj, con queste parole, le quali al nostro fedel Breviatore, per soavismo delle sua frasa, son timorate nella penna = *quare attenda illas ordenatas* (così dice il Testo) *apparere honorem sopenane Judices, & Magistratus, quia in eis quoque cadere hujusmodi reprehensio, cum ste mehas* [ecco le gran ragione] *prosperare maxime quam verbis, &c. cum honores non prosequi passimus, dummodo ambitionem declinemus* =, quell'ambizione appunto, che col Calmet considerò l'Apologista per stolta, ed indegna. Dice ancora, è vero, il Graziano che *haberetur gubernatorem, & administratorem Civitatum, & Provinciarum inter Comites primo ordine gaudere privilegio Vicariatus, expediraetur enim personam Principis, unde amice debent ae patera, reverentiam, & honorem exhibendo*. Ma vorrà forse il Manifesto riporre tra questi Conti di primo ordine, de' quali qui si favella, il Vassal di Capraja? Io per me non dirò altro; mi basta per far vedere che siamo affatto fuori del caso, che quell'*unde amice debent ei parere*, non si adatta nè punto, nè poco alla persona dell'Abate Gio: Tosi, il quale non ha certamente debito alcuno d'obbe-

d' obbedienza verso il Frescobaldi. Finalmente l' esempio che qui si riporta de' Cherici alla pag. 27. §. *E che l' amore*, per mostrare che anche gli esenti son tenuti a prestar' ossequj, non è di veruna forza. Oltre che in quest' esempio si tratta di chi con un vero, e formale disprezzo della Regia Giurisdizione, come si ricava dalla ragione addotta dall' Autore, benchè nel Manifesto lasciata, cioè = *porque la Jurisdiccion no queda ollasoria y menospreciada* = si picca di non rispettare i Giudicenti secolari, e se ne tiene, e se ne gloria, tale essendo nella favella Castigliana il significato di quella parole = *que se preciava* =, ed in somma d' un' atto malizioso, e protervo = *la qual beche de malicia* =, bisogna osservare che l' Apologista ha parlato d' un' esenzion conceduta da un superior comune, piena ed assoluta, quale i Cherici dalla Potestà secolare non hanno. Vedasi il *Bovadilla de la Polit. Lib. 2. Cap. 18.* dove trattando, come egli dice al num. 40. *de los casos criminales y civiles, en que los Corregidores, y Justicia seglar tienen jurisdiccion entre personas Ecclesiasticas en cierta forma, y sobre sus bienes*, riporta al num. 42. e seg. cento trentadue casi ne' quali gli Ecclesiastici posson esser soggetti alla Potestà secolare, e tra questi pone quello appunto, che qui riferisce il Manifesto colle parole medesime di questo Autore, cioè del Bovadilla, le quali malamente [qui si che questo termine ci calza] si fan comparire come dette dal Villalob. che non ha mai sognato tal cosa. Ed ecco, o Manifesto, un' altro effetto della vostra ormai da noi notata contentezza nel troppo fidarvi, del vostro non voler mai riscontrare gli Autori che trovate citati. Quello, voi medesimo non lo negherete, è qualche cosa di più massiccio, che lo sbaglio dalla Decision 114. alla 115. benchè mal a proposito da voi censurato, e sopra del quale per rendervi pan per focaccia, saria bastato il solo notare, che nel riportarsi da voi quel passo del Bovadilla citate il Lib. 1. quando è al Lib. 2.

Ma ritoroiamo in sentiero, segue a pag. 33. §. *Poteva certamente omettersi il trattare de' supposti danni ragionati da' contrattanti nell' atto della tratta, &c. che a questi opportunamente esisteva provvisto per la Legge, &c.* Di molte altre cose si sarebbero potute omettere in vostro favore, ma non già in favor della causa difesa dall' Apologista. Il voler poi provare, che questi danni in fatto non vi sieno, perchè avvi legge, che vi provvede, non rileva un' jota. Veramente sarebbe questa una bella via da difendere tutti i rei. Un' omicida, un ladro, v' è la legge, potrebbe dire, la quale mi vieta l' uccidere, l' imbolare, adunque io non l' ho fatto. Sentista mai ragionar più strano? Io vi concedo adunque a pieni voti, che vi sieno quante leggi volete, anzi vi aggiungo, che non solo vi son tutte quelle, le quali allegate voi, ma che avvi ancora la Legge Eterna, la quale severamente divieta il danneggiare l' altrui. Ma quel ch' in disputo è, se quelle leggi s' osservino. Questo nella vostra ipotesi dovevate provarmi voi,

Quid leges sine moribus
Vana proficiunt?....

vi direbbe qui *Flacco* Carm. 3. 242
Le leggi son, ma chi pon mano ad elle?
vi soggiugnerebbe il nostro Poeta. Del resto in aumento delle pruove portate dall' Apologista, udite ciò che racconta lo *Stampfio* Lib. 5. Cap. 27. sarene poi quel capitel che volete. Ugone Vescovo di Costanza se n' andava un giorno cacciando con un buon treno di compagni, e guastava così, e conculcava [così precisamente riferisce l' Autore] i colti, e le biade. Quand' ecco tutt' in un tempo scoppiargli un fulmine allato, e gittar subito a terra lui, il suo cavallo, e molte persone di sua brigata. Se questi danni poi sieno *evangelibili*, sien *sfacertibili*, direbbe co' vostri limpidi sdruccioli termini [o qui si che verrebbero daddovero gli scrupoli grossi a' Tiberio, e peggio ancora sarebbe intervenuto a costui, se Ottav. Augusto il quale amava tanto ancor ne' Curiali il bello scrivere, e 'l bel parlare, che privò subito

della

della catteca un' Assessor consolare, perchè avea scritto *ex* in cambio di *ipsi*, avesse potuto mai leggere sì sconce voci, *Sara in Tib.* t. 71. *& in Ott.* t. 88.] se poi io diceva, questi danni sien *contigibili*, sien *insettabili*, per parlare co' vostri limpidi sdruccioli termini, nella Bandita di Capraja, il pensi chiunque ombra con noi già osservato, che qui si tratta d'uno de' Paesi più abitati, e più belli della Toscana, e cuoicgurentemente detto del Mondo.

Pag. 3. § *Il Caepano*. Ci avvisa il Manifesto esser quello Dottore comunemente riprovato, ov'egli insegna non esser lecito tenersi le colombaje da chi non ha terreni all'intorno, dove possano pascere i colombi. Checchessia di questa opinion del *Caepano* seguitata dal *Bero*. dal *Caso*. dal Sonte citato dal Manifesto, che sarebbe un buon pezzo, e da *Paolo Christ.* aggiungo io, *ad Leg. Manutry Merchiteror sit a* basta all'Apologista, che essa abbia tal fondamento da esser considerata, come probabile, e fani, perchè non ha egli addotto quello paraggio, se non per una congruenza, e come suol dirsi per maggioranza di ragione. Che poi tal veramente sia il suo fondamento, si conosce chiaro non solo dall'autorità de' Dottori, i quali la insegnano, ma altresì dalla requità della ragion contraria, la quale si stabilisce su questo principio *ex quo innocm est illarum avium nullus, ipsaque utilitatem afferunt agris mediante stercoratione*. Per ciò che spetta a questa stercorazione, ognuno che sia pratico alcun poco della Campagna, vede subito che bel concetto sia, e che conseguenze se ne possono derivare, sicchè non occorre discorrerne più, stando qui benissimo un detto del Cianpoli immediatamente precedente alla favolerra riportata dal Manifesto in persona di Zoroastro *Prometteo mio fo tu non muti ragionamento, ti mio fiamma farà qualche malacreanza* bei bei sclamava quel Comico, Cas. 3. 6.

. . *bei bei fetes sunt mihi fermo* . . .

e poco dopo

Potin' at a me abeas, nisi me vis vomere hodie . . . .

Quanto poi all'innocenza del vitto delle colombe gli scrittori di quello parere, si sono, come spesso succeder suole, traviati l'un dietro all'altro. Conciossiachè è da sapersi, che questa innocenza di vitto è fondata nel *Canone Non omnis* 19. t. Q. 7. l'autor del quale, cioè *S. Agostino Tract. 6. in Jo. cap. 1.* non come malamente si cita ne' Codici di *Gaz.* meno corretti, non volle già dire, che questi uccelli si cibassero senza nuocere alla campagna, ma mise in confronto il cibo de' corvi, il quale per lo più altro non è, che il fracidume delle fetide carni, e il cibo delle colombe, il quale consiste in erbe, grani, legumi, e altre sì fatte cose semplici per se stesse, e scevre d'ogni immondizia. Ecco le parole del Canone = *non omnes qui dicit pax vobis, quasi columba est audiendus. Corvi de morte pascuntur. Hoc columba non habet, tum de frullibus terrae vivit, innocuus est victus ejus*. Da questo confronto adunque di due generi d'alimenti tanto tra se diversi ne venne, che l'autor del Canone chiamò il cibo delle colombe innocente, e attivo, e non mai da privazion di nuocere, come è stato poi rozdamente inteso, perchè non riscontrato, e letto. Oltredechè il senso di questa regola dà più nell'allegorico, che nel letterale, ma tanto serve, e n'avanza per far vedere lo sbaglio. Se non che mi occorrono alla memoria certi leggiadrissimi versi di *Pondan*. i quali confermano a maraviglia il detto da me, perchè ci dichiarano tralle altre cose in senso ben comodo quando, e come, questa parola *innocuus* convenga al proposito nostro. Eccogli dall'Amarig. cominciando dal v. 804.

Haud secus ac si olim per sudam lactea forte
Lapsa columbarum nubes descendat in arvum
Rara frugifera, laqueos ubi callidus anceps
Praetendit, hutoque illevit viminea visca;

Sparse

Toscani barbara voce *rimazione*? Credo discretamente diligenta ricerca, non è così? Or io che non ho rimato, se non tanto quanto, come avete veduto, a imitazione di quei Terenziano servo, non ho potuto tacere, e contenermi a' vostri uel vero abbagli di mente, io, dico, che non ho rimato, e non ho potuto aver notizie, se non così tumultuarie, ed a caso, vi suggarirò, che il primo processo, o almeno un de' primi, che si facessero al Pretorio di Capraja, fu contro un certo Gabbriello Sallei, il quale avendo disgraziatamente dato colle mani in un lepreo, fu accusato, travagliato, processato, ed ebbe per lo timore impressogli, abbe a prendersi dal Territorio di quello Signoraggio un volontario esilio, e poi rimettersi a forza di denaro, a questa mia notizia l'appoggio sulla povertà de' documenti seguenti (*A*).

Questo adunque nel rimare non v'è caduto sott'occhio, forse non faceva per voi? Trascuratissima dunque, ed infedel rimazione. Rimator Toscano, me non Provenzale, voglio dire non Trovatore. Io non so altro, ma tanto però serve a far conoscere le vostre sviste, che siate tutti loschi? Chi sa però, che altro contengono questi vostri libri? E poi notate stupore del Curiale, non vi si danno querele, non vi si fanno processi, adunque non s'usa rigore. No, che il rigor non consiste in non far processi contro a' delinquenti, che anzi questa è intera, e sana giustizia. Il rigore consiste in fatto, come sarebbe nel caso nostro in far Leggi acerbe, ed esigerne un'osservanza cruda. Se voi aveste provato i delitti, e dopo di essi la intera condonazion della pena, forse forse direste bene, ma non provando i delitti, e perciò secondo le regole di ragione più triste non

Adì 24. Maggio 1749.

(*A*) *Noi sottoscritti attestiamo per la pura, e mera verità, e con nostro giuramento, qualmente circa sette o otto anni sono, Gabbriello Sallei, del Popolo di S. Biagio alla Castellina, ebbe una causa al Marchesato di Capraja per cagione come fu detto, che egli colle sue proprie, e sole mani, e senza altro ajuto in una fossa avesse preso un lepre, per la qual causa egli stette lontano da esso fuggitivo, e fuori del Marchesato di sette e otto mesi, e di poi sentimmo dire che fu rimesso con pagamento di denaro, ed in fede, &c.*

Io Orazio Ceccarelli, affermo quanto sopra, e perchè disse non sapere scrivere pregò me Stefano Cioni, che facessi la presente di suo ordine come fece, ed in fede mano propria.

Io Paolo Antonio Cecchi affermo quanto sopra, ed in fede mano propria.

Riconosciuta fatto dì 24. Maggio 1749. per mano di Ser Gius. Dom. Raff. Danti Canc. della Corte di Monte Lupo.

Inventario di tutti i Libri, e Scritture attenenti al Marchesato di Capraja, che da me Ser Gio. Domenico Franceschini stato Commissario di detto luogo dal dì 12. Giugno 1741. a tutto Aprile 1742. si lasciano in consegna all'infrascritto novello Sig. Commissario, e primo

Il Civile di me suddetto di carte num. 242.

Il Libro delle LL. e BB. di detto Marchesato scritto fino a 5.

Il Libro delle paci, e tregue scritto fino a 3.

Un PROCESSO CRIMINALE *A.* 1. (*che vuol dire Atto primo, cioè primo Processo*) *di c. 6. a querela di Francesco Nogarelli Guardia, contro* GABBRIELLO SALLEI.

Un Rapporto di Grananchi Cancelli dì 12. Aprile 1742. colla visita fatta alla casa di detti Cancelli li 28. detti.

Adì 21. Maggio 1742.

Io Ser Niccolò Aretini, ho ricevuto dal Sig. Gio. Domenico Franceschini al presente Cavaliere della Potestaria di Montelupo, e stato Commissario del suddetto Marchesato,

tutte

n. 527. Ora nel caso nostro non tanto non si fa questo, quanto che trattandosi del primo processo della pistola, e della passera, è dettata la fede in una maniera così poco propria, che moverebbe a riso, anzichè no. Sentiamo di grazia. *Contro Filippo*, &c. *perchè il dì 18 del mese di Novembre 1745 si facesse lecito senza alcuna facoltà e licenza, usare in detto Feudo arme da fuoco, e nominatamente una pistola, e con essa sparare un colpo contro un' animale volatile, e spezialmente ad una passera*, &c. Notate di grazia trall' altre quest' ultima maniera di dire, quasi che vi sien passere, che non volino, onde premettere convenga la dichiarazione del genere, *un volatile passera*, oppure *ne non*, dirò io con un sentimento di *S. Girolamo* nell' Ap. contro Ruff. Lib. 2. *ne non ubdite superiorum pro passere asserantur*. Passiamo adesso all' altro caso propostoci per accenarlo il dì 10. Settembre 1746 delle quattro archibusate, dice colui, sparate nel podere de Sigg. Tosi, lavorato da Paolo Lisi, e dirame querela contro a persona incerta senza corpo di delitto, senza veruno indizio contro lo sil che si tiene in tutte l'altre Bandite del Principe stesso, al solo solo riferito rumore, dice egli, di schioppo, ma che poteva essere di cent' altri strumenti non vietati nelle Bandite, si dà una comparsa, e non si sa contro di chi. Si racconta di poi l' esame d' un certo Mazzuoli, dal quale *non si releva altro, che d' aver essi istessamente avuto discorso con detto Lisi, ed avergli questo detto, che il Prete Tosi, di cui non si ricorda il nome, seo Padrone*, &c. Notate bene il contesto dell' orazione, e la giacitura delle parole, e poi notate inverisimiglianza, il contadino non si ricorda del nome del padrone [mi servo di questo gravissimo termine per conciperlo dalle parole del Manifesto] d' un' altro poi del quale non ha che far nulla, si ricorda benissimo, e del nome, e del cognome. Ma per finirla, fuora un poco, fuora quest' atti e questo processo, se ha da chiamarsi così, perchè noi abbiamo notare stragiudiziali di circostanze sì fatte, per cui l' amaro lutto, e la flebile rappresentanza del contristato per la uccision della lepre, Tonelli Guardia, giusta l' espressione sua [ebbe una volta nell' antica Roma chi pianse a cald' occhi, e messe bruno per la morte d' una lampreda *Macrob. Sat.* 3. 15.] resti racconsolata, e rimessa in calma. Ma quando mai per mala ipotesi fosse stata ammazzata, e dacchè il Frescobaldi è diventato il Sig. di Capraja, vale a dire nello spazio d' un par d' Olimpiadi, la supposta lepre da un de' Sigg. Fratelli Tosi sul suo, così danneggiato, e guasto dalla strana moltitudine di queste fiere, era clemenza, o rigore riprovato da' nostri più insigni Maestri il procedere a farne causa, e 'l persistere in esso, fino a rilasciarne il mandato, che dicono di cattura, contro d' un testimone, come il Manifesto medesimo ci fa noto, e fu pur troppo eseguito, sebben senz' effetto? Dicaci un po' il suo parere un bravo Teologo della Compagnia di Gesù *Leon Less. de just. & jure Lib. 2. cap. 5. dubit. 7. num. 37.* e badiamo alla forza dell' argomento. *Extirpantur tamen duo casus, quibus Princeps ad neutrum tenetur* [parla de' compensi, a' quali dee appigliarsi chi tien la Bandite, e particolarmente del ristoro de' danni] *primus si constaset respublica, & eorum qui possident agros volenti, hoc jus haberet, quorum enim potest cedere juri suo, quo tamen casu* [notiamo, parla de Principi, e che hanno già in pugno il consenso de' sudditi, argomentate adesso al caso nostro] *quo tamen casu dissimulare deberet iam eo, quo feram segetes vastantem in agro suo primeret. Uteter enim ille jure naturali defraudare, quo populus ille se privare voluisse non censetur.* E Gio. Wiring sul tit. delle Decret. *de Cler. venat.* num. 2. insegna apertamente, che la caccia, la quale sarebbe altrimenti peravventura vietata, dee sanamente limitarsi in coloro, i quali intraprendonla, *ut bestias nocentes interficiant*. Nè Manifesto,

non

zoni, e i loro armonici lai. Su dunque

> Νῦν Ὑάκινθε λάλει τὰ σὰ γράμματα,
> καὶ πλέον αἶ αἶ
> Λάμβανε σοῖς πετάλοισι. . . . .
>
> *Tiror.* Epitaff. di Bione.

Ecco l' occorso colle parole medesime del Sommario.

Adì 19. Novembre 1746.

Io Francesco Torrilli, Guardia della Bandita dell' Illustrissimo Sig. Marchese Frescobaldi nel suo Marchesato di Capraja, attesto con mio giuramento tanto in giudizio, che fuori, come la pura, e mera verità fu, ed è, che la mattina del 13. Novembre suddetto trovai il Molto Reverendo Sig. Dottore Tosi insieme con Luigi Berti di Monte Lupo, ed Ambrogio servitore di detto Sig. Tosi a uccellare con la Civetta sotto la villa di Bibbiani ne' beni di detto Sig. Marchese, che sono in mezzo di detta Bandita, ed io allora mi accostai al sopraddetto servitore, ed al detto Berti, e dissi loro, che non si uccellava. Allora saltò fuori il detto Sig. Tosi, il quale non avevo ancor veduto, e mi disse, chi ci comanda, *ed io allora gli risposi* il Sig. Marchese Frescobaldi, *ed egli tutto superbo mi rispose*, non è vero niente. qui ci comanda il Granduca, *ed allora gli replicai*, che ci comandava *il Sig. Marchese Frescobaldi per più conti, cioè, per esser suo Feudo, sua Bandita, suoi propri effetti. Allora mi rispose il detto Tosi*, sicchè lui vuol andar su per il mio, ed io non ho a potere andar su per il suo, *e di poi disse*, se il Marchese verrà su per il mio, risponderò colla spada, con la penna, e con il fuoco, *e tra questi parole si portò tutto collera, e andò via, in cui fede della verità, io Giovan Domenico Torrilli d' ordine, e commissione di detto Francesco mio padre, e alla sua presenza ho sottoscritto la presente attestazione, per non sapere egli scrivere, come disse, mano propria. Recognita firmatio da Ser Gio. Bartolommeo Tognini N. P. F. detto dì 19. Novembre 1746.*

Già questo è uno di quegli Attestati di gabinetto segreto, che non si sa donde si parta, donde sia tolto, dove sia, e che cosa dica l' originale, se concordi con questi fogli. Pure di tutta questa eccezzione, che pur non è di piccol momento, facciamogliene per adesso un regalo. Pur troppo abbiamo noi altri ripari, altre armi per combattere, e per distruggere la mole fantastica di questa così decantata dal Manifesto, e sguidata dispotica animosità, dal Manifesto io dico cascatoci quaggiù dal Cielo per lo quarto Catone, perchè del terzo ne fa qui figura, come e' insinua il Manifesto pag. 8. § *Dell' anno*, la Guardia, *mardeloosa, mal volentiera, mal cuspolizosa*, il misero e tapino *ano di uffi.* Ebbe adunque di bunno Diacreto, che come dice l' addotta testimonianza, non si trovò solo al fatto, ma insieme con lui due altre persone, una il suo servitore, e l' altra Luigi Berti, sicchè fralle parti venute a parole, questi soli son quegli, che possono in circostanze tali far figura di testimoni, e di pruova, non addimandando qui egli [sull' esempio di M. Scauro, accusato da Q. Vario] veruna maggior fede prestarsi a lui, che alla Guardia. Sentiamo adunque adesso da loro, come precisamente andò la bisogna, voglio dire una dilucidazione più esatta, e meglio spiegata, perchè nel sostanziale sottosopra non ci dogliam della Guardia (*A*).

Se la

Adì 16. Giugno 1749.

(*A*) *Io sottoscritto attesto, come essendo andato un giorno del passato Novembre 1746. salvo, &c. non ricordandomi appunto del tempo, chiamato dal Sig. Avvocato Giacinto Tosi colla Civetta, e panioni per accompagnarlo, e servirlo nell' andare, che egli faceva a' suoi poderi, ed essendo posti nel Feudo del Marchese di Capraja Francesco Frescobaldi, insieme con Ambrogio Ragnacci servitore attuale di detto Sig. Avvocato, giunti in un campo si tesi con detta Civetta, e panioni, mentre che si tendeva arrivò la Guardia a*

Se la severa legge, per non dire la violenza usata con Diacinto, di farlo escire dal campo di proprietà di Francesco Frescobaldi, col mezzo d' un uomo armato, merita altresì d' esser corrisposta col non volerlo sul suo, e in caso di vedersi fare qualche prepotenza, che egli dica d'aver petto di resistere, o col vigore delle ragioni, che tanto vuol dir colla penna, oppur colla forza in corrispondanza, e in ripulsa di quel contrasto, che prima piacessa al Frescobaldi di fargli, certo che non gli rincresce nelle narrate circostanze d' averlo detto, siccome non gli rincresce d' aver ricevuto dalla natura l' indole non la più ottusa, che sia comparsa finora al mondo, e in pari causa tornerebbe a dir di nuovo, che qualunque volta vedesse sopraffarsi, egli non solamente avrebbe coraggio d' adoperare i già detti mezzi, ma tutti quegli altri ancora, che gli detterebbe il Gius di natura, l' esser di Cristiano, e la qualità d' uomo d' onore, sendo la propria difesa non disdicevole per nuno di questi capi, dacchè tanto suona *il resistere*, o anco se così volete *il rispondere*, che il difendersi, vale a dire l' usar ragioni con chi usa ragioni, forza con chi forza adopra, o in qualunque modo s' oppone, e provoca il primo. In comprovazione di che, oltre agli esempi infiniti de' savi, e de' volgari Scrittori, giova ottimamente l' Autorità di *Buoni*, recata, e confermata da *S. Tommaso* nella sec. della sec. alla quest. 161. art. *6. in corp.* congiunta a quello, che segue in quelle termini. *Cum omnes virtus fugiant a Deo, sola superbia se Deo opponit*, ecco primieramente l' opporsi, e 'l far fronte, *propter quod etiam specialiter dicitur, quod Deus superbis resistit*, ecco poi all' incontro, e quasi per conseguenza il resistere. Diacinto non ha mai avuto idee superiori alla sua picciolezza, ma io ritrovo tal esserla stato appunto il sentimento, e l' asprassion di Solone nel trattar che ci fa cea di resistere alle tiranniche idee di Pisistrato, allorchè egli ebbe a dire pubblicamente al popolo d' Atene, che in ciò compirz et senno, ot prodezza in lui più cha in vesun' altro farassi trovato. Ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τῶν μὲν σοφώτερος, τῶν δὲ ἀνδρειότερος εἰμί. σοφώτερος μὲν τῶν τὴν ἀπάτην [illegible] μὴ συνιέντων, ἀνδρειότερος [illegible] *Laert. Lib. 1. cap. 2. num. 3.*

In oltre chi dice aver petto di fare alcuna cosa, altro non dice più, che d' essergli stato dato dalla natura quest' animo, e questa inclinazione, la quale tenendo noi con noi stessi imbevuta, e quasi radicata nell' esser nostro, tocca poi a una diritta, e virtuosa volontà ad emendarne i trasporti, o per parlare col sentimento d' *Aristot.* Etc a Nicom. 2. ult. [illegible] [illegible] li conviene almeno studiarsi di fare acquisto del-

---

[illegible], e disse che la non si tendesse. Il Sig. Avvocato quale era appoggiato a un frutto, che leggeva, allora si fece avanti, perchè la Guardia mostrava di [illegible] fuoco, ed era rivolta verso di lui, e disse che le Leggi delle Bandite del Granduca non proibivano quella uccellatura. Credevo, soggiunse la Guardia, che fosse padrone il Sig. Marchese, ed io credevo, replicò il Sig. Avvocato, che fosse il Granduca. Allora la Guardia gli disse, lei vada sul suo, il Sig. Marchese qui è padrone lui. Bellezza, soggiunse a questo il Sig. Avvocato, se il Sig. Francesco Frescobaldi non mi vuole sul suo questo è un' altro discorso, ha ben ragione, e con che [illegible] me ne vado, e rivolto a me, ed al servitore mi disse, che si pigliasse la Civetta, i panioni, ma seguitando a discorrere colla Guardia disse, se il Sig. Marchese non mi vuole a passeggiare sul suo, se ci lo vedrò a passeggiare sul mio la discorreremo, perchè io ho petto [son questi precisi termini, perchè me ne ricordi benissimo] perchè io ho petto da resistergli colle mani, colla penna, colla spada, e col fuoco, e così ci partimmo da quel campo, e arrivati alla strada, che era appunto lì accanto, il Sig. Avvocato ci ordinò che si tendesse, come si fece. In fede di che, io Luigi Berti mano propria.

Io Ambrogio Ragionieri attesto quanto sopra si contiene per essermi trovato presente a quanto sopra si dice, nell' essere col Sig. Avvoc. Diacinto Tassi mio Padrone, ed in fede mano propria.

Riconosciuti sotto di 17. Giugno 1749. ab Inc. per mano di Ser Pietro Giuseppe Chiappini, e sotto di 3. Luglio 1749. per mano di Messer Giuseppe Cantini Not. P. F.

sto delle assuefazioni lodevoli, giusta il pensare dello stesso Filosofo nell' Et. G se pur quest' Opere è sue, c. 6 e 12. Zopiro indovino ravvisò un giorno in Socrate un pessimo natural talento, e Socrate istesso il pur confessò, ma tanto differenti poi erano le azioni di lui, che Alcibiade, e tutta le Filosofica famiglie, tra cui sedeve il gran Morale si mese a deridere il temerario secondo loro, e bugiardo Astrologo. L'istesso narra pur *Tullio de fato* sul principio, di Stilpone Filosofo Megarese, sicchè il medesimo Cicerone per generale ammaestramento ci lasciò scritto, non aver noi in sè fatte cose parte veruna, ma derivar da precedenti cagione. *Ut enim ingeniosi, & tardi ita nascantur antecedentibus causis, itemque valentes, & imbecilli*, e più enfaticamente ancora *Aristot.* nell' Et. e Nicom. lib. ult cap. ult τὸ μὲν οὖν τῆς φύσεως δῆλον ὡς οὐκ ἐφ' ἡμῖν. *Quod igitur a natura tribuitur, profecto in nobis minime situm est*. Ma per dir breve, chiunque affetto avrà petto di fare veruna cosa; tanto è lontano dalla pratica, o dell'affetto, quanto lontane, e diverse sono dal petto le menti, sul che fa maravigliosamente a proposito une sentenza del celebre Istorico *Don Ant. de Solis* in questi termini, secondo la bella emendata, e pura versione Toscana, Conquista del Mess. lib. 3 *gente senza, condotta, che attaccava per proprio scampo, e che il più delle volte andava lo suo Pitto senza accordarsi delle* Meni; sebbene non è anche ignoto a Diacinto, tutti coloro, i quali contro la proibizione del possessore del fondo vogliono fersi lecito di porvi prede, non gli è ignoto, dico, esser precise dottrina di illustri, e gravi Scrittori potersi attualmente rispingere, ed allontanare colle stesse mani *Dominus*, ottimamente l' *Ouvr*, sul §. *fera instit. tit. de rer. div. &c. Domini etiam* ARMATA MANU *ingredientem prohibere*, & et RESISTELI *posse, secundum gloss. in l.* 3 *D. de acque. rer. dom. vel. prohibere. I. quemadmodum* §. 1. *D. ad leg. Aquil.* Vedasi ancora *Federigo Prucker* cons. ec. com. 2. il quale discorre su questo punto ampiamente.

In ordine, e in coerenza di questo fatto, ne viene ora l' altro delle belle scuse, che Giuliano ebbe a fare per Diacinto uno di essi, e qui prenderemo a parte a parte il §. di questo fatto disteso nel Manifesto alla pag. 8. e ci faremo le necessarie note. Su dunque per la seconda volta. *Di questo fatto ne restò inteso Giuliano fratello di Diacinto*.

È verissimo, che Giuliano fratello di Diacinto ne restò inteso, ma ascoltiam come. Il Marchese di Capraja fece intendere, anzi sapere a Giuliano, che le sue Guardia aveva avuto un certo incontro con Diacinto, e nell'atto medesimo d' avvederlo di ciò, lo fece anche pregare a onorarlo, tale fu la sue ambasciata, d' essere una mattina a prender la cioccolata con esso, bisogna parlare schietto, e palesare ancora a' suoi luoghi gli altrui cortesi, e generosi tratti, la verità in somma va detta. Giuliano più giorni dopo di questo avviso, nel passar di Mercato nuovo, dove tiene il Sig. di Capraja Traffico di sete, domandò di lui, ma perchè come Giuliano intese, egli era poco avanti di lì partito, non potette parlargli. Pochi giorni appresso una mattina, nella quale Giuliano non era molto pressato dagli ordinari pubblici affari del suo ministero, fa a far visita al Sig. di Capraja, portandosi alla casa di lui, non molto distante da quella di Giuliano, e nulla incomoda alla gita solita farsi da esso. Dopo i complimenti, e di parole, e di cioccolata, promosse il Sig. di Capraja il discorso del caso occorso in conformità d' una certa fede fatta delle Guardia. Ma Giuliano, fatto conoscere al Sig. di Capraja, che per niun riguardo doveа così ciecamente credersi alla Guardia, ma sentir meglio al suo ritorno in Firenze Diacinto, soggiunse che quando ancora il fatto fosse passato tal quale si diceva, che la Guardia lo rappresentasse, sebbene gli dispiacesse un tal incontro, giusto finai-

sto finalmente era stato il risentimento del fratello inquietato da una molestia datagli così male a proposito, sì perchè non s' era mai saputo che la Civetta fosse proibita nelle Bandite, sì perchè trattandosi di così lieve cosa, le leggi della convenienza ne esigevano una intera tolleranza.

I quali quantunque passasse atto de scuse, e de somma convenienza con il Sig. Marchese. Del recentato fatto fin qui conoscerà ognuno qual principio avessero le supposte scuse passate da Giuliano verso il Sig. di Capraja, ma il progresso farà ancor manifesto, quale ne fosse la intera sostanza. Imperocchè volendo il Marchese di Capraja, il quale mostrava di far grande stato delle minacce riportategli dalla Guardia contro la sua persona, essere assicurato da Giuliano, se il fratello Diacinto conservasse un fermo proposito di porle in esecuzione, Giuliano sulla conoscenza dell' indole del fratello, così generalmente parlando, e fuori del caso d' esservi necessitato, e per quanto potea promettere a riguardo dell' umana condizione, secondo quello di cui poc anzi a questo proposito abbiam favellato, e che ci viene ottimamente confermato dal sentimento del non meno morale, civil, politico, cortigiano, che insigne lirico Oraz. nell' Arte

> *Format enim natura prius nos intus ad omnem*
> *Fortunarum habitum, juvat aut impellit ad iram,*
> *Aut ad humum moerore gravi deducit & angit,*
> *Post effert animi motus interprete lingua*

Giuliano, dico, lo assicurò d' una contraria intenzione, altredichè vere minacce non potevano sanamente dirsi, parole dette fuori dell' altrui presenza, e senza espression d' intimatle e farle note. Ora se il Manifesto ha creduto esser questo un' atto di scusa, noi lo vogliam compatire, come istruito dal parere di que' dotti, e sensati Cavalieri, che consultati da esso, come si dice a pag. 22 gli hanno ancora insegnato non solamente esser giusto uno sconcio, e sconsumato parlare in bocca d' un Cavaliere [e pur io odo un Gentile insegnare *Ἀπολλᾶν ἡμᾶς γενναι βέλτιον τινα*, *ubi sermonem loqui solent Aristoteles in Laerz.* 4. 6. a confusione de' tempi, e costumi nostri] ma ancora da servirsene per ritrepazzo di chi professa obbedienza alle leggi del Principe. Non sappiam già compatirlo, se esso avanza, che Giuliano, il quale si gloria di non aver mai mostrato in veruna occasione la menoma dependenza verso un privato, facesse allora col Marchese di Capraja atti di somma dependenza, poichè questo non è che un fatto inventato dal Manifesto, e capriccioso del tutto, e per fargliele più chiaramente vedere, sappia che egli fin da ora lo disapprova, e lo propone per disdicevole, e improprio.

Quali all' incontro accettata col porre, graziosamente esibì dar loro la permissione de Cerottare, con assegnarle [a più esibisce la permissione, a un solo allegna l' estensione] *ancora non congrua isteasioni, onde potessero divertirsi, purchè gli fosse domandata, restavoha rimase, e in esso, i suoi altri fratelli Tosi, quella presunzione d' independenza, che è stata motivo della presente controversia.*

Poco fa somma dependenza, adesso vien fuora l' independenza. Eh non son tanto poco costanti i Sigg fratelli Tosi, quanto voi forse vi date ad intendere. Rimase adunque ne' Tosi, ed essi nol negano, sì, rimase la giusta, e laudabile presunzione [scrivasi pur così con frase simile a quella colla quale scrisse già S. Gerolamo alla santa, e nobil Vergine Eustochio] d' independenza, che hanno sempre avuto, ed averanno dal Sig. di Capraja, poichè quanto a quella vostra, e in generale, e in particolare, e in astratto, e in concreto, e in futuro, e in preterito capricciosissima dependenza, i Sigg. Fratelli Tosi, siccome ancora tutti gli altri Cittadini Fiorentini, e nelle persone, e ne' famigliari, e negli averi, vanno con

questo

questo Vassallo alla pari alla pari ; suoi Cittadini della medesima Patria, abilitati alle medesime Magistrature, membri della medesima Repubblica, sudditi del GLORIOSISSIMO CESARE, e non più dipendon essi da lui, che egli da essi. E questa independenza bisogna persuadersela, come un primo principio, e poco men che un'articol di fede, altrimenti saremo sempre da capo. Che volete voi fare? παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη concorda qui assai meglio il Testo Greco, che il Testo Latino *Psalm.* 117. v. 23. Eccovi le parole del vostro Diploma, brevi sì ma fugose. *Et ab jurisdictione Marchionis ipsisque Officialium Cives Florentinos, eorumque familiares, & bona, non tamen Colonos* [questo non s'è mai preteso] *quomodo exemtos*.

Ma per procedere avanti nel racconto del fatto, il Marchese esibì a Giuliano, e non sol per la persona di lui, ma degli altri fratelli ancora, la licenza di Civettare, non limitata ad estension di luogo, non sotto la condizione di domandarla, come con manifesta alterazione della verità, e con potentissima inverisimiglianza promuove il Manifesto con quelle parole *= graziosamente esibì dar loro la permissione di Civettare, &c.* = poichè da quando in qua s'esibisce una cosa a condizione che si domandi ? O Manifesto senza punto punto di memoria, o di esterno mancante ancor più

. . . . *pergis pugnantia secum*
Frontibus adversis componere . . . .
Oraz. Sat. 1.

Exhibere est facere in publico potestatem, idest videndi, & apprehendendi ipsam rem, così la *L.* 2. *D ad exhib.* e quivi la *glass. in in publico*, e vuol dire un concedere, un porgere facoltà d'una cosa, e di più anche in una maniera così valevole, così ferma, quasi fatta un'atto giuridico, un'atto pubblico, un'atto solenne. Vi son pure almen cinque titoli ne' volumi legali, che vi potevano aver facilmente insegnato, che mai dir voglia esibire, e se si possa giammai accordare l'esibizione già fatta d'alcuna cosa colla condizione di chieder la cosa esibita, e nell'altrui potere, e nelle altrui mani già posta. E queste sono le grazie [*graziosamente sibi dare*] che piovono dalle mani del Tiranno di Ceprata. Esibir dare, ma però non dare, senza farsi domandare, una cosa che e non può negare. Evviva gli Amafani, udiste mai, vedeste mai un gruppo di galenterie più bello di questo? S'ha egli ha richiamar dalla ghiaja di Cocito qualchè Eacide, o qualchè Anfilito Indovini famosi mentovati dopo d'Erodoto da *Tucid.* nell'Oraz. 3. per sviluppare il nodo ? E' certamente un peccato, come dicono, che lo scudo d'Achille sia già finito di fare, e con superbo finissimo lavoro descritto omai tutto, e che sia perduto il Diacosmo di Democrito, che belle immagini si sarebbero mai potute aggiugnere all'una, e all'altra Opera egregia! Libera adunque fu esibita, e fu data, come si danno però quelle cose, le quali non si posson tenere, questa Civetta, e non limitata non circoscritta, se non quanto dimostrò il Marchese a Giuliano il piacere che egli pure aveva di prendere, e di far prendere *quegli animalini* [son le precise di lui parole] *che erano sotto la sua villa*. Se di questo discorso, come egli non s'è scordato quasi dirò nemmen d'una sillaba, egualmente non si fosse scordato il Marchese di Caprata, ancorchè la proibizion della Civetta vi fosse stata, non voglio credere, che avesse così francamente mancato all'impegno, e alla parola di Cavaliere, facendo all'Ab. Tosi il contrario che gli fece l'anno appresso, ed il quale, non la presunzione d'independenza, è stato motivo della presente controversia. ἐν ἔκτεσι κακῶν ἀρχὴ Iliad. 22. Comunque ciò siasi all'offerta detta di sopra, Giuliano rispose, che ringraziava il Marchese di quelle permissioni, ma che un'altra ne voleva chiedere, ed era quella di poterla ed esso, ed i fratelli cacciare coll'arme da fuoco sul proprio loro terreno, e per farsi conoscere che

che questo disiderio non aveva altr' oggetto, che liberarsi dal danno, che egli era costretto a soffrire per le moltiplicità degli animali, e che non si voleva ormai più tollerare, protestò al Marchese medesimo, che non solamente non si sarebbero, ne egli, ne i suoi fratelli allontanati un palmo da' loro terreni, ma di più che avrebbero mandato alla sua villa tutti gli animali, che avessero ucciso. In aria assai grave, e sostenuta ricevette il Marchese la richiesta, e la proposizion di Giuliano, e passando affetto sopra il rammarico de' denari con un *fuor i contadini*, e *quelli mettano in capo quelli danni a' padroni*, disse di non aver conceduto licenza di cacciare, che a quegli, i quali le avevano avute in tempo, nel quale la Bandita era riservata al Soviano, ma sentendo da Giuliano, che avanti l'infeudazione, ed esso ed i suoi fratelli avevano giusto avuto talora il privilegio d'andare a caccia in quella Bandita, e nominarsi in testimonio di ciò la sua Guardia medesima, *non posso*, replicò, *asar lamentanze con chi non l'usa a me, perchè andando in sua gratitudine in quella villa, non vedo mai niuno di lor Signori in visa.* Alla quale uscita rispostosi convenevolmente da Giuliano, si sciolsero i complimenti, ed il congresso.

Rimangono adesso alcuni altri fatti, e varie legali proposizioni almeno vendute ci dal Manifesto per tali, sparse qua e là per que' fogli. Noi per non essere a' leggitori sì gravi, ne sceglieremo ordinatamente una piccola mano [e saranno quelle, le quali a incontran le prime, e mercian quasi dirò valorosamente alla testa dell' altre tutte] come per saggio del resto, siccome altresì un saggio daremo della maniera, colla quale costui ha preteso di citare a suo favore quelle poche dottrine le quali ha addotto, e a questo fine daremo un' occhiata al Proemio, e al Paragrafo primo, non avendo nel rimanente altro tempo da gittar via così. Basti il dire, che avendo io riscontrato ora una, or altra delle sue citazioni, secondochè facea di mestiere, e non v'è voluto anche gran tempo, una non ne ho trovata, che militi contro di noi, anzichè leggendo poco sopra, e poco appresso l'autore, non si vegga subito quanto male a proposito si sia allegato, e non appresti di buona voglia l'armi a noi stessi contro colui, che l'ha tirato così violentemente al giudizio.

La prima cosa che nel Proemio s'incontra degna d'osservazione si è, che il Manifesto vorrebbe valersi della frase dell' Apologista, il quale chiamò l' Autore della prima Scrittura legale, Dottore Anonimo, o vogliam dire Dottor senza nome, ma poi quasi corregge se stesso, e dice di non voler farlo. In verità adoperà egli qui saviamente, perchè sentirebbe rispondersi, che il proprio nome talvolta si palesa con ignominia, e talor s'occulta con lode. L' esempio del primo lo potrà leggere nella Geog. di *Strab.* lib. 14 pag. 738. della Ed. di Basil. 1571. del secondo in Cic nelle Tusc. lib 1. pag. 1154 col 2. della Ediz. del Gronov Quindi riporta il titolo dell' Apologia *Accademica, e Faceta per l' Abate Gio Tosi nella Causa d' Antepia di petteroſſi a Civetta*, ma l' Apologia non ha scritto in fronte nella causa, bensì in una causa, frase molto più propria, e più moderata che non è il dire, come κατ' *ἐξοχὴν alla causa*, quasi che questa nostra quistione fosse qual il piato, e le controversie della Donna Smirnea, la quale mise in pensiero, ed in soggezione tutto l' Areopago, eppur son parole che si leggono ancor senz occhiali, e son di quelle, che se vedute l' avesse quel consolar Poeta, non l' avrebbe dette le Morine di Cammo, ma le Morine, canto son tonde e grasse, e *iuxta levari grossas* riposte le avria senza fallo *Gio. XXII.* nella Stravag. *unde fons exiamus*. Quindi si duole, che l' Apologie non gli pervenisse alle mani, *se non dopo resa venale alle botteghe dello Stella stampatore, e del libraio Spiardi*, ma si è dimenticato, che due mesi prima, o così, che si rendesse l' Apologia venale, quando

cioè era appena uscita alla luce, e la ebbe per mano del Sig. Dottor Canini, dotto, ed accurato Professore di Legge pratiche in questa Città. Non si fa poi qui poco onore alle botteghe di questi due Librai, perchè in certo modo si paragonano a' celebri Sosii Librai dell' antica Roma, i quali non s'impacciavano in certe freddure, in cui dà talora per sua disgrazia taluno, il quale cose sì fatte, o vende, o stampe per fatsi, &c.

Hic meret aera liber Sosiis, hic & mare transit.

disse *Flacco* nell' Arte, e così vedete, che l'essere un libro venale, e l'avere spaccio non deroga niente al suo pregio, niente affatto al decoro de venditori, deroga bensì il dovere andare a offerirlo, il dovere esitarlo a peso, il dovere, per così renderlo noto anche nelle più vicine Città, mandarlo sull' ale de venti a gran balle, come sappiamo esser accaduto al Manifesto Forense.

Fatti alterati, falsi, inventati, con altri rimproveri verso l'Apologista ne segue dopo, ma quanto a questi avreste o quest'ora a avere mutato parere, ed esservi accorto, quanto sia vera quella sentenza di *Liban.* nella Decl. 31. o sia nell Oraz. che addimandi al prem. Οὐ γὰρ ἐστι, ἀνθρώπω εἶναι τὸ ψεῦδος. Si citano qui il *Kernkingé*, e il Wendrock, ma si comincia bene, Il *Kernk* si cita, *de regim. saecul. Eccl. lib. 5. claus. cap.* 1 c. *n.* 63. Ora i libri di quest' Autore anche nella sesta Edizione fatta in Francfort non son più che tre, e nel fine del terzo vi è anche la Gloria, e costui vorebbe farci gabellare il quinto. Questo Scrittore poi non so che abbia fatto le clausule, come par che si voglia citare con quel *Claus.* Qualchè altro Dottore so che le ha fatte. Il *Kernk.* ha fatto le Classi, sichè per ridurla a oro, questo passo allegato, anzi storpiato così, si legge nel libro primo classe 5. cap. c1. n. 63. Se poi questo detto del *Kernk.* convenga all' Apologista, ve lo dirò adesso adesso nell'esame della legge, che voi poco dopo citate, frattanto permettetemi che lo vi dica, perchè non avete voi alzato in leggendo questo Dottore la vista un dito più su? Dovreste sapere quanto questo costume vi ha altre volte nociuto, come quando nella prima scrittura legale fu riportato il passo de' Proverbj. Se voi aveste adunque letto al numero 62. avreste osservato questa bella sentenza *Contrariam certe nobilissima Jurisprudentia afferunt improperia iste Cavillator, & Rabula forensis exquisitioneum comminationes. Cujac. 4. observ. 40. quibus praeter literarum ineruditio, nil dictum est.* Questo per vostro avviso non avrebbe a far contro l'Apologista. Quanto al Wendrock non vedendo io citata la lettera, non so a quali parole appigliarmi per darvi nel genio, essendo quella nota prima citata da voi ben lunga, pure nel Proemio so leggo, *quam saepe vocissimum inepes ad convitia, & calumnias exstiterunt*, che cosa sien queste calonnie, e questi convicii vi ventileremo meglio or ora. Qui dico solo, che in compagnia di que' valenti uomini, e di quei personaggi illustri, contro de' quali fu già proferita questa sentenza, volentierissimo me la prendo ancor' io da voi. Seguitando poi a leggere questa nota incontro nel §. 1. nell' altre, queste parole = *Vix quidquam occurrit, quod non risu potius quam confutatione dignum sit.* Se volete alludere a questo, non sarà poi vero tanto male, non è poi l'Apologia tutta cosa, non è l'Egnazio Catulliano da bianchi denti, vi sarà ancora la parte seria,

Interdum tamen & vocem Comoedia tollit,

vi saranno ancor delle cose per taluno di gran rilievo. L'Apologista ha tenuto bene a memoria una sentenza di *Clemente Alessandrino*, la quale gli occorse una volta di leggere nel lib. 1. del *Pedag.* cap. 5. Οὐ γὰρ ... Ma avete voi letto quello, che poco sotto dice il Wendrock. *Hoc illi quidem, qui fecem bonorum omnium esse existimare debuerant, impotenter efferre jactare, furere, &c. & de urbani joco lemiss-*

levissimis morsibus muliebres, & imbecirur ejulatus edere. A che fine dicano questo, il sapete meglio di me. Andiamo adesso alla *L. 6. §. Aute omnia C. de postul.* Legga ma il Sommario. *Nec debet esse idem advocatus, & judex ipsiderm causse aut in contumeliam prorumpere, nisi expedias.* Notate questo, prima d' ogn' altro diteme di grazia, qualla legge è ella nattota in osere ? doviamo noi osservarla in questo Paragrafo solo allegato da voi, o in tutta quant' è ? In tutta, non è egli vero ? Ora sentite come un poco più sotto discorre bene. *Apud Urbem autem Romam, item hominibus, qui hoc officium patrocinas esse iligendum confugas locuat orare, quaefque malaerint, videlicet et non ad turpe compendium [nullum enim, commenta la glossa, debeat recipere salarium illi, ut infra subjicis &c.] dignamque deformem, hac arripetur occasione, sed laudes per eum argumenta quaeratur. Nam si lucro pecuniave capiatur [notate vè] velats abjectis, atque degeneres inter vilissimos numerabuntur.*

Spediti da questa piccola digressione, andiamo adesso a rispondere per lo diritto, e proponghiamoci in primo luogo, che cosa sia questa contumelia, questo convicio, di cui fa menzione la legge, e il quale applica a se il Manifesto. Ecco pertanto l' Imperadore, che nel Proemio del *tit.* dalle *Inst. de injur.* insegna non altro esser la contumelia, che quel disprezzo, che quell' ingiuria, *quam Graeci ὕβριν appellant*, Posto questo, audiamo adesso a vedere qual sia la significazione di questa voce greca, e con qual termine si dichiare in latino. *ὕβρις, Immanior improbitas, contumelia, vituperium, flagitium*, con il *Budeo*, il *Tusano*, lo *Sorfean*. *Erasmo*, il *Costantino*, il *Grineo*, e altri, e *Cic. pro Coel. Si petulantius jactetur, convicium, si facetius, urbanitas vocatur*. Ora l' Apologista bramerebbe sapere, dove sono in tutti i suoi scritti quelli flagizi, quelli vituperj commessi nell' avversario. Impugna l' Apologista gli scritti di lui, se a torto, o a ragione, altri ne dia pure il giudizio, o che dovev' egli fare ? lodarlo poi per lo criterio, per la dottrina, per la facondia, e dopo d' averne accennati gli sbagli, chiamarlo un' Argo, un Linceo, che si metteva in certo modo gli occhiali di sughero, d' abeto, di querce, come volete, che qui gli Autori sono vani, e pur ci vedeva ? Allora sì che se ne sarebbe tenuto dileggiato, e offeso vieppiù, e gli avrebbe a ragione potuto apporre alla meglio così lo latino quel di *Polib.* lib. 4. in fine, *novus modus calumnia inventus est, non vituperando, sed laudando*. Che poi espediente sia nel trattare le cause il dimostrare nella questione la poca dottrina, la bessaggine, l' infanzia dell' avversario, e disviarsi anche così, sì disviamento ha da dirsi, dal punto essenzial del discorso, io ne addurrò qui, tralasciati gli altri, la testimonianza, anzi la pratica d' uno de' più santi, e de' più dotti Padri Cristiani, parlo di S. Girolamo. Basta aprir solo le prime carte di tutti i suoi Polemici scritti per raffigurarvi in un subito l' inimico mal concio, e sotto i colpi di quella maestra mano quasi grondante sangue. Su questo genere di ragionare, vale a dire ἐν τῷ γυμναστικῷ a distinzione dell' altro, o sia τῷ δογματικῷ, conviene assalir da tutte le bande, convien da tutte la bande sconfiggere, quanto lecitamente si può, e la causa esige, il nimico. *Nolo tali certamen videas*, sentite con qual' energia, con qual vivezza l' espone il mentovato Padre nell' Apologia pe' libri suoi contro a Giov. *Nolo tali certamen adesse, ut quo tantum te protegas, & terpente dextera sinistra clypeum circumferas, aut feriendum tibi est, aut cadendum. Non possum te existimare victorem, nisi adversarium videro trucidatum.* Se l' Apologista foss' ito a tessere Genealogie (badate o Manifesto) ed a cercar sull' instituzione, sul genere della vita dell' Avversario, questo sarebbe stato uno sbaglio, ma in stroppiare, il predicare, il ridere le letterarie sue παρέργα (null' altro si troverà in tutta l' Apologia) non può dire altri a ragione veruna' accusato di latineggio. Anzi se vogliamo

credete

credere a S. Agostino, siccome dalle parole melate degli adulatori, in pace ed in ozio, deriva la nostra perversione, la nostra rovina, così dalle amaritudini de' litiganti avversarj deriva spessissimo il nostro profitto, *sicut amici adulantes pervertunt, sic inimici litigantes plerumque corrigunt*. Conf. 9. 7. Dopo di questo si protrude dal Manifesto di magnificare la letteratura dell' Apologista, decantandolo per universalmente versato in tutte le scienze, e in tutte le lingue, quando non è vero niente. *E son' acute, e pajon lodi. Et si quis me hoc possidere dicat*, maravigliosamente *Plat.* nell' Apologia di *Socr.* secondo la version del *Fic*. num. in *mentitur, & in meam calumniam hoc dicit* . . . . *Ego enim mihi conscius sum, neque in magnis, neque in parvis me esse sapientem*. E se mai per sorte l' Apologista peorando la causa è ito giusta la povertà sua, raccomandandosi agli Scrittori eruditi Ecclesiastici, e Secolari, bisogna avvertire, che questo gli Apologetici scritti hanno oltre agli altri di speciale e di proprio, che si può alquanto più largamente in essi spaziare, e più liberamente che altrove, richiamar le proprie difese, anche da que' luoghi, i quali per altro non sembrerebbero così vicini alla causa. Ἀνάγκη δὲ ἀπολογουμένων, Atenag. nella legaz. ἀκριβέστερον ταῦτα τοὺς λογισμούς. *Necesse est autem me*, traduce Corr. Gesn., *qui defendenda causa nostra negotium suscepi, diligentius, altiusque repetere omnia*. O se voi aveste mai avuto la sorte di leggere gli Apologisti Cristiani de' primi tre secoli della Chiesa, e qualcheduno ancora del secolo appresso, avreste facilmente veduto, qual' uso essi facciano in difesa della Religione, e di se, delle lettere derivate dall' esotiche penne, e vi sorprenderebbe, son certo, la maraviglia, o direi lo spavento, come mai esser potessero Maestri in Divinità sì eccellenti, e versare nel tempo stesso sulle lor carte un tesoro, anzi un oceano sì ridondante sì vasto d' erudizione, e di secolare dottrina. Quantunque e in tutte le altre questioni altresì, in tutti gli altri giudizj colla trattazion delle leggi, cospira amicamente e consente il coro delle bell arti, οὗ γὰρ νόμος ἐστὶ καὶ δίκαι, ἐνθαῦτα ῥητορικὴ, καὶ λόγοι. El. Arist. περὶ Πλάτ. *Ubicumque leges vigent, & judicia, ibidem & rhetorica atque eloquentia florent.* ediz. di Sam. Jebb. e così veramente si costumava a' dì migliori quando alla Curia presedevan le muse, e si dedicavano in essa le statue loro, onde *Temist.* nell' Oraz. 31. chiamolla Νεὼν τῶν Μουσῶν. Per la qual cosa io giudico che il glorioso ufficio di difensori delle cause forensi non consiste già nel tesser con una stupenda e quasi direi studiata barbarie un' tessitura secca, e nojosa di varie dottrine e d' autorità di ben molti, anzi non rare mente di nudi nomi di essi, cosa alla quale può per lo più arrivar di leggieri chiunque si senta di piegar gli omeri per brev' ora a rivoltar quattr' Indici, quattro Compendj, ma sì nel sapere bene e lucidamente a' divini Giudici esporre la giustizia, e la veritade della questione intrapresa a proteggersi, e a liberarsi o dalla prepotenza, o dalla calunnia, o da' sottili artificiosi sofismi, de' quali non è la legione sì scarse. E di questo giudiciario, o parere che dir si voglia, do per mallevadore l' irrefragabile sentimento, e l' autorità delle Leggi, le quali in più luoghi, dove ragionan di questi togati Patroni, ora ce gli propongono col nome d' uomini facondissimi, ora ce gli descrivono, e ce gli danno ad intendere dello splendore, e della perfezione del loro bel dire, nè io truovo in esse giammai un carattere altramente fatto a questo genere di persone. E così nelle varie Rubriche del Codice nelle quali si tratta di questo onorato impiego, e segnalatamente nella *L. ult. in pr. C. de Assess.* col nella *L. penultimam* 13., e nella seguente *C. de Advoc. div. Judiciorum*. Così nella *L. ult. §. in his C. de inoff. test.* Questo ritorno a dire è il carattere che formano agli Avvocati, gli Scrittori, e le Leggi, nel rimanente poi il Manifesto, o chiunque con esso, l' intenda

tenda com' egli vuole, io qui principalmente non disputo seco di questo punto. O pensate pur voi, se il Manifesto avesse mai dato a caso nel Trattato di *Giov. Brandes de vera, et simul. Jurisconf. Philos.* ove si adducono Autori gravi, che vogliono che il buon Giureconsulto, oltre a tante altre cose, sappia per fino anche la medicina. E io farti senza l' ajuto di questa facoltà la quale sembra pure così dalle leggi rimota, non so qual novello Ulpiano, qual Cajo, qual Paolo ritrovar si potrebbe il qual facesse una glossa ch' osa all' Editto Edilizio, o ragionasse con fondamento del Senatusconf. Plauziano, del Postumo Aquiliano, della sentenza d' Ippocrate scritta e approvata nella *L.* 12. *Dig. de statu hom.* con altre non poche questione simili a queste, di noverar le quali non è qui luogo, ed avvi Scrittore che l' ha praticamente dimostrato abbastanza. Nulladimeno però accettiamo per adesso il buon' animo, o per dir meglio l' *affetto* suon delle lodi, le quali dal Manifesto in questo luogo all' Apologista si danno, e gli diciamo col Neviano Ettore, se pure ce lo permette

. . . . *latus sum*
Laudari me abs te, Pater, laudato viro.

Per altro il Filosofo Antileoe sentendosi lodare da una certa Persona di corta vista, misero me, disse, che io non abbia fatto qualchè male, perche costor per lo più travede, e giudica le cose a rovescio. E pur troppo il povero Apologista può egli applicar questo a se, nel veder qui citata la Ciarlatanata degli Erudiri, e la vanità Saltimbanchica de' Letterati.

Andiamo pertanto a legger questa declamazione feconda della Ciarlataneria, che quanto al Baudio nel luogo addotto ognuno cui non sia grave di riscontrarlo col Manifesto medesimo, ottimamente vedrà per se stesso, che miserabil figura egli faccia. Ma prima guardate di grazia, o Manifesto, di non avere a azzuffarvi voi con gli Autori citati, poichè seguitando una maniera di scriyare a vostro capriccio, a chi togliete, a chi date, togliete al *Menk.* e date allo *Stadelli.* Non dispiace all' Apologista, che voi lo decantate (quantunque non basti per minimo che di se stesso questo concetto) per uno di coloro, *qui paulo magis supra vulgus sapientes, solstitias excitant crises, & graeca tonitrua resonant*, che poi nel rimanente del passo, vale a dire, *& cum hesitatione sua a Codice Pandectarum Florentino tanta fenestrae veneratur, ma profanas abladere intellexerunt, cum vero Dei similliora* [aggiugne benigno Lettore per discrezione un *sc.*] *arbitrantur*, non raccapezza che cosa abbia che fare con lui. E verissimo che egli ha cavato molte, e molte Tesi dalle Leggi Civili, ma non sa mai d' aver messo in campo il Codice preziosissimo della Pandetta Fiorentina; e quando l' avesse mai fatto, sel recherebbe a gran pregio, come hanno fatto fin qui, e sempre per l' avvenire faranno tutti coloro, i quali bramano di rintracciare nella scienza legale il suo primo lume, e la verità. Ma voi o Manifesto durate sempre nel vostro proposito, di non voler mai leggere gli autori, nè rimaner ne dopo a que' passarelli, che giudicate giovarvi, eppure tutti gli uomini dotti per non rimaner delusi hanno fatto altramente. Leggete S. Girolamo in più luoghi dell' opere sua, vi troverete scritto il fatto avviso, e singolarmente nell' Epistola a Edib. quest. 11. Ora se voi aveste letto il *Menck* pochissimi versi sotto, vi avreste forse trovato della provvisione imbandita per qualchè altro palato, e così nel timor fondatissimo che chi doveva rispondere a' vostri fogli non vi desse dentro, sareste forse andato in citare più cauto. Or ecco le parole, le quali, com' io dicevo, si leggono nella declamazione seconda della *Charlat. Jam de illis dicendum erat, qui consultissimi, sen rabulisticam exercent, artem mendicati ab Aristotele dictam, ipsi eum necessitati similes, hoc est sine legibus sunt, hirudinum credulas, & antequam* [nel Marchesato però di Capraja gli vedrei poco sicuri] *& antequam verborum, vibrantesque fenestrelas sustinent.*

Baccus, quibus tamquam bellissime serviendarunt, docet imaverint gentes suos eleventes, aut si id fieri non possit propter illorum opulentiam, litem ex lite trahunt a fieri demum aspiciens faciendum, aut potius desierandum. Longa sunt lites, longa ambages, & orator de genere hoc adeo sunt mulsa, ut loquacem dilaxare valeant Fabiam. Mettiamo addosso in confronto questi due passi, e poi mi si dica, qual frizza più.

Continua il § 1. e ci fa sapere aver l'Apologia *somma nausea, o sincerissimo incontrato*. E noi senza entrate in altre dispute ci contentiamo di rispondergli con quattro parole di *Cic. in Vat. Boni viri judicent, id est maxime momenti & ponderis.* Sopraggiugne però ch'esto ch'ero quel contrisoso di M. Valerio, e dice, com'in un' orecchio all' Apologia, che risponde anche così,

Sed qui me vendit, Bibliopola negat.

Io poi non so altro. So bene, che il Manifesto non potrà qui avere che opporre quando egli stesso poco sopra ha confessato, ha magnificato questo spaccio venale. Ma guardiamo di grazia se per avventura si trovasse qualcuno, il quale fuor d'ogni passione non solo avesse parlato senza cotanta nausea, senza rincrescimento cotanto dell' Apologia, ma avesse anco già già scritto tutto all' opposto di quello che qui dà ad intendere a se, e dar vorrebbe ad intendere agli altri il buono Autore, ma però degnissimo di pietà non che di perdono.

Apologia Accademica, o Forense, ecco l' estratto che fin da' 23. del passato Agosto ne diedero quanto cortesi altrettanto spontanei i Novellisti eruditi di Venezia, *Apologia Accademica, o Forense per l'Abate Gio Tosi in una Causa d. Ancupio di Pettirossi a Civetta in Firenze 1748. nella Stamperia di Gio Battista Stecchi in foglio pag. 76.*

Tuttochè nostro costume non sia il dar ragguaglio di scritture legali sopra controversie che proprie sono del Foro; pure ci piace questa volta riportar la presente, essendo una di quelle che a consuetudine judiciorum, così direbbe Marco Tullio, & a Forensi sermone abhorrens. Il Frontispizio stesso adorno d'un Cammeo antico, cavato dalla Dattilioteca Stroziana rappresentante un servo che tiene in mano cinque uccelli sospesi per il becco da una fanciulla raccomandata ad una frascheta, e le molte medaglie greche co' loro rovesci, ove è effigiata la Civetta, danno tosto indizio che questo sia non un semplice parto di legali allegazioni, ma una spiritosa, ed erudita Dissertazione, sopra la forza di uccellagione detta della Civetta. In fatti così. La controversia insorta tra il Sig. Marchese di Capraja, che pretese d'impedire all' Abate Tosi l'esercitar tal sorta di caccia nel suo Marchesato ha somministrato all' Autore di questa Apologia un bel campo, per far pompa di sua erudizione, in un argomento per altro assai sterile. Egli pertanto divide il suo discorso in tre articoli, nel primo che quanto a me è il più bello, si cerca se presso altre genti, e in altre età l' uccellagione colla Civetta sia stata vietata, e colla scorta del Gius Civile Romano antico, e coll' tradizione Greca, Latina, e de' bassi secoli illustrasi a maraviglia questo punto. Nell' articolo 2. si ricerca se tale uccellagione rimanga proibita dalle leggi della Toscana. In 3. ed ultimo luogo si esamina qual sia la vera opinione de' Dottori intorno alla pretesa Bandita de' Fondi, e nominatamente di quello di Capraja. Tutto quello che le Divine, ed umane storie possono somministrare su tal punto a tutti i riti, e costumanze, molte oscure interpetrazioni di passi, e di leggi difficili qui si sono poste nella loro veduta più bella. Ond' è che non può riuscire se non gioconda, ed utile una somigliante lettura, dalla quale viepiù risalta quanto vane sieno le pretensioni di coloro che un simile innocente divertimento di caccia vorrebbono con rigorosi divieti togliere, quando fin ne' suoi tempi lasciò scritto Ovidio

Lenius est studium, studium tamen alite capta
Aut lino aut calamis, praemia parva sequi.

Ma

Ma sentiamo ancora il parere d' un altro scrittore, voglio dire dell' Autore dell' Istoria Letteraria d' Italia del 1749. lib. 1. cap. 5. § 2. *Un' altro curioso libro, dice egli, è certamente erudito, ci somministra una contesa insorta tra il Sig. Marchese di Capraja, ed il Sig. Abate Tosi. Pretese quel Sig. d' impedire all' Abate la rocca e uccelli colla Civetta nel suo Marchesato. Ora il Sig. Abate ha stampata una scrittura in sua difesa. Con grandissimo apparato di erudizione legale, ed antiquaria dimostra primieramente, che giammai non vi è stata in alcuna età, che abbia vietato tal passatempo colla Civetta. Indi fa vedere, che nè tampoco le particolari leggi della Toscana non l' han mai proibito. Finalmente tratta, qual sia la vera opinione de' Dottori intorno la pretesa Bandita de' Feudi, e singolarmente di quel della Capraja. I dilettanti di uccellagione troveranno piacere in questo libro, al quale però è ostata in risposta una più breve Scrittura legale.*

Ecco la nausea, ecco il rincrescimento conseguito all' eternità delle lettere, il quale ha incontrato in genj indifferentissimi, in intelletti savj l' Apologia per l' Abate Gio. Tosi. Pretanto, o Manifesto, se muove essa lo stomaco a voi, non voi*rei* che il mal disposto, e l' amaro fosse il palato vostro, fosse la vostra lingua, non il manicaretto condito, come avete ascoltato, con qualche sapor di buono. Ma voi io cortesia sapreste dirmi che cosa avete incontrato? Io non ardirò di parlar degli altri, e molto meno di darvi per sicuro, come francamente avete fatto voi, il nauseante parer del Pubblico, parlerò sol di me, e vi sarò certo, che tanto lungi di farmi nausea, m' avete piuttosto aguzzata la fame, e l' appetito cacoetico acceso. Ci starebbe poi da soggiugner qui l' onore, che col citarla per ben tre volte, e col porre la sua autorità a' fianchi del *Marb.* dello *Strav.* e d' *altri* insigni Scrittori, le fa il moderno Autore del discorso legale sulla materia delle fughitte stampato in Firenze 1750. il peso, che aggiugne al suo ragionare il Muratori nel suo bel Libro della pubblica *Felicità* &c. ma di questo, e di qualche altra cosa in questo punto ne ritornerà occasione più acconcia in altro luogo. Solo si prega il Manifesto benigno a riflettere non esser più che pochi mesi dacchè questa Apologia stomachevole è data alla luce, e pure ha già già ritrovato chi nelle pubbliche stampe apertamente la commenda, chi la cita e l' allega, chi approva le sue sentenze, cose tutte, per giugnere alle quali, io al Manifesto saporitissimo do tempo cent' anni.

Che cosa poi intenda con quell' *espressioni poco onorevoli*, onde ha egli *veduto aggravato un Cavaliere*, &c. io certamente nol so. Gli avrà forse dato nel naso quel *Sig. di Capraja*, quel *Vassallo*, quel *Toparca*, cui avrà forse preso in cattivo senso, ma oltre all' esser questi vocaboli adattatissimi al caso, e da tutti i Dottori usati, se il Manifesto avesse mai avuto occasione di leggere la Scrittura Santa nell' Idioma Greco, donde si parte quest' ultima voce, avrebbe veduto che in simil guisa si chiamano Personaggi, e Principi d' alto rango, e d' altra prerogativa, che il Marchese di Capraja, e così nel *Gen. al cap.* 41. v. 34. Καὶ καταστησάτω ΤΟΠΑΡΧΑΣ ἐπὶ τῆς γῆς. E in *Daniello al* 3. v. 2. Καὶ ἀπέστειλε συναγαγεῖν τοὺς ὑπάτους, καὶ τοὺς στρατηγοὺς, καὶ τοὺς ΤΟΠΑΡΧΑΣ, ἡγουμένους, καὶ τυράννους. e nel verso dopo tra tutta questa nobilissima Assemblea, il primo luogo si dà a' Toparchi, e non vuol dire i Principi di Thopo, parte secondo la version latina mentovato nel 1. de' *Maccab.* 9. 50. vuol dire un' altra cosa più ampla, e più bella, e senza l' aspirazione. Ma, leggiadrissimo Manifesto, non vi sovviene dell' espressioni, colle quali il Toparca di Capraja amareggiò la in mezzo alla strada nel suo signoraggio il Sig. Abate Gio. Tosi? vi par' egli che da queste vostre espressioni a quelle ci corra nulla? Al peggio al peggio, e quando vi piaccia d' intenderla così, vi sarà sempre quel divario, di cui

F ragiona

ragiona *Arist.* *Eth ad Nicom.* 4. 14. ov' egli mette in confronto la Commedia vecchia, e la nuova. Leggete quel passo, e poi sappiatemi dire, s' io dico il vero.

Segue a dolersi nel §. istesso, essere stato *deriso il Curiale suo difensore*, e *del Fiudo Auditore*. Bel bello di grazia con questi titoli, e quanto al primo ho io grandissima difficultà, che abbiate veramente difeso a giudizio de' buoni in quella prima Scrittura il Cliente, se non gli avete piuttosto nociuto, basta, leggete l'Apologia particolarmente a pag. 59. e quel che è piggio, io temo forte, che ne sarebbe stato per difenderlo adesso. Pure giacchè in concetto vostro è l' innocenza sua così aperta, e la maniera del suo operare sì sana, che di niuna assistenza, di niuno ajuto le fa di mestiere, ma solo d' esser *manifestata* da voi liscia liscia, potrete almeno in questa vostra difesa, ir di pari con que' Medici de' quali leggiadramente scrisse *S. Cypr.* nella Pist. ad Antoniano 52. ed. di Stef. Baluz. che vanno spacciandosi per professori, e per curatori delle altrui infermità con queste graziose parole *ego solus sanitatem, quibus medicus necessarius non est*. Avete bensì con certe ciarle mal seriate, avete di poco cercato d'offendere, e di metterò in un' impropria veduta il Sig. Abate Gio. Tosi, e con mendicare occasione qualchedun' altro, ficchè vi sta addosso dipinto cinecchè di Cecilio soleva dir *Cicerone*, per testimonianza di *Quintiliano de Instit.* lib. 6. cap. 3. *bonam dexteram* per offendere e per ferire col pugnale delle accuse, e de cavilli il nemico, e al tempo stesso *malam sinistram habere* per proteggere, e per coprire collo scudo di vostre difese il disgraziato Cliente. Quanto al nome poi d' Auditore, vedite se la Novella de' Feudi di Toscana opportunissimamente, e quasi con divino consiglio promulgata dall' AUGUSTISSIMO FRANCESCO I. IMPERATOR DE' ROMANI, e Signor nostro, vi lasci tuttora in facoltà di darvi sì fatto nome.

Questo Curiale suo difensore, e del Feudo Auditore dicesi avere assistito i Tosi gratuitamente in altri tempi in affari di loro somma premura. Qui siamo allo scuro, nè sappiamo più dar nel segno della costui intenzione, che cosa dite, sendoci tuttora mal nota la persona di questo Curiale suo difensore, e del Fiudo Auditore. Pure se siete quel Ser Notajo, che vi rogaste già d'un contratto di donazione per essi Sigg. Tosi ha molto tempo fatta, e minutata tutta da loro stessi, dopo quella assistenza, la quale eravate voi capace di prestar loro, e faceste per essi un' entratura nel Magistrato Supremo, ricordatevi, che con tutta la vostra larga pentesia di non voler cos' alcuna, o di piacervi far tutto questo senza interesse, senza mercede, per così fatta vostra direzione, i Signori Tosi non ostante ciò vi mandarono (eppure la necessità ne costrigne a discendere a queste basse, dirò, e pochissimo luminose minuzzie) quaranta ben terzini del *brillante Carmignano*. Mettete tutto in bilancia, e notate il momento di essa. Ma osserviamo di grazia come nel fatto stesso assiste bene per una parte e costui la memoria, e per l' altra quanto mai gli vien meno, ficchè gli quadra a maraviglia quel detto di *S. Agostino* Confess. lo. 17 *& memoria presto est, & oblivio*. Non era già dunque quella bevanda simile al vino, di cui parla il Savio ne' Proverbj cap. ult. v. 5 *bibant, & obliviscantur*? non era quel vino simile alla bevanda descritta dal Prof. Habac. 2. 16. *bibe tu quoque, & consopire*. Non era mischiata colle linfe del Gorgo, sulle cui sponde seggendo e granstuolo le anime de' morti

> *Securos latices, & longe oblivia potant.*

> Che saria gran peccato,
> Bevere il Carmignan, quand' è innacquato?
>
> *Redi Ditir.*

Non era tinta col sugo dall' Omerico loto? non v' era per fine misso il nepente di quella donna dabbene, onde scordar vi facesse di tutte le cose a voi meno grate?

Si fe-

Si seguita a predicar le prerogative del Curiale suo difensore, e del Feudo Auditore, come colui, il quale non è *dell' ultimo rango di quegli, che passeggiano la Carta Fiorentina la propria laudes adosso saltasse ill.*, scriveva *S. Cipr.* nella sua eloquentissima, e tutta di rettorici fiori luminosamente cosparsa lettera prima a Donato. *Il quale non è dell' ultimo rango di quegli che passeggiano la Carta Fiorentina.* O adesso intendo per qual cagione ei se la prese con tanto calore, e con tanto sforzo contro l' Apologia Accademica, e ottolle de' calci, se è un Peripatetico pretto, che non lo vedete qui trapassato al Liceo, e quivi per valersi della frase di *Cic. Acad. 1. disputare inambulantem*, o dirò meglio colla frase di *Plat. in Hipp. min. in fore disputare deambulantem*? E per questo appunto scommetterei [vedete come poi si combinan le cose, e come si scuoprono anche i misteri] che egli fra tutti gli altri ha voluto scegliere quello bel titolo per la sua Scrittura *Manifesto*, non potendosi fare alla setta degli *Accademici* il maggior contrapposto, e la maggiore ibizza, che metter loro davanti alcuno scritto, alcun detto, *tanquam Manifestum certamque sit*, come è in *S. Agost. 1. Retract. 1.*

Si lagna *essere stata stampata senza sua licenza, e permissione* [*la che, dic' egli, è grave' ingiuria*, e senza più passeggiando va innanzi] *un foglio di Dottrine fresche, ed inordinate, date come si suol praticare per l' istruzione, e l' opportunità della causa, supponendo in esso fondata la sentenza; facendo passare esso foglio per una Scrittura legale, con porre tutte le stadiete notare ogni parola, e fino le virgole, ed errori dell' amanuense, in rapporto di che, &c.*

Manco male, intanto qui quella Scrittura Forense, quel consiglio da totali, il quale diè materia di discorrer di se nell' Apologia, e che prima che l' Apologia fosse stampata, faceva andar tutto lieto, e contento l' autore, dopo la divulgazion della nostra difesa, è diventato un foglio di *Dottrine freche, ed inordinate, date sel per opportunità della causa, e di ragioni fuor*, e rattive come il Manifesto medesimo qui le chiama. Chi sa, che un simil caso non sia per intervenire al Manifesto altresì, e che lette pubblicamente queste pruove, egli pure non muti nome, non cambi faccia, e di Delo, mutatosi Ortigia? Badiamo.

Ma per tornare al proposito, per quanto appartiene a questa stampa, doletevi, o Manifesto, di chi lo mise in Processo, e ne lo fece parte di esso. Jo voglio stampare tutti gli atti di quella causa formata contro di me, che mi potete voi dire? voi di più che ne avete stampata senza mia licenza un buon brano, come si vede nel Sommario dal numero 3 fino all' ottavo, e questa è ella stata una grave ingiuria? Il suppor la sentenza fondata in queste dottrine sciolte, come voi le chiamate, non mi pareva, e tuttavia non mi pare, che offendesse punto il vostro decoro, perchè corrisponde benissimo al nome, il quale vi siete già dato di *Difensore*. O sa voi dunque non avete tentato i monti da procurarvi la favorevol sentenza, se voi non ne avete gettato ne anche le fondamenta, e che avete voi mai difeso? Io poi non ho mai fatto passare esso foglio per una Scrittura legale, anzi ho fatto tutto il possibile, perchè non apparisca così. Non me sera riflesso, e in questo caso, ditemi in grazia, per qual cosa mai volevate voi che io la facessi passare? Non è Scrittura? A me non sembrò un Geroglifico, come parve a voi, e ve ne siete già protestato, almeno in parte, l' Apologia, gli dovette forse far fuoco, oltre a tant' altri caratteri ignoti quella femmina che s' incivetta, alludente alla prima N, che pure è una Rotetta mitrea, nota a tutti i ragazzi, i quali pervenuti sono a spiegare il secondo libro delle trasformazioni, che nel resto tutto è pianissimo. Basta sapere ecocchè in questa nostra Italica Atene, parlo di Firenze, omai non ignota, che le monete degli Ateniesi, e di qualche altro Comune ancora, si coniavano un gior-

 no col-

ro coll' impronta della Civetta. *Num autem id temporis Atheniensium grana erant nullum sive signata* Plat. in Lisiodio. Non era di più anche legale? volevate dunque, che io la facessi passare per Etica, per Geometrica, per Astronomica?

Queste virgole poi, e questi errori dell' *Amanuense*, i quali voi dite dall' Apologista notati, vorrei, che voi me gl' insegnaste più in particolare, che io per me non so d' avervi mai fatto addosso ricerca così minuta. Volete dire, se io non m' inganno, di quel *Prohibet*, a *non Prohibet*. Se volete dire di questo, qui veramente a dirvela io ci trovai del Geroglifico, o dirò meglio, dell' Anaglifo, sia Grottesco tanto, ma pure son di quelle virgole, e di quegli errori d' *Amanuensi*, i quali io vi so dire, che durerete molta fatica a persuaderceglI come tali, e da più d' uno, come dettato omai più che noto, vi sentirete dire

> .... *credat Judaeus Apella*
> *Non ego* ....

Venghiamo adesso alle citazioni, e quanto all' Albergati, e a Monsignor della Casa abbiamo già risposto di sopra nella esposizion della *L. 6 C. de Postul.* Viene il Menck. e appresso di lui *Cic.* addotto così = *Cic. Orat. pro Mur. volut. 2 Mencken.* Allegare un Autore non così facile a rinvenirsi, o a trovarsi raro, come si allega qui Tullio, talora può farsi, e si fa, ma chi non si sente qui tanto, o quanto turbare, ascoltando citarè per botta d' altri un' Orazione del Principe dell' Eloquenza Romana, che in buon linguaggio non vuol dir' altro, se non che l' aver voluto sottrarvisi alla briga d' andare a vederlo nel suo stesso tenore. Ma se io mai non m' appongo, credo d' avere scoperto l' arte del nostro Autore. Egli non ha voluto a carico suo la testimonianza di Marco, la quale se per caso non gli tornasse bene, vuol sempre potere rigettarne l' obbligazione, ed il peso sulle altrui spalle, e per verità non è egli stato in ciò punto incauto. Avvegnachè Cicerone tanto non milita a suo profitto, che gli fa anzi contro a spada tratta. Amico ditemi in cortesia voi non avreste letto per avventura i caratteri, o vogliam dire le Figure Morali di *Teofr.* e preso per etico infagnamento ciocchè questo divino parlatore al cap. 5. ripone tra' vizj? vale a dire, [illegible] *non solum ei, cujus patrocinium suscepit, velle placere, verum etiam adversario, ut communis utriusque patronus videatur*, traduce il *Tesauro*. Ma io voglio creder piuttosto, che il Manifesto non abbia mai voluto dimenticarsi di quel suo vezzo curioso di fermarsi lì al primo alloggio, e di non riscontrare, neleggere gli Autori con un po' più d' ampiezza, e di tempo. Conviene pertanto proporsi l' idea, e il sistema dell' orazione di *Tullio*. L. Murena essendo venuto in competenza del Consolato con Sulpizio [questo è quel Servio Sulpizio per altro sì celebre tra gli antichi Romani legali, e di cui con tanto decoro fece menzione *Pomp. Gravin. suf.* nel libro singolare del Manuale riportato nella gran *L. 2. D. de Orig. Juris*] e perciò da Sulpizio medesimo, e da altri compagni suoi accusato d' ambito per tenerlo con lontano, ed escluderlo dalla nobil domanda, Cicerone che si tolse a defendere insieme con M. Crasso e col bravissimo Ortensio, voleva in questa orazione tralle altre cose mostrare, che Servio Sulpizio non poteva competere, ne stare appetto del suo cliente nella petizione dell' onorificenza suprema, sicchè tornavagli in acconcio per far vedere quanto era Murena superiore ne' meriti, e nell' instituzione della vita a Sulpizio, l' esporre che Sulpizio nulla più fatto aveva a' giorni suoi, che lambiccarsi il cervello sulle seccaggini de' formulari, sulle sofisticherie, sulle sillabe della pratica legale di quelle stagioni: e qui Cicerone per questa parte del suo discorso fonda il valore dell' argomentazione, come i Rettorici soglion chiamarla. Ravvisate voi qui ora l' effigie dell' Apologia Accademica, e Forense, oppure di qualcun' altro? Queste lettere poi, queste interpunzioni

zioni di parole, queste minuzie, queste *quisquilie* non voglion dire le virgole, o gli errori degli *Amanuensi*, come voi avete creduto e scritto, vogliono dire quelle scrupolosissime dettature, quelle formule religiose, colle quali anticamente si davano in Roma le azioni, e i giudizi chiamate de' primi che le divulgarono, *Jus Flavianum*, & *Aelianum*, onde ne venne quelle tritissima, ed e' primi scolteri di legge ben note regoli, *qui a syllaba cadebat, a tota causa cadebat*. Il che venne poi tolto via da Costantino *L. 1. C. de form.* Nazario nel Paneg. o come altri vogliono, da *Teod. e Valent. L. ult. C. eod.* Leggete di grazia l' erudito, ed eloquente *Barn. Brisson.* nella sue bellissima opera *de formulis & solemn. Pop. Rom. Verbis*, massimamente nel libro 5. dov' egli tratta *de Form. Fori*, e se volete anco di più così brevemente adesso sapere quali fieno in questa materia le vere, e da sprezzarsi quisquilie, io colla scorta di *Clem. Alex.* in sì vel dirò, eccole pertanto chiarissimamente spiegate da questo grand' uomo nel *Prast.* secondo le versione di *Gent. Herveto Aurel. non carent ergo, dic si nobis detrahant quidam*, FURARUM RABULARUM QUISQUILIAS. Ma andiamo innanzi, quindi Cicerone per esaltare, e per magnificare Murena nostro, che egli aveva passate l'età sotto l' armi, guerreggiato per le Repubblica, vinti e trionfati col gran Generale Lucullo i nemici. Ma che? A farlo apposta incidentemente, come dicono, e di passaggio, ma non senza però lo perchè, unisce, e quasi pareggia all' arte di guerra, l' arte del bello, ed erudito parlare, e quanto aveva avuto in animo di deprimere, e di burlare un Legulejo arido, e secco, *propter singulas litteras, atque interpunctiones verborum occupatum*, altrettanto poi leva in alto, e con maravigliose laude commenda un Orator letterato, e secondo. Recitiemo le sue parole. *Summa dignitas est in iis, qui militari laude antecellunt, omnia enim, quae sunt in Imperio, & in statu Civitatis, ab iis defendi, & firmari putantur, summa etiam utilitas, siquidem eorum consilio, & periculo tam Reipub. tam etiam nostris rebus perfrui possumus. Gravis etiam illa est, & plena dignitatis dicendi facultas, quae saepe valuit in Consule diligendo, posse consilio, & populi, & etiam, qui res judicant, animis permovere. Quaeritur Consul, qui dicendo nonnumquam comprimat Tribunitios furores, qui concitatum Populum flectat, qui largitioni resistat. Non mirum si ob hanc facultatem homines saepe etiam non nobiles Consulatum consecuti sunt, praesertim cum haec eadem res, plurimas gratias, firmissimas amicitias, maxime studia pariat, quorum in isto vestro artificio, Sulpici, nihil est. Primum dignitas in tam tenui scientia, quae potest esse? Res enim sunt parva*, &c.

Avevo promesso di dare oltre il Proemio, anche un' occhiata al §. 1. ma io appena mi veggo qui giunto al mezzo, che conviene esser già stato d' andare osservandolo così. Lasciamlo di grazia andare come più gli piace insieme con tutto il restante della Scrittura, e di qui solo prendiamo esempio di quel che rimane in essa tutta. Dico di quel che rimane, a riserva però di alcune poche cose delle quali io non posso in conto veruno dispensarmi di fare esame. Tre queste la prima, e più importante si è il punto preciso della nostra questione, voglio dire, se l' uccellagione della Civetta sia nelle Bandite vietata, e in ordine a questo mi vedo in necessità di fare alcune piccole note all' Articolo secondo.

E primieramente lasciate indietro tutta quella bella filza di riflessioni, le quali contiene il principio, osservo non essere della nostra ammirazion poco degno, che il bellissimo Manifesto, dopo la chiara, e letterale esposizione della legge del 1622. fatta dell' Apologista, per la quale si mette in salvo l' equità delle legge stesse, e l' interesse del popolo, perseveri tuttavia nel primo suo storto parere, e tenti così di combattere le comune utilità, se in quest' inciampo, e in questo laccio avvolgendo, e seco traendo io visto sventuratamente anche gli altri, senza recarne ragione, siccome

adesso

adesso vedremo, di verun peso, se non fosse quella del suo primiero inavveduto, e mal tolto impegno. Ma pure, *quid ex factis*, diceva *Lattant. de orig. err. cap. 3. qui enim errasse se sentiat, alter ipse in lapides impingat, ut Populus omnis offendat? Ipse sibi oculos eruit, ut alii caeci sint . . . . & pendens secum pedem laqueo inserit, ut simul cum ceteris, quos liberare prudentius debuerat, & ipse capiatur. Sed nimirum Socratis carcerem timet*, con quel che segue. Questo generalmente osservato, notiamo adesso con quanta franchezza mai si pronunzj, e si noveri fralle questioni disputabile nelle scuole, e nell' Accademie, la distinzione delle parole latine, *venatio, & aucupium*. Eppure il Filosofo nel cap. 1. del libro 3. dell' Et. a Nic. insegna a tante di lettere, *ὅτι γὰρ διαφέρει, βλέπειν, ὄνομα ἔχειν ...* *bene ist propter, ac pueribus animum esse, quorum differentia intelligit*. Eppure argomentarsi benissimo nelle materie di Gius dalla diversità de' nomi alla diversità delle cose, insegnano la *Glossa* inter. e margin. co' Testi, e co' Dottori ivi citati nella *L. Annullo 4. C. de Fer.* Eppure l' Apologista ha allegato per se, e con qual forza il celebre pratichissimo Giureconsulto *Andrea Gail*, questi non disputava nell' Accademie, decideva ne' Tribunali, e in che Tribunali, e le sue bell' opre s' intitolano *Observationum Practicarum Imperialis Camerae, & singularium casuum, &c.* Ne volete più? Dio buono! Leggete almeno i Frontespizj, e non condannate voi a farvene il dettaglio. L' Apologista ha pure allegato il famoso *Harpretto*, il quale sulla controversia ragiona così, ed è pur anche scritto nell' Apologia, dirò perchè ne intendiate meglio, *per extensum. Sed & hujusmodi Principum concessioni, & consistitura communi usu, & observantia* [ci feci pure una parentesi scritta in volgare, e dissi, *di grazia si notino le parole*.] *semper in bonis sententiam accepta sane, quod per jus venandi* [a caratteri di specziali] *alitos contissum jus pisiandi, & aucupandi non datum non intelligatur*. Questo non è parlar da una Cattedra. Di grazia fateci riflessione. Io vi fo la parentesi coll' avvertenza di notare, io scrivo a lettere uociali le parole controverse, e io non so più che farmi, potrei tradurre in volgare tutto 'l testo, ma questo nol farò mai. Oltre a questi Dottori l' Apologista v' ha riportato *l' Abate Agostino Einsidlinse*, proviamoci a scriverli tutti, *Paolo Matteo Vehero, Adriano Gilmanno, Giovanni Meichsnero*, tutti pratichi pertichissimi, e gli ultimi due anche decidenti, v' aggiugnerò adesso, se volete, il *Mejeri ad librum Pandect. 41. Tit. 1. numm. 15. Gio. Crisandro* nel Trattato *de Insulis cap. 11. num. 31. Gio. Giac. Speidelio Speculi juridicopolit. litt. T. n. 1.* il quale chiarissimamente insegna, *aucupium, piscatio, & venatio specie differunt*. Non voglio spendere più tempo in così fatta questione, la quale è una delle più chiare, e insegnate, e tenute nelle Scuole, e nelle Curie. In fine di questo Proemio pretende, che non s' intervenga al Feudatario questo diritto per la lunga osservanza, e prescrizion militante per lui. Ma che non avete letto punto il Processo, v' è pur provato per otto testimoni tutto il contrario di quel che voi dite qui, e noi ne discorreremo anche meglio più sotto, e questa pruova è di tal vigore, che fa sì, che il Marchese di Capraja con tutta la sua non *interrompenda* osservanza, vietando l' uccellatura della Civetta, è tenuto a senso di gravi Dottori, è tenuto, torno a dire, d' ingiustizia, ed è proposizione a considerarla con occhio purgato delle più vere, e più certe. Non credete a me, sebbene in corrispondenza de' vostri detti, cui per lo più spacciate colla sola vostra autorità, potrei pretenderlo bene, sentite i Dottori, *venationem, piscationem, aucupium, si quis prohibeat, qui non potest, actione injuriarum conveniri posse*, Gio. Filippo a Vrsbung Encycl. *Juris Publici* n. venatio, e più sotto *venandi jura turbatus actione confessoria* (quella è quella azione colla quale, come voi ben sapete si vendicano le cose incorporee, i gius, le servitù, &c.) *iratrapetur-*

perturbatum expiritur, *vel interdi-ctis ab possidetis*, questo è quell' Interdetto Civile, fratel dell'*Utrubi*, ma che per altro non lo somiglia del tutto, col resto che vi va, e che voi pur ben sapete. Gio. *Giac. Speidel* nel luogo poco sopra citato, *notandum quid in hac materia* [parla del Gius delle forrsa, e delle cacce] *semper observandum sit*, *quod antiqua consuetudo obtinuerit*, *nec* „ *quidquid* „ *novum ad subditorum*, *vel aliorum gravamen introducendum esse*. Ma questa antica immemorabile consuetudine è stata abbondantissimamente provata negli atti, contro de' quali voi non dite un' acca, derivatene la conseguenza voi stesso.

Nel §. 1. si vorrebbe che questo divieto restasse compreso nella Legge virtualmente e implicitamente. Una Legge penale, una Legge la quale ristrigne una facoltà naturale di tutto il genere umano, stesa e dilatata *virtualmente e implicitamente* anche fuori di pena di ragione. Che volete voi, che io qui vi dica, lascerò un po', che qualcose vi dica anche il Lettore, il quale son certo, che giudetà qui esser questo un' errar contro i principj, e vi armerà contro una serie di regole quanto vulgari e trite, altrettanto stabili e ferme. *Quae exorbitant a jure communi*, *nequaquam ad consequentiam sunt trahenda*, *cap. 28. de R. I. in 6. Interpretationi legum poenae molliendae sunt*, *potius quam exasperandae*, *L. 42. D. de poenis. Odia restringi*, *favores convenit ampliari. In poenis benignior interpretatio est facienda*, *cap. 15. cap. 49. de R. I. in 6. Expressa nocent*, *non expressa non nocent*, *L. 156. D. de R. I. Extensio non fit de casu ad casum*, *etiam ex identitate rationis in iis*, *quae exorbitant a jure communi*, *Bart. in extrav. qui sint rebelles §. transit tam*. gl è un vero gettar l'opera, e il tempo in trattenersi di più su questa causa.

Non v'essendo dubbio, segue il predetto §, *che sotto le parole qualunque sorte d'ordinghi* [e qui frattanto su gli occhi stessi, su gli occhi stessi della legge citata da lui, l' altera e la trasforma *inter leges ipsas delinquitur*, *inter quas peccatur*, direbbe *S. Cipr. Epist.* 1. perchè la legge non dice *qualunque sorte d'ordinghi*, dice = *e altri ordigni proibiti*, *e non eccettuati* =] *e sotto l altre*, *uccelli*, *e animali così proibiti*, *come non proibiti*, *vi resti compreso l' animale di Civetta a' permessi*. Eccoci adesso a una depravata, e distorta applicazione del Testo. Perocchè il Bando non adopera queste voci *uccelli*, *e animali così proibiti*, *come non proibiti*, per significare che tutti i generi degli animali proibiti, e non proibiti, son proibiti, il che come nell' Apologia si dimostra, sarebbe un' inezia, un' indovinello, un' assurdo, una contradizione patente; ma per dinotare che nella Bandita viene interdetto anche il solo solo tentare di valersi, e di mettere in uso certi stromenti, quivi descritti ed espressi [tra quali però non si nomina mai la Civetta] quantunque con tali mezzi non sia presa, ed uccisa veruna fiera, sia delle proibite, o delle non proibite.

Notato questo, eccomi, o Manifesto, al vostro assioma, *non vi essendo dubbio &c.* l' Apologista v' ha detto, che questo dubbio pur troppo v' è, e l' ha sciolto, come già avete potuto vedere, coll' autorità del gran Comentatore *Andrea de Isera* e dell' *Ass. E ecco ex Cathedra* = *non vi essendo dubbio*, *&c.* e perripateticamente sitare ommnai, non serva, che voi lo diciate, l'*autos ephe*, non usa più. Potevate poi caritamente lasciar d' addurre il *Vennio* per provare, che si possan far le Bandite, controversia la qual pur si legge in mille Dottori cotanto più amplamente trattata. Chi ve l' ha mai negato? Anzi vi s'è conceduto a voti pieni. Di grazia non pensate alle nostre conclusioni, che sappiamo così alla meglio provarle da noi, le vostre provate, le vostre, ma fate tutto a rovescio. Come poi venga in giudizio, e che cosa abbia che fare l' etimologia della venazione, appoggiata sull' autorità dell' *Harpprete*, quasi detta così dal vento, non so capirlo. Crederei però, che avreste fatto benissimo a risparmiarvi cotal fatica, e a non incomodar per

si poco

sì poco questo Galantuomo, nelle cui opere scommetterei non essere proposizione mia grave. O bene ci avete dato dentro per appunto voi, quando vi son tanti Lessici, e tanti Filologi, i quali quando facesse mai di mestiere, ci porgon altre etimologie più native, e più proprie di questa voce, senza far comparire ogni cacciatore un Palinuro, un Tifo, o un Tifi, che piacciavi dire, e se amate vedere su questo parergo un Giurista bravo, leggete l'*Amaya* sul tit. del *C. de ven. fer.* num. 1.

Nel §. 2. 3. e 4. dura, e persiste a mettervi alla tortura con quel suo argomento, come dicono *a majori*, cioè, se la Civetta è proibita nelle ragnaje di particolari, molto più dunque nelle Bandite. Non vi serve, che l'Apologista v'ha detto una volta, e provato, che questo è una freddura, un sofisma meschino, volete che lo ridica adesso qui io? scioglierete, rigettate, riprovate le ragioni dell'Apologista, e poi andate innanzi quanto volete, del resto spenderete voi, e farete spendere a me, e quel che più importa, a chi leggerà i vostri fogli, ed i miei, inutilissimamente del tempo. Notate però qui, che per medicare la sapienza della prima Scrittura legale, nella quale si legge, e *altri ordigni proibiti, e ora proibiti, e non eccettuati*, contro alla lettera della legge, che dice = *altri ordigni proibiti, e non eccettuati* = adesso qui nel §. 3. *Imperciocchè*, si tace rifatto la parola proibiti, e si dice solo, *altri ordigni non eccettuati*. Questa parola *proibiti* unita agli ordigni di caccia colla fornagiera attaccatale dall'Apologista, gli de' aver messo addosso della paura, facendogli, quasi direi, doventar per lui quelle mantere d'ordigni antichi, i quali dagli Scrittori Latini si chiamavan *Formidi*, de' quali oltre agli altri fa chiara menzione *Virg.* En. 12

Inclusum veluti si quando in flumine nactus
Cervum, aut puniceae septum formidine pennae
Venator, &c. . . . .

e *Senec. lib. 1. Epist. 55. si tantum nodosa retia, vel pinnatam formidinem, & sagaces canes*, &c. Onde si spiegano in un significato assai più espressivamente, e più proprio di quel che forse comunemente si è noto, due passi della Scrittura sacra, l'uno in *Giobbe* al cap. 18 *abscondita est in terra pedica ejus, & decipula illius super semitam, undique terrebunt eum formidines*, l'altro in *Is.* cap. 24. *Formido & fovea & laqueus super te, qui habitator es terrae. Et erit, qui fugerit a facie formidinis, cadet in foveam*, con ciò che segue, così ancora ne' divini *Tren.* 3. 47. *formido & laqueus.* Oppure de aver notato la forza che fa l'Apologista sulla parola medesima congiunta coll'altra = non eccettuati = e adesso vorrebbe scappare quasi *per posticum*, per quest' altro verso. Mi sovverrebbe di quei discorsi rassomigliati da *Plat.* nell' Eutifr. alle statue di Dedalo, che non tenevan mai 'l fermo, ma ora fuggivan di qua, ora di là. *Quo teneam* dunque

Quo teneam nodo mutantem Protea vultus?
Sed quanto ille magis formas se vertet in omnes.
Ὑμεῖς δ' ἀστεμφέως ἐχέμεν μᾶλλόν τε πιέζειν.

connettono mirabilmente, sebbene di Autori tanto diversi, avvegnachè con tutta questa sua mozzatura, e che ha egli per se fatto di bene? nulla affatto. Non pruova non ostante, non pruova niente in favor suo, sicchè con tutta la proprietà potiamo dirgli colla frase di quel beneaccetto Vescovo di Gortina *Basilio*, disputante nel sesto Sin. Gen. az. 9. contro i Monotelisti, *sed quamvis abscinditis, nihilominus non probastis.*

§. *E quantunque*, dà d'equivoco, e d'insussistente al discorso dell'Apologista, perchè dalla proibizion della Civetta riguardante le Ragnaje poste nelle Bandite, ne deduce l'esclusion della proibizione nelle Bandite pure, ed eccone, dic'egli, la ragione = *potevo venir concessa ad alcuno la licenza d'uccellare a Civetta nelle Bandite, e con tal licenza farsi lecito d'entrare colle ragnaje, onde siccome*

la Leg-

la Legge volle, &c. Eccoci un' altra volta al cielo, che questo benedetto Manifesto non vuol leggere, nè ruminar, nè dopo il concetto di tutto ciò, che peravventura gli occorre citare. Se avesse dato un occhiata al § *Avvertendo*, di questa medesima Legge, la quale egli adduce, avrebbe veduto, che queste sua spiegazione non può aver luogo, nè gli si può ammettere in conto alcuno. Conciossiachè nel già detto § espressamente si dice, che *per qualsivoglia licenza di caccia, e d'uccellatura data per le Bandite, non s'intendano mai compresse le cagnaje*. Stante adunque questa dichiarazione del medesimo Bando, piana, ed aperta non può, e non dee mai supporsi la violazione di esso nel nostro punto, più di quel che si potrebbe supporre nel caso, in cui se per esempio venisse conceduta la licenza di tirare in una Bandita, il cacciatore volesse farsi lecito d'andare a tirare in un altra, laonde siccome sarebbe un' inezia l'apporre in una di queste licenze la proibizione d'andare a caccia in altra Bandita, oltre alla permessa, perchè sendovi già la legge, la quale il vieta, non si ha da supporre in veruno, o ignoranza di essa, o intenzione di romperla, così nel caso nostro se il Bando nominatamente eccettua dalla facoltà data per le Bandite, la facoltà per le Ragnaje, il supporre, che alcuno ignori, o non voglia obbedire l'Editto, che gli prescrive il modo di queste licenze, è un freddo, e meschino refugio, è un' equivoco vero. Ma dell' altra ragione dedotta per l'Apologista dal §. *Non si possa*, dell' istesso Bando, che n'è egli stato? siccome pur di tante altre esposte dalla pag. 13. fino alla 20. Non meritavan forse ne anche risposta? non ve l'avete per anche trovate? oppure impugnando le altre come potete, e sopra di queste tacendo, ce le date già per concedute, e per buone, secondo la regola del Testo nel *cap. nonne*, *de praesum.* e come argomentava già *Socrate* nella sua Apologia appresso *Platone*, *pono enim te confitentem, quandoquidem respondes non mi*, secondo la version del *Ficino* num. 29.

§. *Ma quando*. A ciò che s'oppone qui, vale a dire all' Attestato del Mastro di Caccia, il quale fa fede, che *si son sempre fatte, e di presente si fanno le licenze di Crivellare per tutte le Bandite di Sua Maestà Imperiale mano tenente*, oltre che secondo la propria sua lettera non nuoce alle Cania, e non è nulla contrario a ciò che scrisse l'Apologista alla pag. 20. §. *Da tutte ec.*, atteso che nella generalità, colla quale secondo il predetto Attestato si fanno dette licenze, possono essere utilmente compresi que' luoghi, i quali meritano uno special riguardo, come più sotto vedremo, onde possono in tale evento esser quelle licenze opportune, e giovevoli, come pure l'Apologista medesimo nel citato luogo se ne protesta, si risponde con altri due documenti, del tenor che segue (*A*).

 Osser-

Adì 26. Marzo 1749.

(*A*) *Fassi fede per me infrascritto Maestro di Caccia di S. E. il Sig. Duca Selvati, Cacciatore maggiore di S. M. I. qualmente nel corso del predetto mio impiego, che principiai ad esercitare dall' anno 1731. ed ho continuato, e continuo fino al presente, essendo talvolta accaduto, che alcune Guardie delle Bandite riservate a S. M. C. ec., essendo state ad altri, abbiano levate la Civetta, e panie a coloro, i quali con detti arnesi avevano trovato in atto di uccellare entro le dette Bandite, le prelodate S. Eccell. il Sig. Duca Selvati ha sempre ordinato, che senza veruna spesa fossero restituiti i predetti arnesi ec., Civetta, gabbia, e panioni a quelli, a quali erano stati tolti, e solo una volta ad uno, il quale era stato trovato ad uccellare con detti arnesi nella Ragnaja di Pratolino, nell' atto dell' esserglì i medesimi restituiti ordinò il Sig. Duca, che dessi alla Guardia, che l'aveva accusato della detta trasgressione tre* lire,

Osserviamo adesso di grazia, come si possono mai conciliare queste due cose, proibizion di Civetta, la quale esige licenza, ed in sequela necessaria di ciò trasgressione, per chi non la ottiene, e assoluzion total dalla pena di chi non la cerca, e non ostante Civetta, *ἐκ τοῦ αὐτοῦ στόματος τὸ θερμὸν ϗ τὸ ψυχρὸν*, non pare sanamente, che dir si possa, se non che il dare questa licenza dipenda, e si pratichi, come già nell' Apologia s'eccennò al §. allegato qui sopra, o per render sicuri coloro, i quali andassero a civettare in qualche speciale riserva, qual' appunto sarebbero le Cascine per li motivi da addursi, forse anco i parchi, quasi vivai, e serragli particolari de' Regj nostri Sovrani, e ne' quali ben si sa quanto più giustamente s'esercitino simili diritti da chi ne è il padrone; e se altri luoghi somiglievoli a questi vi sono, oppure per liberarsi da tutti gl' insulti, da tutte le pretensioni arbitrarie de' ministri vili; e che queste licenze sieno un mero effetto di facilità, e di clemenza, quantunque non necessarie, pure nel concedente non importuno, ne improprio, e nel supplicante non biasimevole. E che forse non si danno in pratica altri esempj d' una simil natura, sebbene non degni d' una simil commendazione? Ne fa d'uopo mica per ritrovargli volgar le Greche, e le Latine carte, tal ne abbiamo su gli occhi luminosissimo esemplo, il quale a parer mio stringe così l' Avversario, che gli toglie ogni scampo.

Non potevano gli abitatori del Feudo di Capraja tener l'armi senza licenza di quel Marchese? Credo di sì, v'era una legge chiara. Non si credevano alcuni di loro d' aver non ostante bisogno di tal facoltà? Il fatto pur lo dimostra. Non andavano a chiederla? senza dubbio. Il Marchese non gliela dava? E più che certo. Nulla di ciò impugna il Manifesto, il sa, si può dire, ognuno, ne ci lascia mentire un Ministro dello stesso Marchese, di cui non vi è persona ne più legale, ne più informata, che possa rendercene testimonianza (*A*). Ma non per questo però cadeva

---

lire, per sodisfazione della detta Guardia, e per qualunque pena avesse potuto meritare, ed in fede, avea le dette tre lire furono pagate come sopra, per ordine del Sig. Dott. Nerucci Attuario della Camera Granducale, ed in fede

Io Giovanni Vettori Mano propria.

Adì 26. Marzo 1749.

Fassi fede per me infrascritto, come avendo servito per lo spazio d' anni quindici, cioè dall' anno 1726. fino all' anno 1741. come fitte Cancelliere delle Corti di Cacce, e Pesche, e Attuario delle medesime, la cui cognizione apparteneva di quel tempo ai Sigg. Giudici delegati delle dette Cacce, e Pesche, tra quale in detto tempo sono stati l'Illustrissimo Sig. Segretario Pier Antonio Mazzoni, e l' Illustriss. Sig. Andrea Pompeo Neri, per tutto il corso della predetta mia incombenza non è stato inquisito, ne condannato alcuno, per uso di Civette, e pania nelle Bandite tanto riservate al Sovrano, che ai particolari; e se altrimente fosse seguito, necessariamente sarebbe a mia notizia, ed in fede, &c.

Carlo Francesco Barbone.

Adì 2. Giugno 1749.

(*A*) *Attestasi da me infrascritto, tanto come pubblica, che come privata persona, qualmente per lo spazio di anni due, ne' quali fui Commissario del Marchesato di Capraja, cioè nel 1742. e 1743. salvo, &c. per ordine dell' Illustrissimo Sig. Francesco Frescobaldi Marchese di detto Feudo, ed in sequela di una Legge pubblicata al tempo del suo antecessore in detto Uffizio Ser Gio: Domenico Francesco, colla quale si proibiva la ritenzione, e delazione di qualunque sorte d' Arme, tanto vietata, che da fuoco nel di-*

cadeva sulle spalle degli altri meno soavi l'obbligazione di dover fare altrettanto.

De più da questa pratica lodevolmente tenuta da chi presiede all' ingerenze di caccia, e dall'altra fede del pubblico, a specchiatissimo zelatore, e custode di queste medesime leggi, si ne deduce a manta di chi giudicar volesse il caso nostro co' veri, e legali assiomi costantemente praticati fin qui, che quando mai per mal supposto vi fosse stata lo verun tempo la controversa proibizione, sarebbe adesso certamente venuta meno. Perocchè tutte le leggi penali, quali affer questa delle Bandite, insegnano famosi Dottori, il *Layman* lib. 1. tratt 4. cap. 24. num 12. l'*Anacl.* sulle *Decret* lib 1. tit. 2. §. 9. num. 206. e altri appresso di lui, hanno sopra delle altre questo di proprio, e questa special maniera di spegnersi, che tolta per alcun modo da esse la pena, la quale è il fondamento, e la sostanza loro, tutto si tolgono anch' esse, e perdono affatto la forza, in quella guisa che imperfetta si dice essere quella legge, la quale a' trasgressori ne imponga pena espressamente, ne lascia a' Giudici l' arbitrio d' imporla, *Inter leges quoque illa imperfecta dicitur, in qua nulla deviantibus pœna sancitur* Macrob. in somn. Scip. lib. 2. cap. 17. sedasi il Grozio *de jure B. ac P.* lib. 2 cap. 5. §. 16. num. 2. *Pufend. de jure Nat. & Gent.* lib. 1. cap. 6 § 14. num. 3. Ma ciò aha a' dì nostri fatto non s' è con alcuno, voglio dire di procassare, e di punir persona per la Civetta, s' è fatto bene coll' Abate Giovanni Tosi, onde potrebbe ben dire, come già disse Servilio con flebile ai, ma altrettanto giusta doglianza contra L. Cedulio Tribuno appresso *Dionys. d' Alic. Ant. Rom. lib. 9.* [illegible Greek] vale a dire, e perchè dunque non attendendo agli altri, giudicate voi solo me?

Da tutto il predetto si può facilmente dedurre quanto poco di forza abbiano la autorità de' Dottori citati qui. Oltredichè il *Cane.* dice tutto l' opposto, e ripruova il *Notta*, ed il *Cafan.* tolti dal Manifesto di lì, ecco le sue parole = *Contrarium verius puto* [di quello cioè che il *Notta*, e il *Cas.* dicono] *per hoc. per Doctor. & ab dicto non esse reprehendendum illorum medesimam, imo commendandum, qui dum propria authoritate agere potuerunt superioris tamen licentiam impetrare elegerunt. Pro cujus dicto, &c* = Favorisce il Somm del *cap.* 12. *debemus.* insegnando assarsi delle permissioni, le quali non per necessità, ma solo a cautela si chieggono. La *decisione* 33. della *Rota parte 2 divers.* nulla

nel distretto di detto Feudo, e registrata nel libro de Leggi, e Bandi fatti pubblicare da detto Sig. Marchese, spedii più, e diverse licenze, e facoltà di poter ritenere, ed usare Arme bianca, e respettivamente anche da fuoco, per le sole ore marcate di detto Feudo, e coll' uso solamente delle palle, e ferma stante la proibizione del piombo spezzato, o sia munizione, tanto rispetto all' uso, che alla ritenzione di che nella Legge suddetta, le quali licenze si spedivano nell' appresso forma cioè = Quello il quale domandava una simil licenza faceva la supplica diretta al detto Sig. Marchese, e secondo l' istruzione datami, e la formula in scritta si distendeva da me la patente di tali licenze da durare per un' anno, e facevo passare nelle mani del detto Signor Marchese le dette suppliche, e patente col nome di quello, che aveva domandata detta licenza, esso Sig. Marchese si gli piaceva di concederla, firmava di suo proprio pugno la patente, e ritenendo appresso di sè la supplica rendeva a me la medesima patente, perchè io pure la sottoscrivessi, e la registrassi negli Atti vegliante del Tribunale di detto Feudo, la qual cosa facevasi da me, consegnavo di poi essa patente a chi l' aveva domandata, facendomi pagare per ordine, e commissione dell' istesso Sig. Marchese un paolo per ciascheduna patente d' Arme bianca, e una lira per ciaschedana patente d' Arme da fuoco in fede di che

Io Ser Niccolò Arcuni Not. Pubb. Fiorent. e sopra Commissario come sopra ho scritto, e sottoscritto di propria mano questo dì e[illegible], e settecento questo dì, ed anno suddetto in Firenze, &c.

nulla affatto ha che fare col corso nostro, il num. 3 citato dal Manifesto è assai diffuso, ma eccone il Sommario. *Abbat accedens* [dice così] *qui non solent fiere extra numero possessionem, inducunt possessionem. Petatur quando reducitur ad vectigal transit in aliam speciem*. Se non che forse il Manifesto attaccatosi piuttosto alle ultime parole, egli pure impensatamente *transivit in aliam speciem*. La Decisione *post Gabrum de aquis* escita in favore del Sig. Cardinal Barberini Commendatario della celebre Badia Farfense si fondava sulle pruove già fatte con gli Editti legittimi di quel Monastero, e col deposto di più testimoni, e sul possesso del controverso diritto, nel quale era già pur una sentenza precedentemente data, ad oltre a questo provava in pro suo un decorso di tempo, oltre la quadragenario, come suol dirsi. Ma il Marchese di Capraja tanto non pruova, ne porrà mai provar tutto quello, quanto che io ho piuttosto provato in suo, anzi in pubblico vantaggio l'Abate Gio. Tosi. Sicchè la *Rota* per questa parte sarebbe una Dottrina puntualissima, la quale potrebbe egli allegare, ed attualmente allegherebbe per se, se ei ne avesse bisogno, o se per un tratto di convenienza non volesse astenersi dal prender qui l'armi di casa dell'Avversario quasichè gli mancassero della propria.

Seguono i §§. *Stanachè*, *Imperciocchè*, ne' quali in somma il Manifesto pretende, che nulla possa giovare la consuetudine contraria [dic'egli] alla legge, provata in atti dal Sig. Abate Gio. Tosi, come introdotta senza la scienza del Principe Legislatore, e ci avverte, che oltre le molte risposte, che avrebbe potuto addurre, ha addotto sol questa. Digrazia, o Manifesto, ditecene pure qualunque altra, che io fin da ora senza vederle, senza sentirle, v'assicuro, che saranno sempre di questa migliori. Di questa, io dico, la quale va così travata de' primi principj, che nulla più. E assioma insegnato da tutti gl'Interpreti non esservi giure alcuno meramente positivo, che della consuetudine mutar non si possa. *Jas. in L. de quibus 32. num 35. D. de Leg. & Senatus consf.* ne vi è omai chi non sappia, che sì fatte leggi si prescrivono, e si distruggono tacitamente per due vie, e pel consenso, o dirò meglio per la connivenza del Principe, e per una mera consuetudine contraria. E quanto al primo modo, non si ricerca corso veruno di tempo, ma basta solo che dal Legislatore si sappia l'uso contrario alla legge, e si tolleri, e quanto al secondo la comune, e ricevuta sentenza è, che senza la scienza del Principe, col solo solo andar del tempo nello spazio di dieci anni, massimamente quanto alle leggi civili, si prescrive legittimamente qualunque Gius scritto. Il dice chiaramente l'esimio *Suarez de Leg.* lib. 7. cap. 18. num 14 trattante questa materia, come si dice *ex professo*, e con purgatezza d'ingegno da pari suo. *Atque hinc colligitur, consuetudinem habentem has duas conditiones* [cioè ragionevolezza, e tempo legittimo] *si sit legi contraria, illam abrogare, etiamsi ad notitiam Principis talis consuetudo non devenerit*. Più specificatamente ancora, e con attestarci la comune sentenza il dice l'*Anacl.* sulle *Decr.* lib. 1. tit. 4. §. 4 num. 96. *ad consuetudinem contra Legem Civilem, Principe ignorante, & vi praescriptionis inducendam, requiritur, & sufficit decennium. Ita communiter Doctores, de quo testatur Abbat, &c.* e al num. seguente, *cujus contra hanc textum, latè caeterequin indubitatam conclusionem, majoris claritatis gratia, &c.*

Ora noi abbiam già provato in atti non un decorso di dieci anni, favorevole alla natural libertà, ed alla intenzion nostra, non la quadragenaria, ma la immemorabile, la quale avrebbe ben forza di prescrivere contro leggi d'una qualità ancora più stabile, e ferma, che non sarebbe questa a patere dell'Avversario Toscana, ma in fatti più Greca legge de' pettirossi. Ma voi non contento di proferire un' errore di questa grossezza, volete ancor farlo dire a' Dottori, e a quali

Dio

Dio buono! e quanti Dottori, all' Areopago valorosissimo de' nostri tempi, dico alla Ruota Romana, mi non lo vogliono dire, gli potete credere, gli potete chiamare quanto volete, al più vi risponderanno a rovescio, sentiamo adunque se va così.

Ecco la lettera, e le parole dell' autorità della Ruota allegata dal Manifesto, e rifletteremo in seguito alle quattro differenze grandi, che passano da quel caso al nostro = *Quandoquidem praetermissis pluribus responsionibus* [ecco donde ha preso la sua bella frase il Manifesto, senza guardar più là] *quae pro remotione objectis cumulari possent, super defectu probationis circa assertam desuetudinem praefatae Bullae existentibus multis allegationibus pro illius observantia ... ita certum, quod praetensus non usus, seu contraria consuetudo non nocet, quinimmo sit servanda dicta Bulla, tanquam edita a Summo Pontifice, qui cum habeat immediatam potestatem a Deo independenter a consensu populi, ad primam dictam constitutionem edidit, & publicavit, illa ... fuisse effectum sortitam absque literarum obsequio alia subditorum acceptatione, quae non possunt de illius non usu, seu contrario usu excipere, ad confirmandum similis objectum pluribus relatis auctoritatibus firmavit Rota decis. 260. num. 15. p. 17. recent. praesertim quando in constitutione Apostolica munita fuit clausula, sublata, &c. & Decreto irritanti, quae enervant, & frangunt vires non usus, seu contrariae Gratiae decis. 559. num. 35. Rot. cor Celso decis. 100. num. 6. & decis. 259. num. 1. p. 12 & prosequitur decis. 160. num. 16. p. 17. recent. ubi, quod requiritur scientia, & consensus Pontificis, ad hoc ut tali consuetudo in desuetudinem abire possit, quae scientia non debet probari praesumptive ex lapsu temporis, sed requiritur necessaria certa, & positiva ex pluribus doctrinis inibi congestis.* Ora le quattro gran differenze da me già dette, avranno i Leggitori notato, che sono in primo luogo, che qui nel caso della *Rota*, ad esaminare alquanto il punto, sebben le parole di essa non sien così chiare, trattar si dovea non di consuetudine contraria alla legge promulgata, ma d'uso contrario precedente la legge, e mantenuto dopo, o vogliam dire di non accettazione della legge medesima, perchè posto che questa decisione fosse fatta nel 1701. secondochè in testi di essa si legge, e posto ancora, che la costituzione, di cui si trattava, fusse di Clemente VIII. come dice la *Rota* medesima al num. 3. e 5. e che venisse allegata contro di essa una non osservanza di più di cent'anni, come pure essa *Rota* dice num. 7. non poteva battere il punto più probabilmente che sulla non accettazion della Bolla, dicchè Clemente Ottavo fu eletto l'anno 1592. e nell'anno stesso il dì 21. d'Agosto pubblicò la costituzione, dal qual tempo scendendo al tempo della decisione, e togliendone di mezzo più di cent'anni, uno altri al più, che quattro, o cinque anni vi restano, nel quale spazio non è verisimile, che il popolo, di cui ragiona la *Rota*, e mutasse il primo costume contrario alla Bolla, e abbracciasse la Bolla, e tornasse di nuovo a ripudiarli con un' altro uso. Ora ognun sa la differenza, che fanno la *Glossa*, e i Dottori nella *L. Consuetudinis* a. *C. quae sit longa consuet.* dalla consuetudine precedente la legge, all' andar poi la stessa legge spegnendosi a poco a poco per una costumanza contraria, il che potrie avvenire, salvo qualchè rarissimo caso, niuno Scrittore fin ora ha negato. La seconda importantissima differenza consiste nel supporre che fa la *Rota*, ricevere il Papa la potestà d'Impero immediatamente da Dio, mandando per questa parte alla pari la prerogativa risplendente in questo Principe di sommo Gerarca, di Legislatore, e Pastore Ecumenico della Chiesa, colla prerogativa di temporal Sovrano. La *Rota* il suppone, e ci si fonda su, ed io non esamino adesso questo punto. La terza, nella giunta del Decreto irritante, e togliente di mezzo qualunque consuetudine opposta, e con quali parole, *districtius inhibentes*, il S. &c. *ni quid tale imposterum attendere*, *aut*

aut attentare præsumant, ac revocantes in nunc in certam quidquid circa omnia, & singula præmissa præter, aut contra has nostra interdicta, prohibitiones, statuta, ordinationes, jussa, voluntates, decreta, aut præscripta, scienter, vel ignoranter contigerit attentari. O datemi una legge, che parli così, e poi applicatene la forza, se ve ne dà l'animo, alla legge pretesa delle Civette. La quarta per fine nel dispar che facea quella legge *de bono regimine*, tolte parole importanti, anco palesemente, gravità di precetti, *districtè inacedentes §. 12. districtius inhibentes §. 21. &c.* di maniera che la non osservanza di essa recava necessariamente un'opposizione al buono, e regolato governo, e perciò sarebbe stata destituta d'una delle condizioni, le quali si ricercano nella consuetudine prescrivente le leggi, cioè dalla ragionevolezza, e dalla rettitudine, come insegna il *Suarez* nel luogo citato. Ora niuna di queste cose milita per verun modo nel caso nostro, del resto la parità cammina. E sanamente qual sentenza si tenga su questo punto, qual dottrina s'insegni nell'Accademia di Roma, raccoglier se fatilmente si può da una proposizione solennemente, e pubblicamente difesavi l'anno 1732. sotto gli auspicj di Clemente XII. di S. M. e coll'approvazione del sapientissimo Reggitore di quegli studj, adesso l'Eminentissimo Sig. Cardinale Carlo Alberto Guidobono Cavalchini, ove trall'altre Tesi al num. 6. si legge così: *Ad inducendam consuetudinem contra legem sufficiunt actus tam bona, quam mala fide intrinsi*. Questo è qualche cosa di più di quello, che dicono gli Autori a questo proposito citati supra in favor mio, qualchè cosa di più voglio dire, della mancanza della Scienza del Principe, cui sempre include la mala fede con aggiugner di più la rea coscienza. E chi volesse anche di più restar soddisfatto appieno, e chiarito dello stile, e dell'opinione, chi si è tenuta sopra di ciò da' Giudici, e da' Tribunali precisamente di Firenze, legga il *Mangone* decis. 1. num. 31. & decis. 56. num. 10.

Ma per ripetere la cosa da' suoi più alti, e sermi principj a fine di render più docile, e persuaso il Manifesto in punto non così lieve, e per levargli tutti gli scrupoli, giovaci ridurgli a memoria esser del tutto vero, che il Giureconsulto *Giuliano* nella detta *L. De quibus 31. D. de Leg. & senatus consul.* argomentò dal suffragio del Popolo nel costituire le leggi, espresso già in quelle due sacre auguste lettere V. R. al gius d'introdurre la consuetudine, sicchè tolto oggimai quello, e collocato tutto per la legge Regia nell'Imperadore, parea che tolto altresì al Popolo si dovesse dir quello, laonde ove mancasse l'approvazione del Principe si rimanesse il fatto del Popolo sempre inutile, e di niun momento, nulladimeno però, ciocchè sia di questo argomento così strettamente, e teoricamente preso, per quel che appartiene alla pratica il Giureconsulto predetto, che scrivea certamente dopo la mentovata legge d'impero, o voglia credersi, che in un sol tempo tutta, o che in varj tempi piattollo, e di varj Senatusconsulti composta fosse, chiuse il sentimento suo con insegnarci, che attualmente, ed in fatto, ricevuto era, togliersi e venir meno le leggi anche col solo universal consenso, esclusa e posta in disparte l'approvazione, ed il suffragio di chi ha potestà di far leggi, *quare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum suffragio legislatoris, sed etiam tacito consensu omnium per desuetudinem abrogantur*. E così in fatti esaminato l'articolo giudicò la Curia suprema *Mechlin.* come è appresso il *Christin. dec.* 55. *num.* 5. 6. *vol.* 2.

Compie l'assunto, e finisce di chiuder la bocca all'Avversario la confessione medesima d'un' Imperatore, il quale a note chiarissime ci fa sapere, e di buona voglia ci accorda, che i placiti de' Sovrani, e le lor leggi scritte anche per lo non uso si perdono, e restano estinte. La sentenza è di *Giustiniano* il quale nella *Nov.* 89. *cap. ult.* dopo d'aver rammentato una

una certa costituzione di *Gellecrice* altrove ne' Volumi Legali Selamente descritta soggiugne immediatamente, *sed bene non receptum, quia & arr. ...tenda persone est*. Che dirà il nostro Legale a una testimonianza sì fatta? persisterà a voler dare al Gius scritto un'efficacia, un valore, un quasi dirò privilegio, il quale i Legislatori medesimi si protestano solennemente di non pretendere, di non volere? o negherà egli al Popolo quella facoltà, la quale dal Principe concedendogli conceduta, non può presumersi, e massimamente se vi si aggiunga il corso del tempo, che vada giammai separata dalla suprema sua approvazione, dal suo consenso? giusta il riflesso di *Bart* nella detta *L. Consuetudines 1. C. quæ sit longa consf.*

Me esehiamo una volta di quella controversia, la quale finalmente ne all' Avversario nostro, ne a noi appartiene il decidere, e vediamo se altra ragion ne esista per sostenere saldo, ed efficace l'uso da noi provato d'una pienissima libertà d'uccellare a Civetta nelle Bandite. Ditemi un poco, o Manifesto, il divieto sul quale voi vi fondate, vien da une legge chiede, letterale, ed espressa, oppure dà luogo tuttora a qualche dubbiezza? Voi stesso col vostro aver dovuto ricorrere a derivarnelo *implicitamente, e virtualmente*, e col vostro aver dovuto compiendervelo come *verisimile*, pur troppo mi avete di già risposto, esser tuttora dubbioso, e dalla lettera della legge interamente rimoto. Ora se è così, lasciato anche da parte tutto quello, che l'Apologista pose in veduta per mostrar anzi il fatto divieto escluso assolutamente dello spirito della legge, sappiate che la consuetudine è quella che in casi di queste nature principalmente anzi unicamente si attende, come ne insegna Paolo Giureconsulto nella *L. si de interpretatione 36* e meglio ancora al proposito nostro *Callistrato* nella *L. sigeante D. de Lig. & Sceatusconf. Nam Imperator noster Severus rescripsit, in ambiguitatibus, quæ ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetuo* [*idest decentis*, spiega la *Glossa*] *similiter judicatarum auctoritatem, vim legum obtinere debere* Che direte adunque del caso nostro, nel quale concorre fino da un tempo immemorabile, e consuetudine di fatto, e uso di giudicare?

Quanto all'esempio del celebre Artefice Giovanni de S. Giovanni [ecco l'Achille degli Avversari tutto vestito decapo appiè dell'armi temprate laggiù nell'immortal Fucina, ma se ora prodotto in campo, e sfidato egli non regge alla pruova, e si cambia in un bel Tersite? Badiamo] quanto all'esempio, io diceva, del celebre Artefice Giovanni de S. Giovanni recato nel §. ultimo di quello Articolo, quand' anco volessi io menarvi buono questo racconto, e non impugnarlo, ciò non ostante mettete queste pruova in confronto della pruova, la quale e secoi suo ha fatto l'Abate Giovanni Tosi col deposto d'otto testimoni, pruove legalissime, pruova irrefragabile, pruova intrinseca del Processo, e poi rispondetemi qual delle due avrebbe appresso di voi in atto di dar sentenza maggior forte. Oltredichè coi pèr ...cei le vostra intenzione endate lontano co' tempi un secolo, e mezzo, e l'Abate Gio Tosi pruova precisamente del tempo presente. E se io vi rispondessi qui con *Cic. pro L. Murenà; alius tempus illud, mutatæ ratio iis*, e se io vi soggiugnessi con *S. Geroleme adversus Jov. lib. 1. vetera transierunt, ecce facta sunt nova*, che mi direte? Non bisogna, che voi vi figuriate di perorare al popol di Sparta, dove le leggi, o sieno i costumi duravano sempre gli stessi, anche per secoli, e secoli, come ci fa saper *Cic. pro L. Flacc.* L'Abate Gio Tosi comprende colle sue pruove il Territorio preciso, che viene in questione, e voi mutate discorso, e vi discostate dal nostro proposito non poche leghe. O bene, io voglio per ora anche concedere, che il civettare alle Caseine sia vietato, che volete voi derivarne? Adunque anche nella Bandita di Cepraja? O questo poi no, ed eccone

come la disparità originata non tanto dalla diversità delle Bandite, siccome notò l'Apologista, ma anco da tre altri capi speciali.

Il primo è, perchè le Cascine erano, e son tuttavia bene di proprietà della Casa Real di Toscana, non volevano, nè vogliono che alcuno entri in esse, affine di farvi qualunque genere d'uccellatura, non eran Padroni? Eran Padroni, e tanto più lo erano, quanto che l'Apologia v'avrebbe a aver persuaso abbastanza su questo punto, ove essa dimostra, donde discenda, e come si sia già praticata, e come tuttora praticar si possa quella sorte di proibizione sul proprio suolo, e adesso sulla precisa questione dell'uccellatura a vischio, ci pone davanti l'autorità di *Callistrato*, anzi dell'Imperatore *Antonino Pio* nella *L. 16. D. de servit. rust. praed. Divus Pius aucupibus ita rescripsit*. Ove dette, *non est consentaneum rationi, ut per aliena praedia aucupium faciant*, scrisse l'Imperatore, che appunto significa l'uccellatura, della quale si ragiona da noi.

In secondo luogo le Cascine non tanto son Bandite, quanto Ragnaje, come può chiarirsi ognuno, che le abbia vedute, o voglia vederle, divise in giuste porzioni, partite ne' suoi viali, contrassegnate co' soliti stili, onde appender le reti, e già sapete, quanto di buona voglia sia stata accordata da noi in sì fatti luoghi la proibizione della Civetta, sicchè non abbiam bisogno, che ce caricchiate col peso delle vostre pruove.

In terzo luogo le Cascine eran considerate, come un proprio, e particolar riservo pe' Serenissimi Principini, destinate alle loro ricreazioni, e a' loro diletti, ed era perciò tutto convenevole, e giusto, che fossero custodite anche quanto a ogni sorte d'uccellagione propria degli anni più teneri con riguardo speciale.

Oltre a ciò non volete ancora capire, che il caso nostro occorse in mezzo alla strada maestra, dove il Marchese non aveva nessun nessun diritto di fare al Sig. Abate Gio Tosi contrasto. Perchè io ve voglio anche concedere, che i pettirossi fossero stati presi nella Bandita, volete di più? Di questo al Vassallo non costava, nè in modo veruno poteva costarne, e questo è certissimo per gli atti della Causa, da' quali non traspira per la menoma parte, che il Marchese, o alcuno de suoi vedesse uccellare l'Abate Tosi. Or dove tutte le Leggi, e di civiltà, e di convenienza, e di giustizia, avrebbero voluto, che il Sig. di Capraja neppur sospettasse il passeggiere reo delle sue gravissime Leggi, egli nontanto non fece questo, ma in un istante, senza la menoma pruova, alzò Tribunale, formò il Processo, diè la sentenza, e la fece eseguire. O se tutte le Guardie allorchè veggon passare per le vie pubbliche delle Bandite i cacciatori con gli stromenti, e con la preda addosso, avessero a correr subito loro alla vita, starebbero bene. No che questo le Guardie nol sanno, e la sperienza non ammette dubbio. Credjatemi pure, o Manifesto, che questo fatto non si può difendere, non si può salvare. I Birri arrestarono Gio. da S. Giovanni nelle Cascine, in un luogo, come dice l'Istorico, che non era per tutti, il che non si sarebbe potuto mai dire della via pubblica. Di più, badate ora a me, che io adesso ritorco l'Istoria del Baldinucci contro di voi con questo dilemma, o v'erano di quel tempo altre Bandite, o no, se v'erano, ditemi in cortesia, e perchè mai l'illustre Pittore cotanto dedito all'aucupio della Civetta, quanto egli stesso lo espone ad un Sovrano, il quale gli si offre così benefico, e così clemente, quanto l'istesso Scrittore afferma, non domandare se non la sola sola licenza delle Cascine, e dove all'istesso proferir di parole, non era gli cosa più facile, che ottenere una facultà tanto più generale, e più ampla, e così molto più corrispondente al suo genio, volet limitarsi a poco spazio di luogo, a quattro siepi, a quattro virgulti? Anzi io raccolgo da ciò con grandissima verisimiglianza, che stando noi tuttavia da

con lacci e trappole, trattandosi d' uccelli non riserbati al Principe, e si dovrebbe permettere ad ognuno per quel diritto naturale, che compete ad ogni Uomo sopra i quadrupedi, ed uccelli non esistenti in dominio di alcuno, e almeno si avrebbe a considerar, come un privilegio a chi trova dell' Api, e scoperta in qualche altra singolar maniera a i vantaggi del Pubblico, senza voler cavarsi da ciò una contribuzion di Patenti. I saggi Veneziani permettono a chicchessia questa Caccia anche senza l' archibugio. I Padroni de' campi somministrano le reti a i lor Contadini, e ne ritraggono un terzo della preda. Raccontasi di un Podestà della Città di Trevigi, che comparsogli davanti un suo Villano, a cui era stato tolto lo schioppo, perchè fu colto con esso a Caccia (che questa è la sola pena) gli fece quel prudente Ministro una solenne bravata, e poscia il rimandò colla restituzion di quell' arme. Interrogato del perchè si fosse trattenuto di sì poco, rispose: Gastighereste voi, chi avesse la virtù di spopolare la mia, e disperdere la Grignuola? *E ciò per la considerazion de' tanti danni, che recano gli uccelli alle campagne. Nè sussiste, che la gente di contado con sì fatta licenza troppo si distrarrebbe dalle necessarie faccende dell' Agricoltura. Abbiamo l' esempio in contrario per gli Stati della Repubblica di Venezia, dove gran caccia si fa d' uccellami, e non ne risulta pregiudizio la coltura de' campi. L' uso di farla è quando s' ha dell' ozio, e sul far del giorno, e la sera, e per la notte. V' ha de' paesi, che per la lor positura scarseggiano forse d' uccelli: altri all' incontro ne abbondano, spezialmente dove è il passaggio d' essi e nell' andare e nel venire da i climi caldi. Ma niuno forse v' ha, che non soffra il guasto delle Passere, de gli Storni, e d' altri simili nocivi augelli. S' avrebbe da premiare, siccome dicemmo, chi si studia di sterparli. Almeno s' ha d' aver cura, che da tal divertimento tragga profitto la povera gente con vendere i presi uccellami, e supplire con ciò a i pubblici aggravj. Campagne ci sono, dove le migliaja de Lodole vanno le lore arrivate in aria, e dolcemente si attraggono piombando in terra, senza che alcuno osi di toccarle. Nei Stati ingrassiamo i nostri augelli, per mandarli poi ad altre contrade, dove colla presa d' essi buon guadagno fa la gente più accorta. Io so d' un paese, dove pure era grande l' abbondanza delle Lodole, e unicamente colla Caccia d' esse molti Contadini si sono arricchiti.*

Potevansi mai confermare più apertamente, e più vigorosamente le proposizioni, e gli assunti dell' Apologia per l' Abate Gio. Tosi? Adunque i Sigg. Novellisti di Venezia, il Sig. Muratori, unito il critico e perspicace Sig. Novellista Fiorentino, che giugne di buona voglia il suffragio suo a quanto ha insegnato il già lodato Sig. Proposto, siccome nell' ultime Novelle dell' anno scorso si legge, tre Scrittori di questo genere, di somma ingenuità, di fino giudizio, che pensano, e i lor pensieri alle carte consegnano si l' un di paese, dall' altro lontano, già già son convenuti ad approvare l' opinion mia o l' hanno anco manifestamente lodata, E chi non sarà mai tutto questo un gran colpo? e non concilierà all' Apologia, e alle sue conclusioni un peso gravissimo, anzi una morale certezza?

Venendo adesso a discorrere d' alcune altre cose, le quali nel Manifesto potrebbero dar più nell' occhio, la prima è a pag. 9. dove si pretende, che l' impegno col Sig. Marchese fosse cercato *con premeditazione*, della quale *non oscuramente* si dice dedursene indizi dall' *Apologia*, alla pag. 42. col. 1. Checchè pertanto sia di questi indizi, cui sembra al Manifesto di *raccoglier* di lì, noi non gli moveremo su questo gran lite, trattandosi d' opinione, e di parere, quantunque per ciò che appartiene alle parole dell' Apologia, questo parere, e questa opinione pochissimo, o niun fondamento aver possa, siccome facilissimo a ciascheduno sarà il riscontrare, e farsene certo. Convien però guardare, e questa, e ogn' altra cosa coll' occhio nudo, perchè le refrazioni fanno talor delle bur-

le bur-

le burle, e ingrossano malamente gli oggetti, facendo per esempio d'un pettirosso, un'oca, d'una Civetta, uno struzzolo, d'un pennone, uno spezzacampagne. Ma per quanto riguarda la proposizion principale di questo ragionamento, a ben considerarla vedrassi, che nuoce più assai al Cliente suo, che alla Causa nostra, e non è questa la prima volta, che questo Scrittore non altro cred'io che per inavvertenza, quanto si studia d'incolpare, ed accusar l'Avversario, altrettanto, e molto più anche lascia indifeso, ed esposto a' colpi l'amico.

Adunque era solito l'Abate Gio Tosi, anche gli altri anni d'andare a Civatta in quel Feudo, ciò pruovano incontrastabilmente i testimoni medesimi del Marchese di Capraje Proc. a c. 5. t. e lo esagera il Manifesto a pag. 8. Or questo è un argomento tanto non lieve, che il Tosi non era andato al fine supposto, ed immaginato da questo scrittore, che anzi rigetta tutto il disordine nel suo Cliente. *Cic.* nella Milon. contendeva, che l'omicidio commesso nella persona di Clodio non fosse stato fatto a caso pensato, ma per necessità, per azzardo, ed a persuadere il suo detto fralle altre cose pose avanti gli occhi de' Giudici, che per quella via, nella quale era seguita l'uccisione, il reo difeso da se, era solito di passare anche negli anni indietro, e come egli dice, *illac iter solemne Miloni esse Lanuvium*, &c. Non si fermò qui l'Oratore, ma passò tanto innanzi con tale argomento, che tutto per questo il ritorse contro di Clodio, come colui, il quale si fosse a bella posta portato là in quella strada, dove non gli era niente difficile il risapere, che Milone secondo il suo consueto doveva passare. Così ragionava *Tullio*, ed il ragionamento per ciò che resulta dagli atti stessi, mirabilmente s'adatta alla nostra questione. *Obscurum igitur*, quanto bene mi porgerebbe qui il sentimento *S. Cir. Aless.* contra Giul. lib. 1. risp. 1. secondo la versione della Ediz. del Sirm. *Obscurum igitur, atque dum manifestum, tu quae magis vere, & convenienter tendat ejus oratio, utrum in vos, an potius in ipsum.* Sa non che qui non oscuro, ne MANIFESTO è contro chi tenda piuttosto, e chi piuttosto vada a ferire, campeggiando così vieppiù sempre la insuperabile verità, e traendo fuore l'arme in pro suo, anche dal fianco illeso di chi miseramente, e sconsigliatamente combatter la vuole. *Non tantum igitur*, così *Lattanz. Div. Inst.* lib. 1. cap. 5. agli Avversarj nostri, *non tantum igitur veritate, sed etiam verbis suis revincuntur*, o *rebus suis*, come leggono altri. Me ro voglio anche concedere in grazia del Manifesto, che il Sig. Abate Gio Tosi fosse ivi apposta, e con animo già apparecchiato a cercare di questa ruzza, di questa briga, il fatto si è, che egli se ne passava per la via maestra dirittamente zitto e cheto, e senza dare al Marchese il minimo attacco. Il primo fomento, e come suol dirsi la cagion prossima della contesa, furono le parole, colle quali il Marchese improvvisamente lo arrestò. Ora chi di due vogliamo noi pronunziar più reo di questo moto, di queste fiamme, il Sig. Abate Tosi, che quasi dirò porgevve la materia da lungi, od il Marchese, che vi mise fuoco. Male in sì fatta ipotesi avrebbe operato il Tosi ad esporsi a sì fatto rischio, ma peggio il Marchese a farvi traboccare, ed il Tosi, e se. Pure io vorrei non condannare così il Manifesto in questa suspicion sua. Imperciocchè non son mancate altre persone, Corrigiani dirò, o almeno seguaci del Marchese di Capraja, i quali son'iti dicendo, avere il Sig. Abate Gio Tosi cercato l'impegno per quel motivo medesimo, dal quale fu costretto un giorno a purgarsi *Lattanz*, le cui parole serviranno qui adesso nel tempo medesimo a noi, e per far vedere a costoro, quanto mai vadano errando dal vero, e per porre in sicuro l'Articolo presente coll'esempio di questo erudito scrittore. *Certum videtur hoc loci*, così *Lattanz* secondo la versione de *Grec. Mss.* [illegible], *Certum videtur*

videro hos locos jam constitutus non immemoria, & aliud quidpiam vitam dicere, videlicet, in quo me putet ex composito reussisse hos pollo, quo hanc Apologiam scribenda sumssum habeam. Atque utinam quidem, o optime Æsculapi [questo nome della medicina ci compatisce qui maravigliosamente a proposito] *ejusmodi hoc appareret Oratio, et non Apologia sperium, sed astrotectiones aliquas supietem creafinem proficeret.*

La seconda cosa degna d'osservazione si leggi alla predetta pag. 8 *A questo*, e a pag. 22 dove si seguita tuttavia a biasimare, e riprovare la risposta dell'Abate Gio Tosi, *obbediese alle Leggi del Principe*, canonizandola per infulsa, e del tutto incongrua, e un Somma poi num a anche per impertinente. Io confesso, che se nella stampa di questi fogli mi ha cos'alcuni dato occasion di ristesso, questa me lo ha cagionato sopra d'ogn'altra, sicchè contrurt non mi posso dal dire, Manifesto dissipitissimo, quando non v'abbiano persuaso le ragioni portate dall' Apologista in difesa di quella civile Cristiana, e santa risposta, alle quali secondo il vostro costume non rispondete una sillaba, ma solo colle già descritte pochissime luminose parole, quando, dico, non v'abbiano persuaso queste ragioni, e duriate tuttora in questo parere, bisognerà ch'io vi dica, anzi ch'io repeta coll Apologista, Manifesto Acefalo, Manifesto Anabatista, Manifesto di Giuda Galileo, e poi vi aggiunga io di proprio, Manifesto venuto ci da quel Paese allegorico, per cui venoo a gran rischio uomini, ed arme, dal paese, io dico, della stoltissima Anarchia, rammentata da *Plut* nel 12. *de Lig.* in princip. E ci trattate però, e ci improverate così, e con vilipendj si varj, e tanti, per protestarci di obbedire alle leggi, ne conculcate, che impresta ben ci possono l'elogio loro que Prodi

Dic hospes Sparta nos ti hic vidisse jacentes
Dum sanctis Patrie legibus obsequimur
Simon. in Cic. *Tusc.* 1. E pur bello.

La terza cosa, la quale non può così di leggieri lasciarsi senza risposta è a pag 18 §. *Qui*, riguarda la qualità della famiglia del Sig. Abate Gio Tosi, dove il Manifesto, *ad abitar lei famigliarmente in Montelupo, fuo congruente Fatare*, ci avvisa, e ce lo fa comparire, quasi dirò per ischerno, come pregiatesi della Cittadinanza Fiorentina. Noi rispondessem qui brevemente, non perchè su tali materie ci importi nulla più l'una cosa, che l'altra, ma per dimostrare viepiù quanto dimentico, e disattento sia sempre l'Autore. Quanto dunque a questo abitar famigliarmente in Montelupo, il Processo medesimo se voi l'aveste letto, o se non vi fiste allora affatto serrati a bella posta gli occhi per non mirare ciò che non vi piace, v'avrebbe ad aver chiarito, perchè con tutti li vostri affettatissimi sforzi di far citare l'Abate Gio Tosi in Montelupo sta in esso registrato a c. 21 una lettera di risposta del Sig. Potestà di quel luogo, il quale vi dice, che il Sig. Abate Gio Tosi abita in Firenze. Se poi volete scherzare sulla parola di Montelupo, e quasi novello Petrone favoleggiare sul nome di questa Terra, sappiate essi re stato costume de' Popoli, e delle Provincie, e più fiorite, e più culte, quali ognun sa essere stati i vecchi Egiziani, il porre a'luoghi più insigni per singolar prerogativa di essi, nomi somiglievoli appunto al nome di questo luogo, voglio dire d'alcuni di quegli animali, i quali erano, o più generosi, o più noti. Ascoltiamo di grazia *S. Girolamo* nel lib. 2. contro a Giov. *urbes quoque apud eos, ex animalium vocabulis nominantes, Leonto, Cyno, Lyco* [ecco appunto, chi mai l'avria detto, ecco la notazione, ecco il nome di Montelupo] *Bosiris, Thmuis, quod interpretetur hircus*, ma perchè voi veggiate, che io non son niente invidioso alle altrui glorie, vi voglio fare anche sapere essere vi state già delle Città, o Castella, le quali non solo del nome de' Capri, ma delle Capre ancora presero l'appellazione, leggete *Cornel. Nep.* o *Emil. Probo*, se così voleter

cit, inquit, si ego Stephane, ignobilis, nisi sita Athenienses essent, clarus unquam fuisses. Ma che direste, se io vi facessi di più qui sapere, che le popolazioni, e le famiglie del contado, erano appresso i culti, e politi Romani, in un concetto maggiore di onoratezza, e di civiltà, che quelle della Cittade? *Posquam Tribus Crustribus permissa sunt, rustica humiliores Urbanis esse inceptant..... Ignavi a nobilibus & ingenuis urbe ...lum qui rure vitam agebant, sed etiam qui urbem incolebant in rusticas immigratum est. Erat enim pudebat* (osservate di grazia) *et enim pudebat numerari cum Negotiatoribus, tum artificibus, cum Turba forensi, cum libertinis*. Così con pochissimo vostro incomodo troverete scritto, e notificato appresso il *septem Linguarum Calepinum, hoc est Lexicon latinum*, alla voce *Tribus* §. *Hujusmodi*. Queste sono adunque i sentimenti concordi de' maggior Savj, e del secolo, e del Cristianesimo. Ma perchè lo scrittore del Manifesto non abbia a venir fuora di nuovo appoggiato all'objetto della quistioni disputabili nelle scuola, e con tal diramazione rovinarci in un tratto tutta la mola, tutto il sistema di questo articolo, noi lo vogliam mandare a sentire crocchè in questo punto discorre l'acutissimo pratico *Gio. Batista di Luca*, dal quale ha egli apparato sì bene la Dottrina dello stil legale, *de praem. disc.* 32. ova troverà de' sentimenti nulla diversi da quanto ho io detto fin qui, ragionando colle testimonianze alla mano de' Principi della Ecclesiastica, e della secolare letteratura, e provando che ad una decorosissima civiltà, e ancor nobiltà non pregiudica la differanza della Città, del Castello, della Villa, della Campagna, sia per l'abitazione sia per l'origine, *multas nobiles* così nel disc. al n. 11. e 13. *& generosas familias abhorrere etiam in Civitatibus* &c. e più sotto *ac de pluribus Regibus, & magnis Principibus habemus in Villis, & obscuris locis etiam habitatibus*. Legga pur l'Avversario quello discorso, e non lasci, dirò co' suoi termini, na la parti objettiva ne la solutive, e poi rifletta quanto poco onore egli abbia fatto al suo maestro dello stil legale, se ha creduto un bel colpo quell'*abitar famigliarmente*, quell'*originaria Patria*. Memorabile e strana avventura! se costui legge, un Dottore o gli si attacca subito ciò che avvi di mano buono, o lo cria perchè gli faccia contro.

Che poi il Sig. Abate Gio. Tosi si stia pregiando della Cittadinanza Fiorentina, avvi chi crede, che ei possa farlo, e che ei potesse ancora pregiarsi di qualche cosa di più, lasciata da lui sotto silenzio, perchè al proposito suo il metter in campo quella sola gli era sufficientissimo. Io per me non gliele crederò mai, finchè non lo pruove. Mi fa però saper' egli non giudicare d'averne per ora molto bisogno, e m'esorta a non far caso di questa cose, e a non divertirmi dalla quistione. Ed io non posso non fare ciocchè egli vuole. Eh di grazia su questo punto non pretendiam di metter nessuno in canzona, e non l'obblighiamo di più, sentiamo piuttosto per divertirci dall'odioso discorso, sentiamo *Plut.* nel Teet. e con esso lui il grand'*Euseb. di Ces.* nel lib. 12. della Prepar. Evang. cap. 20. *Avos enim*, il dico io favella assai nota *Avos enim, & Progenitores innumerabiles singuli habuimus, quorum alii divites, alii pauperes, alii Reges, servi, barbari, Graeciique fuere*, &c.

Un' altro assioma, che merita d'esser notato, e a pag. 14. §. *Ma questa sì civiltà rimane fra due famiglie sì distante di lignaggio fra di loro* &c. Or ditemi qui in cortesia, o Manifesto, quanto si stenda mai distanza tale; forsa sarà ella tanta, *quam distans ara lupinis*, come per noto detto d'Orazio solavan dire in proverbio i Latini? Non sarà poi, non sarà tanto male, e se va ne contentate, vel dirò io. I Sigg. Fratelli Tosi tutti dal primo all'ultimo graduati, chi in Lettere, e chi in Armi, se il Prescobaldi non fosse stato ajutato a salire alla Toparchia, (e questa pure è una voce di singolare nort-

ficanza

sicuta pel Feudatario di Capraja. τρεῖς Τετραρχίας chiamò lo Scrittore del primo libro de' Maccab tre Signoraggi illustri, tre Governi, tre Stati d'altrettante Città, come ben si raccoglie dal cap 10. v. 30. e 38. congiunto il cap. 11. v. 28.] non fosse stato dico, ajutato a salire alla Toprrchia, *mediante i suoi Negozj*, espressione del Manifesto a pag 5. o dicem meglio col Diploma stesso dell' Infeudazione, da' mezzi del Genitore, e suoi parimente in genere di mercatura, che noi non neghiamo essere utilissima alla Repubblica, e degna perciò d'ogni più favorevol riguardo, questi Sigg. Fratelli Tosi, io dico graduati così, e posta la qualità de' loro Natali, tutti tutti, secondo le ordinazioni della nostra Città a voi non ignote, ne' consessi pubblici, ne' Magistrati avrebbero vinto della mano l' Illustrissimo Sig. Francesco Frescobaldi, ed a lui sarebbe toccato a sedersene dopo di loro. Ed ora dacchè egli è divenuto il Feudatario di Capraja, in materia di dependenza, osservate bene, di dependenza, di soggezione, d'omaggio alla pari alla pari, vi si è anche detto di sopra, e ora ve si ridice qui, ed i predetti Sigg Fratelli, e nelle loro persone, e ne' familiari, e negli averi, siccome tutti gli altri Cittadini di Firenze nulla nulla hanno più che fare con lui, che col Bassà d'Aleppo, col Cazziche di Zempoala, contuttochè colla ragione dello stoltissimo paragone che voi qui portate vogliate farci comparire il contrario *per la ragione*, segue il Manifesto, *che di un gran Re si dirà esser Duca, Prencipe, Marchese, Cavaliere, e Gentiluomo*, [Principe, e Cavaliere io ve l' accordo, si racconta che il Re Pietro d' Aragona volle appellarsi Cavaliere della figliuola d' uno speziale, ma che un gran Re si chiami così secco secco Duca, Marchese, &c. non troverete così facilmente chi vel conceda] *come per quanto dice il Birago cons. Cav. 47. si pregiò il Re Francesco I. di Francia, ma in confronto d' un suddito nobile, e d' altro privato ancorchè arbitrissimo, non si dirà che sien due Gentiluomini*. Il Birago dice Francesco Secondo, ed il suo consiglio Cavalleresco 47. che si cria senza altra ruderazione, si poteva comodamente, e si doveva soggiugnere che è nel libro Secondo, Bisogne pur che costui a dispetto del Toparca di Capraja avesse preso qui tanto in errore l' ordine, l' uguaglianza, la proporzione, che gli disse fin nel natio quella parola Secondo

Unde nil majus generatur ipso,
Nec viget quicquam simile aut
SECUNDUM. Oraz lib. 1. Ode 12.

Quando poi venga a proposito il fetto riportato del Birago le sue stesse parole il dimanno *Onde*, ecco le parole del Birago, *quel fulmine di guerra Francesco secondo Re di Francia nella vittoria avuta a Morignano volle nel mezzo dell' Esercito per mano di un suo privato Cavaliere nominato il Capitan Bajardo, che vide in quella Battaglia fare opere memorande, essere armato Cavaliere, e non per mano d' alcun Prencipe, i pure ve n' erano molti, i Supremi.* Ma chi avesse detto che il Re, e il Capitan Bajardo eran due prodi Cavalieri, in che avrebbe egli peccato? Vediamo però se il Birago in questo suo consiglio 47. ci dicesse qualche altra cosa alquanto più facente al caso nostro. Nel porter le ragioni per le quali il Duca d' Osta non poteva pretender disparità di condizione da un semplice Cavaliere, dice così *oltre che il Duca è Duca nuovo, i dignità in lui principiata, e riconosciuta superiore*, e più sotto, *è molto meno ancor nella Città di Genova, nella quale nè il Barone nè il Duca hanno comando o imperii, i di quella il Cavaliere è Cittadino per secoli d' anni ai ella riconosce altro superiore che il suo Prencipe naturale, e perciò non possono il Duca nè suo Fratello ragionevolmente pretendere, nè arrogarsi maggioranza alcuna* Vi par egli che tuttedue questi testi del Duca nuovo, e del Cavalier Cittadino ci calzino un po' più della storiella del Re di Francia? Ma voi che oramai siete

avvezzo a suscitar quello che più fa contro al vostro Cliente non vene fate scropolo. E poi se due famiglie, come voi dite, distanti di lignaggio, non si possono mandare tanto alla pari, ditemi per fede vostra, dal Signor Abate Gio. Tosi, il quale finalmente voi medesimo non impugnate che goda una civiltà comune coll' Illustris. Sig. Marchese Francesco de' Frescobaldi, a Gio. Domenico Tonelli Guardia di questo Illustrissimo Signore, vi corre nulla? v'è egli veruna distanza di lignaggio? il trattamento, che voi fate all' uno ed all' altro, è eguale, voi gli mandate alla pari. *La causa di trasgressione d'ancapia a Civetta contro Gio. Tosi querelato, &c. da Gio. Domenico Tonelli Guardia dell' Illustriss. Sig. Marchese Francesco de' Frescobaldi* così sul principio del Manifesto, e così sempre in progresso. *Qui ergo alium doces, teipsum non doces. Qui praedicas non furandum, furaris, &c.* ad *Rom.* 2. 21.

Finalmente mi sia ancora permesso di ventilare una proposizione asserita, anzi inculcata a pag. 14. e 25. e poi senza più vengo a' fatti del Processo, e alla Sentenza. Qui dunque si rimette in campo la verecconda risposta del Marchese di Capteja voi *fiete*, &c. e si difende novellamente, e come se fosse il più garbato e venusto complimento del mondo, a simile al parlar di colui,

Cujus ab ore fluunt Veneres —.

si vuol sostenere, e si vuol propalare che fosse bene e saviamente fatta. Io vertità una perseveranza tal di parere, m'ha dato da pensar non poco, e da riflettere meglio al caso. Adunque io ritruovo negli Scrittori, che vi sono C .... di due maniere, alcuni pregevoli e degni, abjetti e vili alcuni altri. *Hunc fit, Colti Lanarum, Cliternini, non bene fit.* Così *Cic.* a *Pet.* nell' Epist. 22. del lib. 9. Or se il Manifesto fosse pervio nelle intenzioni sue, con questa sola destinzione, il dubbio sarebbe tutto già sciolto; ma ciò non essendo, resta pur troppo ancora perplesso ed oscuro. Se per avventura non entrasse qui ora qualche bell'ingegno, e col pretendere di provare, che questa contumeliosa voce ha un origine diversa da quel che comunemente si crede, tentasse d'inviluppare dinuovo, e di confonder l' Articolo. In fatti il nostro *Vocab. della Crusca*, e l'uso volgare ci fanno incontrastabilmente sapere, come già fu avvertito dall' Apologista, che tal parola significa un' Uomo vile e da niente. Ora io leggendo m'imbatto a trovare, che la proprietà della lingua, e l' avveduto saper degli Antichi per dinotare negli Uomini qualitadi sì fatte non col simbolo di queste fattezze, fattezze anzi di valore di generosità di prodezza, come avverte *Petr.* ne' stamm. ma col simbolo delle altrui spiegarono il concetto loro. E così abbiam tramandato alla memoria, che il gran Re Sesostri avendo soggiogato una certa Nazione, *imbellem animi, ac momenti prorsum nullius*, alzovvi una Colonna, e vi fece scolpire *yunaikos aidoia. Cel. Rod.* 814., che trasse il racconto, avvengachè alquanto variato, da *Diod. Sic.* lib. 1. part. 2. cap. 1. quantunque nol cit. Per lo contrario poi il medesimo *Diod.* ci attesta, che dove quel gran Monarca trovava qualchè Nazione magnanima e bellicosa faceva porvi una Colonna, avente un' intaglio tutto diverso, cioè *aidoia andros*. E qua pure rimira quel d'Om. Il. β. *Achaides, ouk et' Achaioi*, imitato da *Virg.* En. 9. v. 617. ed il Profeta *Nahum* ult. 13. *populus tuus mulieres in medio tui*. Supposto questo, io per altra parte poi veggo, che *Plauto* nella Asinaria, per dire un Uomo dappoco e vigliacco, ci dà come per un vecchio dettato una voce simile alla controversa qui da noi, ma tutta lontana da quel che l' apprendiamo noi ora nel suo significato nativo. *Vetat* 1/8, *nihili Coite*, 1. ult. 51. E *Gell.* 16 7. parlando di Laberio, *Cottonem pervulgari dicit, quem veteres Arulatorem dixerunt. Arulator*, a *Arilator*, come piace ad altri di scrivere, significava colui, il quale ne' contratti faceva, direm così, il dinoccolato,

to e lo sordino per dare il manche poteva, e adagio e mal volentieri veniva alle cose del dovere, o ingannevolmente insidiava alle robe venduta. Quella voce latina, della quale discorre anche il dottissimo *Patav* nella nota all' Oraz. 23. di *Temist.* a donde un altro Scrittore ha pensato che possa essere derivata la nostra voce *Capzans*, seguì poi il fato d'altre infinite, e venne col tempo, a colla barbarie, da cui fu inondata l'Italia, alterata e guasta alcun poco, a quanto tratta a allontanata dalla sua prima sembianza, altrettanto accostata a renduta simile alla nostra favella. Ond'è che ne' *Capitul. Aquisg.* dell'anno 789. c. 79. si legge, *ut isti Mangones, & cogciones, qui sine omni lege vagabundi vaduat per istam terram, non sinantur vagari*. Checchè però sia di questo, che nè il tempo, nè 'l luogo, nè altra circostanza permettonci parlarne di più, e agevolmente adattar qui si potrebbe da alcuno la frase del Declamatore Latino *diu enim* [e forse ancor *nimium diu*] *cretionati famat*, l'Apologista con una dozzina d'Interpreti tra Padri, e Dottori alla mano, e coll' Ebraica verità, e coll'appoggio di quattro versioni, a coll' Autorità degli esempi del nuovo Testamento vi fece, o Manifesto, già intendata, che la vostra proposizione, scritta in quell'egregio legal Consiglio, stampato in fine dell' Apologia, era una proposizion mal sonante, ed erronea, e voi ciò non ostante, adesso presumete tanto di voi medesimo, che motteggiando co' soliti vostri spiritosi concetti, scrivete su questo punto, che *l'erudita Apologista vuole insegnarvi*. Io sì, io colla storia innanzi de' Santi Padri, e de' Dottori della Chiesa Latina, e della Greca, v'insegnerò [così ne protestaste voi] a quella e qualchè altra cosa ancora. Ma Santo Dio! Scapperebbe la pazienza a un Cappuccino, sentire un Uom sì astuso, parlar con tanto muso, e andar così lontano da quelle materie, che ne ignora anche i termini, e non si sa ciocchè dir voglia. Chiama questa spiegazione, che tanto è letterale, quanto è la lettera stessa, sebbene a prima vista non così chiara, *ne respondeas stulto &c. responda stulto &c.* la chiama, dico, il senso mistico della Chiesa. O qui veramente io vorrei, ch'ei si degnasse di fare il Maestro a me, a cui per verità questo senso mistico della Chiesa giugne del tutto nuovo. Il senso mistico delle Divine Scritture, che cosa sia, e come si divida, m'è stato insegnato, ma il senso mistico della Chiesa, non ho mai saputo finora che cosa sia, se non che molte volte nel senso letterale delle Sacre Carte, per esempio sotto il nome della terrena un dì sì nobile, e sì potente a al Ciel sì cara Gerusalemme, misticamente s'intende la Santa Chiesa, che milita e che trionfa. Ma questo non si può dire a ragione il senso mistico della Chiesa, massimamente nel nostro soggetto.

O come fu mal detta nella Bibia

disse già un Comico a un altro, il quale voleva provare, che Melchisedecco fosse il medesimo, che Matusalemme, ma poi ravvedutosi soggiunse subito

Anzi detta in fin, ma nella Bibia,
Ch' esce fuor delle botte . . . . .

Ariost. Suppol. Att. 1. Sc. 2. Scrive dipoi cha non ha avuto tempo di riscontrare i Dottori citati dall' Apologista. O v'assicuro, che gli ha riscontrati tutti a letti egli per voi, e non ne troverete uno di fallo, che ai non avvalla così in un boccone, almen procura di farlo, la lunghe sfilzonate, e le filze delle altrui autorità d'autori non solamente per nome, a dirvi ancha buono, non così facili poi a digerirsi bene. Sapete voi qual non ha mai riscontrato, nè letto? S. Dionisio Cartus. il quale è da voi sulla scorta del *Raya* allegato così, Non bisogna credere a tutto quelchè è stampato. Io leggo il Martirologio Romano, a quello San no non ve lo truovo. Io leggo il *Boll.*, e tra una lucidissima collellaziuna di Santi veggo al suo giorno *[illegible]*, il nome di asso col titolo di Venerabile. Io leggo l'*Havaanse*, ed osservo, cha dopo aver detto leggersi questo

 nome

nome in varj Cataloghi Oltramontani, egli poi dice, che intende solo onorario col titolo di Venerabile. Io leggo per fine il moderno sì celebrato Scrittore della Stor. Eccl. *Natal. Aless.* e noto, che la costui Santità vien tutta posta da esso dentro a' limiti d'opinione, di buon concetto, e perciò egli più avuto si guarda da dargli il nome di Santo. Guardatevi però voi di non rimaner deluso da qualchè abbreviatura di nome, sul che vi dirò il mio parere a miglior uopo. Io so che si contano di questo Dottore estatico maravigliose cose, ma se ciò baste, perchè voi ne facciate secondo i vecchi o'l moderno rito una solenne Cristiana Apoteosi, e ce lo diate così per canonizzato, e lo mettiate indelatamente ne' Sacri Dittici tra' nomi degli Eroi più adorabili e più sublimi della Chiesa, io ne rimetto, ch'io non voglio entrare adesso anche in un'altra lite co' Santi. Ma forse ciò non ostante vorrà qui opporsi contenziosamente taluno, che non è l'istesso non esser solennemente Santo, e non poter uno avere il titolo o'l nome di Santo, secondochè il nostro Santo Padre e Dottor sovrano Benedetto XIV egregiamente c'insegna nella sua splendidissima lettera sopra il culto di S. Luca Casale scritta all'Arcivescovo di Messina il dì 28. Febbrajo 1747. La bisogna a quest'ora io m'avveggo che vorrebbe andar molto in lungo, e a me toccherebbe a fare una parte pochissimo o nulla graziosa, e con pericolo ancora di tirarmi addosso uno strepitoso rimprovero, quasi che io usurpar mi volessi un altrui mestiere un altrui gravissimo ufficio. Tronchiamo adunque di grazia, io torno a dire, e finiam questo piato, e ripigliam piuttosto il nostro interrotto discorso così. Ma questi Dottori citati dall'Apologista riscontrategli pur di grazia, perchè forse avverrà, che la celeste unzione sparsa sulle loro bell'Opere, vi persuada più di quelche ha fatto il parlar arido *nauseante* e sfornito dell'Apologista, e così non persisterete in questa vostra opinione, la qual se veusse mai da un intelletto ostinato, non potrebbe fuggir la nota d'una forte, ed acerba censura. E per verità, voler che lo Spirito Santo autentichi e metta in salvo con gli Oracoli suoi una risposta contumeliosa contro ciò, che egli altrove c'insegna, *amari autem stulti mistratur contumelias Proverb.* ca. 3. una risposta fuori di tempo, iraconda e focosa, contro a quel di *S. Girolamo, ira viri justitiam Dei non operatur*, una risposta Iiberica [tutte due queste cose le avete dette voi] contro a quell'altro, *Proverb. 26. ult. Os lubricum operatur ruinas*, una risposta per fine, la quale contiene *τὴν αἰσχρολογίαν* detestata dall'Apostolo delle Genti, che sentenza chiamar si dee? Dal che si vede benissimo, che il Manfrello non ha saputo nè anche valersi della Dottrina del *Rayn.* o piuttosto di *Dionisio Cartus.* veduto già ed allegato dall'Apologista, perchè anzi milita contro di lui. Conciosiachè, e dove è mai questa *apta responsio* dall'Espositore richiesta? Potrà mai dirsi tale quella, la quale ha in se tante deformità, quante ne abbiam già vedute, e che se si vuole scusare dalla meritata pena convien ricorrere, come già accennò l'Apologista in seguito del riflesso somministratogli dal difensor medesimo del Marchese, a dichiarar chi la proferì un insensato uno scemo? *Nec lubricum linguæ*, così il Testo nella *L. Famosi 7. §. hoc tamen D. ad L. Jul. Majest. ad pœnam facile trahendum est, quanquam enim temerarii pœna digni sint, tamen ut insanis illis parcendum est.* E voi contro a una nube sì grande di testimonianze, quali son quelle, che ha riportato l'Apologista per dichiarar questa Divina Sentenza, opponete solamente, come l'abbia intesa (potevate pur risparmiarvi anche questo, sarebbe stato, cred'io, tanto meglio) un Dottor legale il *Rayn.* e avete avuto cuore di farlo? Sentite ciocchè tanto bene alla *proverbio Græcorum præscriptum*:

Quam quisque norit artem, in hac se exerceat. Cic. Tuscul. 1.

Sentite lo stesso *Cicerone de nat. Deorum* 3. 1. *Quam*

L'uso maggiore, che il nostro Curial Mansello faccia de' fatti del Processo, si truova nell'Art. 3. *Arso* da esso per confutazion del fatto riportato nell'Apologia. Prima però d'esaminar quell'articolo sembra molto opportuno osservare, quant' anche spicchi la sua Curiale perizia nel discernere e il fatto e il Gius, ogni volta che e dell'ordine e delle pruove del Processo o d'altra cosa al Processo appartenente ragiona.

E qui tralasciato il rammentare della stampa di quelle sue stravolte e inordinate dottrine, il che abbiam già brevemente toccato, notiamo solo, come per incidenza, qualmente tra esse il celebre Curiale, non potrò solo delle ragioni cattive, portò delle false autorità, alterò i testi delle leggi, prese il bianco pel nero il si pel no,

Candida de nigris, & de candentibus atra,

Metamorph. 11.

e queste non sono già virgole, queste non sono errori del Toscantissimo *Amanuensi*, son difetti ben gravi di sincerità, son mancanze di grao rimarco, e posson benissimo ingiuriate i Giudici, a' quali non perciò si dee dir debito alcuno da noi, or avessi in minore stima la sapienza loro. Ecco il caso pratico, e come si dice in termini puntuali, sulle stesse ragioni, e sulle stesse Dottrine, colle quali è lavorata la Scrittura, impugnata dall'Apologista, si vede negli Atti della nostra Causa appoggiato un voto, o vogliam dire un motivo, non diversamente dal cui tenore si vede dipoi inquisito il Tosi, e lasciato d'inquisire il Frescobaldi. Di tal deliberazione sta registrato a perpetua memoria in piè del medesimo voto il Decreto, il quale siccome si leggerà il Decreto già detto parte essenziale sua del Processo, si leggerà pur'anch'esso di chiunque vorrà.

Dice a pag. 9 e 10., che il Marchese di Caprara fu *necessitato di lasciare in libertà la Guardia, che faceva istanza di proseguire la sua querela per il trasgresso di caccia* [notate, che tanto qui, quanto altrove, il nostro preteso delitto sempre si chiama *trasgresso di Caccia*. Eh non occorre litigare e far bello, con questa mutazione di nome, il precetto e la legge, per farvela comparir giusta, e persuadervelo così, *trasgressi*, dirò con voi *trasgresso* d'ottimo dovete chiamarlo, se volete parlar giustamente. *Pulchrum ergo*, tanto a proposito che nulla più *Clem. Alex. Strom. Pulchrum ergo, atque adeo pulcherrimum, quae non minimum, praecipuum apparet, excogitata mutatione nominis versionem de Graec. Hebr. Aurel.* [illegible] S. Giust. nel Dial con Trifone] *e questo si fu il motivo* [segue il Marchese] *per il quale fu differita la detta querela dopo due settimane, come si dice nell'Apologia alla pag.* 4. § *Ma &c. e quello non sarebbe stato permesso, se il Tosi non fosse stato il primo a querelare il Sig. Marchese agli Otto per la pretesa ingiuria, & a far citare il Guardia*. E poi alla pag. 17. 19. 20. 21. chiama la querela del Sig. Abb. Gio. Tosi, che pure, come egli stesso confessa, fu il primo a chiamare lo Giudizio al Tribunale de SS. Otto il Marchese, chiama, dico, questa prima querela *contraquerela*, ponendo in certo modo prima dell'interrogazione la risposta, dell'obietto la repulsa, della strofe l'antistrofe, mettendo in somma, e sottosopra ponendo ogni cosa, *praevertit*, potrebbe qui dirsi col S. Diacono *Ponzio* nella Vita di *S. Cipriano*, *praevertit* [illegible] *sementem, vindemiam palmitem, pomum radicem*.

Alla pag. 22. *grossissima* si predica *la resoluzione, e Decreto* [*la resoluzione, e Decreto*, l'articolo la fa qui da Venere, e da Mercurio] *della Camera*, che rigettò la ripetizion del Sig. Marchese Andrea Gerini, e ricusò gl'interrogatori degli altri testimoni col motivo, che quella fosse superflua, perchè di testimone indotto dal Sig. Abate Gio. Tosi sopra le ingiurie, per le quali la Camera non credè di dover procedere, e questi per essere intenzionali, o concernenti il fatto delle predette ingiurie. E qui prima di procedere avanti, diciam due parole sul

sul motivo *legale*, che il Manifesto a pag. 20. 21. ci mette innanzi, onde la Camera non dovesse conoscer dell' ingiurie fatte dal Marchese all' Abb. Gio. Tosi, che quanto al *prudenziale*, qui pure mi lusinghi in vita, non avrà più veruno luogo, perchè distrutto il motivo legale, il prudenziale necessariamente vien tolto meno, non dandosi per questo principio prudenza contro le leggi, e sendo l' istesso per sentenza del Dottissimo nell' Italia. Serra Epicuro, τὸ ζῆν φρονίμως, καὶ καλῶς, καὶ δικαίως. in Laert. num. 31 assiom. 5. vivere con prudenza, con onestà, e secondo le leggi, e Plut. negli Amat. ταυτὸν ἅμα ἐστὶ δικαίῳ, καὶ συμφέροντι, φαίνεται. l' istesso è adunque la giustizia, e la prudenza? Mi par di sì.

E primieramente quando io vi voglia per ora accordare questa ritorsione della parola C....., di cui parleremo in appresso, le altre ingiurie di temerario, d' impertinente, che pur confessate voi stesso, le minacce di bastonate, l' Abb. Tosi non le ritorse, di queste adunque almeno, secondo la vostra dottrina, doveva conoscersi. Quanto poi alla prima parola di C.... sentite, e rispondete a quello argomento, senza stare a perder tanto il cervello sul vostro inconsistentissimo ragionare. O l' Abb. Gio. Tosi nel repulsarla osservò *il moderamento dell' incolpata tutela*, o no; L' osservò? Adunque non rimase al Marchese diritto alcuno d' offendersene, e imprudentemente adoperò, seguitando a trattarlo di temerario, d' impertinente, e a minacciarlo di bastonate, perchè nè impertinente, nè temerario è, nè merita punizione chi con tal moderazione, dalle leggi tutte permessa, difende se. Non l' ha osservato? Ed al Sig. Abb. Tosi è rimasto tutto tutto il diritto di far processare il Marchese, perchè in tal caso non interviene più la ritorsione dell' ingiuria, o non ha legittimamente più luogo, e se fa male chi risponde, non osservata questa moderatezza, al più al più potrà essere anch' egli punito, ma punito altresì, e più severamente esser dee chi fu il primo a provocare, e diè motivo al contrasto. Sentite il Carpz. citato da voi, ma sentitelo meglio, e più stesamente, *Pract.* *Q. crim.* *prt.* 2. *quest.* 97 num 39. *Quae tamen retorsio vera esse puto* (cioè che per la retorsione si tolga l' azion dell' ingiurie) *si retorsio legitime facta, ejusque requisita, tempori fuleret, & justi moderaminis prius fuerint observata, ut ex communi dicti Scabinorum statuta patet*. Fin qui lo riportate voi, e vi sa contro vigorosamente, perchè alla pag. 21 §. *Persuadi*, dopo un discorso ben vario, ed incerto, conchiudete finalmente, che il Sig. Abate Tosi *non* vi osservò *quello moderamine, che si dice dell' incolpata tutela*, le altre parole, che seguono, le riporterò io per maggior chiarezza. *Unde & porro inferendum injuriatum ab actione injuriarum liberum non esse, licet injuriam lacessitus, ipsi injuriam lacessiverit, tamque verberibus repuliserit*, molto meno adunque quando l' ingiuriato non si val d' un mezzo sì forte, ma solo adopra la lingua, *quia enim injuriam verbalem armis & verberibus repellere non licet*, *Bald. & contigit arg. defensio haec pro legitima retorsione habetur, nec per eandem injuria tollitur, nec mutuatio purgatur, ut haud minus sit injuriarum actionem nihilominus competere*, E poi al num. 41. *Notandum porro & hoc, quod licet per retorsionem actio injuriarum tollatur, Magistratui tamen inde haudquaquam praejudicetur, quominus injuriantem ex officio punire queat, retorsio utrumque partis tantummodo concernit, ipsiusque existimationem offensam quasi restituat, relicta interim Judici libera facultate ipsum delictum coercendi*. E ciò sia detto per dimostrare, che quando la Camera, anche supposta la ritorsione avesse voluto processare il Marchese, potea benissimo, nè sarebbe stato un procedere non legale, come il Manifesto ci vorrebbe dare ad intendere. Ma qui noi non abbiam da soggiungere altro, solo rivochiamo altrui nella memoria un' assioma del giusto Radamanto in proposito della ritorsione spiegato da' Pittagorici appresso Aristot. Etic. a Nic. lib. 5. cap. 8. εἴ κε πάθοι τά κ' ἔρεξε δίκη κ' ἰθεῖα γένοιτο.

Dritto

Ditto e giusta e soffrir tu ibi si fea.

Ritornando adunque al proposito, oltre quello, di cui l'Apologista diffuse ragionando su questo punto, che ha chiarito, che dall'istesso Sig. Abate Gio. Tosi fosse indotto il Signor Marchese Gerini sopra le ingiurie, se dopo aver deposto d'ingiurie e di *bastonate profesite* [notate quel proferiti le bastonate, e poi vogliono dire, che il Manifesto non fa le figure rettoriche, e che dice solamente parole, *ei dice cose*, e quali mai cose, e di qual peso ;] dal Marchese Frescobaldi contro esso Signor Abate Gio. Tosi fu interrogato ancora su' Pettirossi. *D. si medesse* [si legge pure nel Sommario istesso del Manifesto a c. 8. e quel che è più nel Processo a c. 35] *si nella gabbia vi fossero ammoniti & quattrini. R. Si, che ve n' erano, e mi pare, che fossero Pettirossi*. L'inquisizione medesima, di cui fu ditto copie all' Abate Gio. Tosi per le ripetizione de' testimoni, parlò non meno del contrasto tra esso ed il Marchese, che della trasgressione precisa, ed in fatti i testimoni esaminati in Processo tutti depongono principalmente di questo contrasto, e delle ingiurie specialmente, delle quali l'Abate Gio. Tosi si querelava. Non erano adunque intenzionali gl' interrogatorj, che riguardavan l'ingiurie, non era superflua l'interrogazione del Signor Marchese Gerini. E poi se questi testimoni indotti dal Frescobaldi si ammessero a depor dell' ingiurie, e delle altercazioni di parole, quando il deposto loro non doveva riguardare, che l' uccellatura a Civetta, perchè richiesti dal Tosi con una sua giudiciale instanza d'esaminarsi precisamente sull'ingiurie, e sullo strapazzo da esso sofferto, non si dovevano sopra di ciò interrogare nell'informativo, ne sentire nella ripetizione? Ha forse qui luogo la distanza del lignaggio, onde le due famiglie non si dovessero mandar insieme alla pari, come c'insegna il Manifesto pag. 24?

Alla pag. 5. con un enfasi dolorosa si dice, *che la contraria Scrittura*, nominata però 18. versi sopra e tenuta così, non so poi con qual coscienza, sulla fune per tanto tempo, *nemini parcens indistintamente si motteggiano* (fate la concordanza *nemini parcens indistintamente si motteggiano*) tutti i *testimoni in causa esaminati, perfin al fatto, di mercenari, e parziali*, e lo stesso si ripete a pag. 17. dove il Manifesto mette alla cieca con tutti gli altri testimoni in un mazzo il Sig. Marchese Gerini. Ma l'eccezioni delle quali così dispettamente si lagna qui il Manifesto, non si adoprarono dall' Apologista, che contro i testimoni indotti dal Marchese di Capraja, ed a' quali in punto legale ben si convenivano e quelle e molte altre tralasciate nell' Apologia, non contro quei, che nominò specialmente nella sua querela l' Abate Gio. Tosi, tra' quali il Manifesto stesso confessa, che fosse il Sig. Marchese Andrea Gerini, più volte accennandolo per indotto da esso Sig. Tosi. Adunque queste eccezioni, che voi, o Manifesto, chiamate motteggiamenti, tanto non furon date al Sig. Marchese Gerini, quantoche chiarissimamente ne lo tendevano esente; perchè testimone indotto non dal Marchese, ma dal Sig. Abate Tosi, come dall' Apologia in più luoghi pag. 4. §. *La Camera*, pag. 5. §. *Questi*, pag. 66. colonna a. vi poteva essere stato più che a sufficienza mostrato, se l'aveste letta con un po più di riflesso. Ma il Manifesto Forense l'insigne Curiale distingue solo quando gli pare, da quale delle due parti sia nominato e prodotto un testimone, e chiama motteggiamenti l'eccezioni, che legalmente si danno a' testimoni per diminuir loro la fede, eccezioni di più, le quali non son già nate, non son venute in testa a noi soli, ma per appunto ne' termini stessi adoperate, ed opposte si veggono dal primo difensor di cause del mondo. *Querendum illi erge, & deplorandum id, quod jam dudum factum est omni accusationi iniquitati, primam ab summnat genere eisium . . . . accusatoris confissoribus*

rebat, comitiis, contubernalebat, &c. così Giovenal *pro L. Flacco.*

Unus singolare [vorrei vedere un testimone unico, che non fosse altresì singolare, e pagherei qualchè cosa; può darsi un testimon *singolare*, e non unico, ma non un testimone unico, che non sia ancor singolare] *unico, singolare, mendace, correo, compagno, infestato da una lezione fatta gli restituta*, in grazia son motteggiamenti? Eppure tutto questo si dice dal Manifesto contro un testimone nudoro del sig. Abate Gio. Tosi a pag. 10. 17 e poi si duole e s'adira, diciamo pure anche con esso, de' motteggiamenti nostri. Ma quella se egli nol sa, quella non era la legge, la quale dovevano osservar gli Spartani per ordinazion di Licurgo, il quale secondo che scrive *Macrob. Sat. 7. 3.* concedette bensì, che si potessero usare scambievolmente le beffe, a condizione però, che colui, il quale se n' offendeva e se ne lagnava il primo, non potesse mai più buffoneggiare con gli altri.

Alla pag. 23 s'avanza, che la nostra Causa non esigesse formalità di Processo, *come venduta, perche il merito di essa non eccedeva la somma di scudi dieci d'oro, e la perdita della Civetta, e paniani*, col fondamento del disposto della Legge della Erezione della Camera. Or dunque dove la legge parla degli scudi dieci, non v'è oro, non v'è Civetta, non vi son panioni, ma quello che più importa, dalle cause, che non passano l' importanza di scudi dieci, ne comprende, ne può sanamente la legge comprender le cause criminali. È assioma legale, che una minima causa criminale, va al pari con una causa civile la più ardua, come dicono, e la più importante, anzi di qualunque gravissime causa civile, più ardue [si ripeta] e più importante sì è, la menoma criminal questione. Tritissimo è l'assioma, e 'l Manifesto potrà riscontrarlo a piacere appresso il *Suvall in fourm 5 Causa nam alt.* della seconda edizion di Parma. La nostra questione però non è solo dell' importanza di dieci scudi, gli atti soli importarono all' Abate Giovanni Tosi assai più. Fu egli in oltre obbligato a dar mallevadore per altri venticinque scudi, e perchè in questi non s'intendessero compresi i dieci della condanne, gli fu fatto prestar quista obbligazione sol per rappresentarsi, e per stare in giudizio. Vedasene l'atto giudiciale Proc. a c. 36. e 37. e non vi si troverà ne obbligo, ne mallevadoria di pagare il giudicato. Con questi preludj potrà il Manifesto canonizar questa causa per importante solo scudi dieci? Oltre a quello voi chiamate, o Manifesto, non di gran conseguenza il merito, e la discussione d' una causa, nella quale si disputava un divieto impeditivo della natural libertà, il comun interesse di tutti i Popoli di quillo felicissimo Dominio. Ma quando ancor ci mancassero tutti questi fatti, e tutte quelle ragioni, per vie d'atti, ed in forme giudiciali elesse di proceder la Camera. Laonde come sentiremo tra poco del *Raya*. non poteva omai più dipartirsi da questo stile, ed all' Abate Gio. Tosi s'acquistò così tutto il gius d'essere giudicato secondo la maniera ordinata già, e addossatagli dalla Camera, e da esso incrapicla.

Di più sul piede di questo giudicio istituito, e portato avanti per via degli atti ordinarj e consueti, fu tassato l' Abate Gio. Tosi a pagarne la spesa, e la pagò, e voi volete poi farci credere che il Tribunale voglia gittar lì, come suol dirsi, in un canto questi atti tutti, e non considerandogli niente più che se fossero fogli bianchi, dopo d' essere stati pagati pur neri, rivoltarsi a decider personalmente? Non si può, non si può mai credere sì fatta cosa. E questo zoppo, dirò così, e disuguale, e trasformato procedere, non pare a buona equità, che salvar mai si possa, se voi per avventura non veniste di nuovo qui subito con qualchè altra ragion di distanza tral Fisco, e 'l reo. Di più conviene che stoppar il nostro non dell' ultimo sostego cutial Manifesto, che la ripetizione de' testimoni è così essentiale.

In qua-

in qualunque causa, che fino ne' giudizj sommarissimi, e davanti a' Giudici, cui sia conceduto arbitrio di procedere quanto si voglia ampio ed illimitato, non può mai tralasciarsi, al proposito nostro il *Rayn. observat. crim. ad cap. 32. suppl 3. num. 57. Testium autem repetitio, etiam in judicii summarissimis non potest tolli, quia est pars defensionis, & intelligitur per clausulam omissis omnibus, & singulis juris, & styli Curiae solemnitatibus*, e che questa repetizione si risolve in nulla, se non precede la citazion del reo, se non è fatta colla lettura dell'esame de' testimoni, il disse e il dimostrò l'Apologista, ripetiamolo ora noi coll' autorità del preritato *Rayn. observat. crimin. ad cap. 34. suppl 4. num. 9. nel repetitioni earumdem testium, quam debet praecedere citatio ad videndum repeti, nam sine illa, repetitio, etiamsi facta sit cum interrogatoriis datis pro parte rei* (pensate che sarà, quando gl' interrogatorj sono stati ricusati, e rifecati pure senza citazione del reo) *non sanat, & nec Processum legitimat*, e al num. 23. *& dicta necessitas citationis est necessario, adeo ut illa non facta, repetitio non valeat*. Aggiungasi ancor di più, che quella stessa ripetizione, le cui patentissime nullità coprir vuole il Manifesto coll' arbitrio di giudicare, del quale è rivestita la Camera, quella stessa ripetizione, io dico, fu frelta dalla Camera medesima, assegnando al Sig. Abate Gio. Tosi *il termine a ripetere i testimoni fiscali* Proc. a c. 36. il quale si dichiarò di ripetergli, esibendone a tale effetto l'istanza co' suoi interrogatorj. Ora non solo perchè è di sostanza del Processo la ripetizione de' testimoni, ma ancor perchè fu essa eletta dal Fisco, il Fisco non poteva altrimenti dispensarsene, o fare in vece di ripetizione un atto nullo, che è l'istesso, che non lo fare. Così in termini molto più forti, discorrendo cioè della clausula *salvo jure repetendi*, raziocina il *Rayn.* nella citata suppl. 4. sotto il num. 190. *Adde quod eo minus debet deduci dicta clausula, quia Fiscus cum citatione transmissa Domino Archiepiscopo, an velit habere testes pro repetitis, & rite examinatos, post in electione ejusdem modum legitimandi Processum, & facta per eundem declaratione in actu scripta, & in processu registrata, Fiscus sibi praejudicavit, & non potest amplius a via electa recedere.*

Fatte così alla meglio queste osservazioni, vegnhiamo all' esame del prelibato Art. 3 del Manifesto. Tutto ciò che depongono i testimoni addotti dal Marchese di Capraja, ed in seguito d' una querela data per *transgressio* di caccia, sul fatto riportato nell' Apologia a pag. 3 e 4 [di cui ha l'ardire il Manifesto di render, dic'egli, palese la falsità] come deposto fuori della causa, per la quale erano stati indotti, non merita d' incontrar fede alcuna. Danno ancora questi testimoni apertamente indizio di subornazione nel loro medesimo esame, e non ve n' è alcuno, che sia citato, ma tutti son fatti venir colle buone, ed il cameriere del Marchese, ed il suo Difensore e del Feudo Auditore, furono i Ministri, per mezzo de' quali furono spinti innanzi, e quasi per mano condotti comparvero ad esaminarsi Proc. a c. 60. 61. 71. 2. Qui sì, se noi diremo che a questi testimoni fu fatta recitar la lezione, niuno stenterà a crederselo, com' al contrario non troverà chi gliel creda, benchè replicatamente lo avanzi il veridico perspicacissimo Manifesto contro la persona del Ballotti testimone indotto dall' Abate Gio. Tosi, perchè avanzato senza verun fondamento, senza veruna riprova. In oltre tutti questi testimoni, e la maggior parte di essi non son giurati, nè noi per dimostrar ciò abbiam di bisogno di più, che di riportar la formula, colla quale apparisce nel principio del loro esame, che sieno stati ammessi a render testimonianza, ed eccola tal quale è scritta in Processo.

Camp. pers. nal. avan. f.° v.°

Gio. Carsini T. nam. i de isam. &c. in causa, a me per me &c. conforme &c. tact. &c. a delat. non &c. In tutte queste

queste parole o mezze o intere, non se ne legge una, che espressamente il giuramento, e quando volesse il Manifesto ricorrere al refugio delle tante Cetere, a favor delle quali il testimone recita la Canzone, sappia, cioè che per altro sa il Legal più triviale, che la Clausola, la qual dicesi eccettuata, non ha forza di comprendere il giuramento. Vedesi il *Barbosa de Clausul. claus.* 24. *num* 14. Ulteriori adunque (per non rammentar le altre eccezioni, delle quali son notati) che attestano delle cose fuori di censa, spettri e talento, e buone voglie, tuttavia, possiamo dir non con più fondamento, non giurati, sono i cinque testimoni, de' quali il mileto Manifesto si vale per convincer di fellite un racconto giurato d'un Galantuomo, e in una controversia d'ingiurie, nella quale non solo si può, ma si costuma d'ammettere il giuramento anche spontaneo, e quanto vaglia il legge, se finora non l'ha saputo, nell' erudito *Ant. Matt. de Crim. lib.* 47. *D. tit.* 4. *cap.* 1. *num.* 10. fondato sull'autorità del testo nella *L. Lex Cornelia* 5. §. *Hac lege D. de injur.* Impari, se egli nol sa, che ne' testimoni degni di fede e molto legali, s'ammette il deposto loro, e se ne fa conto, sebbene abbiano essi alcuno interesse in Causa. Impari, che nelle Cause di non molto rilievo, qual è per noi questa querela d'ingiurie contro al Marchese di Ceprese, s'ammette il proprio deposto, e se ne fa caso, perchè le Leggi in tal'evento, e tutti gli Uomini onorati e di garbo presumono, che niuno perciò voglia giurare il falso. Impari, che se i testimoni contrari al deposito del Sig. Abb. Gio Tosi fossero stati anche mille coll'eccezioni notate, non priverebbero alle giurate asserzioni di lui. Le quali conclusioni tutte potrà egli vederle nell' *Im.*, nel *Ferm.*, nel *Mast*, nel *Pinbing* allegati, e seguite dall' *Anal.* sulle *Decis.* lib. 2 tit. 20. num. 193, e 194, e di nuovo nel *Mast* concl. 1361. num. 9. Aggiugnete, che l'asserzione del Sig. Abate Gio Tosi è assistita, ed avvalorata da un testimone sincero, non subornato, non corrotto, quale il Tribunal della Camera, come il Manifesto stesso ci dice, il conobbe, dichiarandolo immune da possibile teccia, *pag.* 17., e che più d'ogni altro, come in tutto il contrario più vicino ed accorto all' Abate Tosi, ebbe comodo di osservare tutte le scene di fatti.

Ma vediamo di grazia e parte a parte questa falsità di racconto tinsecere teci del Manifesto. La prima cosa riguarda la scappellature omessa dell' Abate Gio Tosi verso la brigata, e massimamente verso di chi, come tralle minori Stelle la Luna, risplendeva tra essa.

Con questa disputa di scappellate, e di salati tante volte, e con tanta caldezza dal Manifesto, dirò così, rimaneggiata e ristritta, guardilo il Cielo dal capitare alle mani d'un Giorgio Fox, d'un Guglielmo Penn, d'un Andrea Pit, d'un Giosia Martin, o di qualunque altro di quella setta, che si vedrebbe ben tosto farne una leggiadra vendetta. Notate però qui di passaggio, che a *pag.* 18. §. *Qui è*, tanto vuole avanzarsi il Manifesto col suo chiacchierare su questo punto, che giunge per suo inavvertenza a riprendere ed a tessere il suo proprio Cliente. Ed ecco come. Dice che quelle scappellature sono *un tal atto di rispetto, e di convenienza, che si pratica indistintamente con chi si sia, ed anco cogl' inferiori*. Adunque, ripiglio io, doveva anche prevenirsi dal Marchese di Ceprese verso l' Abb. Gio Tosi, a lui, secondo il Manifesto, inferiore. O perchè adunque nol fece? Perchè come superiore non gli diede questo buono esempio? *dicunt & non faciunt* era un altro bel fregio, un' altra bella divisa delle Farisaiche maniere. Torniamo al Processo. I cinque testimoni dicono che l' Abate Gio Tosi non si cavò mai il Cappello, ma questa negativa, come volgarmente si dice non coartata, autorchè niun' altra contraria pruova vi fosse, non prova nulla, perchè non esclude l' affermative, potendo star bene insieme, che l' Abate Gio Tosi si cavasse il cappello, e che

questi testimoni non lo vedessero, della qual cosa ci dà una sicura riprova il Sig. Marchesa Andrea Gerini, il quale si protesta di non averne osservato, sebbene in forza d'una domanda che ei fece rimanesse informato della non cavata di cappello, molto meno poi, quando il testimone depone della negativa a capriccio, come appunto depongono i Testimoni predetti, i quali nemmeno dicono d'aver veduto che l'Abate Gio Tosi non si cavasse il cappello, ma secco secco, senza rendere alcuna ragione del detto loro, *non si cavò il cappello*, così il Castrucci, *Avendo sempre tenuto il cappello in capo*, così il Corsini, e il Vinattiere, *Senza levarsi il cappello*, così il Cambi, *Senza cavarsi il cappello*, così finalmente il Santoni. Nè le citate autorità conchiudono cosa alcuna contro di noi, perocchè non discorrono neppur per ombra del concorso de' testimoni affermanti, e neganti, qual è la presente nostra posizione di fatto, ma solo solo del caso, in cui niun altro genere di testimoni si truovi, che neganti, e conseguentemente non combattuti, non resi infermi, non esclusi da veruna affermativa contraria, lo che quanto varii, quanto differisca, non ha occhio sì lippo, il quale nol vegga subito. Aggiugniamo, che a senso de' Dottori allegati, a voler che la negativa non coartata pruovi, bisogna che si tratti di un fatto d'apparicenza e di rilievo sì grande, che moralmente ancora si renda impossibile non essere stato avvertito e notato. E in fatti il *Farin.* per dedurre la sua conclusione ci porta un esempio del *Bess.* in questi termini, in quella specie, cioè, *in Senatoribus qui simpliciter deponunt negative de aliqua re magni ponderis, quæ in Senatu facta diceretur. Non enim est necesse quod dicant, quod ate potrat fieri, quia ipsi testes vidissent, aut audissent, quia talis ratio subintelligitur, & quia verisimiliter si de tali re magni ponderis actum fuisset in Senatu idem Senatores, & audivissent, & vidissent. Et bene declarat* [dice il *Farin.* del *Bess.* e noi osserviamolo] *& bene declarat, & aliæ referr concordantes Tract. de testib. quæst. 65. num 129.* Ora nel caso nostro dove son questi Senatori, dove questa *res magni ponderis?* Una cavata di cappello, un' atto quasi direi istantaneo, come notava l'Apologista, chi mai stimerà poter mandarsi alla pari colla regola, colla specie proposta da' Dottori? All'opposto, de' due testimoni indotti sul punto dell'ingiurie, a che soli dovevano discorrerne, perchè questi solo ebbe la grazia l'Abate Gio Tosi, che fossero a sua richiesta sentiti, l'un dice chiaramente che esso si cavò il cappello *Proc. a c. 44.* l'altro, che è il Sig. Marchesa Gerini, quanto a sè non vi repugna, dicendo, come si è veduto, di non averlo osservato. Il che ottimamente comprova la osservazione già fatta da me, voglio dire, che il caso nostro è tutto differente da quello, del quale parlano le dottrine allegate contro, in circostanze tali, che si renda il fatto impossibile a non esser da' presenti avvertito e notato. In tanto qui il Sig. Marchese Gerini, che non sarà stato certo il men perspicace ed il men' attento fra tutti coloro, ei afferma che quella scappellatura poteva non esser da lui osservata, anzichè attualmente non ebbe luogo di badare, *ne vedde*, onde poi gli fu di mestiere di domandarne. Ma non era stato egli solo a trovarsi difforme dagli altri testimoni, e in queste, e in altre circostanze del fatto espresso nell'Attestato, che il Manifesto riporta nel Sommario al n. 2. dove con tutto il suo diverso deposto giudiciale, si fa comparire il Sig. Marchese Gerini, come asserente, che il Tosi avesse sempre tenuto il cappello in testa, ed a scoprir questa contradizione rendeva appunto uno degli interrogatorj da farsi al detto Sig. Marchese Gerini, la cui repetizione fu affatto rigettata. Che potea mai far di più l'Abate Gio Tosi per mettere in chiaro la verità? Se gli fu serrata la bocca.

Si nota in secondo luogo a pag. 18. che il fatto riputtato nell'Apologia, e qui dal Manifesto impugnato, s'esponga così, *si vedde entrare avanti*

on.

un Uomo di circa 60. anni. E vuol provare, che il Sig. Abate Tosi conoscesse il Marchese di Capraja, ed il Sig. Abate Tosi dice, che nol conosceva, e solo immaginossi, che ei fosse tale sul fin del contratto quando sentì dargli l' ordine di portargli via la Civita. O sentite adesso di grazia, che bella disputa è questa. Tu lo conosci. Io non lo conosco. Tu non lo conosci, ed io lo conosco. Eppur bisogna pigliarsela con pazienza e mettersi a provare la nostra asserzione. Ma com' io m' abbia a fare a dirla giusta, mi protesto sinceramente, che non lo so. Ognun vede, che negativa teorica sia mai questa, pure proviamci, e prima confutiam gli argomenti, co' quali pretende il Manifesto di provare questa teorica. Questi argomenti son due, il primo è perchè l' Abate Tosi abita familiarmente in Montelupo, donde frequentemente passa il Sig. Marchese, l' altro perchè l' Abate Tosi dimora in Firenze, dove non v' è Uomo, che non conosca il medesimo Sig. Marchese.

Conosci tu, ma chi non la conosce?
La Stella di Oriente? . . . .

eccola ritornata al Mondo nella conoscibilissima persona del Vassal di Capraja. Ma qui prima di rispondere, notate di grazia la sinfonia, o sia consonanza d' andamenti a dilettar tra il Sig. Abate Tosi, e il Marchese di Capraja. Quando questi passa di Montelupo, allora l Abate Tosi abita familiarmente in Montelupo, quando poi esso Marchese è in Firenze, e l' Abate Tosi pure dimora in Firenze. Avete mai veduto un Girasol più fedele, e più esatto? Ma chi dicesse qui, o Manifesto, tutto a rovescio di voi, vale a dire, quando il Marchese di Capraja passa per Montelupo, l' Abate Tosi è in Firenze, quando quegli è in Firenze, e questi è in Montelupo, che rispondereste di grazia? Forse vi mettereste a ridere, non è vero. Or noi per non esser derisi, non vogliamo sul vostro esempio discorrer così.

Osservato questo andiamo agli argomenti già detti. Al primo, cioè a questo abitar famigliarmente in Montelupo del Sig. Abate Tosi, mentre lodato Dio ha risposto per me un Tribunale, voglio dire il Sig. Potestà di Montelupo, il quale contro tutte le vane smaccate costui pretensioni ci assicura in Processo, come già s' è veduto, che l' Abate Tosi non dimora in Montelupo, ed è ciò tanto certo, che de' dodici mesi dell' Anno, dacchè egli è nato, appena ve ne sarà stato uno, ma sempre in Firenze appresso del Padre con tutta l' altra famiglia, e negli ultimi anni a Pisa, se pure il Manifesto che deve aver l' Efemeridi di tutto quel che si fa anche nelle Camere più segrete, non avrà anche qui da opporre, e pretendere di saperne più di noi. L' altro argomento di questa conoscenza è, che non v' è uomo in Firenze, il quale non conosca il Marchese di Capraja. Notate la vanità, se il Manifesto avesse almen detto tutti gli Uomini in Firenze conoscono il Sig. di Capraja, pur pure gli si poteva passare, perchè egli come versato ne' Padri e negli eccellenti Scrittori, ci avrebbe insegnato, che questa formola di parlare, questo vocabolo *tutti*, si può talora sanamente intendere per molti, per una gran parte, come per lo contrario la voce molti si prende talora per tutti, secondo che ci mostrano aperto le Divine Scritture, massimamente quando ragionano dell' incomprensibil mistero della fruttifera Redenzion nostra, e così oltre agli altri avrebbe avuto dalla sua un S. Girolamo, il quale nell Epistola a Damaso scrive chiaramente così. *Omnia non ad totum referenda esse, sed ad partem maximam*. In oltre il dir tutti gli Uomini avria potuto comodamente significare non tutti gli Uomini in individuo, ma tutte le diverse maniere, le varie differenze di essi. E così *S. Agost.* nel cap. 103. dell' Enchir. esponendo quel passo dell' Apostolo, *Deus vult omnes homines salvos fieri*, dice così: *Aut certe sic dictum est omnes homines vult salvos fieri ut, quod nullus hominum esset quem salvum fieri nollet, sed ut per omnes*

omne

omne hominum genus intelligamus, per quaecumque differentias distributum, reges, privatos, ingenuos, doctos, indoctos. Ma questo dir non v' è Uomo, questo prender persona per persona, capo per capo distributivamente, come dicon le Scuole, ed asserire non esservene alcuno, che non conosca il Marchese da Capraja, è una trevveggole patentissima contro di cui, giusta il riflesso mio, mi par di sentire sclamare il Filosofo Πολ. β. γ. *ἀλλὰ πάντες μὲν, οὐχ ὡς ἕκαστος δ' αὐτῶν. omnes quidem*, al più el più, e per accordarvi quanto si può, *omnes quidem, sed non singuli*. E senza più, tra tutti coloro, i quali avranno la sofferenza di leggere questi fogli, Dio sa quanti ve ne saranno, i quali diranno subito, Io sono uno di quegli, i quali non lo conoscono. *Diceret saltem Pharisaeus*, scriveva in un caso simile il medesimo *S. Agost.* [questi Preti ci hanno voluto seguitar fin da ultimo per riparatne a tutta lor arte dalle botte del loro Manifesto] de V. Dom. Serm. 30., e torna qui a maraviglia, *diceret saltem Pharisaeus non sum sicut multi homines, quid est ceteri homines, nisi omnes praeter ipsum?* Ora se alcuno essere vi doveva privo di cognizione si fatta, certo che era l' Abate Gio. Tosi per la distanza si grande, come ci afferma il Manifesto della condizione, per lo divario degli studj, per la disuguaglianza dell' età, per la disparità delle vite, per la differenza de' genj, per tutti que' capi in somma, pe' quali gli Uomini tra di loro non hanno di conoscersi la minor cagione, come per l' opposto l' hanno assai facile i simili, e pari, gli eguali tra loro Οὐ γάρ τ' ἀγνῶτες θεοὶ ἀλλήλοισι πέλονται avvertì Omero. Si tratta poi d' una Città ben grande, e assai popolosa, qual' è quella egregia Metropoli, in cui non è cosa meno difficile, che questa ἀγνωσία. Καὶ ἔξωθεν αὐτὰ, ottimamente *Tucid.* lib. ult. ἀδύνατοι ὄντες διὰ τὸ μέγεθος τῆς πόλεως, καὶ τὴν ἀλλήλων ἀγνωσίαν οὐκ εἶχον, non potevano ciò risapere attesa la grandezza della Città, e 'l non conoscersi tra di loro. E poco sotto parlando de' medesimi abitatori della Città d' Atene tra loro stessi ἡ γὰρ ΑΓΝΩΣΙΑ ὤν αὐτῶν, ὅ φησι, ἡ γνώριμον, ἄποτον. Così ci attesta *Corn. N.* che sconosciuto era e suoi paesani il giusto Aristide *in v. Arist.* lo stesso dell' Imperatore Vitellio afferma *Tranquillo* cap. ult. il medesimo avverte *Tac. Hist.* 4. di L. Pisone. Che più? Chi avrebbe mai detto, che due celebretissimi Uomini, due de' più insigni Scrittori, che avesse il fortunato Secol d' Augusto, viventi nella stessa Città, della medesima professione, del medesimo studio, l' uno non conoscesse di presenza l' altro. Eppure egli è così verisimile, quanto che colui, del quale fa menzione *Orazio* nella Sat. 9. del lib. 1, e da esso accennato con quelle parole *notus mihi nomine tantum*, fosse il Romano Callimaco, fosse Properzio, come con molti, e gravi fondamenti congettura Gio. Ant. Volpi, ne' Proleg. alla sua edizione delle tre Grazie della Poesie Romane *Cat. Tib.* e *Prop.* Fu veramente un peccato, che Properzio non avesse allora per difensore della sua conoscenza di faccia il nostro intrepido Manifesto. Che sì, che sì, che Flacco si sarebbe trovato imbrogliato malamente, quando con questo vero pretesto cercava il misero di spiccicarsi Properzio d' attorno. Come non lo conoscete, gli avrebbe detto, sì, che lo conoscete, spessissimo pesse di qui, non v' è Uomo, che non lo conosca, con altre fortissime argomenti di questa razza, e serasi la misehie allor fatte in carzo, e sarebbe di certo toccato a perdere allo sventuratissimo Orazio, non so però, come foss' ita la cosa rotorno a quell' altra persona, cui Orazio medesimo afferma quivi, che era a Properzio ignota, sebben della stessa Città. Che dirà dunque adesso il Manifesto, vi può egli esser' Uomo che non conosca il Marchese di Capraja in Firenze? E' egli più nobile nella sua Patria d' un Vitellio, più celebre d' un Properzio, più rinomato d' un Aristide, più desiderabile, più degno, che venga egli raffigurato alle fattezze conte da ognuno, di quel che lo fossero Uomini

mire tanto più segnalati di lui?
In terzo luogo s'impugna dal Manifesto, che nell' Apologia si dica, *il Tosi stette sospeso alquanto &c.* Stette sospeso sì, stette sospeso alquanto, e ciò i testimoni non escludono, nè v'è chi il possa saper meglio di lui, siccome non vi può esser che di voi meglio sappia, se per far questo Manifesto vi siete mai trovato nel caso di restar sospeso, e facendo della destra colonna al mento, od al viso, mostrarvi in atto di gran pensiere, novello Agamennone da Scena. E non avea forse ragione di star sospeso l' Abate Gio. Tosi ad una domanda tale? Forse da poco in quà trall' altre belle cose, trall' altre ordinazioni sante, havvi in Capraja qualchè legge sull' andar del Cam. &c. del Conc. Sardic. che si debba a talun, che passa pel gran cammino, domandar del nome, donde viene, dove va, e a qual fine? Nel resto niun altro sostanziale divario si scorge, se non che voi contate la cosa liscia liscia, ed il Sig. Abate Tosi per riscemare a' Leggitori la noja, la conta in figura di Dialogo, a fece qui punto interrogativo, come doveva. L'aver poi detto una, e due volta *ubbedisco alle leggi del Principe*, tanto non dà segno alcuno d'alterazione, quanto che sendo una risposta propriissima, coma si pruova dall' Apologia, quanta fiate veniva replicata, non provocar lo sdegno, ma interamente sedare gl' iracondi moti doveva nel cuor del Vassallo, sicchè meno scusab la lo rendasse nel suo contegno.
In quarto luogo pag. 19. si rigetta dal Manifesto, cha da noi si dicesse *ad un uscita &c.* L'allontanamento de' tre, o quattro passi, esposto qui dall' Abate Gio. Tosi, e da testimoni non riprovato, potetta benissimo far sì, che il Marchese proferisse contro il Sig. Abate Gio. Tosi le contumelia asserite qui da esso, e non deposte da' testimoni, ma però non negate, perchè da loro non ascoltate, o non bene intesa, a la ferita rilevata, come dicon, da lui, a da voi, o Manifesto, tacciuta, anzi spacciata per falsa, apparisce giuridicamente dal processo avviato nel Tribunale de' Signori Otto. Finalmente si spaccia con tutta la maggior franchezza per falso, che il Marchese di Capreja elzasse il bastone, e due riprovove si portano di tal falsità, la prima, perchè il Sig. Marchese Gerini depone di non aver veduto, la seconda, perchè *l' istesse averebbero deposti gli altre testimoni, se ne fossero stati interrogati*, e io dico, avrebbero detto il contrario, che rispondete? *eppure se non fosse stata rifiutata una parte dell' interrogatorio &c. date dal Tosi pel la repetizione*, Or chi la rifacò? Il Sig. Abate Tosi so avava data apposta per far palese la verità, se gli furon tagliate le gamba, come suol dirsi, che potev' egli mai far di più? O Manifasto, a manifestarna pieva non dirò de' legali principj, ma del senso a tutti gli Uomini comune, come altra volte siamo stati obbligati a dire in simile ragionamento, così tutta trattare le cause, voi cha siete non dell' ultimo rango di quelle, cha passeggian la Curia Fiorentina? Così provate l' intenzione de' vostri Clienti? Così vi persuadete nel giudicare, sedendo nel vostro del Fando Auditorio? E falso adunque, ripetiamlo, che il Marchese di Capraja alzassa il bastone, perchè de' testimoni uno non vedde alzarlo, e gli altri non na sono interrogati. Voi non avete ancor capito, che chi dica non veddi, non esclude il fatto, ne cha altri il vedesse, anzi facendo sempre novelle progressi nella vostra dabbenaggine, laddove poco fa vi contentavate di dire, che non meritava attenzione il testimone, il quale afferma in concorso di quei, che negano, ora passare più oltre, a avanzare, che un testimone, che nega, anzi che neppur fiata a non apre bocca, faccia pruova di falsità contro quello, che afferma, dico contro quello, cha afferma, perchè qui pure non vi manca il deposto d'un testimone, il quala asserisca, cha il Marchese di Capraja alzò veramente il bastone. *Test.* 44. Oltra a ciò qual' abbia significazione quel non vedere, cha il Mar-

Marchese di Caprara, *il quale aveva la sua mazza, facessi avere alcuno contro detto Sig. Fossi*, che è il deposito, il quale voi portate a vostro favore, vel dica, vi dirò qualche φιλοτεχνημα men delicato di me, vel dica Messer Mazza per me, perchè si può benissimo alzar la mazza, e non far colla mazza atto veruno contro di chicchessia. Con queste razza adunque di pruove alla mano, con queste dimostrazioni cariche di difetti, piene d'irregolarità, colme di vizi, spacciate e decidete tratto tratto, per non dire a ogni linea, e *falso, e alterato, non è vero, e ancomente*, e che so io? che più certamente, e con una maniera più franca dir non potreste, e con tutto ciò non dovreste, sa avesse per voi Giovanni o Luca. *O virum Spacca dignum!* O Manifesto, dir voglio, manifesto e famoso ancor senza nome! E poi di più vi siete protestato fin da principio di delicatezza, di religiosità, di scrupoli.

Vicca Samomatas fugere hinc libet, & glaciem
Occeanum quotius aliquid de moribus audent,
Qui Curios simulant, & Bacchanalia vivunt.

E tanto qui basti per aver dato così un' occhiata al Manifesto Curiale, non io tutt' esso perchè ci sarebbe da fare un volume, un Iliade, che non finisse mai, andandogli dietro per tutto, vi sarebbe da perder la correggia, ma rimessigli, com'io dicevo a principio, quasi in general condono tutti gli altri sbagli fuori che in que' pochi, e piccoli squarci di sua eloquenza, i quali in compagnia de' fatti è stato necessario il far venir sulla scena in tutto l'abito e in tutti gli abbigliamenti propri. Ecco, dirò, questo Tomo, eppure non ci si esamina di proposito, non ci si osserva con qualche poco di cura accademica, che del Manifesto il solo solo Proemio, e mezzo il paragrafo primo. I fatti poi ai, i fatti tutti. Potrà ben chiunque argomentar di qui, qual debba essere il rimanente di esso, e qual autorità, qual fede si possa mai conciliare uno Scrittore, il quale ha avuto sì poco tempo da spendere nelle arti umane, e su' libri, che non ha ancora imparato a parlar nella lingua in cui nacque.

Peire in persone, numerisque & casibus errat
In reliquis quoque possit hic esse viris,
Ambulat resutat......

Veramente calza a pennello, così il dotto Avvoc. Gius. Aur. di Gennaro nella sua Rep. de Giurec. pag. 34. dell'edizione e *Uno, che ha tante in un secolo come il nostro* [così dopo d'aver' io ciò scritto veggo pur, che argomenta il chiarissimo Autore delle Novelle letterarie di Firenze num. 22. col. 344. dell'anno passato] *Uno, che ha tante in un secolo, come il nostro*, in una Città, come la nostra, aggiungo io, *di presentarci una Scrittura sì amabile, lascio passare il baragello, che avrà avuto alle cose da discorrere*. Per lo che non è da maravigliarsi niente, se mostra d'avere una memoria sì languida a un intelletto tanto rannuvolato, quanto il dimostrano i suoi distorti sofismi, le sue vanissime ciarle. Con tutto questo però può essere, che la volontà sia preziosa, e tanto basta per farlo andare in Paradiso di volo.

Resterebbe in ultimo luogo da sciogliere la conclusione dedotta dal Manifesto a pag. 34. Ma senza alterarsi di nuovo lo stomaco colle conjetture, le quali più saporosamente, che altrove c'imbandisce qui quasi nella Defetta di questa bell'opera, ce ne appelliamo alle premesse, le quali son sempre state e saranno, secondo i dittami canoni della logica, le giudicesse infallibili del peso e della forza che alla Conclusion si vuol dare. Solo noto quell'obbligo, il quale teologicamente si vorrebbe far correre sull' Apologista *d'indennizzare* [e *lapidam & datis verbum*!] *tutti quelli, che percosse &c.* Io non voglio star qui a disputar con voi, o Manifesto, di Teologia Morale, che sarebbe tempo perduto, ma vi voglio rispondere, e forse ancha convincere colle stesse vostre parole. Vi ricordate voi d'aver mai detto, che *la contraria*

Apologia

Apologia non abbia recato il minimo pregiudizio all'efficace maggiore, e buon nome degli Offesi, quali non possono esser lesi. [notate questi *Offesi* che non possono esser *lesi*, o qui sì, contumacerebbe bene davvero il paragone d'Achille] *anzi la somma riputazione, e rinnovellamento ha incontrata?* Vi ne ricordate? Io me ne ricordo benissimo. Il primo lo diceste a pag. 6. il secondo a pag. 4. Ora sappiate, che tanto serva, e n'avanza per liberare l'Apologista da tutto quel debito, che gli vorreste far correre addosso.

E del Bastoso al Tribunal m'appello.

Abbiate buona memoria, perchè senza di essa ragionando voi, è facilissimo, che v'intervenga come che già dessa *Virg.* intervenuta all' operatori del volgo.

Scinditur incertum Studia in contraria vulgus.

Ma qui nel gittar gli occhi sul passo del *de Luca* citato in fine sovviemmi, che costui a principio si lamentò, che da me, *come non pratico delle stile legali* gli si notavano tutte le virgole. Or' io come colui, che non son tanto *pratico dello stile legale*, in ma curo punto d'impacciarmene cotesti, veggendomi ormai *uscito fuor del Pelago alla riva*, e condotta veggendo a fine così alla meglio questa risposta, non voglio, che anco su questo si dolga a torto. Cita adunque il de Luca *in Paulitas Opir* Or chi crederebbe (lasciamo andar quell' *itaque*, che il poveretto ha creduto benissimo significar l'istesso che *atque*, per la molta consonanza tra l'una, e l'altra voce) in questo Proemio finale d'avere a vedere il nostro Manifesto dopo tanti altri rabbugli, che si crederebbe dico (*cui è Κλισνουμ λέγω Euripide* in Reso) d'avere a vederlo caduto per colmo nell' Atticismo. E non è forse vero? Badate adunque alla ortografia di questa mezza voce *Frobem*. a poi sovvengavi solo, che tanto basta, senza recitar tutto l'Epigramma di quei due primi facetissimi versi di Catullo

Chommoda dicebat, si quando Commoda vellet
Dicere, & Hinsidias Arrius Insidias.

Ma questa dirà talun, che son fole. Il peggio è, che io temo forte, che non s'abbia a di nostri a rinnovellare qualche altro strepitoso giudizio de Lettere fra di loro, come succedette già a tempi di Luciano. E qui la questione sarebbe più fiera, perocchè allora d'altro non si contrastava, se ben mi ricordo, che della sede del posto, ma qui si tratta di scacciarne una affatto, cioè un O tondo, a bello, a mettere in luogo suo una certa figura, che non è neppur lettera. Come se la districarono, io non lo so. So bene, che il de Luca, se ricorrono a lui, deciderà in favore dell' O sfrattato, e coll' Interdetto *unde vi* sommarissimamente il riporta nel possesso, nel quale egli ortograficamente l'aveva messo, a me per ora conviene badare a altra cosa, e sull'orme del Manifesto vengo alla conclusione, di cui mi spiccio prestissimo con quattro parole di Cic. riportate, e notate anche da *Gellio N. Att.* 13. 19. come dalle seconde Verrine, ma che realmente è la quarta, almeno in oggi nell'ordine è tale, e si legge così, in fine. Basta sol ricordarsi e da farti esposti, dirò così bassamente, proprio marte, dal Manifesto, e da' proposti dall' Apologista, e qui dal Manifesto negati.

CONCLUSIONE

Ita in MANIFESTO peccata tenebantur, at tam impudens fuisset in facto, tam impudenter ut dicatur, si negaret. Sopraggiugne qui a caso un altro Oratore, ed accostossi a Tullio vorrebbe dire anch' egli in lingua latina la sua. Per me dica pure, ma se la 'ntenda prima con Tullio, perchè io ormai non ci ho più che far nulla. *Quod vatem non tenetur*, è *Diom Grisost.* nell' Oraz. 11. fatto parlar così da *Fed. Mor.* *Quod autem non intellectum mendacium fuit tanstis dicere, neque hoc sit turpe dicat MANIFESTUM; ß.*